

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE



SOMMARIO

ATTI DELLA REGIONE

LEGGI REGIONALI

**Legge regionale 15 novembre
2010, n. 16.***"Assestamento del Bilancio 2010"*

pag. 3

ATTI DELLA REGIONE

LEGGI REGIONALI

Legge regionale 15 novembre 2010, n. 16.

“Assesamento del Bilancio 2010”.

Il Consiglio - Assemblea legislativa regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta regionale promulga

la seguente legge regionale:

INDICE

- Art. 1 - Residui attivi e passivi alla chiusura
- Art. 2 - Giacenza di cassa alla chiusura dell'esercizio 2009
- Art. 3 - Saldo finanziario alla chiusura dell'esercizio
- Art. 4 - Adeguamento delle riautorizzazioni alla contrazione dei mutui alle risultanze del conto consuntivo dell'anno 2009
- Art. 5 - Modifiche alle l.r. 31/2009 e 32/2009
- Art. 6 - Alienazione di immobili regionali
- Art. 7 - Modifiche alle l.r. 51/1997 e 7/2009
- Art. 8 - Modifica alla l.r. 4/2010
- Art. 9 - Celebrazioni per il 150° anniversario dell'Unità d'Italia
- Art. 10 - Razionalizzazione delle spese
- Art. 11 - Modifica alla l.r. 11/2010
- Art. 12 - Riorganizzazione amministrativa
- Art. 13 - Misure per la riduzione della spesa
- Art. 14 - Ridestinazione di somme del Fondo unico regionale per gli incentivi alle imprese
- Art. 15 - Modifica alla l.r. 31/2001
- Art. 16 - Modifiche alla l.r. 36/2005
- Art. 17 - Attività a supporto dell'Iniziativa adriatica ionica (IAI)
- Art. 18 - Funzioni dei consorzi di bonifica
- Art. 19 - Modifiche alla l.r. 15/2008
- Art. 20 - Modifica alla l.r. 39/1997
- Art. 21 - Modifica alla l.r. 6/2005
- Art. 22 - Modifica alla l.r. 7/1995
- Art. 23 - Modifica alla l.r. 5/2003
- Art. 24 - Modifiche alla l.r. 27/2009
- Art. 25 - Modifiche alla l.r. 33/1989
- Art. 26 - Modifica alla l.r. 43/1988
- Art. 27 - Modifiche alla l.r. 34/1992 e abrogazione del regolamento 6/1977
- Art. 28 - Modifiche alla l.r. 6/2007
- Art. 29 - Modifiche alla l.r. 20/2003
- Art. 30 - Misure straordinarie relative agli scarichi di acque urbane
- Art. 31 - Modifica alla l.r. 60/1997
- Art. 32 - Rideterminazione dei contributi a seguito di economie conseguite nella realizzazione di interventi previsti in Accordi di programma quadro
- Art. 33 - Soppressione della Comunità montana del Metauro e modifica alla l.r. 18/2008
- Art. 34 - Modifica alla l.r. 21/2003
- Art. 35 - Piano regionale integrato delle attività produttive e del lavoro 2011/2013

- Art. 36 - Norme in materia di impianti alimentati da fonti rinnovabili
- Art. 37 - Modifica alla l.r. 11/2009
- Art. 38 - Modifiche alla l.r. 9/006
- Art. 39 - Finalizzazioni di spesa
- Art. 40 - Gestori dei servizi pubblici locali
- Art. 41 - Strutture assistenziali
- Art. 42 - Modifiche alle l.r. 7/2004 e 24/2009
- Art. 43 - Stato di previsione delle entrate e delle spese 2010
- Art. 44 - Autorizzazione alla contrazione del mutuo dell'anno 2010
- Art. 45 - Modifica alle tabelle allegate alla l.r. 31/2009
- Art. 46 - Modifica ed integrazione ai prospetti ed elenchi allegati alla l.r. 32/2009
- Art. 47 - Riepiloghi generali riassuntivi
- Art. 48 - Dichiarazione d'urgenza

Art. 1

(Residui attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio 2009)

1. I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 2009, già iscritti ai sensi dell'articolo 12, comma 4, lettera a), della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 31 (Ordinamento contabile della Regione Marche e strumenti di programmazione) nello stato di previsione delle entrate del bilancio 2010 per l'importo presunto di euro 3.732.650.820,67, sono modificati secondo le risultanze di cui alla allegata tabella 1 e vengono stabiliti nell'importo complessivo di euro 4.021.531.941,87.
2. I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 2009, già iscritti ai sensi dell'articolo 12, comma 4, lettera a), della l.r. 31/2001 nello stato di previsione della spesa del bilancio 2010 per l'importo presunto di euro 3.213.726.074,79, sono modificati secondo le risultanze di cui alla allegata tabella 2 e vengono stabiliti nell'importo complessivo di euro 3.317.713.689,60.

Art. 2

(Giacenza di cassa alla chiusura dell'esercizio 2009)

1. L'ammontare della giacenza di cassa alla chiusura dell'esercizio 2009, già iscritta ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della l.r. 31/2001 nello stato di previsione delle entrate del bilancio 2010 per l'importo presunto di euro 50.000.000,00, si determina, per effetto delle risultanze del rendiconto dell'anno 2009, nell'importo di euro 148.510.065,28 presso il tesoriere della Regione.

Art. 3

(Saldo finanziario alla chiusura dell'esercizio 2009)

1. L'ammontare del saldo finanziario al termine dell'esercizio 2009, già iscritto ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della l.r. 31/2001 nello stato di previsione delle entrate del bilancio 2010 per l'importo presunto di euro 568.924.745,88, è rideterminato in euro 852.328.317,55 per effetto delle risultanze del rendiconto dell'anno 2009.

Art. 4

(Adeguamento delle riautorizzazioni alla contrazione dei mutui alle risultanze del conto consuntivo dell'anno 2009)

1. Gli importi dei mutui da riautorizzare, di cui all'articolo 22 della l.r. 22 dicembre 2009, n. 32 (Bilancio di previsione per l'anno 2010 ed adozione del bilancio pluriennale per il triennio 2010/2012) per il finanziamento degli investimenti realizzati, sono rideterminati, secondo le risultanze del conto consuntivo, come di seguito specificato:

- a) relativamente all'anno 2009 l'importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell'importo di euro 46.003.579,05 per effetto dell'articolo 22, comma 1, lettera j), della l.r. 32/2009, si stabilisce nel nuovo importo di euro 55.349.367,35;
- b) relativamente all'anno 2008 l'importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell'importo di euro 63.347.948,25 per effetto dell'articolo 22, comma 1, lettera i), della l.r. 32/2009, si stabilisce nel nuovo importo di euro 63.339.560,25;
- c) relativamente all'anno 2007 l'importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell'importo di euro 56.830.577,19 per effetto dell'articolo 22, comma 1, lettera h), della l.r. 32/2009, si stabilisce nel nuovo importo di euro 52.656.038,81;
- d) relativamente all'anno 2006 l'importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell'importo di euro 58.553.040,49 per effetto dell'articolo 22, comma 1, lettera g), della l.r. 32/2009, si stabilisce nel nuovo importo di euro 58.520.491,55;
- e) relativamente all'anno 2005 l'importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell'importo di euro 49.096.164,53 per effetto dell'articolo 22, comma 1, lettera f), della l.r. 32/2009, si stabilisce nel nuovo importo di euro 49.072.576,08;
- f) relativamente all'anno 2004 l'importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell'importo di euro 73.959.996,50 per effetto dell'articolo 22, comma 1, lettera e), della l.r. 32/2009, si stabilisce nel nuovo importo di euro 73.929.492,29;
- g) relativamente all'anno 2003 l'importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell'importo di euro 14.529.599,46 per effetto dell'articolo 22, comma 1, lettera d), della l.r. 32/2009, si stabilisce nel nuovo importo di euro 14.404.107,68;
- h) relativamente all'anno 2000 l'importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell'importo di euro 24.681.648,11 per effetto dell'articolo 22, comma 1, lettera a), della l.r. 32/2009, si stabilisce nel nuovo importo di euro 24.681.467,83.

Art. 5

(Modifiche alle l.r. 31/2009 e 32/2009)

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 6 della l.r. 31/2009, è aggiunto il seguente:

“5 bis. La Giunta regionale può altresì disporre, sempre con le modalità indicate al comma 1, variazioni compensative anche tra UPB diverse per consentire il trasferimento delle risorse alla Regione Emilia Romagna in attuazione della legge 3 agosto 2009, n. 117 (Distacco dei

comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant'Agata Feltria e Talamello dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione). Sono ratificate le intese raggiunte con la medesima Regione in data 18 febbraio 2010 e 15 settembre 2010.”.

2. Dopo il comma 4 dell'articolo 23 della l.r. 32/2009, è aggiunto il seguente:

“4 bis. Le eventuali economie rinvenenti dall'operazione di ristrutturazione del debito rappresentato dal Bramante Bond, di cui alle UPB 2.08.06 e 2.08.14, sono prudentemente vincolate fino al termine delle operazioni di ristrutturazione.

Art. 6

(Alienazione di immobili regionali)

1. La Giunta regionale è autorizzata ad alienare i beni immobili elencati nell'allegato A, anche mediante trattativa privata. La cessione è effettuata al prezzo di mercato desunto da perizia tecnico-economica, con priorità per gli enti locali.

2. La Giunta regionale è autorizzata ad alienare la struttura immobiliare ubicata nel Comune di Tolentino, già utilizzata per l'esercizio della formazione professionale alberghiera, mediante trattativa privata a un prezzo inferiore fino al 10 per cento di quello a base della gara del 23 aprile 2009.

3. La Giunta regionale è autorizzata altresì ad alienare l'immobile di proprietà della Regione sito in comune di Gabicce Mare, viale della Vittoria 41, denominato palazzo del Turismo, anche mediante trattativa privata al prezzo desunto da apposita perizia tecnico-economica con una riduzione fino al 10 per cento.

4. La Giunta regionale è autorizzata a trasferire in proprietà a titolo gratuito alla Provincia di Pesaro e Urbino il bene indicato all'articolo 10, comma 4, della l.r. 23 febbraio 2007, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione. Legge finanziaria 2007). L'immobile è trasferito con i connessi rapporti attivi e passivi e nello stato di fatto e di diritto in cui si trova alla data del suo trasferimento. La consegna è effettuata con apposito verbale che costituisce titolo per la trascrizione e la voltura catastale a favore della Provincia.

Art. 7

(Modifiche alle l.r. 51/1997 e 7/2009)

1. L'articolo 6 della l.r. 31 marzo 2009, n. 7 (Sostegno del cinema e dell'audiovisivo), è sostituito dal seguente:

“Art. 6 - (Fondazione Marche Cinema Multimedia).

1. La Regione promuove la costituzione di una fondazione denominata “Marche Cinema Multimedia (MCM)”, finalizzata a:

a) creare le condizioni per attirare nelle Marche set di produzioni cinetelvisive e pubblicitarie nazionali e straniere e a indirizzare le produzioni nella ricerca di ambientazioni adatte alle esigenze scenografiche, con l'offerta, durante il processo produttivo, di servizi di

supporto e facilitazioni logistiche, organizzative, di sostegno economico e di collaborazione alla realizzazione;

b) contribuire allo sviluppo delle attività di produzione, raccolta, conservazione e diffusione di materiali audiovisivi riguardanti la storia, la cultura e le tradizioni delle Marche.

2. La fondazione di cui al comma 1 gestisce altresì i sistemi informativi, le banche dati e gli interventi di catalogazione dei beni culturali della Regione, assicurandone la pubblica fruizione nei termini e con le modalità stabiliti dalla Giunta regionale.

3. Alla fondazione possono partecipare gli enti locali, le Università e ogni altro soggetto pubblico e privato interessato.

4. La Giunta regionale e il suo Presidente sono autorizzati a compiere tutti gli atti necessari all'attuazione di quanto previsto al comma 1.

5. La Regione contribuisce alla dotazione patrimoniale della fondazione mediante le risorse del fondo di cui all'articolo 2. L'eventuale contributo annuale è determinato nell'ambito del piano di cui all'articolo 3."

2. Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a effettuare gli adempimenti necessari al recesso dall'associazione Mediateca delle Marche, cui la Regione aderisce ai sensi dell'articolo 8 della l.r. 6 agosto 1997, n. 51 (Norme per il sostegno dell'informazione e dell'editoria locale), ovvero ad aderire all'eventuale scioglimento dell'associazione medesima.

3. I rappresentanti della Regione nell'associazione Mediateca delle Marche in carica alla data di entrata in vigore della presente legge sono prorogati fino al recesso della Regione o allo scioglimento dell'associazione medesima.

4. Sono abrogati l'articolo 8 della l.r. 51/1997 e gli articoli 5 e 8, comma 2, della l.r. 7/2009.

5. Alla copertura delle spese derivanti dall'applicazione del comma 2 si provvede mediante impiego delle risorse iscritte a carico dell'UPB 5.31.03.

Art. 8

(Modifica alla l.r. 4/2010)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 23 della l.r. 9 febbraio 2010, n. 4 (Norma in materia di beni e attività culturali), è inserito il seguente:

"2 bis. Per ottimizzare l'impiego delle risorse previste dal fondo, la Giunta regionale disciplina con apposita deliberazione i criteri e le modalità per la verifica delle voci di spesa destinate al finanziamento dei beni e delle attività culturali nei piani e programmi dei vari settori di competenza della Regione in rapporto al piano e al programma di cui agli articoli 7 e 8, anche al fine del riutilizzo delle eventuali economie riscontrate. I dati necessari per tale verifica, forniti dalle strutture regionali e dalle Province, confluiscono nel sistema informativo di cui all'articolo 20."

Art. 9

(Celebrazioni per il 150° anniversario dell'Unità d'Italia)

1. In occasione del 150° anniversario dell'Unità

d'Italia, al fine di rafforzare la conoscenza e la condivisione delle radici comuni è autorizzata la spesa di euro 150.000,00 per il sostegno di iniziative di rilievo regionale tese alla valorizzazione della storia e della cronaca nazionale e marchigiana del periodo, sulla base dei criteri e delle modalità definiti dalla Giunta regionale.

2. La somma occorrente è iscritta a carico dell'UPB 5.31.03 dello stato di previsione della spesa.

Art. 10

(Razionalizzazione delle spese)

1. A decorrere dall'anno 2010, la Giunta regionale incrementa stabilmente il Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività di una quota dei minori oneri derivanti dalla riduzione stabile di posti di organico del personale della qualifica dirigenziale per un importo pari allo 0,2 per cento del monte salari annuo della stessa dirigenza, di cui all'articolo 15, comma 1, lettera i), del CCNL del comparto Regioni e Autonomie locali dell'1 aprile 1999, moltiplicato per il numero dei posti ridotti. L'importo di tale incremento deve corrispondere a quello relativo alla riduzione del fondo della retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza.

2. In alternativa a quanto previsto al comma 1 e in conseguenza di processi di riorganizzazione finalizzati all'incremento dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi, la Giunta regionale può procedere alla riduzione stabile del fondo della retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza. L'importo della relativa riduzione può incrementare stabilmente il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività del personale non dirigente.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche agli enti dipendenti dalla Regione.

4. La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa adottano idonee misure per la riduzione delle spese per le missioni del personale della Regione nel rispetto dei principi previsti dal comma 12 dell'articolo 6 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010 n. 122, stabilendo modalità di svolgimento e limiti per i rimborsi spese.

5. Al comma 3 dell'articolo 1 della l.r. 3 agosto 2010, n. 11 (Misure urgenti in materia di contenimento della spesa), dopo le parole: "dalla Regione" sono inserite le parole: "e dalle Autorità e dagli organismi intermedi nell'ambito delle attività di controllo e valutazione connesse all'attuazione dei fondi strutturali europei".

6. Il comma 6 dell'articolo 16 della l.r. 2 settembre 1996, n. 38 (Riordino in materia di diritto allo studio universitario), è sostituito dal seguente:

"6. Gli ERSU provvedono direttamente alla gestione giuridica del personale. La gestione economica e previdenziale può essere svolta dalla struttura organizzativa regionale competente in materia, previa stipulazione di apposita convenzione che definisce gli specifici adempimenti, nonché i tempi e le modalità di attuazione."

7. L'articolo 17 della l.r. 38/1996 è sostituito dal seguente:

"Art. 17 - (Mezzi finanziari).

1. Gli ERSU dispongono delle entrate derivanti da:
- finanziamenti regionali;
 - contributi per il pagamento degli oneri relativi al personale a tempo indeterminato;
 - rendite, interessi e frutti dei propri beni patrimoniali, nonché dalla tariffazione dei servizi;
 - risorse provenienti da altri soggetti pubblici e privati.
2. Il contributo di cui alla lettera b) del comma 1 è determinato dalla Regione con la legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari. Il relativo importo è definito dalla struttura organizzativa regionale competente in materia di personale in relazione al numero delle unità con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in servizio presso ciascun ente alla data del 1° gennaio dell'anno precedente a quello del bilancio annuale della Regione che lo prevede.
3. L'importo di cui al comma 2 è ridefinito in sede di assestamento di bilancio annuale in relazione alle variazioni del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato successivamente intervenute.”.
- 8.** Al comma 2 dell'articolo 45 della l.r. 38/1996 le parole: “Le eventuali economie relative al budget del personale e parte” sono sostituite dalla parola: “Parte”.
- 9.** A decorrere dal 1° gennaio 2011, qualora gli ERSU siano in grado di assicurare il servizio di ristorazione gratuitamente e con un'adeguata fruibilità rispetto alla sede del corso di studi applicano le stesse modalità di riduzione della borsa di studio del pasto giornaliero anche per il secondo pasto giornaliero agli studenti fuori sede e per un pasto giornaliero agli studenti pendolari.
- 10.** L'articolo 17 della l.r. 14 gennaio 1997, n. 9 (Istituzione dell'Agenzia per i servizi nel settore agroalimentare delle Marche (ASSAM). Soppressione dell'Ente di sviluppo agricolo delle Marche (ESAM). Istituzione della consulta economica e della programmazione nel settore agroalimentare (CEPA) è sostituito dal seguente:
- “Art. 17 - (Finanziamenti).
1. Il finanziamento dell'ASSAM è assicurato mediante:
- i proventi dei servizi e delle attività;
 - i contributi a qualsiasi titolo disposti da enti pubblici o da persone fisiche o giuridiche private;
 - i contributi della Regione alle spese di gestione relative al programma di attività e alle spese per il personale regionale a tempo indeterminato assegnato ai sensi dell'articolo 21;
 - le eventuali entrate derivanti dalla partecipazione a progetti comunitari, nazionali e regionali, e ulteriori eventuali entrate.
2. I contributi di cui alla lettera c) del comma 1 vengono determinati dalla Regione con legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari. L'importo del contributo relativo al personale è definito dalla struttura regionale competente in materia in relazione alle unità con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in servizio alla data del 1° gennaio dell'anno precedente a quello del bilancio annuale della Regione che lo prevede.”.
- 11.** Dopo il comma 2 dell'articolo 21 della l.r. 9/1997 è inserito il seguente:
- “2 bis. La gestione del personale di cui ai commi 1 e 2 può essere svolta dalla struttura organizzativa regionale competente in materia, previa stipulazione di apposita

convenzione non onerosa, a condizione che l'ASSAM non disponga di strutture organizzative operanti in tale materia.”.

12. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 1° giugno 1999, n. 17 (Costituzione Società regionale di sviluppo), è sostituita dalla seguente:

“a) la società sia amministrata da un amministratore unico nominato dalla Giunta regionale, il quale può essere scelto anche tra i dirigenti regionali e conserva, per la durata dell'incarico, il trattamento economico complessivo percepito in relazione all'incarico dirigenziale;”.

13. La lettera q) del comma 4 dell'articolo 4 della l.r. 17/1999 è abrogata.

14. I commi 2 e 3 dell'articolo 11 della legge regionale 5 novembre 1992, n. 49 (Norme sui procedimenti contrattuali regionali), sono sostituiti dai seguenti:

“2. Nelle procedure contrattuali della Regione, la commissione giudicatrice effettua la selezione dei candidati e degli offerenti, nonché la valutazione delle offerte.

3. La commissione giudicatrice di cui al comma 2 è nominata dal dirigente della struttura organizzativa che ha avviato la procedura ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), ed è composta:

- dal dirigente medesimo o da altro dirigente regionale da lui delegato, che la presiede;
- da due commissari, di cui uno nominato dal dirigente di cui alla lettera a) e uno, con funzioni anche di segretario, designato dal dirigente della struttura competente in materia di provveditorato, economato e contratti.”.

Art. 11

(Modifica alla l.r. 11/2010)

1. L'articolo 6 della l.r. 3 agosto 2010, n. 11 (Misure urgenti in materia di contenimento della spesa) è sostituito dal seguente:

“Art. 6 - (Attuazione della l.r. 1/2010).

1. La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa procedono alla attuazione della l.r. 18 gennaio 2010, n. 1 (Misure di razionalizzazione delle spese per il personale e disciplina della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro) limitatamente alle domande presentate entro la data del 30 settembre 2010, con esclusione di quelle presentate ai sensi del comma 2 dell'articolo 3 della medesima legge, sulla base dei criteri già definiti di concerto con le organizzazioni sindacali, in quanto applicabili.

2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, possono accedere alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro i dipendenti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 2, della l.r. 1/2010.

3. Per i dipendenti che abbiano presentato domanda ai sensi del comma 1 e che maturino i requisiti di cui all'articolo 2, comma 2, della l.r. 1/2010 entro il termine del 31 dicembre 2013, l'incentivo di cui al comma 6 è dovuto a decorrere dalla data di maturazione dei requisiti stessi.

4. La cessazione dal servizio dei dipendenti di cui ai

commi 2 e 3 deve avvenire entro la data del 31 dicembre 2010.

5. Le domande di risoluzione consensuale presentate sono revocabili fino alla data di cui al comma 4.

6. L'erogazione dell'incentivo avviene in forma rateizzata secondo le seguenti modalità: una quota pari ad un massimo di dodici mensilità è corrisposta all'atto della cessazione dal servizio; la restante parte è erogata con cadenza semestrale e per un numero massimo di sei mensilità per ciascun semestre, sino al raggiungimento della misura complessiva dell'incentivo spettante.

7. Fermo restando quanto previsto dal presente articolo, la l.r. 1/2010 è abrogata.”.

Art. 12

(Riorganizzazione amministrativa)

1. Al fine della riorganizzazione delle attività della Giunta regionale e per la copertura dei posti vacanti nella relativa dotazione organica, per le esigenze rilevate nell'ambito del programma triennale del fabbisogno di personale sono utilizzate, fino al 31 dicembre 2010, le graduatorie delle progressioni indette antecedentemente all'entrata in vigore del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni).

2. L'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 34, comma 2, della l.r. 29 luglio 2008, n. 25 (Assestamento del bilancio 2008), all'articolo 9, comma 1, della l.r. 24 dicembre 2008, n. 37 (Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009/2011 della Regione. Legge finanziaria 2009), e all'articolo 56 della l.r. 22 dicembre 2009, n. 31 (Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale 2010 e pluriennale 2010/2012 della Regione. Legge finanziaria 2010), può essere effettuata anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia di assunzioni, purché nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2007).

3. Al comma 3 bis dell'articolo 9 della l.r. 37/2008, le parole: “l'importo di euro 191.000,00” sono sostituite dalle parole: “l'importo di euro 231.000,00, che potrà essere incrementato annualmente con legge di bilancio.”.

4. Fermo restando quanto previsto dall'art. 9, comma 3 ter, della l.r. 37/2008 l'ammontare del fondo per il salario accessorio del personale non dirigente dell'Assemblea legislativa dell'anno 2010 è rideterminato in euro 1.128.444,39 al netto degli oneri riflessi. Il fondo per la retribuzione di posizione e risultato del personale dirigente dell'Assemblea legislativa è determinato per l'anno 2010 in euro 395.943,11 al netto degli oneri riflessi.

5. Sono fatte salve le procedure relative alle progressioni verticali previste dal piano del fabbisogno riferito agli anni 2008 e 2009, indette dall'Assemblea legislativa entro l'anno 2009, da concludersi entro il 31 dicembre 2010.

6. Al personale dipendente con contratto a tempo indeterminato addetto alla custodia degli immobili di pertinenza dell'Assemblea legislativa ed alla gestione del parco autovetture, in alternativa alla concessione dell'alloggio, è corrisposto un trattamento economico accessorio omnicomprensivo determinato con le stesse modalità previste per il personale di cui all'articolo 16 della l.r. 30 giugno 2003, n. 14 (Riorganizzazione della struttura amministrativa del Consiglio regionale).

Art. 13

(Misure per la riduzione della spesa)

1. La riduzione del trattamento economico dei direttori generali, sanitari e amministrativi degli enti del Servizio sanitario regionale (SSR), derivante dal combinato disposto dell'articolo 19 della l.r. 10 febbraio 2006, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione. Legge Finanziaria 2006), e dell'articolo 61, comma 14, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è complessivamente pari al 30 per cento dell'ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005.

2. La riduzione di cui al comma 1 è subordinata al rispetto di quanto previsto dall'articolo 2, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 luglio 1995, n. 502 (Regolamento recante norme sul contratto del direttore generale, del direttore amministrativo e del direttore sanitario delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere).

3. Nell'ipotesi di mancato raggiungimento dell'equilibrio economico del servizio sanitario regionale, non trova applicazione quanto previsto al comma 2 del presente articolo. In tal caso, il trattamento economico dei direttori generali, sanitari e amministrativi è pari a quello risultante dall'applicazione dell'articolo 19 della l.r. 2/2006.

4. La disposizione di cui all'articolo 2, comma 3, della l.r. 11/2010, non trova applicazione nei casi di attività o partecipazioni conseguenti a programmazione, nomina, designazione o proposta da parte della Regione antecedenti alla data di entrata in vigore della legge regionale medesima.

Art. 14

(Ridestinazione di somme del Fondo unico regionale per gli incentivi alle imprese)

1. La somma di 1.500.000,00 euro, già destinata con deliberazione della Giunta regionale 31 ottobre 2007, n. 1159, al fondo di garanzia di cui alla legge 14 ottobre 1964, n. 1068 (Istituzione presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane di un fondo centrale di garanzia e modifiche al capo VI della legge 25 luglio 1952, n. 949, recante provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento della occupazione), è rimodulata nel modo seguente:

a) quanto a 230.000,00 euro, per la copertura delle domande presentate dai consorzi di imprese ai sensi dell'articolo 15 della l.r. 28 ottobre 2003, n. 20 (Testo unico delle norme in materia industriale, artigiana e dei servizi alla produzione;

b) quanto a 1.270.000,00 euro, per la corresponsione degli oneri di gestione pendenti con i soggetti gestori delle attività relative alle leggi 25 luglio 1952, n. 949 (Provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento dell'occupazione), e 21 maggio 1981, n. 240 (Provvidenze a favore dei consorzi e delle società consortili tra piccole e medie imprese nonché delle società consortili miste).

2. Sono destinate all'attività relativa all'abbattimento dei tassi di interesse nelle operazioni di finanziamento delle imprese artigiane svolta ai sensi delle leggi 949/1952 e 240/1981:

a) la somma di 853.463,23 euro, corrispondente al ristorno di oneri relativi alla legge 949/1952 e reiscritta nel capitolo 31402901 dello stato di previsione della spesa;

b) una somma pari a 500.000,00 euro a valere sulla disponibilità del capitolo 31403108 dello stato di previsione della spesa.

Art. 15

(Modifica alla l.r. 31/2001)

1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 63 della l.r. 31/2001, è aggiunta la seguente: "b bis) la relazione illustrativa."

2. Al comma 2 dell'articolo 63 della l.r. 31/2001 sono soppresse le parole: "è illustrato in una nota preliminare corredata da apposita relazione. Esso".

Art. 16

(Modifiche alla l.r. 36/2005)

1. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 1 della l.r. 16 dicembre 2005, n. 36 (Riordino del sistema regionale delle politiche abitative), sono aggiunte in fine le seguenti parole: "e la compartecipazione a piani e programmi statali e comunitari".

2. Dopo l'articolo 5 della l.r. 36/2005 è inserito il seguente:

"Art. 5 bis - (Compartecipazione a piani e programmi statali e comunitari).

1. La Regione persegue le finalità indicate all'articolo 1, comma 3, anche attraverso la compartecipazione finanziaria a piani e programmi statali o comunitari, secondo la disciplina dettata dai medesimi."

3. Il comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 36/2005 è sostituito dal seguente:

"1. Per finanziare i piani e i programmi di cui agli articoli 5 e 5 bis è istituito il fondo regionale per le politiche abitative."

4. Il comma 2 bis dell'articolo 6 della l.r. 36/2005 è sostituito dal seguente:

"2 bis. Il fondo è utilizzato:

a) per finanziare gli interventi di cui al titolo III, previsti nel piano regionale di edilizia residenziale;

b) per finanziare gli interventi di compartecipazione ai piani e programmi statali e comunitari;

c) per costituire o partecipare a uno o più fondi immobiliari ovvero per utilizzare altri strumenti finanziari innovativi volti al massimo coinvolgimento di capitali privati nell'ERP.

d) per il rimborso forfettario agli ERAP dei servizi connessi alla realizzazione degli interventi edilizi, nella misura stabilita dalla Giunta regionale."

Art. 17

(Attività a supporto dell'Iniziativa adriatico ionica (IAI))

1. L'attività della Regione nell'ambito dell'Iniziativa adriatico ionica (IAI), disciplinata dall'articolo 13 della l.r. 25/2008, è svolta, in accordo con il ministero competente, anche attraverso la predisposizione di un progetto pluriennale e la costituzione di una fondazione di partecipazione ai sensi dell'articolo 2, comma 10, del decreto legge 6 luglio 2010, n. 102 (Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace, di stabilizzazione e delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia), allo scopo di ottenere il riconoscimento, da parte dell'Unione europea, di una strategia per la macroregione di riferimento.

2. La Giunta regionale è autorizzata a compiere tutti gli atti necessari all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, avvalendosi delle disponibilità allocate con legge finanziaria nell'UPB 3.14.07 secondo quanto previsto dall'articolo 13, comma 2, della l.r. 25/2008.

Art. 18

(Funzioni dei consorzi di bonifica)

1. Fino all'approvazione della legge regionale di riordino degli interventi di bonifica e irrigazione, i consorzi di bonifica:

a) esercitano le funzioni dei consorzi idraulici secondo quanto previsto dagli articoli 8, 9 e 10 del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie);

b) eseguono, in caso di inerzia dei soggetti di cui all'articolo 12 del r.d. 523/1904 e con rivalsa dei relativi oneri, le opere idrauliche di sola difesa dei beni con la relativa manutenzione e la sistemazione dell'alveo dei minori corsi d'acqua, distinti dai fiumi e torrenti con la denominazione di fossati, rivi e colatori pubblici.

Art. 19

(Modifiche alla l.r. 15/2008)

1. All'alinea del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 26 giugno 2008, n. 15 (Disciplina del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro (CREL) la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventisei".

2. Dopo la lettera f) del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 15/2008 è inserita la seguente:

"f bis) un rappresentante degli ordini e collegi professionali, regionali e provinciali;"

3. Dopo il primo periodo del comma 4 dell'articolo 3 della l.r. 15/2008 è inserito il seguente: "Il rappresentante di cui alla lettera f bis) del comma 1 dell'articolo

2 è designato congiuntamente dalle rappresentanze regionali delle confederazioni professionali operanti a livello nazionale che riuniscono le diverse aree professionali.”

Art. 20

(Modifica alla l.r. 39/1997)

1. Il comma 5 dell'articolo 4 della l.r. 30 giugno 1997, n. 39 (Interventi a favore dei marchigiani all'estero), è sostituito dal seguente:

“5. I rappresentanti di cui al comma 1, lettere e), f) e g) sono nominati previo parere dei soggetti rispettivamente rappresentati.”

2. La durata in carica del Consiglio dei marchigiani all'estero operante alla data di entrata in vigore della presente legge è prorogata al 31 dicembre 2011.

Art. 21

(Modifica alla l.r. 6/2005)

1. Al comma 2 dell'articolo 17 della l.r. 23 febbraio 2005, n. 6 (Legge forestale regionale), dopo le parole: “verde pubblico e privato, tartufaie;” sono inserite le parole: “producono materiale vivaistico relativo alla biodiversità regionale, forestale e agraria;”

Art. 22

(Modifica alla l.r. 7/1995)

1. Al terzo periodo del comma 1 dell'articolo 31 della l.r. 5 gennaio 1995, n. 7 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria), dopo le parole “l.r. 34/1992” sono aggiunte le seguenti: “e non sono soggetti, altresì, al rilascio dei titoli abilitativi edilizi previsti dalle normative vigenti, purché conformi ai limiti dimensionali e alle modalità costruttive fissati dalla Giunta regionale”.

2. Il quarto periodo del comma 1 dell'articolo 31 della l.r. 7/1995 è soppresso.

Art. 23

(Modifica alla l.r. 5/2003)

1. Dopo il comma 6 dell'articolo 15 della l.r. 16 aprile 2003, n. 5 (Provvedimenti per favorire lo sviluppo della cooperazione), è aggiunto il seguente:

“6 bis. Il controllo sugli interventi di cui alla presente legge è effettuato dalle commissioni costituite ai sensi dell'articolo 25, comma 3, della l.r. 28 ottobre 2003, n. 20 (Testo unico delle norme in materia industriale, artigianale e dei servizi alla produzione).”

Art. 24

(Modifiche alla l.r. 27/2009)

1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 10 novembre 2009, n. 27 (Testo Unico in materia di commercio), è sostituita dalla seguente:

“c) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel

minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;”

2. Alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 27/2009 sono aggiunte in fine le parole: “non detentive”.

3. Il comma 2 dell'articolo 8 della l.r. 27/2009 è sostituito dal seguente:

“2. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere c), e), f) e g), permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato dalla sentenza, salvo riabilitazione.”

4. Il comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 27/2009 è sostituito dal seguente:

“1. L'esercizio, in qualsiasi forma, di un'attività commerciale relativa al settore merceologico alimentare è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

a) aver frequentato, con esito positivo, un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito ai sensi delle normative delle Regioni o delle Province Autonome di Trento e Bolzano;

b) avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o alla amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall'iscrizione all'INPS;

c) essere in possesso di laurea, anche triennale, o di diploma di scuola secondaria superiore o di altra scuola a indirizzo professionale, almeno triennale, purché nei corsi degli studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.”

5. Il comma 3 dell'articolo 9 della l.r. 27/2009 è sostituito dal seguente:

“3. Ai soggetti provenienti da altre regioni o paesi dell'Unione europea sono riconosciuti i requisiti per l'esercizio dell'attività previsti dalle rispettive normative.”

6. Al comma 1 degli articoli 23 e 24 della l.r. 27/2009 le parole: “ha la residenza o la sede legale” sono sostituite dalle parole: “intende avviare l'attività”.

7. Dopo il comma 1 dell'articolo 32 della l.r. 27/2009 è inserito il seguente:

“1 bis. L'interessato dà comunicazione al Comune dell'inizio della vendita promozionale almeno cinque giorni prima dell'inizio.”

8. Il comma 6 dell'articolo 32 della l.r. 27/2009 è sostituito dal seguente:

“6. Le disposizioni di cui ai commi 1 bis e 2 non si applicano al settore alimentare.”

9. Dopo l'articolo 38 della l.r. 27/2009 è inserito il seguente:

“Art. 38 bis - (Documento unico di regolarità contributiva).

1. L'attività di commercio su aree pubbliche, sia itine-

rante che su posteggi, è soggetta alla presentazione del Documento unico di regolarità contributiva (DURC) di cui all'articolo 1, comma 1176, della legge 296/2006.

2. Tutte le imprese di commercio su aree pubbliche, comprese quelle individuali senza coadiuvanti e dipendenti, entro il 31 gennaio di ogni anno presentano al Comune competente il DURC o un certificato di regolarità contributiva, rilasciato dall'INPS, corredato da una dichiarazione sostitutiva attestante l'impossibilità di presentare il DURC.

3. I soggetti, impossibilitati a presentare il DURC o un certificato di regolarità contributiva, che richiedono una nuova autorizzazione allegano alla domanda un'autocertificazione che attesti detta impossibilità e, entro sei mesi dal rilascio dell'autorizzazione medesima, presentano al Comune competente il DURC o un certificato di regolarità contributiva, rilasciato dall'INPS, corredato da una dichiarazione sostitutiva attestante l'impossibilità a presentare il DURC. In caso di mancata presentazione nel termine previsto, l'autorizzazione decade.

4. L'autorizzazione all'esercizio è in ogni caso rilasciata anche ai soggetti che hanno ottenuto dall'INPS la rateizzazione del debito contributivo.

5. Salvo quanto previsto al comma 3, in caso di inottemperanza a quanto previsto al comma 2 l'autorizzazione è sospesa per sei mesi.

6. La Giunta regionale definisce ulteriori modalità per l'attuazione del presente articolo, comprese quelle attraverso le quali i Comuni, anche avvalendosi della collaborazione gratuita delle associazioni di categoria riconosciute dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, possono essere chiamati al compimento di attività di verifica della sussistenza e regolarità della predetta documentazione.”

10. Al comma 1 dell'articolo 41 della l.r. 27/2009 sono soppresse le parole: “nell'ambito del territorio regionale.”

11. Al comma 1 dell'articolo 42 della l.r. 27/2009 le parole: “di residenza o di dimora dell'operatore” sono sostituite dalle parole: “nel quale l'esercente intende avviare l'attività”.

12. Al comma 1 dell'articolo 43 della l.r. 27/2009 le parole: “lettera i)” sono sostituite dalle parole: “lettere h) e i)” ed è aggiunto in fine il seguente periodo: “Il Comune, nel regolamento di cui all'articolo 35, può riservare posteggi agli hobbisti in altre fiere o mercati.”

13. Al comma 2 dell'articolo 43 della l.r. 27/2009 le parole: “di residenza. Per i residenti in altra regione il tesserino è rilasciato dal Comune” sono soppresse.

14. Il comma 6 bis dell'articolo 55 della l.r. 27/2009 è sostituito dal seguente:

“6 bis. I Comuni individuano altresì le deroghe alle disposizioni di cui al comma 5 a favore delle attività di vendita diretta svolte esclusivamente da imprese di produzione del settore non alimentare operanti nel territorio regionale, sulla base dei criteri e delle modalità individuati nel regolamento di cui all'articolo 2.”

15. Al comma 8 dell'articolo 55 della l.r. 27/2009 le parole: “dal presente articolo entro il mese di novembre di ogni anno e inviano i relativi dati alla Giunta regionale entro il 15 dicembre successivo” sono sostituite dalle

parole: “dai commi precedenti e li comunicano annualmente alla struttura organizzativa della Regione competente entro il termine perentorio del 31 ottobre. Entro la stessa data i Comuni interessati possono presentare una richiesta motivata per la concessione dell'ulteriore deroga prevista dal comma 8 bis.”

16. Dopo il comma 8 dell'articolo 55 della l.r. 27/2009 sono inseriti i seguenti:

“8 bis. I limiti di cui ai commi 4 e 5 possono essere derogati per un massimo di ulteriori due giornate in occasione di eventi o manifestazioni di particolare rilevanza per i flussi turistici e per l'economia comunale, esclusivamente per le vie del territorio comunale direttamente interessate.

8 ter. La Giunta regionale, al fine della valutazione e concessione della deroga di cui al comma 8 bis, costituisce una commissione composta da un rappresentante della struttura organizzativa regionale competente e da un rappresentante dei Comuni designato dall'ANCI, nonché da: un rappresentante delle associazioni dei consumatori, tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali e tre rappresentanti delle associazioni di categoria del commercio, designati dai rispettivi organismi maggiormente rappresentativi a livello regionale. La commissione, nella prima seduta, adotta i criteri e le modalità per il suo funzionamento e, entro il 30 novembre di ogni anno, esprime parere vincolante sulle deroghe proposte, che sono concesse o negate con decreto del dirigente della struttura organizzativa regionale competente. I componenti la commissione operano a titolo gratuito.”

17. Al comma 9 dell'articolo 55 della l.r. 27/2009 le parole: “di cui ai commi 3, 4, 5, 6, 7, 8” sono sostituite dalle parole: “o agiscono in difformità alle disposizioni di cui al presente articolo. I Comuni che non si attengono alle disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 8 bis sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.000,00 a euro 60.000,00, applicata dalla Regione ai sensi della l.r. 33/1998. I proventi derivanti dall'applicazione di tale sanzione sono utilizzati dalla Regione per la rivitalizzazione del piccolo commercio”.

18. Al comma 1 dell'articolo 59 della l.r. 27/2009 le parole: “17, comma 4” sono sostituite dalle parole: “17, comma 5”.

19. Il comma 3 dell'articolo 61 della l.r. 27/2009 è sostituito dal seguente:

“3. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 2, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato dalla sentenza, salvo riabilitazione.”

20. Le lettere a), b) e c) del comma 5 dell'articolo 61 della l.r. 27/2009 sono sostituite dalle seguenti:

“a) avere frequentato, con esito positivo, un corso professionale per il commercio o per la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito ai sensi delle normative regionali o delle Province autonome di Trento e Bolzano;

b) avere prestato la propria opera, per almeno due anni anche non continuativi nel quinquennio precedente,

presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato addetto alla vendita, all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti o in qualità di socio lavoratore o in qualità di coadiutore familiare se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, comprovata dall'iscrizione all'INPS;

c) essere in possesso di laurea, anche triennale, o diploma di scuola secondaria superiore o di altra scuola a indirizzo professionale, almeno triennale, purché nei corsi di studio siano previste materie attinenti al commercio ovvero alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.”.

21. Al comma 8 dell'articolo 61 della l.r. 27/2009 le parole “; la Giunta regionale individua, altresì, i titoli di studio di cui al comma 5, lettera b)” sono soppresse.

22. Il comma 11 dell'articolo 61 della l.r. 27/2009 è sostituito dal seguente:

“11. Ai soggetti provenienti da altre regioni o da paesi dell'Unione europea sono riconosciuti i requisiti per l'esercizio dell'attività previsti dalle rispettive normative.”.

23. Il comma 1 dell'articolo 63 della l.r. 27/2009 è sostituito dal seguente:

“1. L'apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande è soggetta ad autorizzazione, rilasciata dal Comune nel cui territorio è ubicato l'esercizio. Il trasferimento di sede è soggetto a SCIA, mentre è soggetto ad autorizzazione nel caso in cui riguardi il passaggio da una zona non sottoposta a programmazione ai sensi dell'articolo 62 a una zona interessata dalla medesima programmazione.”.

24. Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 63 della l.r. 27/2009 le parole: “presentazione della DIA sanitaria” sono sostituite dalle parole: “notifica sanitaria prevista per le imprese alimentari”.

25. Al comma 2 dell'articolo 73 della l.r. 27/2009 è aggiunto in fine il seguente periodo: “La relativa autorizzazione o SCIA deve far capo allo stesso titolare dell'impianto di distribuzione carburanti.”.

26. Il primo periodo del comma 3 dell'articolo 76 della l.r. 27/2009 è sostituito dal seguente: “I lavori per la realizzazione di nuovi impianti e per trasferimenti sono ultimati nei termini di cui al permesso di costruire.”.

27. Sono abrogate le seguenti disposizioni della l.r. 27/2009:

- a) la lettera a) del comma 1 dell'articolo 8;
- b) il comma 6 ter dell'articolo 55;
- c) il comma 6 dell'articolo 61;
- d) la lettera a) del comma 1 dell'articolo 62.

28. La limitazione di cui al comma 5 dell'articolo 43 della l.r. 27/2009 non si applica alle manifestazioni che già si svolgono, alla data di entrata in vigore della presente legge, nei Comuni ricadenti nelle aree depresse dell'ex Obiettivo 2.

29. In fase di prima applicazione, la comunicazione e la richiesta di cui al comma 8 dell'articolo 55 della l.r. 27/2009, come modificato dal comma 15 del presente articolo, devono pervenire entro il termine perentorio del 31 dicembre 2010. La commissione prevista dal comma 8 ter del medesimo articolo 55, come inserito

dal comma 16 del presente articolo, è costituita entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed esprime il proprio parere vincolante sulle richieste pervenute entro il 31 gennaio 2011.

30. Nel testo degli articoli 13, 16, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 58, 59 e 60 della l.r. 27/2009 le parole “dichiarazione di inizio di attività” e “DIA”, ove ricorrono, sono sostituite dalle parole: “segnalazione certificata di inizio attività” e “SCIA”. La rubrica degli articoli 28 e 64 della l.r. 27/2009 è sostituita dalla seguente: “Segnalazione certificata di inizio attività”. Ai commi 1 e 3 dell'articolo 64 della l.r. 27/2009 rispettivamente le parole: “DIA” e “DIA con decorrenza dalla data di ricevimento della dichiarazione medesima” sono sostituite dalla parola: “SCIA”.

Art. 25

(Modifiche alla l.r. 33/1989)

1. Dopo l'articolo 4 della l.r. 30 dicembre 1989, n. 33 (Organizzazione e disciplina delle strutture nefrodialitiche nella Regione Marche), è inserito il seguente:

“Art. 4 bis - (Dialisi domiciliare).

1. L'attività di dialisi domiciliare di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g), è effettuata in base ai criteri e alle modalità stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.”.

2. All'articolo 5, comma 1, della l.r. 33/1989 le parole: “ed in conformità della l.r. 1° luglio 1976, n. 17” sono soppresse.

3. Sono abrogati:

- a) il comma 6 dell'articolo 6 della l.r. 33/1989;
- b) le leggi regionali 1° luglio 1976, n. 17 (Norme per l'esercizio della dialisi domiciliare), 19 gennaio 1977, n. 3 (Modifiche alla l.r. 1° luglio 1976, n. 17 concernente: Norme per l'esercizio della dialisi domiciliare), e 7 dicembre 1977, n. 45 (Rifinanziamento della l.r. 1° luglio 1976, n. 17 recante: Norme per l'esercizio della dialisi domiciliare).

Art. 26

(Modifica alla l.r. 43/1988)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 50 della l.r. 5 novembre 1988, n. 43 (Norme per il riordino delle funzioni di assistenza sociale di competenza dei comuni, per l'organizzazione del servizio sociale e per la gestione dei relativi interventi nella Regione), è inserito il seguente:

“3 bis. La Giunta regionale individua altresì le iniziative da finanziare ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera e).”.

Art. 27

*(Modifiche alla l.r. 34/1992
e abrogazione del regolamento 6/1977)*

1. Dopo la lettera e) del comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 5 agosto 1992, n. 34 (Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio), è inserita la seguente:

“e bis) la nomina del commissario ad acta di cui all'articolo 22, comma 5, della legge 30 aprile 1999, n.

136 (Norme per il sostegno ed il rilancio dell'edilizia residenziale pubblica e per interventi in materia di opere a carattere ambientale), nonché la nomina dei commissari per l'adozione e l'approvazione degli strumenti urbanistici generali e particolareggiati, anche di iniziativa privata, e loro varianti nei casi di cui all'articolo 78, comma 2, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);”.

2. L'articolo 72 della l.r. 34/1992 è sostituito dal seguente:

“Art. 72 - (Determinazione degli oneri di urbanizzazione).

1. Ai fini della determinazione dell'incidenza degli oneri di urbanizzazione, l'Assemblea legislativa regionale, su proposta della Giunta regionale, definisce ed aggiorna almeno ogni cinque anni le tabelle parametriche sulla base dei criteri stabiliti dall'articolo 16 del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380.

2. Nel caso di mancata definizione delle tabelle parametriche ai sensi del comma 1 e fino alla definizione delle tabelle stesse, i Comuni provvedono in via provvisoria, con propria deliberazione.”.

3. In sede di prima applicazione della disposizione di cui al comma 2, ove la Regione non provveda all'aggiornamento delle tabelle parametriche entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i comuni provvedono in via provvisoria ai sensi del comma 2 dell'articolo 72 della l.r. 34/1992, come modificata dal presente articolo.

4. Il regolamento regionale 23 luglio 1977, n. 6 (Attuazione della legge 28 gennaio 1977, n. 10 concernente: “Determinazione dell'incidenza degli oneri di urbanizzazione”) si applica fino al novantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge.

5. Decorso il termine di cui al comma 4, il regolamento regionale 23 luglio 1977, n. 6 è abrogato.

Art. 28

(Modifiche alla l.r. 6/2007)

1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 24 della l.r. 12 giugno 2007, n. 6 (Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 14 aprile 2004, n. 7, 5 agosto 1992, n. 34, 28 ottobre 1999, n. 28, 23 febbraio 2005, n. 16 e 17 maggio 1999, n. 10. Disposizioni in materia ambientale e Rete Natura 2000) è sostituita dalla seguente:

“b) delle Comunità montane per i siti o per le porzioni dei medesimi ricadenti all'interno del perimetro amministrativo delle Comunità montane medesime;”.

2. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 24 della l.r. 6/2007 è abrogata.

3. Il comma 2 dell'articolo 24 della l.r. 6/2007 è sostituito dal seguente:

“2. Per le porzioni dei siti ricadenti all'esterno del perimetro delle aree naturali protette e delle Comunità montane, la gestione è di competenza della Provincia.”.

4. Dopo il comma 2 dell'articolo 24 della l.r. 6/2007, come sostituito dal comma 3 del presente articolo, è inserito il seguente:

“2 bis. La gestione dei siti di competenza di due o più enti gestori avviene d'intesa fra gli enti interessati limitatamente alle funzioni di cui alle lettere a), c) e d) del

comma 3 tenendo conto della superficie gestita da ciascun ente.”.

5. Il comma 4 dell'articolo 24 della l.r. 6/2007 è sostituito dal seguente:

“4. Gli schemi delle misure di conservazione e salvaguardia e dei piani di gestione di cui al comma 3, lettera a), sono adottati dall'ente gestore e depositati per trenta giorni presso la propria sede e quella degli enti locali interessati. Dell'avvenuto deposito è data notizia mediante avviso pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione, nonché nel sito internet istituzionale della Regione e dell'ente gestore. Chiunque vi abbia interesse può prenderne visione e presentare all'ente gestore osservazioni scritte entro trenta giorni dalla scadenza del termine di deposito.”.

6. Il comma 5 dell'articolo 24 della l.r. 6/2007 è sostituito dal seguente:

“5. Nei successivi sessanta giorni, l'ente gestore adotta in via definitiva gli atti motivando sulle osservazioni presentate ed entro trenta giorni li trasmette alla Regione. La Giunta regionale approva le misure di conservazione e i piani di gestione nei trenta giorni successivi, decorrenti dalla data del loro ricevimento.”.

7. Dopo il comma 3 dell'articolo 28 della l.r. 6/2007 è inserito il seguente:

“3 bis. Qualora l'intesa di cui al comma 3 non sia raggiunta entro sessanta giorni dalla proposta, alla revisione dei siti provvede la Giunta regionale.”.

Art. 29

(Modifiche alla l.r. 20/2003)

1. Il comma 9 dell'articolo 32 della l.r. 28 ottobre 2003, n. 20 (Testo unico delle norme in materia industriale, artigiana e dei servizi alla produzione), è sostituito dal seguente:

“9. L'importo dei diritti di segreteria per iscrizioni, modifiche e certificazioni è quello previsto dall'articolo 18, comma 2, della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura).

Il pagamento dei diritti di segreteria per iscrizioni e modifiche non è dovuto nel caso in cui tali diritti siano già stati corrisposti per l'effettuazione della comunicazione unica o di altri analoghi adempimenti previsti per le imprese dalla legislazione statale vigente.”.

2. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 33 della l.r. 20/2003 è sostituita dalla seguente:

“a) da euro 160,00 a euro 1.030,00, in caso di omessa presentazione della comunicazione di cui all'articolo 32, comma 2, o della domanda di modifica e di cancellazione di cui all'articolo 32, comma 3;”.

Art. 30

(Misure straordinarie relative agli scarichi di acque urbane)

1. Per la tutela della sanità e dell'igiene pubblica, al fine di scongiurare situazioni di emergenza sanitaria derivanti dalla chiusura degli scarichi non conformi alla normativa vigente e di garantire il conseguimento degli obiettivi di qualità stabiliti dal piano di tutela delle acque approvato con deliberazione dell'Assemblea legi-

slativa regionale 26 gennaio 2010 n. 145, il piano d'ambito di cui all'articolo 149 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), è integrato da un programma di interventi indifferibili e urgenti per l'adeguamento o la realizzazione di impianti di depurazione delle acque reflue urbane e collettamento a impianti di depurazione, che stabilisce le priorità e la relativa tempistica.

2. Il termine di conclusione degli interventi per gli agglomerati urbani con almeno duemila abitanti equivalenti non può superare la data del 31 dicembre 2015.

3. Le Province autorizzano provvisoriamente gli scarichi di cui al comma 1 per il periodo necessario alla realizzazione degli interventi e, comunque, non oltre i termini indicati nel comma 2 e nel programma di cui al comma 1.

4. Decorsi i termini di cui al comma 3, le Province autorizzano in via definitiva gli scarichi ai sensi dell'articolo 101 del d.lgs. 152/2006.

Art. 31

(Modifica alla l.r. 60/1997)

1. Dopo la lettera m) del comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 2 settembre 1997, n. 60 (Istituzione dell'agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche (ARPAM)), è inserita la seguente:

“m bis) effettuare attività di sorveglianza epidemiologica della popolazione anche collaborando alla realizzazione e all'alimentazione dei flussi informativi mediante l'accesso e il trattamento integrato dei dati geografici, demografici e sanitari, solamente in forma anonima;”.

Art. 32

(Rideterminazione dei contributi a seguito di economie conseguite nella realizzazione di interventi previsti in Accordi di programma quadro)

1. In presenza di economie derivanti dalla realizzazione di interventi assistiti da contributi previsti in Accordi di programma quadro, i contributi sono rideterminati per il nuovo importo nella stessa misura percentuale del contributo iniziale, salvo diversa determinazione da parte dello Stato. Il contributo iniziale resta invariato in presenza di un aumento del costo dell'intervento.

Art. 33

(Soppressione della Comunità montana del Metauro e modifica alla l.r. 18/2008)

1. La Comunità montana del Metauro Zona E di cui alla legge regionale 16 gennaio 1995, n. 12 (Ordinamento delle Comunità montane), è soppressa alla data del 1° gennaio 2011. A decorrere da tale data la Provincia di Pesaro e Urbino subentra in tutti i rapporti giuridici facenti capo alla Comunità montana soppressa, ivi compresi i rapporti relativi al personale in servizio, a eccezione di quanto stabilito nei commi seguenti.

2. Sono trasferite:

a) al Comune di Saltara le unità di personale a tempo indeterminato di categoria D5 (Istruttore tecnico diretti-

vo), C5 (Istruttore amministrativo - ufficio segreteria) e C5 (Istruttore tecnico geometra);

b) al Comune di Barchi le unità di personale a tempo indeterminato di categoria D5 (Funzionario amministrativo) e D1 (Ragioniere economo);

c) alla Regione le due unità di personale a tempo indeterminato di categoria D3 (Funzionari agronomi).

3. La proprietà della discarica sita in località Rafaneto del Comune di Barchi è assegnata ai Comuni facenti parte della Comunità montana soppressa, in quote proporzionali al quantitativo di rifiuti smaltiti dai Comuni nella discarica dal 1° giugno 1989 al 31 dicembre 2009. La gestione della discarica e del relativo contenzioso è affidata al Comune di Barchi, che subentra in tutti i rapporti connessi.

4. La proprietà della quota del 64,766 per cento del centro di macellazione sito in località Schieppe di Orciano e di un terreno adiacente, nonché il subentro nel contratto di gestione del centro per la quota indicata e le quote di partecipazione nella Fondazione Villa del Bali sono assegnate al Comune di Saltara.

5. La proprietà dei beni mobili e delle attrezzature affidati in comodato è assegnata ai Comuni comodatari. Per i beni in comodato a soggetti diversi, la proprietà è assegnata al Comune in cui ha sede il soggetto comodatario, con obbligo di mantenere il rapporto di comodato in essere. L'Unione di Comuni Roveresca subentra nella proprietà dei beni mobili e delle attrezzature affidati in comodato all'Unione medesima e al Centro marchigiano antincendio CMA, con obbligo, relativamente ai secondi, di mantenere il rapporto di comodato in essere.

6. La gestione del Centro disabili di Montefelcino è affidata al Comune di Fossombrone, in qualità di Comune capofila dell'ambito territoriale sociale.

7. La gestione dei servizi informatici effettuata dalla Comunità montana soppressa è affidata al Comune di Sant'Ippolito, anche in veste di capofila per la gestione aggregata dei servizi trasferiti. La proprietà della Scheda 3 COM 905 FAST - 3 COM SWITCH 16 porte e dell'Halley server CUBE p4 3200 completo, derivante dalla gestione del progetto Metauro on line, è assegnata rispettivamente ai Comuni di Piagge e di Serrungarina.

8. La gestione delle funzioni relative ai lavori di ampliamento e di adeguamento del cimitero di Saltara è affidata al Comune di Saltara.

9. Le funzioni amministrative già esercitate dalla Comunità montana soppressa sono esercitate a norma delle leggi regionali vigenti. La gestione del demanio forestale regionale ricompreso nei Comuni di Fossombrone e Isola del Piano, e dei relativi progetti, è affidata ai Comuni medesimi per la parte ricadente nei rispettivi territori. Ciascun Comune che aveva delegato alla Comunità montana lo svolgimento delle funzioni relative allo sportello unico per le attività produttive subentra alla Comunità montana nella gestione del contenzioso pendente che lo riguarda.

10. Le spese sostenute per le retribuzioni del personale trasferito dalla Comunità montana agli enti subentranti non concorrono alle limitazioni fissate dall'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2007), e

dall'articolo 76, comma 6, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

11. Dopo il comma 14 dell'articolo 23 della legge regionale 1 luglio 2008, n. 18 (Norme in materia di Comunità montane e di esercizio associato di funzioni e servizi comunali), è inserito il seguente:

“14 bis. Prima di procedere all'espletamento delle procedure concorsuali per la copertura dei posti vacanti in organico, i Comuni e le Province attivano le procedure di mobilità previste dall'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), provvedendo in via prioritaria all'immissione in ruolo dei dipendenti, che facciano domanda di trasferimento, rispettivamente:

- a) della Comunità montana nel cui ambito territoriale i Comuni stessi sono ricompresi;
- b) delle Comunità montane che insistono nel territorio provinciale.”.

Art. 34

(Modifica alla l.r. 21/2003)

1. Il comma 7 dell'articolo 1 della l.r. 10 dicembre 2003, n. 21 (Trasformazione in costruzioni a carattere permanente degli alloggi prefabbricati temporanei installati a seguito degli eventi sismici iniziati il 26 settembre 1997), è sostituito dal seguente:

“7. Il prezzo di alienazione è determinato dall'ufficio tecnico comunale, d'intesa con gli uffici tecnici della Regione. Nei casi di alienazione del diritto di proprietà sulle aree, si tiene conto delle spese sostenute a carico dei fondi pubblici per la loro acquisizione, per le urbanizzazioni e gli allacciamenti ai pubblici servizi effettuati. Le somme provenienti dalle alienazioni sono utilizzate dai Comuni per le urbanizzazioni, per gli interventi di sistemazione ambientale di cui al comma 4 e gli ampliamenti di cui al comma 2, lettera a), per la manutenzione ordinaria degli alloggi prefabbricati non alienati, per la manutenzione e la gestione delle aree utilizzate per gli insediamenti dei moduli destinati a uso abitativo, per la realizzazione e il recupero di alloggi di edilizia sovvenzionata o agevolata, per la realizzazione o la manutenzione di opere pubbliche, per interventi di riqualificazione urbana e per gli altri interventi e attività connessi alla ricostruzione post terremoto.”.

Art. 35

(Piano regionale integrato delle attività produttive e del lavoro 2011/2013)

1. La Regione, nell'ambito delle strategie di contrasto alla crisi economica in atto, realizza l'integrazione tra gli interventi di sostegno al sistema produttivo e quelli di politica attiva del lavoro.

2. Ai fini di cui al comma 1, per il triennio 2011/2013 il Piano regionale delle attività artigiane ed industriali di cui all'articolo 3 della l.r. 28 ottobre 2003, n. 20 (Testo unico delle norme in materia industriale, artigiana e dei servizi alla produzione), e il Piano regionale per le poli-

tiche attive del lavoro di cui all'articolo 3 della l.r. 25 gennaio 2005, n. 2 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), sono sostituiti dal Piano regionale integrato delle attività produttive e del lavoro 2011/2013. Il Piano è approvato dall'Assemblea legislativa regionale su proposta della Giunta regionale, adottata previo parere del Comitato di concertazione per la politica industriale e artigiana di cui all'articolo 7 della l.r. 20/2003 e della Commissione regionale per il lavoro di cui all'articolo 6 della l.r. 2/2005 che si esprimono in seduta congiunta.

Art. 36

(Norme in materia di impianti alimentati da fonti rinnovabili)

1. Nelle more del rilascio dell'autorizzazione unica di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, al fine di prevenire impatti negativi per l'ambiente e il paesaggio, gli impianti in corso di autorizzazione al 30 settembre 2010 devono adeguare il progetto alle prescrizioni di cui ai punti 6.8, 6.9 e 6.12 dell'Allegato II della deliberazione dell'Assemblea legislativa 30 ottobre 2010, n. 13 Individuazione delle aree non idonee di cui alle linee guida previste dall'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 per l'installazione di impianti fotovoltaici a terra e indirizzi generali tecnico amministrativi. Legge Regionale 4 agosto 2010, n. 12”.

2. Le serre individuate ai sensi dell'articolo 20, comma 5, del decreto ministeriale 6 agosto 2010 sono soggette alla disciplina di cui all'atto approvato dall'Assemblea legislativa regionale ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della l.r. 4 agosto 2010 n. 12 (Modifica alla legge regionale 14 aprile 2004, n. 7 “Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale”).

3. L'atto di cui all'articolo 2, comma 2, della l.r. 12/2010 produce effetti dal giorno della sua approvazione da parte dell'Assemblea legislativa regionale.

4. Ai procedimenti in corso relativi a domande presentate prima dell'entrata in vigore dell'atto di cui all'articolo 2, comma 2, della l.r. 12/2010 si applicano le norme in vigore al momento della presentazione delle predette domande.

5. La disciplina degli impatti cumulativi applicabile agli impianti fotovoltaici a terra che determinano nel loro complesso una potenza superiore a 1.000 KW non si applica qualora la potenza dei singoli impianti sia inferiore o uguale a 20 KW.

Art. 37

(Modifica alla l.r. 11/2009)

1. Dopo l'articolo 9 della l.r. 3 aprile 2009, n. 11 (Disciplina degli interventi regionali in materia di spettacolo), è inserito il seguente:

“Art. 9 bis - (Aggregazione).

1. Al fine di garantire una migliore funzionalità e lo sviluppo del sistema regionale dello spettacolo, nonché la razionalizzazione e riduzione dei costi di gestione e funzionamento, la Regione promuove e sostiene, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, la costituzione di un orga-

nismo che aggrega soggetti culturali qualificati, operanti nel settore dello spettacolo dal vivo.

2. Per assicurare una gestione coerente con gli indirizzi e i programmi regionali in materia, l'organismo di cui al comma 1 deve dotarsi di uno statuto che:

a) riserva il ruolo di promotori a soggetti culturali qualificati, operanti con continuità e dotati di riconoscimento ministeriale e regionale;

b) prevede la possibilità di ammettere come sostenitori enti pubblici e privati che ne condividono l'idea e intendono contribuire alla sua realizzazione.”.

Art. 38

(Modifiche alla l.r. 9/2006)

1. Al comma 5 dell'articolo 9 della l.r. 11 luglio 2006, n. 9 (Testo unico delle norme regionali in materia di turismo) dopo le parole “indicate nello statuto” sono aggiunte le parole “, sostenendone le iniziative secondo criteri e modalità determinati dalla Giunta regionale.”.

2. La deliberazione della Giunta regionale indicata al comma 5 dell'articolo 9 della l.r. 9/2006, come modificato dal comma 1, è adottata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 39

(Finalizzazioni di spesa)

1. La somma di euro 20.000,00 compresa nell'autorizzazione di spesa della l.r. 9/2006 è destinata al finanziamento dell'Unione nazionale pro loco d'Italia (UNPLI) indicata al comma 5 dell'articolo 9 della medesima l.r. 9/2006.

Art. 40

(Gestori dei servizi pubblici locali)

1. Gli atti di affidamento, i contratti di servizio e le convenzioni attuative dei servizi pubblici locali a rilevanza economica vigenti non possono essere oggetto di nuovi affidamenti anche sotto forma di proroghe o rinnovazioni nelle more dell'espletamento delle procedure per il conferimento o il riconoscimento delle gestioni ai sensi dell'articolo 23 bis, commi 2, 3, 8 e 10, lettera g), del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. I soggetti gestori sono comunque tenuti a garantire la continuità del servizio pubblico e gli interventi anche relativi a reti e impianti sino all'attivazione delle nuove gestioni.

2. Il servizio idrico integrato in quanto d'interesse generale riconducibile ai diritti fondamentali della persona non rientra tra i servizi pubblici locali a rilevanza economica.

Art. 41

(Strutture assistenziali)

1. Il tempo per l'adeguamento ai requisiti minimi organizzativi delle residenze protette per anziani di cui ai numeri 29, 30, 34 e 35 dell'allegato A al regolamento

regionale 8 marzo 2004 n. 1, come modificato dal regolamento regionale 24 ottobre 2006 n. 3, è prorogato di due anni con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 42

(Modifiche alle l.r. 7/2004 e 24/2009)

1. Alla lettera b) del comma 1 e al comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 14 aprile 2004, n. 7 (Disciplina della procedura di valutazione di impatto ambientale), la parola: “interprovinciale” è soppressa.

2. La lettera n decies) del numero 6) dell'allegato B2 della l.r. 7/2004 è sostituita dalla seguente:

“n decies) impianti industriali non termici per la produzione di energia elettrica da conversione fotovoltaica e impianti solari termici, comprese le opere connesse, a esclusione di quelli in cui i moduli o collettori:

1) siano ubicati al suolo ed abbiano potenza complessiva inferiore o uguale a 1.000 kW;

2) costituiscano elementi costruttivi della copertura o delle pareti di manufatti adibiti a serre come individuate ai sensi dell'articolo 20, comma 5, del d.m. 6 agosto 2010 con potenza complessiva inferiore o uguale a 200 kW;

3) siano collocati, indipendentemente dalla modalità di posizionamento, sulle strutture edilizie esterne degli edifici e loro strutture di pertinenza come individuati negli allegati 2 e 3 del d.m. 19 febbraio 2007 e all'articolo 20 del d.m. 6 agosto 2010;

4) costituiscano o sostituiscano elementi di arredo urbano e viario come individuati negli allegati 2 e 3 del d.m. 19 febbraio 2007 e all'articolo 20 del d.m. 6 agosto 2010.”.

3. La disposizione di cui al comma 2 si applica decorso il termine di cui al comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 4 agosto 2010, n. 12 (Modifica alla l.r. 14 aprile 2004, n. 7 “Disciplina della valutazione di impatto ambientale”).

4. Il punto 2 della lettera g) del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 12 ottobre 2009, n. 24 (Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati) è sostituito dal seguente:

“2) in favore dei comuni interessati dall'impatto ambientale determinato dalla localizzazione degli impianti di recupero, trattamento e smaltimento, compresi i comuni limitrofi o la cui area urbana sia interessata dal transito di mezzi adibiti al trasporto di rifiuti;”.

5. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 24/2009, è inserito il seguente:

“1 bis. Oltre alle funzioni di programmazione del settore, sono di competenza della Regione le funzioni amministrative concernenti la valutazione di impatto ambientale di cui alla l.r. 14 aprile 2004, n. 7 (Disciplina della procedura di valutazione di impatto ambientale), e l'autorizzazione integrata ambientale di cui al titolo III bis della parte seconda del d.lgs. 152/2006, relative alla realizzazione e gestione dei nuovi impianti di incenerimento e coincenerimento di cui al d.lgs. 11 maggio 2005, n. 133 (Attuazione della direttiva 2000/76/CE, in materia di incenerimento dei rifiuti).”.

6. I commi 2 e 3 dell'articolo 3 della l.r. 24/2009, sono sostituiti dai seguenti:

“2. Le Province esercitano altresì le funzioni concernenti la realizzazione e la gestione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti, previste dagli articoli 208, 209, 210 e 211 del d.lgs. 152/2006.

3. Le funzioni di cui al comma 2 comprendono la valutazione di impatto ambientale e l'autorizzazione integrata ambientale. Sono inoltre di competenza delle Province le funzioni amministrative concernenti la valutazione di impatto ambientale e l'autorizzazione integrata ambientale relative alle modifiche sostanziali degli impianti di cui all'articolo 2, comma 1 bis. Le Province trasmettono alla Regione copia dei dati relativi agli impianti di propria competenza inviati ai sensi dell'articolo 29 duodecies del d.lgs. 152/2006.”

7. Dopo il comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 24/2009 è inserito il seguente:

“1 bis. I Comuni territorialmente competenti curano le procedure relative all'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 5, comma 4, del d.lgs. 24 giugno 2003, n. 182 (Attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico).”

8. Al comma 8 dell'articolo 20 della l.r. 24/2009 dopo le parole: “conservano efficacia” sono inserite le parole: “, fatta salva la possibilità di apportare eventuali modifiche cui si applicano le norme procedurali previgenti.”

9. Il comma 1 dell'articolo 61 della l.r. 17 maggio 1999, n. 10 (Riordino delle funzioni amministrative della Regione e degli Enti locali nei settori dello sviluppo economico ed attività produttive, del territorio, ambiente e infrastrutture, dei servizi alla persona e alla comunità, nonché dell'ordinamento ed organizzazione amministrativa), si interpreta nel senso che tra le funzioni amministrative concernenti la manutenzione dei porti, ivi previste, sono ricomprese le procedure relative all'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 5, comma 4, del d.lgs. 24 giugno 2003, n. 182 (Attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico).

10. Sono abrogati:

- a) l'articolo 50 della l.r. 10/1999;
- b) la lettera d) del comma 1 dell'articolo 2 e l'articolo 11 della l.r. 24/2009.

11. I procedimenti di cui all'articolo 11 della l.r. 24/2009, ora abrogato dal comma 10, pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono conclusi secondo la presente disciplina dall'autorità individuata quale autorità competente dalla norma vigente al momento della presentazione dell'istanza.

12. Restano di competenza delle Province i procedimenti di cui all'articolo 24 della l.r. 24 dicembre 2008, n. 37 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009/2011 della Regione (Legge finanziaria 2009).

13. I procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 3, comma 2, della l.r. 24/2009, come sostituito dal comma 6 del presente articolo, ancora in fase di istruttoria presso la Regione, sono conclusi dalla Provincia territorialmente competente. A tal fine la Regione trasmette la documentazione in suo possesso alle Province entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

14. L'esercizio delle attività di autosmaltimento e di recupero dei rifiuti di cui agli articoli 214, 215 e 216 del d.lgs.152/2006, è soggetto alla prestazione di idonea garanzia finanziaria a favore della Provincia competente per territorio, per una somma commisurata alla tipologia di impianto e ai quantitativi massimi dichiarati secondo quanto stabilito con deliberazione della Giunta regionale. Le imprese esercenti attività di recupero in procedura semplificata, già iscritte nell'apposito registro provinciale alla data di entrata in vigore della presente legge, prestano la garanzia entro sessanta giorni dalla pubblicazione della deliberazione suddetta.

15. La Regione, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 5 dello Statuto, promuove la diffusione e l'attuazione nel territorio regionale di attività connesse al tema dello sviluppo sostenibile, attraverso la concessione di contributi a favore di enti pubblici e organizzazioni senza scopo di lucro iscritte nei registri regionali. I contributi non possono superare il 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile e sono concessi in base ai criteri e alle modalità stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 43

(Stato di previsione delle entrate e delle spese 2010)

1. Allo stato di previsione delle entrate del bilancio 2010 sono apportate le variazioni in aumento e in diminuzione riportate nelle tabelle allegate come di seguito elencate: tabella 1 “Elenco delle variazioni apportate ai residui, alla competenza e alla cassa per UPB di entrata”.

2. Allo stato di previsione della spesa del bilancio 2010 sono apportate le variazioni in aumento e in diminuzione riportate nelle tabelle allegate come di seguito elencate: tabella 2 “Elenco delle variazioni degli stanziamenti di competenza per funzioni obiettivo”; tabella 3 “Elenco delle variazioni apportate ai residui, alla competenza e alla cassa per UPB di spesa”.

Art. 44

(Autorizzazione alla contrazione del mutuo dell'anno 2010)

1. Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 31 della l.r. 11 dicembre 2001, n. 31 (Ordinamento contabile della Regione Marche e strumenti di programmazione), l'autorizzazione alla contrazione di mutui per il finanziamento degli investimenti previsti per l'anno 2010, già stabilita nell'importo di euro 49.896.293,04 per effetto dell'articolo 21 della l.r. 32/2009, si stabilisce nel nuovo importo di euro 54.382.048,54.

2. Per la contrazione dei mutui si applicano le modalità e le condizioni previste dall'articolo 23 della l.r. 32/2009.

Art. 45

(Modifica alle tabelle allegate alla l.r. 31/2009)

1. Gli allegati alla l.r. 31/2009 sono modificati come segue:

- a) la tabella A “Elenco delle leggi regionali il cui stanziamento di competenza annuale è rinviato alla legge finanziaria” è modificata secondo le risultanze della tabella A allegata alla presente legge;
- b) la tabella B “Rifinanziamento leggi regionali” è modificata secondo le risultanze della tabella B allegata alla presente legge;
- c) la tabella C “Autorizzazioni di spesa” è modificata secondo le risultanze della tabella C allegata alla presente legge;
- d) la tabella D “Cofinanziamento regionale programmi statali” è modificata secondo le risultanze della tabella D allegata alla presente legge;
- e) la tabella E “Cofinanziamento regionale programmi comunitari” è modificata secondo le risultanze della tabella E allegata alla presente legge.

Art. 46

(Modifica ed integrazione ai prospetti ed elenchi allegati alla l.r. 32/2009)

1. Gli allegati alla l.r. 32/2009 sono così modificati o sostituiti:

- a) il prospetto 1 “Spese finanziate con il ricorso al credito” è sostituito dal prospetto 1 allegato alla presente legge;
- b) il prospetto 2 “Variazione alle Assegnazioni Finalizzate” è modificato dal prospetto 2 allegato alla presente legge;
- c) l’elenco 2 “Spese dichiarate obbligatorie” è sostituito dall’elenco 2 allegato alla presente legge.

Art. 47

(Riepiloghi generali riassuntivi)

1. E’ approvato il “Riepilogo generale per titoli” degli stanziamenti di competenza e di cassa delle entrate del bilancio 2010 nelle risultanze di cui alla allegata tabella 4.

2. E’ approvato il “Riepilogo generale per aree d’intervento” degli stanziamenti di competenza e di cassa delle spese del bilancio 2010 nelle risultanze di cui alla allegata tabella 5.

Art. 48

(Dichiarazione d’urgenza)

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Marche.

La presente legge è pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Marche.

Data ad Ancona, addì 15 novembre 2010.

IL PRESIDENTE
(Gian Mario Spacca)

AI SENSI DELL’ARTICOLO 5 DELLA LEGGE REGIONALE 28 LUGLIO 2003, N. 17, IL TESTO

DELLA LEGGE REGIONALE VIENE PUBBLICATO CON L’AGGIUNTA DELLE NOTE. IN APPENDICE ALLA LEGGE REGIONALE, AI SOLI FINI INFORMATIVI, SONO ALTRESÌ PUBBLICATI:

- a) LE NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE;
- b) LA STRUTTURA REGIONALE RESPONSABILE DELL’ATTUAZIONE.

NOTE

Nota all’art. 1, commi 1 e 2.

Il testo della lettera a) del comma 4 dell’articolo 12 della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 31 (Ordinamento contabile della Regione Marche e strumenti di programmazione), è il seguente:

“Art. 12 - (*Bilancio annuale*) - *Omissis*

4. Per ogni UPB sono indicati:

- a) l’ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell’esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;
- Omissis*”.

Nota all’art. 2, comma 1 e all’art. 3, comma 1.

Il testo del comma 5 dell’articolo 12 della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 31 (Ordinamento contabile della Regione Marche e strumenti di programmazione), è il seguente:

“Art. 12 - (*Bilancio annuale*) - *Omissis*

5. L’eventuale saldo finanziario, positivo o negativo, presunto al termine dell’esercizio precedente è iscritto fra le entrate e le spese di cui al comma 4, lettera b), mentre l’ammontare presunto della giacenza di cassa all’inizio dell’esercizio cui il bilancio si riferisce è iscritto fra le entrate di cui al comma 4, lettera c). *Omissis*”.

Nota all’art. 4, comma 1, lett. a), b), c), d), e), f), g), e h).

Il testo dell’articolo 22 della legge regionale 22 dicembre 2009, n. 32 (Bilancio di previsione per l’anno 2010 ed adozione del bilancio pluriennale per il triennio 2010/2012), è il seguente:

“Art. 22 - (*Rinnovo delle autorizzazioni alla contrazione dei mutui già autorizzati negli anni precedenti*) - 1. Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all’articolo 31, comma 8, della l.r. 31/2001, sono rinnovate le autorizzazioni alla contrazione dei seguenti mutui:

- a) per la copertura del disavanzo del bilancio dell’anno 2000 nell’importo di euro 24.681.648,11;
- b) per la copertura del disavanzo del bilancio dell’anno 2001 nell’importo di euro 50.728.708,04;
- c) per la copertura del disavanzo del bilancio dell’anno 2002 nell’importo di euro 27.202.697,52;
- d) per la copertura del disavanzo del bilancio dell’anno 2003 nell’importo di euro 14.529.599,46;
- e) per la copertura del disavanzo del bilancio dell’anno 2004 nell’importo di euro 73.959.996,50;

f) per la copertura del disavanzo del bilancio dell'anno 2005 nell'importo di euro 49.096.164,53;
 g) per la copertura del disavanzo del bilancio dell'anno 2006 nell'importo di euro 58.553.040,49;
 h) per la copertura del disavanzo del bilancio dell'anno 2007 nell'importo di euro 56.830.577,19;
 i) per la copertura del disavanzo del bilancio dell'anno 2008 nell'importo di euro 63.347.948,25;
 j) per la copertura del disavanzo del bilancio dell'anno 2009 nell'importo di euro 46.003.579,05;
 k) per la copertura del programma di investimento delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere delle Marche, per l'anno 2002, ai sensi dell'articolo 8 della l.r. 25 novembre 2002, n. 25 (Assestamento del bilancio per l'anno 2002), nell'importo di euro 25.000.000,00.

2. Il ricavato dei mutui di cui al comma 1 è imputato alla UPB 5.01.01 dello stato di previsione dell'entrata.”

Nota all'art. 5, comma 1.

Il testo vigente dell'articolo 6 della legge regionale 22 dicembre 2009, n. 31 (Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale 2010 e pluriennale 2010/2012 della Regione - Legge Finanziaria 2010), così come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, è il seguente:

“Art. 6 - (*Variazioni di bilancio*) - 1. La Giunta regionale, con atti deliberativi da trasmettere all'Assemblea legislativa regionale entro dieci giorni dalla loro adozione e da pubblicare entro quindici giorni nel Bollettino ufficiale della Regione, è autorizzata a:

a) riscrivere le economie accertate, i recuperi e i rimborsi, nonché a variare le somme reiscritte in relazione agli accertamenti effettuati ai sensi degli articoli 39 e 58 della l.r. 31/2001, relativi a stanziamenti aventi specifica destinazione derivanti da assegnazioni statali o comunitarie i cui criteri di assegnazione siano stabiliti da leggi o atti statali o regionali;
 b) disporre variazioni compensative tra gli stanziamenti di competenza e/o di cassa iscritti negli stati di previsione del bilancio per l'anno 2010 e relativi all'attuazione delle norme sul federalismo fiscale;
 c) apportare le occorrenti variazioni al bilancio conseguenti al riordino delle funzioni amministrative tra lo Stato, le Regioni e gli enti locali in attuazione delle disposizioni statali e regionali sul decentramento amministrativo.

2. Con le medesime modalità di cui al comma 1, la Giunta regionale può disporre variazioni compensative anche tra UPB diverse al fine di consentire la gestione unitaria degli oneri del personale da parte della sola struttura amministrativa competente in materia di risorse umane e nel rispetto delle regole poste dal decreto ministeriale 5 marzo 2007, n. 17114 codificazione SIOPE.

3. Con le medesime modalità di cui al comma 1, la Giunta regionale può disporre variazioni compensative, anche tra UPB diverse, al fine di consentire l'organizzazione dell'attività per le elezioni regionali dell'anno 2010.

4. Per la ripartizione settoriale delle risorse relative al fondo regionale anticrisi anno 2010, stanziata a carico

dell'UPB 2.08.18 “Fondo anticrisi - corrente”, la Giunta regionale può disporre, con la medesima modalità di cui al comma 1, variazioni compensative anche tra UPB diverse.

5. Con le medesime modalità di cui al comma 1, la Giunta regionale può disporre variazioni compensative, anche tra UPB diverse, al fine di consentire il pieno utilizzo delle risorse derivanti dalle assegnazioni finalizzate.

5 bis. La Giunta regionale può altresì disporre, sempre con le modalità indicate al comma 1, variazioni compensative anche tra UPB diverse per consentire il trasferimento delle risorse alla Regione Emilia Romagna un attuazione della legge 3 agosto 2009, n. 117 (Distacco dei comuni di Casteldecì, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant'Agata Feltria e Talamello dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione). Sono ratificate le intese raggiunte con la medesima Regione in data 18 febbraio 2010 e 15 settembre 2010.”

Nota all'art. 5, comma 2.

Il testo vigente dell'articolo 23 della legge regionale 22 dicembre 2009, n. 32 (Bilancio di previsione per l'anno 2010 ed adozione del bilancio pluriennale per il triennio 2010/2012), così come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, è il seguente:

“Art. 23 - (*Modalità e condizioni per la contrazione dei mutui autorizzati e per l'emissione di buoni obbligazionari regionali*) - 1. Ai sensi dell'articolo 31 della l.r. 31/2001, la Giunta regionale è autorizzata a provvedere alla contrazione di mutui passivi, all'emissione di Buoni obbligazionari regionali (BOR) e/o al ricorso a nuove forme di finanziamento similari sul mercato internazionale dei capitali per il perseguimento delle finalità di cui agli articoli 21 e 22, fino all'importo massimo di euro 539.830.252,18 con le limitazioni di durata e le modalità previste dall'articolo 62, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria).

2. Il pagamento degli oneri di ammortamento derivanti dall'utilizzo delle forme di finanziamento di cui al comma 1 è garantito mediante l'iscrizione, nel bilancio regionale di ciascun anno, delle somme occorrenti per il periodo stabilito.

3. Le spese di cui al comma 2 sono dichiarate obbligatorie. Con decreto del dirigente del servizio bilancio, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione entro dieci giorni e da trasmettere all'Assemblea legislativa regionale entro gli stessi termini, è modificata compensativamente l'entità degli stanziamenti di competenza e di cassa delle UPB dello stato di previsione della spesa relativi agli oneri di ammortamento di cui al comma 2.

4. Fermo restando il limite stabilito dall'articolo 31, comma 5, della l.r. 31/2001 del 25 per cento, la Giunta regionale, può provvedere a ristrutturare l'esistente de-

bito, sia per la parte capitale sia per la parte interessi, ricorrendo:

- a) all'impiego di strumenti derivati in uso sui mercati finanziari;
- b) all'estinzione anticipata del debito in essere e degli eventuali contratti derivati ad esso associati;
- c) alla rinegoziazione, sostituzione, conversione in mutui e/o titoli di debito o comunque ristrutturazione, in qualunque forma tecnica in uso nei mercati.

La Giunta regionale dovrà specificare la scadenza massima dei nuovi mutui e/o titoli di debito, che in ogni caso non potrà eccedere i trenta anni a partire dalla data di efficacia della rinegoziazione, sostituzione, conversione o ristrutturazione. In relazione a tali operazioni, la Giunta regionale è anche autorizzata a rinegoziare, modificare, estinguere e/o novare gli eventuali contratti derivati collegati al debito in essere, anche mediante operazioni, che annullino, in tutto o in parte, gli effetti finanziari delle operazioni derivate in essere. Eventuali oneri di ristrutturazione o rinvenenti dall'anticipata estinzione del debito in essere potranno essere riassorbiti nei nuovi mutui e/o titoli di debito, ovvero insieme agli oneri dei contratti derivati ad esso associati pagati a valere sugli accantonamenti effettuati sulla base di contratti derivati per l'ammortamento del debito ovvero riassorbiti in nuove operazioni derivate. La valutazione di convenienza economica ai sensi dell'articolo 41 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Legge finanziaria 2002) è preliminare all'adozione degli atti di emissione obbligazionaria o rinegoziazione dei mutui.

4 bis. Le eventuali economie rinvenenti dall'operazione di ristrutturazione del debito rappresentato dal Bramante Bond, di cui alle UPB 2.08.06 e 2.08.14, sono prudentemente vincolate fino al termine delle operazioni di ristrutturazione."

Nota all'art. 6, comma 4.

Il testo del comma 4 dell'articolo 10 della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione - Legge finanziaria 2007), è il seguente:

"Art. 10 - (*Alienazione di immobili regionali*) - *Omissis*
4. La Giunta regionale è autorizzata a procedere all'alienazione dell'impianto denominato Cabinovia OM 06 Caprile - Monte Catria, sito in località Caprile del comune di Frontone, anche a trattativa privata qualora il bene sia acquistato da un ente pubblico per il perseguimento di finalità di pubblico interesse."

Nota all'art. 7, comma 2.

Il testo dell'articolo 8 della legge regionale 6 agosto 1997, n. 51 (Norme per il sostegno dell'informazione e dell'editoria locale), è il seguente:

"Art. 8 - (*Adesione all'associazione Mediateca delle Marche*) - 1. La Regione aderisce all'Associazione Mediateca delle Marche, con sede ad Ancona, che ha lo scopo di contribuire allo sviluppo delle attività di produzione, raccolta, conservazione e diffusione di materiali audiovisivi riguardanti la storia, la cultura e le tradizioni delle Marche.

2. La quota di adesione è determinata annualmente con legge di approvazione del bilancio."

Note all'art. 7, comma 4.

- La legge regionale 6 agosto 1997, n. 51, reca: "Norme per il sostegno dell'informazione e dell'editoria locale".

- Il testo vigente dell'articolo 8 della legge regionale 31 marzo 2009, n. 7 (Sostegno del cinema e dell'audiovisivo), così come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, è il seguente:

"Art. 8 - (*Norme transitorie*) - 1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva gli indirizzi di cui all'articolo 4.

2. (comma abrogato)

3. La Giunta regionale presenta all'Assemblea legislativa il piano di cui al comma 2 dell'articolo 3 entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge."

Nota all'art. 8, comma 1.

Il testo vigente dell'articolo 23 della legge regionale 9 febbraio 2010, n. 4 (Norme in materia di beni e attività culturali), così come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, è il seguente:

"Art. 23 - (*Fondo unico per i beni e le attività culturali*) - 1. E' istituito, a decorrere dall'anno 2011, il fondo unico per i beni e le attività culturali finalizzato agli interventi di cui alla presente legge.

2. Il fondo è alimentato dalle risorse comunitarie, statali e regionali destinate al settore, nonché da eventuali risorse conferite alla Regione da altre istituzioni o enti pubblici e privati.

2 bis. Per ottimizzare l'impiego delle risorse previste dal fondo, la Giunta regionale disciplina con apposita deliberazione i criteri e le modalità per la verifica delle voci di spesa destinate al finanziamento dei beni e delle attività culturali nei piani e programmi dei vari settori di competenza della Regione in rapporto al piano e al programma di cui agli articoli 7 e 8, anche al fine del riutilizzo delle eventuali economie riscontrate. I dati necessari per tale verifica, forniti dalle strutture regionali e dalle Province, confluiscono nel sistema informativo di cui all'articolo 20.

3. Le modalità di riparto del fondo sono stabilite dal programma operativo di cui all'articolo 8, nel rispetto delle disposizioni del piano di cui all'articolo 7."

Nota all'art. 10, comma 1.

Il testo della lettera i) del comma 1 dell'articolo 15 del CCNL del comparto Regioni ed Autonomie locali personale non dirigente - parte normativa 1998/2001 e parte economica 1998/1999 (G.U. Serie Generale n. 81 del 24.4.1999) è il seguente:

"Art. 15 - (*Risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività*) - 1. Presso ciascun ente, a decorrere dal 1.1.1999, sono annualmente destinate alla attuazione della nuova classificazione del personale, fatto salvo quanto previsto nel comma 5, secondo la disciplina del CCNL del 31.3.1999, nonché a so-

stenero le iniziative rivolte a migliorare la produttività, l'efficienza e l'efficacia dei servizi, le seguenti risorse:
Omissis

i) da una quota degli eventuali minori oneri derivanti dalla riduzione stabile di posti di organico del personale della qualifica dirigenziale, sino ad un importo massimo corrispondente allo 0,2% del monte salari annuo della stessa dirigenza, da destinare al finanziamento del fondo di cui all'art. 17, comma 2, lett. c); la disciplina della presente lettera è applicabile alle Regioni; sono fatti salvi gli accordi di miglior favore;
Omissis".

Note all'art. 10, comma 4.

- Il testo del comma 12 dell'articolo 6 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), è il seguente:

"Art. 6 - (*Riduzione dei costi degli apparati amministrativi*) - *Omissis*

12. A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per missioni, anche all'estero, con esclusione delle missioni internazionali di pace e delle Forze armate, delle missioni delle forze di polizia e dei vigili del fuoco, del personale di magistratura, nonché di quelle strettamente connesse ad accordi internazionali ovvero indispensabili per assicurare la partecipazione a riunioni presso enti e organismi internazionali o comunitari, nonché con investitori istituzionali necessari alla gestione del debito pubblico, per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009. Gli atti e i contratti posti in essere in violazione della disposizione contenuta nel primo periodo del presente comma costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale. Il limite di spesa stabilito dal presente comma può essere superato in casi eccezionali, previa adozione di un motivato provvedimento adottato dall'organo di vertice dell'amministrazione, da comunicare preventivamente agli organi di controllo ed agli organi di revisione dell'ente. Il presente comma non si applica alla spesa effettuata per lo svolgimento di compiti ispettivi. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto le diarie per le missioni all'estero di cui all'art. 28 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con legge 4 agosto 2006, n. 248, non sono più dovute; la predetta disposizione non si applica alle missioni internazionali di pace e a quelle comunque effettuate dalle Forze di polizia, dalle Forze armate e dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Con decreto del Ministero degli affari esteri di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze sono determinate le misure e i limiti concernenti il rimborso delle spese di vitto e alloggio per il personale inviato all'estero. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto gli articoli 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 e 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417 e relative disposizioni di attuazione, non si applicano al

personale contrattualizzato di cui al d.lgs. n. 165 del 2001 e cessano di avere effetto eventuali analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi.
Omissis".

- La legge 30 luglio 2010, n. 122, reca: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica".

Nota all'art. 10, comma 5.

Il testo vigente dell'articolo 1 della legge regionale 3 agosto 2010, n. 11 (Misure urgenti in materia di contenimento della spesa), così come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, è il seguente:

"Art. 1 - (*Riduzione del costo degli apparati amministrativi*) - 1. Ai componenti delle commissioni, dei comitati o dei collegi di cui alla tabella B della legge regionale 2 agosto 1984, n. 20 (Disciplina delle indennità spettanti agli amministratori degli enti pubblici operanti in materie di competenza regionale e ai componenti di commissioni, collegi e comitati istituiti dalla Regione o operanti nell'ambito dell'amministrazione regionale), spetta il rimborso delle spese documentate per il viaggio, determinato nella misura di un quinto del prezzo di un litro di benzina super vigente nel tempo pari al doppio della distanza tra la propria residenza anagrafica e il comune sede dell'organismo nonché, in ipotesi di trasferta per l'esercizio delle funzioni connesse alla carica, il rimborso delle spese documentate per viaggio, vitto e alloggio, secondo i criteri e le modalità fissati per i dipendenti regionali.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale ridetermina, ove previsto, l'importo del gettone di presenza spettante ai componenti di ciascun organismo tra quelli indicati nella tabella B della l.r. 20/1984, che non può comunque superare l'importo di trenta euro per seduta.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a ogni organismo collegiale, comunque denominato, istituito dalla Regione, **dalle Autorità e dagli organismi intermedi nell'ambito delle attività di controllo e valutazione connesse all'attuazione dei fondi strutturali europei** o operante nell'ambito dell'amministrazione regionale e per il quale è prevista la corresponsione di un gettone di presenza.

4. Agli amministratori e ai componenti dei collegi dei revisori degli enti pubblici operanti in materie di competenza regionale, l'indennità mensile di carica o l'indennità di presenza, definite nei limiti fissati dalla tabella A della l.r. 20/1984, è ridotta del dieci per cento rispetto all'importo percepito. Agli stessi si applicano le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo.

5. Il compenso annuo percepito dall'amministratore unico dell'Agenzia per i servizi del settore agroalimentare delle Marche (ASSAM), nonché dall'Autorità di garanzia di cui alla legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Autorità di garanzia per il rispetto dei diritti di adulti e bambini-Ombudsman regionale), è ridotto del 10 per cento."

Nota all'art. 10, comma 6.

Il testo vigente dell'articolo 16 della legge regionale 2 settembre 1996, n. 38 (Riordino in materia di diritto allo studio universitario), così come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, è il seguente:

“Art. 16 - (*Personale*) - 1. Ciascun ERSU dispone di personale proprio in base alla dotazione organica approvata dal Consiglio di amministrazione, sulla base di criteri fissati dalla Giunta regionale.

2. Al personale degli ERSU si applica lo stato giuridico, il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza del personale di ruolo della Regione.

3. Alla copertura della dotazione organica ciascun ERSU provvede mediante:

- a) personale proprio;
- b) attivazione di procedure di mobilità del personale con priorità di quello appartenente ad altri ERSU e subordinatamente di quello appartenente al ruolo unico regionale, secondo la normativa vigente in materia;
- c) assunzione di personale con le modalità e le procedure previste dalla normativa regionale.

4. Gli ERSU possono avvalersi, mediante convenzione, di personale messo a disposizione dalle università e dagli istituti superiori di educazione fisica secondo le norme vigenti in materia, nei limiti.

5. La Regione autorizza e provvede, tramite gli ERSU, al rimborso agli enti di cui al comma 4 degli oneri relativi al personale messo a disposizione.

6. Gli ERSU provvedono direttamente alla gestione giuridica del personale. La gestione economica e previdenziale può essere svolta dalla struttura organizzativa regionale competente in materia, previa stipulazione di apposita convenzione che definisce gli specifici adempimenti, nonché i tempi e le modalità di attuazione.”

Nota all'art. 10, comma 7.

La legge regionale 2 settembre 1996, n. 38, reca: “Riordino in materia di diritto allo studio universitario”.

Nota all'art. 10, comma 8.

Il testo vigente dell'articolo 45 della legge regionale 2 settembre 1996, n. 38 (Riordino in materia di diritto allo studio universitario), così come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, è il seguente:

“Art. 45 - (*Finanziamento*) - 1. Con la legge di approvazione del bilancio regionale, ai sensi della l.r. 11 dicembre 2001, n. 31, sono stabilite le autorizzazioni annuali di spesa per il conseguimento delle finalità della presente legge, distintamente per:

- a) la concessione agli ERSU di contributi per l'attuazione del diritto allo studio;
- b) la concessione, ai detti enti, di contributi e finanziamenti distinti per le spese di gestione, per le spese di personale e per le spese di investimento;
- c) lo svolgimento delle iniziative e delle attività di cui all'articolo 5;
- d) la concessione di contributi per gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 18.

2. **Parte** degli eventuali utili derivanti dalle attività di cui all'articolo 37, comma 1, sono destinate, a consuntivo, dal Consiglio di amministrazione ai fini istituzionali dell'Ente, ivi compresa la valorizzazione delle risorse umane. Tali economie, nella loro destinazione, fanno parte integrante del rendiconto di cui al comma 4 dell'articolo 37.”

Nota all'art. 10, comma 11.

Il testo vigente dell'articolo 21 della legge regionale 14 gennaio 1997, n. 9 (Istituzione dell'Agenzia per i servizi nel settore agroalimentare delle Marche (A.S.S.A.M.). Soppressione dell'Ente di Sviluppo Agricolo delle Marche (ESAM). Istituzione della consulta economica e della programmazione nel settore agroalimentare (CEPA)), così come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, è il seguente:

“Art. 21 - (*Assegnazione del personale*) - 1. Il personale del ruolo unico regionale assegnato all'ESAM alla data di entrata in vigore della presente legge è assegnato per cinque anni rinnovabili con delibera della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Amministratore unico dell'A.S.S.A.M., alle dipendenze funzionali dell'Agenzia stessa, nei limiti dei posti e delle qualifiche richieste per lo svolgimento dei compiti dell'Agenzia. L'assegnazione è disposta tenuto conto delle opzioni del personale, delle funzioni cui risulti addetto e delle professionalità possedute. Il restante personale resta assegnato alle dipendenze della Giunta regionale.

2. All'A.S.S.A.M., con le modalità di cui al comma 1, può essere assegnato anche personale del ruolo unico regionale non precedentemente assegnato all'ESAM.

2 bis. La gestione del personale di cui ai commi 1 e 2 può essere svolta dalla struttura organizzativa regionale competente in materia, previa stipulazione di apposita convenzione non onerosa, a condizione che l'ASSAM non disponga di strutture organizzative operanti in tale materia.

3. Il personale assegnato all'ESAM e proveniente da enti diversi dalla Regione Marche riprende servizio presso le amministrazioni di appartenenza dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, fatte salve le posizioni del personale comandato ai sensi della legge 4 dicembre 1993, n. 491.

4. Il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato resta in servizio rispettivamente presso la Giunta regionale e l'A.S.S.A.M., fino alla scadenza del contratto.”

Nota all'art. 10, commi 12 e 13.

Il testo vigente dell'articolo 4 della legge regionale 1° giugno 1999, n. 17 (Costituzione Società regionale di sviluppo), così come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, è il seguente:

“Art. 4 - (*Atto costitutivo e statuto della società*) - 1. (*comma abrogato dall'art. 3, comma 1, l.r. 16 dicembre 2005, n. 33*).

2. L'atto costitutivo e lo statuto devono prevedere che:

- a) **la società sia amministrata da un amministratore**

unico nominato dalla Giunta regionale, il quale può essere scelto anche tra i dirigenti regionali e conserva, per la durata dell'incarico, il trattamento economico complessivo percepito in relazione all'incarico dirigenziale;

b) il collegio sindacale sia composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, nominati dal Consiglio regionale. La proposta di candidatura del Presidente del collegio sindacale è riservata alla minoranza.

3. *(Comma abrogato dall'art. 3, comma 4, l.r. 16 dicembre 2005, n. 33).*

4. L'atto costitutivo e (o) statuto devono prevedere, inoltre, che:

a) il capitale sociale iniziale non sia superiore a lire 2 miliardi;

b) ogni azione dà diritto ad un voto nonché ad una parte proporzionale degli utili netti e del patrimonio netto risultante dalla liquidazione, salvi i diritti stabiliti a favore di speciali categorie di azioni in attuazione di norme di legge;

c) le azioni, finché non sono interamente liberate, sono nominative. Le azioni interamente liberate, salvo diversa indicazione di legge, possono essere al portatore, ma dietro richiesta del possessore sono convertite in titoli nominativi. Le spese inerenti alla conversione dei titoli al portatore in nominativi, e viceversa, sono a carico dei richiedenti;

d) la società può emettere obbligazioni nominative o al portatore, sotto l'osservanza delle disposizioni di legge. L'amministratore unico fissa le modalità di collocamento e di estinzione;

e) il capitale può essere aumentato, per deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci, anche con l'emissione di azioni aventi diritti diversi da quelli delle azioni già emesse. Le modalità dei versamenti sono determinate dall'amministratore unico;

f) la società non può acquistare azioni proprie, se non nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. Possono essere acquistate soltanto azioni interamente liberate. L'acquisto deve essere autorizzato dall'assemblea, che ne fissa le modalità, indicando in particolare il numero massimo di azioni da acquistare, la durata, non superiore ai diciotto mesi, per la quale l'autorizzazione è accordata, il corrispettivo minimo e quello massimo. In nessun caso il valore nominale delle azioni acquistate, ai sensi di quanto stabilito nella presente lettera, può eccedere la decima parte del capitale sociale. Tali limitazioni non si applicano nelle ipotesi previste dall'articolo 2357-bis del codice civile;

g) l'amministratore unico non può disporre delle azioni acquistate a norma della lettera f), se non previa autorizzazione dell'assemblea, la quale ne stabilisce le modalità;

h) in nessun caso la società può sottoscrivere azioni proprie;

i) l'assemblea ordinaria delibera sui bilanci e sulle relazioni presentate dall'amministratore unico e dai Sindaci e stabilisce il dividendo;

l) l'assemblea ordinaria determina il compenso da accordare all'amministratore unico ed ai Sindaci e delibera sulla loro responsabilità;

m) l'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni e integrazioni dell'atto costitutivo, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori, sull'aumento o riduzione del capitale sociale; autorizza l'eventuale emissione di obbligazioni;

n) l'assemblea ordinaria o straordinaria è presieduta dal Presidente della Regione o, in caso di sua assenza o impedimento, da un suo delegato;

o) dagli utili risultanti dal bilancio venga dedotto il cinque per cento da assegnare alla riserva ordinaria, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale. Il residuo è devoluto agli azionisti salvo diversa deliberazione dell'assemblea. I dividendi non riscossi sono prescritti a favore del fondo di riserva, trascorsi cinque anni dal giorno in cui sono divenuti esigibili;

p) l'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

q) **(lettera abrogata)**".

Nota all'art. 10, comma 14.

Il testo vigente dell'articolo 11 della legge regionale 5 novembre 1992, n. 49 (Norme sui procedimenti contrattuali regionali), così come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, è il seguente:

"Art. 11 - *(Commissione giudicatrice)* - 1. Negli enti locali, la commissione giudicatrice per le procedure di gara è formata ai sensi delle norme statutarie e regolamentari dettate in attuazione della legge 8 giugno 1990, n. 142.

2. Nelle procedure contrattuali della Regione, la commissione giudicatrice effettua la selezione dei candidati e degli offerenti, nonché la valutazione delle offerte.

3. La commissione giudicatrice di cui al comma 2 è nominata dal dirigente della struttura organizzativa che ha avviato la procedura ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), ed è composta:

a) dal dirigente medesimo o da altro dirigente regionale da lui delegato, che la presiede;

b) da due commissari, di cui uno nominato dal dirigente di cui alla lettera a) e uno, con funzioni anche di segretario, designato dal dirigente della struttura competente in materia di provveditorato, economato e contratti.

4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano anche agli enti dipendenti dalla Regione ed alle società a partecipazione regionale in quanto compatibili con i rispettivi ordinamenti.

5. La commissione giudicatrice opera con la presenza di tutti i membri. A parità di voto prevale il voto del presidente."

Note all'art. 12, comma 2.

- Il testo del comma 2 dell'articolo 34 della legge regionale 29 luglio 2008, n. 25 (Assestamento del bilancio 2008), è il seguente:

"Art. 34 - *(Riorganizzazione amministrativa)* - *Omissis*

2. Nell'ambito della programmazione triennale dei fab-

bisogni effettuata negli anni 2008, 2009, 2010 e 2011, la Giunta regionale e gli enti dipendenti dalla Regione definiscono piani per la progressiva stabilizzazione del personale non dirigenziale assunto ai sensi dell'articolo 1, comma 560, della legge 296/2006, in servizio al 1° gennaio 2008 con rapporto di lavoro dipendente a tempo determinato, che maturi tre anni di durata del rapporto di lavoro, anche non continuativi, in virtù di contratti stipulati entro il 31 dicembre 2007.”

- Per il testo vigente dell'articolo 9 della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 37 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009/2011 della Regione - Legge finanziaria 2009), vedi nella nota all'art. 12, comma 3.

- Il testo dell'articolo 56 della legge regionale 22 dicembre 2009, n. 31 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2010 e pluriennale 2010/2012 della Regione - Legge finanziaria 2010), è il seguente:

“Art. 56 - (*Riorganizzazione amministrativa*) - 1. La Giunta regionale predispone, nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno per gli anni 2010, 2011 e 2012, un piano per la progressiva stabilizzazione del personale non dirigenziale assunto antecedentemente al 1° gennaio 2008 mediante selezione pubblica con rapporto di lavoro a tempo determinato regolato dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali ed in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il personale di cui al comma 1 è assunto a tempo indeterminato nei limiti e alle condizioni di cui all'articolo 35, comma 1, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), secondo la disciplina prevista dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali, con riserva pari ad almeno il 90 per cento dei posti occupati alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. La Giunta regionale continua ad avvalersi del personale di cui al comma 1 fino alla conclusione delle procedure di stabilizzazione.

4. Al fine di consentire la continuità delle attività di informazione e comunicazione proprie della Regione, il personale in servizio alla data del 1° gennaio 2008 con contratto di lavoro a tempo determinato o con contratto di collaborazione coordinata e continuativa a seguito dell'espletamento di selezioni pubbliche, assegnato agli uffici della Giunta e dell'Assemblea legislativa di cui all'articolo 7 della l.r. 6 agosto 1997, n. 51 (Norme per il sostegno dell'informazione e dell'editoria locale), è ammesso a partecipare, nei limiti di cui al comma 5, ad una prova selettiva finalizzata all'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

5. Nella predisposizione dei programmi annuali e triennali dei fabbisogni per gli anni 2010, 2011 e 2012 sono individuati non più di quattro posti a tempo pieno e non più di quattro posti a tempo parziale al 50 per cento, rispettivamente per la Giunta e l'Assemblea legislativa, in categoria C, da destinare alle finalità di cui al comma 4.

6. Fino alla conclusione delle procedure di stabilizzazione di cui ai commi 4 e 5, sono prorogati i contratti in atto del personale di cui al comma 4.”

- Per il testo del comma 557 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007), vedi nelle note all'art. 33, comma 10.

Nota all'art. 12, comma 3.

Il testo vigente dell'articolo 9 della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 37 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009/2011 della Regione - Legge finanziaria 2009), così come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, è il seguente:

“Art. 9 - (*Razionalizzazione della spesa per il personale*) - 1. Per gli anni 2009, 2010 e 2011 è confermata la previsione di progressiva stabilizzazione del personale di cui all'articolo 34, comma 2, della l.r. 29 luglio 2008, n. 25 (Assestamento del bilancio 2008), nonché del personale non dirigenziale in servizio al 1° gennaio 2008 presso la Regione e gli enti dipendenti dalla Regione con rapporto di lavoro a tempo determinato per lo svolgimento di funzioni stabili e ricorrenti, che consegue tre anni di anzianità di servizio in virtù di contratti stipulati anteriormente al 28 settembre 2007, anche se prorogati successivamente.

2. (*comma abrogato dall'art. 1, comma 1, l.r. 3 aprile 2009, n. 8*)

3. Per i medesimi anni di cui al comma 1 è confermata la previsione di progressiva stabilizzazione del personale non dirigenziale del servizio sanitario regionale e dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche, che consegue alternativamente tre anni di anzianità di servizio per lo svolgimento di funzioni stabili e ricorrenti:

a) in virtù di contratti stipulati anteriormente al 29 settembre 2006, anche se prorogati successivamente, con rapporto di lavoro a tempo determinato o in servizio al 1° gennaio 2007 con contratto di collaborazione coordinata e continuativa;

b) in virtù di contratti stipulati anteriormente al 28 settembre 2007, in servizio al 1° gennaio 2008 o con rapporto di lavoro a tempo determinato anche prorogato successivamente o con contratto di collaborazione coordinata e continuativa che abbia già espletato attività lavorativa per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente presso la stessa amministrazione.

3 bis. Dall'anno 2009 è confermata la previsione di spesa contenuta nell'articolo 13 della l.r. 23 ottobre 2007, n. 14 (Assestamento del bilancio 2007), alla quale è aggiunto, a decorrere dall'anno 2008, **l'importo di euro 231.000,00, che potrà essere incrementato annualmente con legge di bilancio**, per il finanziamento dell'indennità del personale regionale assegnato alla struttura di cui all'articolo 10, comma 1, della l.r. 11 dicembre 2001, n. 32 (Sistema regionale di protezione civile). Gli oneri corrispondenti sono imputati alla UPB 2.07.01 “Stipendi, retribuzioni, indennità e rimborsi -

corrente” del bilancio 2009 e pluriennale 2009/2011. Agli oneri per gli esercizi successivi si farà fronte con legge di bilancio.

3 ter. Al fine di continuare a sostenere il processo di riorganizzazione delle strutture amministrative dell'Assemblea legislativa, avviato con l.r. 30 giugno 2003, n. 14, e le iniziative volte all'incremento della produttività, al miglioramento quali-quantitativo dei servizi anche attraverso l'attività progettuale, sono confermate per gli anni 2008 e 2009 le risorse finanziarie di cui all'articolo 31 del contratto collettivo nazionale di lavoro 22 gennaio 2004 del personale del comparto delle Regioni e delle autonomie locali per il quadriennio normativo 2002/2005 ed il biennio economico 2002/2003, nella misura stabilita per l'anno 2004, oltre ai successivi incrementi contrattuali, per un importo complessivo pari ad euro 1.465.799,21 al netto degli oneri riflessi. Sono fatti salvi gli eventuali incrementi derivanti dall'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto delle Regioni e delle autonomie locali quadriennio normativo 2006/2009 e biennio economico 2006/2007 e successivi.

3 quater. Alla copertura della spesa di cui al comma 3 ter si è provveduto per l'anno 2008 mediante impiego di quota parte delle risorse iscritte nell'UPB 1.01.01 "Funzionamento del Consiglio regionale - corrente" del bilancio di previsione per l'anno 2008; per l'anno 2009 si provvede mediante impiego di quota parte delle risorse iscritte nella medesima UPB 1.01.01 del bilancio di previsione per l'anno 2009; per gli anni successivi l'entità della spesa sarà stabilita con le rispettive leggi di bilancio sulla base dei bilanci di previsione dell'Assemblea legislativa."

Nota all'art. 12, comma 4.

Per il testo vigente dell'articolo 9 della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 37 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009/2011 della Regione - Legge finanziaria 2009), vedi nella nota all'art. 12, comma 3.

Nota all'art. 12, comma 6.

Il testo dell'articolo 16 della legge regionale 30 giugno 2003, n. 14 (Riorganizzazione della struttura amministrativa del Consiglio Regionale), è il seguente:

"Art. 16 - (*Segreterie particolari*) - 1. La dotazione organica della segreteria del Presidente del Consiglio è pari a quella prevista per il Presidente della Giunta regionale.

2. La dotazione organica delle segreterie di ciascun componente dell'Ufficio di Presidenza non può superare il numero di due unità.

3. Alle segreterie del Presidente e dei componenti l'Ufficio di Presidenza possono essere assegnati dipendenti a tempo indeterminato della Regione e delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001 o dipendenti di enti e aziende privati in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

4. Una unità di ciascuna segreteria particolare può esse-

re rappresentata da personale esterno il cui rapporto di lavoro è regolato da un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di diritto privato o, in presenza di particolari esigenze di consulenza proprie della struttura, da un contratto di collaborazione coordinata e continuativa.

5. L'Ufficio di Presidenza, su proposta del Presidente e di ciascun componente, provvede alla nomina dei rispettivi responsabili e all'assegnazione del personale addetto, entro i limiti previsti dal presente articolo.

6. Il personale addetto alla guida di autovetture a supporto dell'attività dei componenti dell'Ufficio di Presidenza è assegnato alle segreterie degli stessi componenti dell'Ufficio di Presidenza.

7. Il trattamento economico omnicomprensivo del personale di cui al presente articolo è determinato dall'Ufficio di Presidenza, sulla base dei criteri previsti dall'articolo 22 della l.r. 20/2001.

8. Per quanto non diversamente disposto, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 22 e 22 bis della l.r. 20/2001 e successive modificazioni, intendendosi sostituiti al Presidente della Giunta, ai componenti della Giunta e alla Giunta stessa, rispettivamente il Presidente del Consiglio, i componenti dell'Ufficio di Presidenza e l'Ufficio di Presidenza."

Note all'art. 13, comma 1.

- Il testo dell'articolo 19 della legge regionale 10 febbraio 2006, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione - legge finanziaria 2006), è il seguente:

"Art. 19 - (*Riduzione delle indennità*) - 1. Ferme restando le altre disposizioni di cui alla l.r. 13 marzo 1995, n. 23 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei consiglieri regionali) e successive modificazioni ed integrazioni, le strutture amministrative competenti sono autorizzate ad apportare, per l'anno 2006, una riduzione del 10 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005 sui seguenti emolumenti:

a) le indennità di funzione spettanti al Presidente della Giunta regionale, ai componenti della Giunta regionale, al Presidente del Consiglio regionale, ai componenti dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, ai Presidenti e Vicepresidenti delle Commissioni consultive permanenti;

b) le indennità di carica spettanti ai consiglieri regionali ed ai componenti della Giunta regionale di cui all'articolo 2 della l.r. 3 aprile 2000, n. 23 (Prime disposizioni in materia di incompatibilità ed indennità degli assessori non consiglieri regionali);

c) le somme riguardanti indennità, compensi, retribuzioni, gettoni o altre indennità comunque denominate corrisposte agli amministratori nominati dalla Regione."

- Il testo del comma 14 dell'articolo 61 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), è il seguente:

"Art. 61 - (*Ulteriori misure di riduzione della spesa ed*

abolizione della quota di partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza specialistica) - Omissis

14. A decorrere dalla data di conferimento o di rinnovo degli incarichi i trattamenti economici complessivi spettanti ai direttori generali, ai direttori sanitari, ai direttori amministrativi, ed i compensi spettanti ai componenti dei collegi sindacali delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle aziende ospedaliere universitarie, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e degli istituti zooprofilattici sono rideterminati con una riduzione del 20 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2008. *Omissis*".

- La legge 6 agosto 2008, n. 133, reca: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria".

Nota all'art. 13, comma 2.

Il testo del comma 5 dell'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 luglio 1995, n. 502 (Regolamento recante norme sul contratto del direttore generale, del direttore amministrativo e del direttore sanitario delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere), è il seguente:

"Art. 2 - (*Contratto dei direttori amministrativo e sanitario*) - *Omissis*

5. Al direttore sanitario e al direttore amministrativo è attribuito un trattamento economico definito in misura non inferiore a quello previsto dalla contrattazione collettiva nazionale rispettivamente per le posizioni apicali della dirigenza medica ed amministrativa. La regione definisce il trattamento economico del direttore sanitario e del direttore amministrativo, tenendo conto sia del trattamento economico attribuito al direttore generale e sia delle posizioni in strutture organizzative complesse, in un'ottica di equilibrio aziendale. I trattamenti economici annui sono omnicomprensivi e, salvo il limite minimo di cui al primo periodo, non possono essere fissati in misura superiore all'80 per cento del trattamento base attribuito al direttore generale. Il predetto trattamento può essere integrato di un'ulteriore quota, fino al 20 per cento dello stesso, sulla base dei risultati di gestione ottenuti e della realizzazione degli obiettivi fissati annualmente dal direttore generale e misurata mediante appositi indicatori. (Il trattamento economico, complessivo non può risultare inferiore alla somma dello stipendio iniziale lordo, dell'indennità integrativa speciale, della tredicesima mensilità e dell'indennità di direzione dei dirigenti apicali del Servizio sanitario nazionale). Il trattamento economico è comprensivo delle spese sostenute per gli spostamenti dal luogo di residenza al luogo di svolgimento delle loro funzioni. Ai direttori amministrativo e sanitario, per lo svolgimento delle attività inerenti le funzioni, spetta il rimborso delle spese di viaggio, vitto ed alloggio effettivamente sostenute e documentate, nei limiti e secondo le modalità stabilite per i dirigenti apicali del Servizio sanitario nazionale. *Omissis*".

Nota all'art. 13, comma 3.

Per il testo dell'articolo 19 della legge regionale 10 febbraio 2006, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione - legge finanziaria 2006), vedi nelle note all'articolo 13, comma 1.

Nota all'art. 13, comma 4.

Il testo del comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 3 agosto 2010, n. 11 (Misure urgenti in materia di contenimento della spesa), è il seguente:

"Art. 2 - (*Razionalizzazione delle spese*) - *Omissis*
3. Lo svolgimento da parte dei dipendenti regionali, in conseguenza di nomina, designazione o proposta della Regione, di attività comunque denominate e non rientranti nei compiti e doveri d'ufficio ovvero la partecipazione degli stessi a commissioni, comitati, collegi o organi collegiali di competenza regionale, effettuate al di fuori del normale orario di lavoro, danno diritto al rimborso delle spese sostenute e documentate secondo i criteri e le modalità vigenti, nonché a un gettone di presenza o un'indennità giornaliera che non può superare i trenta euro. *Omissis*".

Nota all'art. 14, comma 1.

La deliberazione della Giunta regionale 31 ottobre 2007, n. 1159, reca: "Programmazione del fondo unico regionale anni 2006 e 2007 per l'erogazione degli incentivi alle imprese trasferiti alla regione ai sensi del DPCM 26/5/2000 e del DPCM 23/12/2003".

Nota all'art. 14, comma 1, lett. a).

Il testo dell'articolo 15 della legge regionale 28 ottobre 2003, n. 20 (Testo unico delle norme in materia industriale, artigiana e dei servizi alla produzione), è il seguente:

"Art. 15 - (*Interventi a favore dei consorzi, delle reti di imprese e delle altre forme associative, nonché della crescita dimensionale delle imprese*) - 1. La Regione, al fine di favorire l'associazionismo, concede contributi per la realizzazione di progetti attinenti alla:

- a) prevenzione e riduzione dell'impatto ambientale;
- b) promozione, penetrazione e distribuzione commerciale, prioritariamente all'estero, compresi il collegamento informatico con banche dati per l'acquisizione di informazioni di mercato e la costituzione di borse della subfornitura, del contoterzismo e del façon;
- c) costituzione di reti tra imprese, anche tramite collegamenti telematici;
- d) svolgimento di programmi di ricerca scientifica, tecnologica, di sperimentazione tecnica e di aggiornamento nel campo delle tecniche gestionali.

2. La Regione concede altresì contributi per spese di investimento in beni materiali ed immateriali, necessari alla realizzazione dei programmi di attività consortile.

3. Beneficiari dei contributi di cui ai commi 1 e 2 sono:

- a) consorzi e società consortili, costituite anche in forma cooperativa, fra PMI industriali, con l'eventuale partecipazione di PMI commerciali e di servizi;

b) consorzi di imprese artigiane di beni e servizi, eventualmente costituiti con le imprese di cui alla lettera a);
b bis) reti di imprese e altre forme associative.

3 bis. La Regione favorisce la crescita dimensionale delle imprese, anche mediante contributi volti a sostenere i processi di fusione tra le PMI.”

Nota all'art. 14, comma 2.

- La legge 25 luglio 1952, n. 949, reca: “Provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento dell'occupazione”.

- La legge 21 maggio 1981, n. 240, reca: “Provvidenze a favore dei consorzi e delle società consortili tra piccole e medie imprese, nonché delle società consortili miste”.

Nota all'art. 15, commi 1 e 2.

Il testo vigente dell'articolo 63 della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 31 (Ordinamento contabile della Regione Marche e strumenti di programmazione), così come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, è il seguente:

“Art. 63 - (*Contenuti del rendiconto generale*) - 1. I risultati della gestione sono dimostrati nel rendiconto generale della Regione. Il rendiconto generale comprende:

- a) il conto del bilancio;
- b) il conto generale del patrimonio;

b bis) la relazione illustrativa.

2. Il rendiconto generale (...) è formulato secondo la stessa struttura adottata per il bilancio di previsione, in modo da consentire la valutazione delle politiche pubbliche regionali di settore sulla base della classificazione per funzioni obiettivo e per unità previsionali di base e da permettere la valutazione economica e finanziaria delle risultanze delle entrate e delle spese in relazione agli obiettivi stabiliti e agli indicatori di efficacia e di efficienza.

3. Sono allegati al rendiconto generale:

- a) la relazione delle spese effettuate nel medesimo esercizio dagli enti locali e da altri enti nell'esercizio delle funzioni amministrative ad essi delegate dalla Regione;
- b) l'ultimo bilancio approvato da ciascuna azienda o società in cui la Regione abbia partecipazione finanziaria;
- c) l'elenco delle somme pagate e per le quali sia sorto l'obbligo di pagare in dipendenza delle garanzie prestate in via principale o sussidiaria dalla Regione, di cui all'articolo 33, con l'indicazione dei relativi beneficiari;
- d) l'elenco delle quote di stanziamento riferite ai limiti di impegno per le quali sia stato applicato il disposto di cui all'articolo 16, comma 5;
- e) l'elenco degli stanziamenti da riportare nel bilancio dell'esercizio successivo, ai sensi dell'articolo 36, comma 1;
- f) un prospetto dimostrativo del saldo finanziario negativo o positivo con l'indicazione, in quest'ultimo caso, dell'entità dell'avanzo effettivamente disponibile da utilizzare a beneficio del bilancio dell'esercizio in corso.”

Nota all'art. 16, comma 1.

Il testo vigente dell'articolo 1 della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 36 (Riordino del sistema regionale delle politiche abitative), così come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, è il seguente:

“Art. 1 - (*Oggetto*) - 1. La presente legge riordina il sistema regionale delle politiche abitative in attuazione dell'articolo 117 della Costituzione e del titolo III, capo II, sezione III, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59).

2. La presente legge disciplina in particolare:

a) la programmazione regionale degli interventi pubblici per le politiche abitative anche attraverso l'istituzione di un fondo unico regionale e **la compartecipazione a piani e programmi statali e comunitari**;

b) l'utilizzo e la gestione del patrimonio di Edilizia residenziale pubblica (ERP) sovvenzionata;

c) il riordino degli Istituti autonomi per le case popolari.

3. Le politiche abitative regionali sono dirette:

a) ad incrementare e riqualificare il patrimonio di ERP per garantire soluzioni abitative ai ceti sociali più deboli;

b) a favorire l'ampliamento e il calmieramento del mercato delle locazioni, in particolare nei comuni ove sono presenti fenomeni di alta tensione abitativa e di mobilità per motivi di studio o lavoro;

c) a sostenere finanziariamente le famiglie meno abbienti che abitano in locazione in alloggi diversi da quelli di ERP, in aggiunta e coordinamento con gli interventi previsti in materia dalla legislazione statale;

d) a favorire l'accesso alla proprietà della prima abitazione, in particolare per le giovani coppie e per le cooperative;

e) a promuovere forme di sperimentazione finalizzate in particolare alla sostenibilità ambientale con l'introduzione di moderne politiche energetiche e l'uso di tecniche di approvvigionamento energetico e di bioedilizia;

f) a promuovere la qualificazione dei programmi, dei progetti e degli operatori;

g) ad integrarsi con le politiche di riqualificazione urbana promosse o comunque realizzate dai Comuni e a concorrere prioritariamente al recupero del patrimonio edilizio nei centri storici, anche non occupato, e alla riqualificazione degli alloggi ERP esistenti e dei relativi ambiti urbanistici;

h) a rispondere al fabbisogno di particolari categorie sociali raccordando la programmazione degli interventi abitativi con le politiche sociali e sanitarie e con le politiche per il lavoro, per l'immigrazione, per il diritto allo studio.

4. Gli Istituti autonomi per le case popolari assumono la denominazione di Enti regionali per l'abitazione pubblica (ERAP) seguita dal nome della Provincia e sono disciplinati dal titolo IV della presente legge.”

Nota all'art. 16, comma 2.

La legge regionale 16 dicembre 2005, n. 36, reca:

“Riordino del sistema regionale delle politiche abitative”.

Nota all'art. 16, commi 3 e 4.

Il testo vigente dell'articolo 6 della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 36 (Riordino del sistema regionale delle politiche abitative), così come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, è il seguente:

“Art. 6 - (*Fondo regionale per le politiche abitative*) -
1. Per finanziare i piani e i programmi di cui agli articoli 5 e 5 bis è istituito il fondo regionale per le politiche abitative.

2. Il fondo è alimentato con le seguenti risorse:

- a) statali attribuite alla Regione per le politiche abitative, comprese quelle per il sostegno all'accesso alle locazioni private;
- b) regionali individuate con la legge di approvazione del bilancio in misura adeguata alla realizzazione del piano regionale di cui all'articolo 5 ed al fabbisogno rilevato dall'osservatorio regionale;
- c) comunitarie finalizzate o comunque connesse agli obiettivi di cui alla presente legge;
- d) quota parte del monte canoni locativi da versare al fondo ai sensi della presente legge;
- e) quota parte delle sanzioni amministrative irrogate ai sensi dell'articolo 20 terdecies.

2 bis. Il fondo è utilizzato:

- a) per finanziare gli interventi di cui al titolo III, previsti nel piano regionale di edilizia residenziale;
- b) per finanziare gli interventi di compartecipazione ai piani e programmi statali e comunitari;
- c) per costituire o partecipare a uno o più fondi immobiliari ovvero per utilizzare altri strumenti finanziari innovativi volti al massimo coinvolgimento di capitali privati nell'ERP;
- d) per il rimborso forfettario agli ERAP dei servizi connessi alla realizzazione degli interventi edilizi, nella misura stabilita dalla Giunta regionale.”

Note all'art. 17, commi 1 e 2.

- Il testo dell'articolo 13 della legge regionale 29 luglio 2008, n. 25 (Assestamento del bilancio 2008), è il seguente:

“Art. 13 - (*Iniziativa Adriatico-Ionica*) - 1. La Regione, allo scopo di contribuire al processo di stabilizzazione e sviluppo dell'area del sud-est europeo, svolge, nell'ambito dell'Iniziativa Adriatico-Ionica (IAI) cui partecipano gli otto Paesi del relativo bacino, attività a supporto del Segretariato permanente, nonché attività mirate a promuovere azioni relazionali e di sostegno finalizzate anche all'utilizzo coordinato delle opportunità esistenti.

2. La Giunta regionale è autorizzata ad adottare gli atti necessari all'attuazione di quanto disposto al comma 1, nell'ambito delle disponibilità stabilite annualmente con la legge finanziaria regionale.

3. Al segretario generale del Segretariato permanente dell'Iniziativa Adriatico-Ionica sono erogati un'indennità di carica omnicomprensiva e il rimborso delle spese documentate di trasferta, finanziati con le risorse

stanziante annualmente dal Ministero degli affari esteri.

4. La Giunta regionale determina l'ammontare dell'indennità di cui al comma 3 nonché le modalità di erogazione.”

- Il testo del comma 10 dell'articolo 2 del decreto legge 6 luglio 2010, n. 102 (Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace, di stabilizzazione e delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia), è il seguente:

“Art. 2 - (*Interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione*) - *Omissis*

10. Per attuare il coordinamento delle politiche dei Paesi partecipanti all'Iniziativa Adriatico-Ionica (IAI), finalizzate al rafforzamento della cooperazione regionale nell'area, è autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 300.000 per la partecipazione italiana, anche mediante l'istituzione di una Fondazione di diritto privato, alle attività del Segretariato Permanente dell'Iniziativa con sede in Ancona.

Omissis”.

Nota all'art. 18, comma 1, lett. a).

Il testo degli articoli 8, 9 e 10 del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie), è il seguente:

“Art. 8 - Le opere di cui al precedente articolo, sono eseguite a cura dello Stato entro i limiti delle somme autorizzate per legge. Le spese occorrenti vanno ripartite:

- a) nella misura del 50 per cento a carico dello Stato;
- b) nella misura del 10 per cento a carico della provincia o delle province interessate;
- c) nella misura del 10 per cento a carico del comune o dei comuni interessati;
- d) nella misura del 30 per cento a carico del consorzio degli interessati.

Le spese di cui alle lettere b), c) e d) sono rispettivamente obbligatorie per le province, i comuni ed i proprietari e possessori interessati.

La manutenzione successiva è a cura del consorzio degli interessati e ad esclusivo suo carico sono le spese relative, salvo il disposto dell'art. 44, secondo comma.”

“Art. 9 - Appartengono alla quarta categoria le opere non comprese nelle precedenti e concernenti la sistemazione dell'alveo ed il contenimento delle acque:

- a) dei fiumi e torrenti;
- b) dei grandi colatori ed importanti corsi d'acqua.

Esse si eseguono e si mantengono dal consorzio degli interessati.

Le spese concernenti le opere di quarta categoria possono essere dichiarate obbligatorie con decreto ministeriale su domanda di tutti o di parte dei proprietari o possessori interessati, quando ad esclusivo giudizio dell'amministrazione si tratti di prevenire danni gravi ed estesi.

Contro tale decreto è ammesso il ricorso alla quinta sezione del Consiglio di Stato a termini dell'art. 23 del T.U. delle leggi sul Consiglio di Stato approvato con r.d. 17 agosto 1907, n. 638.

In detta spesa si debbono comprendere non solo i lavori e gli imprevisti, ma anche quanto concerne la compilazione del progetto e la direzione e sorveglianza del lavoro.

Le province nel cui territorio ricade il perimetro consorziale dovranno concorrere nella misura non inferiore ad un sesto della spesa, quando si tratti di nuove opere straordinarie e la spesa sia stata dichiarata obbligatoria in relazione al precedente terzo comma.

In eguale misura dovranno concorrere i comuni.

Lo Stato potrà concorrere nella spesa per la costruzione di queste opere quando, pur tenuto conto dei contributi provinciali e comunali, il consorzio sia ancora impotente a sopperire la spesa.

In questo caso la misura del concorso governativo non potrà superare il terzo della spesa complessiva.”

“Art. 10 - Appartengono alla quinta categoria le opere che provvedono specialmente alla difesa dell’abitato di città, di villaggi e di borgate contro le corrosioni di un corso d’acqua e contro le frane.

Esse si eseguono e si mantengono a cura del comune, col concorso nella spesa e in ragione del rispettivo vantaggio da parte dei proprietari e possessori interessati secondo un ruolo di riparto da approvarsi e rendersi esecutivo dal prefetto e da porsi in riscossione con i privilegi fiscali.

Sono applicabili alle opere di quinta categoria le disposizioni di cui all’art. 9 concernenti la dichiarazione di obbligatorietà con decreto ministeriale, i relativi ricorsi e la valutazione delle spese.”

Nota all’art. 18, comma 1, lett. b).

Il testo dell’articolo 12 del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie), è il seguente:

“Art. 12 - I lavori ai fiumi e torrenti che avessero per l’unico oggetto la conservazione di un ponte o di una strada pubblica, ordinaria o ferrata, si eseguono e si mantengono a spese esclusive di quella amministrativa a cui spetta la conservazione del ponte o della strada. Se essi gioveranno anche ai terreni e ad altri beni pubblici e privati, i proprietari e possidenti potranno essere chiamati a concorrere in ragione dell’utile che ne risentiranno.

Sono ad esclusivo carico dei proprietari e possessori frontisti, le costruzioni delle opere di sola difesa dei loro beni contro i corsi d’acqua di qualsiasi natura non compresi nelle categorie precedenti. Essi possono però chiedere di essere costituiti in consorzio amministrativo col procedimento di cui all’art. 21, chiamando a concorrere gli eventuali proprietari, che dall’opera risentono beneficio.

Per la manutenzione di queste opere e per la sistemazione dell’alveo dei minori corsi d’acqua, distinti dai fiumi e torrenti con la denominazione di fossati, rivi e colatori pubblici, si stabiliscono consorzi in conformità del disposto del Capo II, quando concorra l’assenso degli interessati secondo l’articolo 21.”

Nota all’art. 19, commi 1 e 2.

Il testo vigente dell’articolo 2 della legge regionale 26

giugno 2008, n. 15 (Disciplina del Consiglio regionale dell’economia e del lavoro - CREL), così come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, è il seguente:

“Art. 2 - (*Composizione*) - 1. Il Consiglio regionale dell’economia e del lavoro (CREL) ha sede presso l’Assemblea legislativa regionale ed è costituito da ventisei componenti, dei quali:

- a) otto rappresentanti dei lavoratori dipendenti;
 - b) tre rappresentanti delle imprese industriali;
 - c) due rappresentanti delle imprese agricole;
 - d) due rappresentanti delle imprese del commercio, del turismo e dei servizi;
 - e) tre rappresentanti delle imprese artigiane;
 - f) due rappresentanti delle imprese cooperative;
 - f bis) un rappresentante degli ordini e collegi professionali, regionali e provinciali;**
 - g) un rappresentante del terzo settore e dell’economia solidale;
 - h) due rappresentanti delle associazioni dei consumatori;
 - i) un rappresentante dell’Associazione bancaria italiana (ABI);
 - l) un rappresentante dell’Unione delle Camere di commercio delle Marche.
2. Nella composizione del CREL è garantita l’equilibrata rappresentanza di entrambi i generi.”

Nota all’art. 19, comma 3.

Il testo vigente dell’articolo 3 della legge regionale 26 giugno 2008, n. 15 (Disciplina del Consiglio regionale dell’economia e del lavoro - CREL), così come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, è il seguente:

“Art. 3 - (*Durata in carica, costituzione e rinnovo*) - 1. Il CREL dura in carica quanto la legislatura regionale ed è rinnovato entro novanta giorni dalla prima seduta dell’Assemblea legislativa regionale successiva al rinnovo elettorale.

2. Le designazioni dei rappresentanti di cui al comma 1 dell’articolo 2 sono effettuate sulla base di un avviso da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione. Della pubblicazione è data la più ampia notizia negli organi di informazione.

3. L’avviso è adottato dal Presidente dell’Assemblea legislativa regionale entro trenta giorni dalla prima seduta dell’Assemblea medesima.

4. I rappresentanti di cui al comma 1 dell’articolo 2, lettere a), b), c), d), e), f) e h) , sono designati congiuntamente dalle rispettive organizzazioni maggiormente rappresentative a livello regionale e sono scelti tra soggetti che rivestono nelle stesse, cariche direttive. **Il rappresentante di cui alla lettera f bis) del comma 1 dell’articolo 2 è designato congiuntamente dalle rappresentanze regionali delle confederazioni professionali operanti a livello nazionale che riuniscono le diverse aree professionali.** I rappresentanti di cui alle lettere i) ed l) del comma 1 dell’articolo 2 sono designati rispettivamente dall’Associazione bancaria italiana e dall’Unione delle camere di commercio delle Marche tra coloro che rivestono cariche direttive. Il rappresentante del terzo settore e dell’economia solidale, di

cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 2, è designato congiuntamente dall'associazione Forum permanente del terzo settore e dall'associazione Rete di economia etica e solidale delle Marche. Nelle designazioni è comunque assicurata la rappresentanza di entrambi i generi. Ai fini della presente legge per maggiormente rappresentative si intendono le organizzazioni con il maggior numero di iscritti in ambito regionale.

5. Il Presidente dell'Assemblea legislativa regionale costituisce il CREL sulla base di almeno i due terzi delle designazioni di cui al comma 1 dell'articolo 2 e convoca la seduta di insediamento dello stesso.

6. I componenti del CREL restano in carica fino alla data del decreto di nomina dei nuovi componenti e comunque non oltre la scadenza del termine di cui al comma 1 per il loro rinnovo.”

Nota all'art. 20, comma 1.

Il testo vigente dell'articolo 4 della legge regionale 30 giugno 1997, n. 39 (Interventi a favore dei marchigiani all'estero), così come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, è il seguente:

“Art. 4 - (*Consiglio dei marchigiani all'estero*) - 1. Il Consiglio dei marchigiani all'estero è organismo di rappresentanza delle comunità dei marchigiani emigrati nel mondo, composto da:

- a) l'Assessore regionale competente in materia o suo delegato;
- b) i rappresentanti delle associazioni degli emigrati marchigiani con sede all'estero, così suddivisi:
 - 1) Argentina: sei;
 - 2) Uruguay: due;
 - 3) Brasile: due;
 - 4) Venezuela: due;
 - 5) Cile: uno;
 - 6) USA: uno;
 - 7) Canada: due;
 - 8) Western Australia (Perth): uno;
 - 9) South Australia (Adelaide): uno;
 - 10) New South Wales Australia (Sidney): tre;
 - 11) Confederazione elvetica: tre;
 - 12) Francia: due;
 - 13) Belgio: due;
 - 14) Germania: due;
 - 15) Lussemburgo: due;
 - 16) ogni altro Stato estero in cui sono costituite associazioni di emigrati marchigiani: due;
- c) i rappresentanti dei giovani discendenti di origine marchigiana, in numero di due per l'Argentina e di uno per ogni altro Stato o area indicati alla lettera b);
- d) un rappresentante per ognuna delle organizzazioni regionali delle associazioni nazionali dell'emigrazione rappresentate nel Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE), effettivamente operanti nelle Marche;
- e) due rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori;
- f) due rappresentanti delle associazioni dei datori di lavoro;
- g) due rappresentanti degli istituti di patronato ed assistenza sociale, operanti nelle Marche e riconosciuti ai sensi della legislazione vigente;

h) un rappresentante dei Comuni nominato dalla delegazione ANCI delle Marche;

i) un rappresentante delle Province nominato dall'UPI delle Marche;

j) un rappresentante delle Università degli studi delle Marche, nominato dalla Conferenza dei Rettori;

k) un rappresentante delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nominato dall'Unione delle Camere di commercio delle Marche;

l) tre consiglieri regionali, designati dal Consiglio regionale.

2. Nel Consiglio e pertanto nelle designazioni dei membri effettivi e supplenti si dovrà tenere conto di una equilibrata rappresentanza di uomini e donne.

3. Il Consiglio è nominato dal Presidente della Giunta regionale all'inizio di ogni legislatura e dura in carica fino all'insediamento del nuovo organismo.

4. La nomina dei componenti di cui al comma 1, lettere b) e c), è disposta sulla base delle indicazioni pervenute dall'assemblea dei presidenti delle associazioni e federazioni iscritte all'albo di cui all'articolo 12 con sede all'estero. Nella richiesta di designazione, il Presidente della Giunta regionale indica il nominativo del coordinatore dell'assemblea incaricato di redigere apposito verbale ed elenca le associazioni titolate ad esprimere il presidente-elettore. Qualora in uno degli Stati o aree indicate alla lettera b) risulti una sola associazione o federazione iscritta all'albo, le indicazioni saranno espresse dall'organo statutariamente competente. Per l'Argentina le indicazioni sono effettuate nella misura di tre dei componenti di cui al comma 1, lettera b), numero 1), e di uno per i componenti di cui al comma 1, lettera c), rispettivamente dalle Federazioni FEDEMARCHE e FEMACEL.

5. I rappresentanti di cui al comma 1, lettere e), f) e g) sono nominati previo parere dei soggetti rispettivamente rappresentati.

6. Per ognuno dei componenti effettivi è designato un componente supplente.

7. I componenti di cui al comma 1, lettera c), non debbono avere un'età superiore a trentacinque anni al momento della designazione.

8. Per quanto non previsto si applicano le disposizioni della l.r. 5 agosto 1996, n. 34.”

Nota all'art. 21, comma 1.

Il testo vigente dell'articolo 17 della legge regionale 23 febbraio 2005, n. 6 (Legge forestale regionale), così come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, è il seguente:

“Art. 17 - (*Vivai forestali regionali*) - 1. I vivai forestali possono essere gestiti dall'Agenzia per i servizi nel settore agroalimentare delle Marche (ASSAM).

2. I vivai producono materiale di propagazione forestale destinato alla realizzazione di rimboschimenti, imboschimenti, rinfoltimenti, recuperi ambientali, impianti di arboricoltura da legno, verde pubblico e privato, tartufae; **producono materiale vivaistico relativo alla biodiversità regionale, forestale e agraria;** forniscono inoltre gratuitamente ai Comuni le piante richieste per l'attuazione di quanto disposto dall'articolo 2 della leg-

ge 29 gennaio 1992, n. 113 (Obbligo per il Comune di residenza di porre a dimora un albero per ogni neonato, a seguito della registrazione anagrafica).”

Nota all'art. 22, commi 1 e 2.

Il testo vigente dell'articolo 31 della l.r. 5 gennaio 1995, n. 7 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria), così come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, è il seguente:

“Art. 31 - (*Esercizio venatorio da appostamento fisso e temporaneo*) - 1. Sono fissi gli appostamenti di caccia costituiti in legno, muratura o altro materiale con preparazione del sito, destinati all'esercizio venatorio per almeno una intera stagione venatoria. L'appostamento cessa la sua funzione a seguito di mancato utilizzo per almeno due stagioni venatorie; la rimozione fa carico ai soggetti autorizzati. Gli appostamenti fissi di caccia autorizzati dalle Province in conformità alle disposizioni della legislazione venatoria non sono soggetti alle prescrizioni normative previste dalla l.r. 34/1992 e **non sono soggetti, altresì, al rilascio dei titoli abilitativi edilizi previsti dalle normative vigenti, purché conformi ai limiti dimensionali e alle modalità costruttive fissati dalla Giunta regionale. (...).**

2. Gli appostamenti fissi non possono essere ricavati da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro, o collocati nel raggio di m. 100 dagli stessi e di m. 150 se si spara in direzione dei medesimi.

3. Sono considerati appostamenti fissi di caccia le tine, le zattere e le imbarcazioni ancorate nelle paludi o negli stagni o sui margini di specchi d'acqua naturali o artificiali e quelle ubicate al largo dei laghi e dei fiumi, purché saldamente ancorate al fondale, destinate all'esercizio venatorio agli acquatici, verso le quali è consentito l'accostamento con mezzo galleggiante a trazione manuale, utilizzabile anche per il recupero, in atteggiamento di caccia, della selvaggina abbattuta o ferita.

4. Gli appostamenti all'avifauna selvatica acquatica collocati in terraferma devono avere una stabile e definita occupazione di sito, con copertura d'acqua permanente durante tutto l'anno del suolo, salvo casi di forza maggiore, pena la revoca dell'autorizzazione.

5. L'autorizzazione per la caccia da appostamento fisso è rilasciata dalla provincia ed ha validità annuale salvo revoca. La domanda per il rilascio della prima autorizzazione deve essere corredata da planimetria in scala 1:10.000 indicante l'ubicazione dell'appostamento e dal consenso scritto del proprietario o del conduttore del terreno, lago o stagno privato, in quanto l'appostamento comporta preparazione del sito con modificazione ed occupazione stabile del terreno.

6. Non sono considerati fissi, agli effetti della opzione della forma di caccia in via esclusiva, gli appostamenti per l'esercizio venatorio agli ungulati, ai colombacci e quelli, di cui all'articolo 14, comma 12, legge 157/1992, senza richiami vivi o che usano richiami non appartenenti alle specie della fauna selvatica.

7. Non è consentito impiantare appostamenti fissi di caccia a distanza inferiore a m. 200 dai confini delle oa-

si di protezione, delle zone di ripopolamento e cattura, delle zone di ricerca e sperimentazione faunistica, nonché dei parchi, riserve naturali e centri pubblici di produzione della selvaggina.

8. Non sono consentiti nuovi appostamenti fissi a distanza inferiore a m. 300 da altro appostamento fisso preesistente e, per i colombacci, a m. 300 dal capanno principale. Sono in ogni caso fatte salve, anche con riferimento alle disposizioni del comma 7, le diverse distanze relative agli appostamenti fissi preesistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, come pure quelle minori distanze che si determineranno con la costituzione degli ambiti protetti.

9. Ferma restando l'esclusività della forma di caccia, ai sensi e per gli effetti del disposto dell'articolo 27, è consentito al titolare e alle persone dallo stesso autorizzate solo il recupero, in attitudine di caccia ed anche con uso del cane, della selvaggina ferita, entro un raggio di m. 200 dall'appostamento o dall'impianto, ove trattasi di appostamento per colombacci o acquatici.

10. Durante l'esercizio venatorio da appostamento è vietata, salvo consenso del titolare, la caccia in forma vagante a una distanza inferiore a m. 200 dall'appostamento stesso o m. 300 dall'impianto, se trattasi di appostamento a colombacci o acquatici.

11. L'accesso all'appostamento fisso con armi proprie e richiami propri delle specie appartenenti alla fauna selvatica cacciabile è consentito unicamente a coloro che, autorizzati dal titolare, abbiano esercitato l'opzione per la specifica forma di caccia. Oltre al titolare, possono cacciare nell'appostamento fisso le persone che abbiano scelto tale tipo di caccia, in numero non superiore a tre, con il consenso del titolare o in assenza del medesimo. Tale limite non si applica agli appostamenti di cui al comma 19, come pure agli appostamenti senza richiami vivi o che usano richiami non appartenenti alle specie della fauna selvatica cacciabile.

12. Le autorizzazioni sono rilasciate prioritariamente ai titolari dell'appostamento fisso già autorizzati per la stagione venatoria 1989/1990, o a coloro cui tali autorizzazioni sono state trasferite negli anni successivi. Le ulteriori autorizzazioni disponibili sono rilasciate in via prioritaria agli ultrasessantenni, ai portatori di handicap fisici, ai proprietari e conduttori di fondi che lo richiedano, ai familiari in linea diretta dei titolari degli appostamenti fissi che siano deceduti o abbiano smesso l'attività, a coloro che hanno optato per tale forma di caccia ed a coloro che, per sopravvenuto impedimento fisico, non siano più in condizioni di esercitare la caccia in forma vagante.

13. Le province autorizzano il titolare di appostamento fisso, che per caso fortuito o per forza maggiore sia costretto a trovare altro sito, ad impiantare l'appostamento in una zona diversa, con il diritto di ripristinarlo nel luogo precedentemente autorizzato al venir meno dell'impedimento.

14. Il cacciatore che opta per la forma di caccia vagante non può essere titolare di un appostamento fisso con l'uso di richiami vivi appartenenti alle specie cacciabili.

15. Il titolare dell'appostamento fisso di caccia autorizzato, previo accordo con il proprietario o conduttore del fondo, provvede al mantenimento e al miglioramento delle caratteristiche naturali dell'ambiente circostante,

per la tutela della fauna e della flora, almeno nel raggio di m. 100 dall'impianto.

16. Sono temporanei gli appostamenti che non comportino eccessive modificazioni del sito e siano destinati all'esercizio venatorio per non più di una giornata di caccia. Al termine della giornata il cacciatore deve rimuovere il materiale usato per la costruzione dell'appostamento. E' considerato appostamento temporaneo anche il sostare dietro a riparo naturale, anche se a distanza inferiore a quella indicata nel comma 18.

17. Gli appostamenti temporanei non possono essere situati a distanza inferiore a m. 100 da altro appostamento temporaneo, a m. 200 da un appostamento fisso, a m. 300 dall'impianto, se trattasi di appostamento per colombacci o acquatici, salvo consenso del titolare, e dalle zone previste dal comma 7.

18. L'appostamento fisso per colombacci può essere costituito da un capanno principale e da capanni sussidiari posti del raggio di m. 200. La distanza di rispetto, pari a m. 200 entro la quale non può svolgersi la caccia vagante o da appostamento temporaneo, va misurata dai capanni sussidiari.

19. Il funzionamento degli appostamenti fissi per colombacci è limitato al periodo 1 ottobre-15 novembre; il relativo periodo di tabellazione coincide con quello consentito per la caccia. L'attività dell'appostamento può continuare successivamente a tale data esclusivamente da un solo capanno e può essere esercitata solo da coloro che abbiano optato per la caccia da appostamento fisso con richiami vivi.

20. Gli appostamenti fissi devono essere segnalati, a cura del titolare, mediante tabelle esenti da tasse visibili l'una dall'altra e poste al limite della distanza di rispetto."

Nota all'art. 23, comma 1.

Il testo vigente dell'articolo 15 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 5 (Provvedimenti per favorire lo sviluppo della cooperazione), così come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, è il seguente:

"Art. 15 - (*Norme finali e abrogazione*) - 1. La l.r. 22 febbraio 1999, n. 4 è abrogata

2. I benefici concessi e gli impegni assunti ai sensi della legge regionale di cui al comma 1 sono mantenuti e liquidati con le modalità di cui alla legge medesima.

3. Le somme rimborsate ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della l.r. 4/1999 confluiscono nel fondo di cui all'articolo 11.

4. I fondi residui di cui all'articolo 6 della l.r. 4/1999 e il fondo di intervento sperimentale, costituito in attuazione del patto per lo sviluppo di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 275/1999 e già gestito dall'ARMAL sono gestiti in base ai criteri adottati per l'attuazione dell'articolo 7 della presente legge.

5. Gli effetti derivanti dall'applicazione dell'articolo 3 sono sospesi fino alla conclusione positiva del procedimento di notifica alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 88 del trattato UE.

5 bis. La Giunta regionale presenta alla Commissione europea la richiesta dell'eventuale proroga o rinnovo del regime di aiuto previsto all'articolo 3.

6. L'applicazione dell'articolo 6, ove comporti, in sede

di quadro attuativo annuale, interventi che rientrano nel regime degli aiuti di Stato, sarà soggetta a successivo procedimento di notifica alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 88 del trattato UE.

6 bis. Il controllo sugli interventi di cui alla presente legge è effettuato dalle commissioni costituite ai sensi dell'articolo 25, comma 3, della l.r. 28 ottobre 2003, n. 20 (Testo unico delle norme in materia industriale, artigianale e dei servizi alla produzione)."

Nota all'art. 24

Ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della legge regionale 28 luglio 2003, n. 17 (Norme in materia di ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione e di diritto all'informazione sugli atti amministrativi), è pubblicato, dopo le notizie relative al procedimento di formazione e la struttura regionale responsabile dell'attuazione della legge regionale sopra pubblicata, il testo vigente della legge regionale 10 novembre 2009, n. 27 (Testo unico in materia di commercio), coordinato con le modifiche apportate con la legge regionale sopra pubblicata.

Nota all'art. 25, comma 2.

Il testo vigente dell'articolo 5 della legge regionale 30 dicembre 1989, n. 33 (Organizzazione e disciplina delle strutture nefrodialitiche nella Regione Marche), così come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, è il seguente:

"Art. 5 - (*Attività di formazione professionale*) - 1. Nell'ambito delle attività di formazione del personale operante nelle USL, sedi di reparti, servizi e centri nefrodialitici ospedalieri, la Regione predispone corsi di formazione ed aggiornamento sul tema della dialisi, della nefrologia e dei trapianti di reni, utilizzando anche i reparti o servizi di cui alla presente legge (...)."

Nota all'art. 25, comma 3, lett. a).

Il testo vigente dell'articolo 6 della legge regionale 30 dicembre 1989, n. 33 (Organizzazione e disciplina delle strutture nefrodialitiche nella Regione Marche), così come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, è il seguente:

"Art. 6 - (*Comitato tecnico regionale sulla prevenzione e cura della insufficienza renale cronica*) - 1. E' istituito il comitato tecnico regionale con funzioni di consulenza in materia nefrodialitica.

2. Il parere del comitato è obbligatorio per quanto riguarda la programmazione degli acquisti delle apparecchiature tecnico-sanitarie e la loro installazione.

3. Il comitato tecnico è composto da:

- a) l'assessore regionale alla sanità e servizi sociali o suo delegato, che lo presiede;
- b) due consiglieri regionali appartenenti alla commissione consiliare competente e da questa designati;
- c) due medici delle divisioni nefrologiche o loro delegati;
- d) due medici dei servizi nefrodialitici o loro delegati;
- e) un responsabile del servizio igienico-organizzativo ospedaliero o suo delegato;

- f) un rappresentante degli enti locali designato dalla sezione regionale dell'ANCI;
- g) un rappresentante regionale dell'ANED designato dalla associazione stessa;
- h) un funzionario amministrativo del servizio regionale sanità responsabile del settore nefro-dialitico;
- i) un rappresentante del personale infermieristico appartenente al servizio o centro dialisi.
4. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente amministrativo regionale o da un dipendente delle USL comandato presso la Regione.
5. Il comitato ha durata quinquennale ed è nominato con decreto del Presidente della Regione.
6. **(comma abrogato)**
7. Ai componenti del comitato tecnico regionale sono corrisposte le indennità previste dalla l.r. 2 agosto 1984, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni."

Nota all'art. 26, comma 1.

Il testo vigente dell'articolo 50 della legge regionale 5 novembre 1988, n. 43 (Norme per il riordino delle funzioni di assistenza sociale di competenza dei comuni, per l'organizzazione del servizio sociale e per la gestione dei relativi interventi nella regione), così come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, è il seguente:

"Art. 50 - (*Destinazione e modalità di ripartizione del fondo*) - 1. Il fondo regionale di cui all'articolo 48 è destinato:

- a) alle attività di competenza della Regione di cui all'articolo 10;
- b) al finanziamento delle spese di parte corrente dei servizi socio-assistenziali in concorso con le somme stanziare dai comuni e dalle province;
- c) al finanziamento delle spese di investimento per strutture socio-assistenziali.
2. Con la legge di bilancio è determinata l'aliquota del fondo, non inferiore al 2 per cento e non superiore al 4 per cento, da destinare all'espletamento delle attività di cui al punto a) del comma 1.
3. La giunta regionale determina annualmente il programma delle attività da svolgere e l'entità del fondo da destinare per ciascuna di esse.

3 bis. La Giunta regionale individua altresì le iniziative da finanziare ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera e).

4. (*comma abrogato dall'art. 47, comma 3, l.r. 7 maggio 2001, n. 11*)

5. La quota ad essi spettante è erogata in un'unica rata entro trenta giorni dalla pubblicazione nel BUR della legge di approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento.

6. I comuni finalizzano almeno il 20 per cento della somma assegnata dalla Regione per la promozione ed alla realizzazione di iniziative a favore degli anziani non autosufficienti.

7. I Comuni inviano, entro il 28 febbraio di ogni anno, al servizio servizi sociali della Regione, le informazioni statistiche richieste sulla base di apposita modulistica predisposta dal servizio stesso, con riferimento ai bisogni soddisfatti ed ai servizi resi nell'anno precedente.

8. La quota del fondo da destinare alle attività consulto-

riali determinato con la legge di bilancio è assegnata alle USL ed è ripartita in base alla l.r. 16 gennaio 1985, n. 2.

9. Il fondo di cui al punto c) del comma 1 è finalizzato alla concessione di contributi in conto capitale per la costruzione o il riattamento o l'acquisto di strutture immobiliari e per l'arredo delle stesse, allo scopo di incentivare l'attivazione, l'adeguamento e il potenziamento di strutture socio-assistenziali atte a recuperare gli obiettivi previsti dal piano socio-assistenziale regionale e individuale sulla base dei piani territoriali di cui al precedente articolo 47.

10. Il consiglio regionale, su proposta della giunta approva annualmente il piano di ripartizione al fondo, determinato con legge di bilancio.

11. Le disponibilità del fondo sono iscritte a carico di appositi capitoli dello stato di previsione della spesa aventi le seguenti denominazioni:

- a) Spese per interventi socio-assistenziali di competenza regionale;
- b) Contributi agli enti locali per interventi socio-assistenziali;
- c) Contributi per spese di investimento sulle strutture socio-assistenziali."

Nota all'art. 27, comma 1.

Il testo vigente dell'articolo 3 della legge regionale 5 agosto 1992, n. 34 (Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio), così come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, è il seguente:

"Art. 3 - (*Attribuzione alle province di funzioni amministrative in materia urbanistica*) - 1. Sono attribuite alle province, per il rispettivo territorio, le seguenti funzioni:

- a) l'espressione dei pareri di cui all'articolo 26 sugli strumenti urbanistici generali comunali, sui regolamenti edilizi e sulle relative varianti, sugli strumenti urbanistici attuativi in variante agli strumenti urbanistici comunali, non rientranti nelle previsioni di cui all'articolo 15, comma 5;
- b) l'espressione dei pareri di cui all'articolo 26 sugli strumenti urbanistici attuativi relativi a zone, totalmente o parzialmente, soggette a vincolo paesistico, di cui all'articolo 37, salvo il disposto del comma 4 dell'articolo 4;
- c) l'assunzione di misure sostitutive nell'adeguamento del piano regolatore generale alle indicazioni dei piani di assetto territoriale sovraordinati;
- d) la compilazione del piano regolatore particolareggiato in sostituzione del comune, ai sensi del secondo comma dell'articolo 17 della legge 17 agosto 1942, n. 1150;
- e) l'assunzione di misure sostitutive per la formazione e l'approvazione del programma pluriennale di attuazione, ai sensi dell'articolo 48 della presente legge;

e bis) la nomina del commissario ad acta di cui all'articolo 22, comma 5, della legge 30 aprile 1999, n. 136 (Norme per il sostegno ed il rilancio dell'edilizia residenziale pubblica e per interventi in materia di opere a carattere ambientale), nonché la

nomina dei commissari per l'adozione e l'approvazione degli strumenti urbanistici generali e particolareggiati, anche di iniziativa privata, e loro varianti nei casi di cui all'articolo 78, comma 2, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

f) il nulla-osta al rilascio di concessioni edilizie in deroga alle norme degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi, comprese le deroghe alle altezze stabilite dalle norme urbanistico-edilizie per le costruzioni alberghiere, nei limiti di quanto disposto dal successivo articolo 68;

g) i poteri di sospensione o demolizione di opere difformi dal piano regolatore generale e l'annullamento di concessioni e autorizzazioni comunali, secondo gli articoli 26 e 27 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni;

h) il ricevimento delle comunicazioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 4 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e l'adozione dei relativi provvedimenti, compresi quelli di cui all'ottavo comma dell'articolo 7 della stessa legge."

Nota all'art. 27, comma 2.

La legge regionale 5 agosto 1992, n. 34, reca: "Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio".

Nota all'art. 27, comma 3.

Il testo vigente del comma 2 dell'articolo 72 della legge regionale 5 agosto 1992, n. 34 (Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio), così come sostituito dalla legge regionale sopra pubblicata, è il seguente:

"Art. 72 - (*Determinazione degli oneri di urbanizzazione*) - *Omissis*

2. Nel caso di mancata definizione delle tabelle parametriche ai sensi del comma 1 e fino alla definizione delle tabelle stesse, i Comuni provvedono in via provvisoria, con propria deliberazione."

Nota all'art. 27, comma 5.

Il regolamento regionale 23 luglio 1977, n. 6 reca: "Attuazione della legge 28 gennaio 1977, n. 10 concernente: 'Determinazione dell'incidenza degli oneri di urbanizzazione'."

Nota all'art. 28, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

Il testo vigente dell'articolo 24 della legge regionale 12 giugno 2007, n. 6 (Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 14 aprile 2004, n. 7, 5 agosto 1992, n. 34, 28 ottobre 1999, n. 28, 23 febbraio 2005, n. 16 e 17 maggio 1999, n. 10. Disposizioni in materia ambientale e Rete Natura 2000), così come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, è il seguente:

"Art. 24 - (*Gestione dei siti*) - 1. La gestione dei siti di cui all'articolo 23, comma 1, lettera a), è di competenza:

a) degli enti di gestione delle aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, ed alla l.r. 28 aprile 1994, n. 15, per i siti o per le porzioni dei medesimi ricadenti all'interno del perimetro delle aree naturali medesime;

b) delle Comunità montane per i siti o per le porzioni dei medesimi ricadenti all'interno del perimetro amministrativo delle Comunità montane medesime;

c) (**lettera abrogata**).

2. Per le porzioni dei siti ricadenti all'esterno del perimetro delle aree naturali protette e delle Comunità montane, la gestione è di competenza della Provincia.

2 bis. La gestione dei siti di competenza di due o più enti gestori avviene d'intesa fra gli enti interessati limitatamente alle funzioni di cui alle lettere a), c) e d) del comma 3 tenendo conto della superficie gestita da ciascun ente.

3. La gestione di cui al comma 1 consiste in particolare:

a) nell'adozione delle misure di conservazione e dei piani di gestione di cui al d.p.r. 357/1997, conformi alle effettive esigenze di conservazione delle risorse naturali per le quali i siti sono stati individuati;

b) nell'effettuazione della valutazione di incidenza di piani ed interventi, qualora i medesimi non siano sottoposti alle procedure di valutazione di impatto ambientale di cui alla l.r. 7/2004 o di valutazione ambientale strategica di cui al capo II della presente legge, ovvero nella redazione del parere in ordine alla valutazione di incidenza, nel caso in cui i piani ed interventi siano assoggettati alle suddette procedure;

c) nell'esecuzione dei monitoraggi periodici;

d) nella trasmissione annuale alla Regione dei dati relativi ai monitoraggi e alla valutazione di incidenza.

4. Gli schemi delle misure di conservazione e salvaguardia e dei piani di gestione di cui al comma 3, lettera a), sono adottati dall'ente gestore e depositati per trenta giorni presso la propria sede e quella degli enti locali interessati. Dell'avvenuto deposito è data notizia mediante avviso pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione, nonché nel sito internet istituzionale della Regione e dell'ente gestore. Chiunque vi abbia interesse può prenderne visione e presentare all'ente gestore osservazioni scritte entro trenta giorni dalla scadenza del termine di deposito.

5. Nei successivi sessanta giorni, l'ente gestore adotta in via definitiva gli atti motivando sulle osservazioni presentate ed entro trenta giorni li trasmette alla Regione. La Giunta regionale approva le misure di conservazione e i piani di gestione nei trenta giorni successivi, decorrenti dalla data del loro ricevimento.

6. Gli atti di cui al comma 5 entrano in vigore il giorno successivo a quello della loro pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

7. Le misure di conservazione ed i piani di gestione prevalgono, per i territori non compresi nelle aree protette, sulle diverse disposizioni dei piani territoriali urbanistici vigenti.

8. Sono esclusi dalla valutazione di incidenza gli interventi nei siti che non alterano la conservazione delle risorse naturali del sito stesso, riconducibili alle tipologie

individuata dalla Giunta regionale con le linee guida di cui all'articolo 23, comma 1, lettera c).

9. In caso di accertata e persistente inattività nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 3, la Regione, previa diffida ad adempiere entro un termine non inferiore a trenta giorni, nomina un commissario ad acta con oneri a carico dell'ente inadempiente."

Nota all'art. 28, comma 7.

Il testo vigente dell'articolo 28 della legge regionale 12 giugno 2007, n. 6 (Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 14 aprile 2004, n. 7, 5 agosto 1992, n. 34, 28 ottobre 1999, n. 28, 23 febbraio 2005, n. 16 e 17 maggio 1999, n. 10. Disposizioni in materia ambientale e Rete Natura 2000), così come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, è il seguente:

"Art. 28 - (*Norme transitorie*) - 1. I procedimenti di cui alla presente legge pendenti alla data della sua entrata in vigore sono conclusi dall'autorità procedente.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 16 non si applicano ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione, d'intesa con le Province, procede alla revisione dei siti anche ai fini di un aggiornamento della loro delimitazione ai sensi del comma 4 bis dell'articolo 3 del d.p.r. 357/1997.

3 bis. Qualora l'intesa di cui al comma 3 non sia raggiunta entro sessanta giorni dalla proposta, alla revisione dei siti provvede la Giunta regionale.

4. Fino all'adozione delle linee guida di cui all'articolo 23, comma 1, lettera c), sono esclusi dalla valutazione di incidenza gli interventi:

a) di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, nonché quelli di ampliamento volumetrico fino al 30 per cento di opere e manufatti esistenti;

b) di nuova edificazione residenziale in esecuzione di strumenti urbanistici attuativi già sottoposti, con esito favorevole, alle procedure di valutazione di incidenza;

c) manutentivi del verde pubblico e privato, nonché delle alberature stradali;

d) di manutenzione ordinaria, non comportanti l'esecuzione di opere idonee ad alterare permanentemente l'assetto ambientale dei luoghi, finalizzati al mantenimento e al ripristino del buon regime delle acque, al recupero funzionale delle opere idrauliche ed alla conservazione dell'alveo del corso d'acque;

e) eseguiti dall'autorità idraulica per garantire la corretta applicazione delle leggi in materia, disposti in via d'urgenza al fine di salvaguardare l'incolumità delle persone o la preservazione di un bene di pubblica utilità, nelle aree in cui sia stato dichiarato lo stato di emergenza o nelle aree a rischio individuate nel piano di assetto idrogeologico (PAI);

f) selvicolturali i cui piani di assestamento forestale sono stati sottoposti alla valutazione di incidenza ed approvati dalla Regione ai sensi del r.d.l. 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani);

g) di edilizia rurale disciplinata dalla l.r. 8 marzo 1990, n. 13 (Norme edilizie per il territorio agricolo).

5. I piani di gestione dei siti della Rete Natura 2000, redatti e finanziati con le risorse di cui al Documento unico di programmazione comunitaria 2000/2006, sono approvati secondo le modalità di cui all'articolo 24 della presente legge.

6. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, le disposizioni di cui agli articoli 24 e 25 della presente legge si applicano a decorrere dal quindi-cesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione delle linee guida di cui all'articolo 23.

7. In sede di prima applicazione della presente legge, le misure di conservazione e salvaguardia di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), sono approvate, in deroga al procedimento contenuto nell'articolo 24, dalla Giunta regionale entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente.

8. Decorso il termine di cui al comma 7, cessa di avere efficacia la deliberazione della Giunta regionale del 29 gennaio 2007, n. 60."

Nota all'art. 29, comma 1.

Il testo vigente dell'articolo 32 della legge regionale 28 ottobre 2003, n. 20 (Testo unico delle norme in materia industriale, artigiana e dei servizi alla produzione), così come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, è il seguente:

"Art. 32 - (*Organizzazione e gestione*) - 1. Presso la CPA è istituito l'Albo provinciale delle imprese artigiane (APIA), al quale sono iscritte le imprese artigiane in possesso dei requisiti di cui alla legge 443/1985. All'interno dell'APIA è istituita apposita sezione separata alla quale sono iscritti i consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, così come previsto dall'articolo 6, comma 1, della legge 443/1985 medesima.

2. L'iscrizione all'albo è determinata dalla presentazione di una comunicazione del legale rappresentante dell'impresa alla CPA nel cui territorio l'impresa ha la sede operativa principale.

3. Le domande di modifica e cancellazione dall'albo sono presentate dal legale rappresentante dell'impresa alla CPA nel cui territorio l'impresa ha la sede operativa principale entro trenta giorni dalla data dell'evento.

4. La comunicazione di cui al comma 2, attestante i requisiti necessari, determina, dalla data della sua presentazione, l'iscrizione all'albo. Le domande di cui al comma 3, determinano:

a) la modifica dalla data dell'evento;

b) la cancellazione dalla data della perdita dei requisiti artigiani, previa determinazione della CPA.

5. Le comunicazioni e le domande di cui ai commi 2 e 3 sono redatte e inviate con procedure telematiche, secondo modalità stabilite dalla Giunta regionale.

6. La CPA dispongono, sulla base di criteri stabiliti dalla Giunta regionale, gli opportuni accertamenti e controlli ed adottano gli eventuali provvedimenti, con la possibilità di avvalersi del Comune competente. Le CPA presentano ogni anno alla Giunta regionale una relazione sui controlli effettuati.

7. Le CPA ove vengano a conoscenza, direttamente o su segnalazione di altri enti od uffici, del possesso, del-

la modifica o della perdita dei requisiti, ovvero della cessazione dell'attività da parte dell'impresa, procedono ad accertamenti d'ufficio ed adottano i conseguenti provvedimenti.

8. Per lo svolgimento delle procedure di cui al comma 5, gli imprenditori artigiani possono avvalersi dei centri regionali di assistenza artigiana di cui all'articolo 36 bis.

9. L'importo dei diritti di segreteria per iscrizioni, modifiche e certificazioni è quello previsto dall'articolo 18, comma 2, della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura). Il pagamento dei diritti di segreteria per iscrizioni e modifiche non è dovuto nel caso in cui tali diritti siano già stati corrisposti per l'effettuazione della comunicazione unica o di altri analoghi adempimenti previsti per le imprese dalla legislazione statale vigente.

10. Ferme restando le competenze istituzionali della CRA e delle CPA, la Regione può stipulare apposita convenzione con le Camere di commercio per l'esercizio dei compiti inerenti la tenuta dell'APIA."

Nota all'art. 29, comma 2.

Il testo vigente dell'articolo 33 della legge regionale 28 ottobre 2003, n. 20 (Testo unico delle norme in materia industriale, artigiana e dei servizi alla produzione), così come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, è il seguente:

"Art. 33 - (*Sanzioni amministrative*) -

1. Per la violazione delle disposizioni previste dalla presente legge è comminata la sanzione amministrativa pecuniaria:

a) da euro 160,00 a euro 1.030,00, in caso di omessa presentazione della comunicazione di cui all'articolo 32, comma 2, o della domanda di modifica e di cancellazione di cui all'articolo 32, comma 3;

b) (*lettera abrogata dall'art. 14, comma 2, l.r. 6 novembre 2007, n. 16*)

c) da euro 50,00 a euro 520,00, in caso di domande contenenti dichiarazioni non veritiere;

d) da euro 260,00 a euro 2.580,00, in caso di adozione di una denominazione in cui ricorrono riferimenti all'artigianato, quale ditta, insegna o marchio, in mancanza della previa iscrizione all'APIA.

2. Per l'irrogazione delle sanzioni, si applicano le disposizioni di cui alla l.r. 10 agosto 1998, n. 33 (Disciplina generale e delega per l'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale)."

Note all'art. 30, comma 1.

- La deliberazione del Consiglio-Assemblea legislativa regionale 26 gennaio 2010, n. 145, reca: "Piano di tutela delle acque (PTA) decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 articolo 121."

- Il testo dell'articolo 149 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), è il seguente:

"Art. 149 - (*Piano d'ambito*) - 1. Entro dodici mesi dal-

la data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto, l'Autorità d'ambito provvede alla predisposizione e/o aggiornamento del piano d'ambito. Il piano d'ambito è costituito dai seguenti atti:

- a) ricognizione delle infrastrutture;
- b) programma degli interventi;
- c) modello gestionale ed organizzativo;
- d) piano economico finanziario.

2. La ricognizione, anche sulla base di informazioni asseverate dagli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale, individua lo stato di consistenza delle infrastrutture da affidare al gestore del servizio idrico integrato, precisandone lo stato di funzionamento.

3. Il programma degli interventi individua le opere di manutenzione straordinaria e le nuove opere da realizzare, compresi gli interventi di adeguamento di infrastrutture già esistenti, necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza. Il programma degli interventi, commisurato all'intera gestione, specifica gli obiettivi da realizzare, indicando le infrastrutture a tal fine programmate e i tempi di realizzazione.

4. Il piano economico finanziario, articolato nello stato patrimoniale, nel conto economico e nel rendiconto finanziario, prevede, con cadenza annuale, l'andamento dei costi di gestione e di investimento al netto di eventuali finanziamenti pubblici a fondo perduto. Esso è integrato dalla previsione annuale dei proventi da tariffa, estesa a tutto il periodo di affidamento. Il piano, così come redatto, dovrà garantire il raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati.

5. Il modello gestionale ed organizzativo definisce la struttura operativa mediante la quale il gestore assicura il servizio all'utenza e la realizzazione del programma degli interventi.

6. Il piano d'ambito è trasmesso entro dieci giorni dalla delibera di approvazione alla regione competente, all'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. L'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti può notificare all'Autorità d'ambito, entro novanta giorni decorrenti dal ricevimento del piano, i propri rilievi od osservazioni, dettando, ove necessario, prescrizioni concernenti: il programma degli interventi, con particolare riferimento all'adeguatezza degli investimenti programmati in relazione ai livelli minimi di servizio individuati quali obiettivi della gestione; il piano finanziario, con particolare riferimento alla capacità dell'evoluzione tariffaria di garantire l'equilibrio economico finanziario della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati."

Nota all'art. 30, comma 4.

Il testo dell'articolo 101 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), è il seguente:

"Art. 101 - (*Criteri generali della disciplina degli scarichi*) - 1. Tutti gli scarichi sono disciplinati in funzione

del rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici e devono comunque rispettare i valori limite previsti nell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto. L'autorizzazione può in ogni caso stabilire specifiche deroghe ai suddetti limiti e idonee prescrizioni per i periodi di avviamento e di arresto e per l'eventualità di guasti nonché per gli ulteriori periodi transitori necessari per il ritorno alle condizioni di regime.

2. Ai fini di cui al comma 1, le regioni, nell'esercizio della loro autonomia, tenendo conto dei carichi massimi ammissibili e delle migliori tecniche disponibili, definiscono i valori-limite di emissione, diversi da quelli di cui all'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, sia in concentrazione massima ammissibile sia in quantità massima per unità di tempo in ordine ad ogni sostanza inquinante e per gruppi o famiglie di sostanze affini. Le regioni non possono stabilire valori limite meno restrittivi di quelli fissati nell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto:

a) nella Tabella 1, relativamente allo scarico di acque reflue urbane in corpi idrici superficiali;
b) nella Tabella 2, relativamente allo scarico di acque reflue urbane in corpi idrici superficiali ricadenti in aree sensibili;
c) nella Tabella 3/A, per i cicli produttivi ivi indicati;
d) nelle Tabelle 3 e 4, per quelle sostanze indicate nella Tabella 5 del medesimo Allegato.

3. Tutti gli scarichi, ad eccezione di quelli domestici e di quelli ad essi assimilati ai sensi del comma 7, lettera e), devono essere resi accessibili per il campionamento da parte dell'autorità competente per il controllo nel punto assunto a riferimento per il campionamento, che, salvo quanto previsto dall'articolo 108, comma 4, va effettuato immediatamente a monte della immissione nel recapito in tutti gli impluvi naturali, le acque superficiali e sotterranee, interne e marine, le fognature, sul suolo e nel sottosuolo.

4. L'autorità competente per il controllo è autorizzata ad effettuare tutte le ispezioni che ritenga necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi. Essa può richiedere che scarichi parziali contenenti le sostanze di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 17 e 18 della tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto subiscano un trattamento particolare prima della loro confluenza nello scarico generale.

5. I valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo. Non è comunque consentito diluire con acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevate esclusivamente allo scopo gli scarichi parziali di cui al comma 4, prima del trattamento degli stessi per adeguarli ai limiti previsti dalla parte terza del presente decreto. L'autorità competente, in sede di autorizzazione prescrive che lo scarico delle acque di raffreddamento, di lavaggio, ovvero impiegate per la produzione di energia, sia separato dagli scarichi terminali contenenti le sostanze di cui al comma 4.

6. Qualora le acque prelevate da un corpo idrico superficiale presentino parametri con valori superiori ai valori-limite di emissione, la disciplina dello scarico è fissata in base alla natura delle alterazioni e agli obiettivi di qualità del corpo idrico ricettore. In ogni caso le acque

devono essere restituite con caratteristiche qualitative non peggiori di quelle prelevate e senza maggiorazioni di portata allo stesso corpo idrico dal quale sono state prelevate.

7. Salvo quanto previsto dall'articolo 112, ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni, sono assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue:

a) provenienti da imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura;

b) provenienti da imprese dedite ad allevamento di bestiame;

c) provenienti da imprese dedite alle attività di cui alle lettere a) e b) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità;

d) provenienti da impianti di acqua coltura e di piscicoltura che diano luogo a scarico e che si caratterizzino per una densità di allevamento pari o inferiore a 1 Kg per metro quadrato di specchio d'acqua o in cui venga utilizzata una portata d'acqua pari o inferiore a 50 litri al minuto secondo;

e) aventi caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche e indicate dalla normativa regionale;

f) provenienti da attività termali, fatte salve le discipline regionali di settore.

8. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto, e successivamente ogni due anni, le regioni trasmettono al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, al Servizio geologico d'Italia -Dipartimento difesa del suolo dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT) e all'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti le informazioni relative alla funzionalità dei depuratori, nonché allo smaltimento dei relativi fanghi, secondo le modalità di cui all'articolo 75, comma 5.

9. Al fine di assicurare la più ampia divulgazione delle informazioni sullo stato dell'ambiente le regioni pubblicano ogni due anni, sui propri Bollettini Ufficiali e siti internet istituzionali, una relazione sulle attività di smaltimento delle acque reflue urbane nelle aree di loro competenza, secondo le modalità indicate nel decreto di cui all'articolo 75, comma 5.

10. Le Autorità competenti possono promuovere e stipulare accordi e contratti di programma con soggetti economici interessati, al fine di favorire il risparmio idrico, il riutilizzo delle acque di scarico e il recupero come materia prima dei fanghi di depurazione, con la possibilità di ricorrere a strumenti economici, di stabilire agevolazioni in materia di adempimenti amministrativi e di fissare, per le sostanze ritenute utili, limiti agli scarichi in deroga alla disciplina generale, nel rispetto comunque delle norme comunitarie e delle misure necessarie al conseguimento degli obiettivi di qualità."

Nota all'art. 31, comma 1.

Il testo vigente dell'articolo 5 della legge regionale 2 settembre 1997, n. 60 (Istituzione dell'agenzia regiona-

le per la protezione ambientale delle Marche - ARPAM), così come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, è il seguente:

“Art. 5 - (*Funzioni*) - 1. L'ARPAM svolge le attività tecnico - scientifiche connesse all'esercizio delle funzioni di interesse regionale di cui all'articolo 1 della legge 61/1994 ed in particolare provvede a:

- a) fornire il necessario supporto tecnico - scientifico alla Regione, agli enti locali e alle Aziende USL, ai fini dell'elaborazione dei programmi di intervento per la prevenzione, il controllo e la vigilanza in materia di igiene e salvaguardia dell'ambiente, la verifica della salubrità degli ambienti di vita in stretta relazione con i compiti di salvaguardia che si esplicano mediante l'utilizzazione prevalente di specifiche apparecchiature tecniche e di operatori aventi un elevato livello di specializzazione. Restano di competenza delle Aziende USL le attribuzioni in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- b) formulare agli enti e agli organi competenti i pareri tecnici concernenti interventi per la tutela e il recupero dell'ambiente;
- c) fornire attività di supporto tecnico - scientifico alla Regione e agli enti locali per la valutazione di impatto ambientale, per il controllo di gestione delle infrastrutture ambientali, per la promozione delle ricerche e della diffusione di tecnologie ecologicamente compatibili, di prodotti e sistemi di produzione a ridotto impatto ambientale, anche al fine delle funzioni relative all'applicazione dei regolamenti dell'UE in materia;
- d) fornire supporto tecnico - scientifico alla Regione e agli enti locali, nell'esercizio delle funzioni inerenti la promozione dell'azione di risarcimento del danno ambientale di cui all'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349;
- e) fornire alla Regione e agli enti locali supporto tecnico - scientifico alle attività istruttorie connesse all'approvazione di progetti e al rilascio di autorizzazioni in materia ambientale, fornendo i relativi pareri;
- f) effettuare la valutazione e la prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti connessi ad attività produttive di cui al d.p.r. 17 maggio 1988, n. 175;
- g) effettuare la vigilanza e i controlli di rischio ambientale e collettivo dei fattori fisici, geologici, chimici, batteriologici e biologici, di inquinamento acustico, dell'aria, dell'acqua e del suolo;
- h) effettuare la vigilanza e i controlli su macchine, apparecchi e impianti nei luoghi di vita per quanto attiene le competenze impiantistiche finora svolte dalle aree dei servizi multizonali di sanità pubblica ai sensi della l.r. 20 marzo 1985, n. 9;
- i) svolgere funzioni tecniche di controllo sul rispetto delle norme vigenti in campi ambientale e delle disposizioni e delle prescrizioni contenute nei provvedimenti emanati dalle autorità competenti;
- j) effettuare, in materia di protezione dalle radiazioni, controllo ambientali delle attività;
- k) collaborare con gli organi competenti per gli interventi di protezione civile e ambientale nei casi di emergenza e fornire attività di supporto alla Regione e agli enti locali per la predisposizione di piani e progetti ambientali;
- l) realizzare iniziative di ricerca sui fenomeni

dell'inquinamento e della meteo - climatologia, sulle forme di tutela degli ecosistemi anche in collaborazione con gli altri enti o istituti operanti nel settore;

m) raccogliere sistematicamente e pubblicare integralmente i dati sulla situazione ambientale, anche attraverso la realizzazione del sistema informativo e di monitoraggio ambientale in collaborazione con i servizi tecnici nazionali, la Regione, i Dipartimenti di prevenzione delle Aziende USL e degli enti locali;

m bis) effettuare attività di sorveglianza epidemiologica della popolazione anche collaborando alla realizzazione e all'alimentazione dei flussi informativi mediante l'accesso e il trattamento integrato dei dati geografici, demografici e sanitari, solamente in forma anonima;

n) elaborare dati e informazioni relativi alla conoscenza sullo stato dell'ambiente, nonchè elaborare, verificare e promuovere programmi di divulgazione, educazione, formazione tecnico - scientifica, aggiornamento professionale in materia ambientale;

o) realizzare campagne di controllo ambientale ed elaborare proposte di bonifica;

p) svolgere attività di studio, ricerca e controllo dell'ambito marino e costiero, anche in riferimento al controllo delle acque di balneazione.

2. Nell'esercizio di queste funzioni è garantito un sistema di pronte reperibilità per interventi tesi a fronteggiare situazioni di emergenza.

3. L'ARPAM fornisce prestazioni e servizi a favore di altri enti pubblici e di privati, purchè tale attività non risulti incompatibile con l'espletamento dei compiti di istituto.

4. Per l'adempimento delle proprie funzioni, attività e compiti, l'ARPAM può definire accordi e convenzioni con aziende ed enti pubblici e organismi operanti nei settori suolo, acque, aria, ambiente, in particolare per quanto concerne la raccolta di dati e per la gestione di sistemi informativi e di rilevamento.

4 bis. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 finalizzate all'attuazione di un programma di ricerca in campo epidemiologico approvato dalla Giunta regionale, l'ARPAM può accedere a dati personali e sensibili ed effettuarne il trattamento senza il consenso dell'interessato, previa comunicazione al Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 39 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

5. L'ARPAM, per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali nel settore dello smaltimento dei rifiuti, si avvale delle sezioni regionali dello specifico albo, istituito presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del capoluogo di Regione, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 61/1994.

6. L'ARPAM fornisce il supporto tecnico - scientifico alla Regione per l'esercizio delle funzioni attribuite all'ente dall'articolo 19, comma 1, del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22.

7. L'ARPAL esercita inoltre tutte le altre funzioni delegate dal d.lgs. 22/1997.”

Note all'art. 33, comma 10.

- Il testo dei commi 557 e 562 dell'articolo 1 della leg-

ge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007), è il seguente:

“Art. 1 - *Omissis*

557. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:

- a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile;
- b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;
- c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.

Omissis

562. Per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2004. Gli enti di cui al primo periodo possono procedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno, ivi compreso il personale di cui al comma 558. *Omissis*”.

- Il testo del comma 6 dell'articolo 76 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), è il seguente:

“Art. 76 - (*Spese di personale per gli enti locali e delle camere di commercio*) - *Omissis*

6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previo accordo tra Governo, regioni e autonomie locali da concludersi in sede di conferenza unificata, sono definiti parametri e criteri di virtuosità, con correlati obiettivi differenziati di risparmio, tenuto conto delle dimensioni demografiche degli enti, delle percentuali di incidenza delle spese di personale attualmente esistenti rispetto alla spesa corrente e dell'andamento di tale tipologia di spesa nel quinquennio precedente. In tale sede sono altresì definiti:

- a) criteri e modalità per estendere la norma anche agli enti non sottoposti al patto di stabilità interno;
- b) criteri e parametri - con riferimento agli articoli 90 e 110 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e considerando in via prioritaria il rap-

porto tra la popolazione dell'ente ed il numero dei dipendenti in servizio - volti alla riduzione dell'affidamento di incarichi a soggetti esterni all'ente, con particolare riferimento agli incarichi dirigenziali e alla fissazione di tetti retributivi non superabili in relazione ai singoli incarichi e di tetti di spesa complessivi per gli enti;

c) criteri e parametri - considerando quale base di riferimento il rapporto tra numero dei dirigenti e dipendenti in servizio negli enti - volti alla riduzione dell'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico.

Omissis”.

- Per l'oggetto della legge 6 agosto 2008, n. 133, vedi nelle note all'articolo 13, comma 1.

Nota all'art. 33, comma 11.

Il testo vigente dell'articolo 23 della legge regionale 1 luglio 2008, n. 18 (Norme in materia di Comunità montane e di esercizio associato di funzioni e servizi comunali), così come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, è il seguente:

“Art. 23 - (*Norme finali e transitorie*) - 1. Le Comunità montane di cui alla legge regionale 16 gennaio 1995, n. 12 (Ordinamento delle Comunità montane) sono soppresse non oltre il 1° gennaio 2010. Fino alla loro soppressione continuano ad essere regolate dalle disposizioni delle leggi regionali abrogate dall'articolo 25, fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e 4.

1 bis. La Comunità montana del Metauro Zona E di cui alla l.r. 12/1995 è soppressa non oltre il 30 giugno 2010 e le relative funzioni sono svolte da un commissario straordinario nominato dalla Giunta regionale tra il personale con qualifica dirigenziale della Regione. Entro il 15 febbraio 2010 il commissario presenta alla Giunta regionale un piano finalizzato al definitivo scioglimento dell'Ente, contenente, tra l'altro, la ricognizione della consistenza patrimoniale, del personale in servizio e dei rapporti giuridici pendenti.

2. In relazione ai rapporti giuridici, finanziari, patrimoniali, amministrativi e di lavoro in essere nelle Comunità montane soppresse dalla presente legge, succedono, in relazione alla nuova collocazione dei Comuni appartenenti alle stesse:

- a) le Comunità montane costituite ai sensi della presente legge nel caso che gli ambiti territoriali di queste siano ricompresi in tutto o in parte negli ambiti delle Comunità montane soppresse;
- b) le Unioni dei Comuni costituite tra i Comuni ricadenti in tutto o in parte all'interno degli ambiti territoriali delle soppresse Comunità montane;
- c) i Comuni ricompresi negli ambiti delle Comunità montane soppresse ovvero le Province il cui territorio ricomprende le medesime Comunità.

3. Decorsi sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, gli organi rappresentativi ed esecutivi delle Comunità montane decadono dalle loro funzioni e i loro componenti cessano dalle rispettive cariche.

4. Le funzioni degli organi di cui al comma 3 sono svolte dal Presidente della Comunità montana in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, che

assume le funzioni di commissario straordinario dell'ente e provvede, altresì, all'effettuazione della ricognizione della consistenza patrimoniale, del personale in servizio e dei rapporti giuridici pendenti.

4 bis. Dalla data di soppressione di cui al comma 1, i commissari straordinari di cui al comma 4 assumono le funzioni di commissari straordinari delle Comunità montane costituite ai sensi della presente legge fino alla data di insediamento dei relativi organi, da effettuarsi entro e non oltre il 30 aprile 2010. Per le nuove Comunità montane il cui ambito territoriale non coincide con quello delle Comunità montane soppresse, le funzioni di commissario straordinario sono esercitate dal commissario straordinario della Comunità montana soppressa avente maggiore dimensione demografica.

4 ter. In caso di mancata costituzione degli organi entro la data di cui al comma 4 bis, la Comunità montana è posta in liquidazione con le modalità stabilite dalla Giunta regionale. Fino alla nomina del commissario liquidatore, rimane in carica il commissario straordinario di cui al medesimo comma 4 bis.

5. L'Assemblea legislativa regionale, su proposta della Giunta regionale, disciplina i rapporti successori secondo quanto stabilito al comma 2, con particolare riguardo ai rapporti finanziari e amministrativi e ai rapporti di lavoro esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

6. L'atto di cui al comma 5 è proposto, per la parte relativa ai rapporti di lavoro, dalla Giunta regionale, previo confronto con le organizzazioni sindacali.

7. Per far fronte agli oneri derivanti dalla successione di cui al comma 2, lettere b) e c), la Regione riserva una quota dei contributi di cui all'articolo 21:

a) alle Unioni dei Comuni costituite tra i Comuni ricadenti all'interno degli ambiti territoriali delle soppresse Comunità montane;

b) alle Comunità montane, alle Unioni dei Comuni, alle Province e ai Comuni che si fanno carico degli oneri relativi al personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge delle Comunità montane soppresse e non ricostituite.

8. Al fine di favorire il mantenimento delle gestioni associate dei servizi, la Regione riserva altresì una quota del fondo di cui all'articolo 21 alle Unioni dei Comuni appartenenti a Comunità montane soppresse il cui territorio non è compreso nemmeno parzialmente nell'allegato A.

9. La Regione sostiene con il fondo di cui all'articolo 21 e con ulteriori risorse individuate con legge finanziaria regionale, progetti sperimentali di aggregazione sub provinciale di Comuni montani e parzialmente montani non compresi nell'allegato A per la promozione dello sviluppo di aree svantaggiate.

10. *(comma abrogato dall'art. 9, l.r. 4 agosto 2009, n. 20)*

11. In sede di prima applicazione, gli ambiti territoriali delle Comunità montane sono definiti nell'allegato A.

12. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i Comuni ricompresi negli ambiti individuati nell'allegato A possono comunicare all'Assemblea legislativa regionale la volontà di non partecipare alla costituzione della relativa Comunità montana. Entro i sessanta giorni successivi, l'Assem-

blea legislativa regionale ridetermina l'ambito di riferimento con le modalità di cui all'articolo 3.

13. Fino all'entrata in vigore della legge statale per l'aggregazione dei Comuni marchigiani di Castel delci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, Sant'Agata Feltria, San Leo e Talamello alla Regione Emilia Romagna ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione e comunque non oltre il 31 dicembre 2009, le Comunità montane "A" e "B" di cui alla l.r. 12/1995 non sono soppresse e i Comuni in esse ricompresi non entrano a far parte della Comunità montana corrispondente all'Ambito 1 dell'allegato A alla presente legge.

14. Il personale assegnato a qualsiasi titolo dalla Regione e in servizio presso le Comunità montane alla data del 1° gennaio 2008, su richiesta della medesima Comunità montana e previo consenso del dipendente interessato, rimane presso l'ente con oneri a carico della Regione per la parte relativa al trattamento economico di base.

14 bis. Prima di procedere all'espletamento delle procedure concorsuali per la copertura dei posti vacanti in organico, i Comuni e le Province attivano le procedure di mobilità previste dall'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), provvedendo in via prioritaria all'immissione in ruolo dei dipendenti, che facciano domanda di trasferimento, rispettivamente:

a) della Comunità montana nel cui ambito territoriale i Comuni stessi sono ricompresi;

b) delle Comunità montane che insistono nel territorio provinciale.

15. La legge finanziaria regionale stabilisce una quota non inferiore al 10 per cento degli stanziamenti previsti dalla normativa regionale in materia di politiche giovanili, da destinare a progetti mirati da realizzare nel territorio delle Comunità montane e aggregazioni di Comuni di cui ai commi 8 e 9.

16. Una quota non inferiore al 10 per cento delle risorse di cui all'articolo 46, comma 4, della l.r. 9 giugno 2006, n. 5 (Disciplina delle derivazioni di acqua pubblica e delle occupazioni del demanio idrico) è assegnata alle Comunità montane e aggregazioni di Comuni di cui ai commi 8 e 9 per la realizzazione degli interventi di cui alla presente legge.

17. Per la gestione del demanio forestale regionale, le risorse del bilancio regionale sono ripartite tra le Comunità montane e aggregazioni di Comuni di cui ai commi 8 e 9 in proporzione alla superficie di demanio gestita.

18. Per le funzioni in materia forestale previste dalla l.r. 6/2005 e per quelle relative agli usi civici, le risorse sono ripartite annualmente tra le Comunità montane e aggregazioni di Comuni di cui ai commi 8 e 9 in proporzione al numero dei procedimenti amministrativi espletati nell'anno precedente.

19. Le risorse del fondo per la montagna iscritte nel bilancio di previsione per l'anno 2008 continuano ad essere gestite ai sensi delle disposizioni abrogate dall'articolo 25.

20. Per quanto non disciplinato dalla presente legge, si applicano alle Comunità montane le norme statali in materia di enti locali, in quanto compatibili.

21. La proposta di atto di cui all'articolo 22 è presentata dalla Giunta regionale entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.”

Nota all'art. 34, comma 1.

Il testo vigente dell'articolo 1 della legge regionale 10 dicembre 2003, n. 21 (Trasformazione in costruzioni a carattere permanente degli alloggi prefabbricati temporanei installati a seguito degli eventi sismici iniziati il 26 settembre 1997), così come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, è il seguente:

“Art. 1 - 1. La proprietà degli alloggi prefabbricati temporanei, costruiti dagli IACP con i fondi della legge 30 marzo 1998, n. 61 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 30 gennaio 1998, n. 6 recante ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria, e di altre zone colpite da eventi calamitosi), è trasferita senza oneri ai Comuni dove sono localizzati.

2. Possono essere trasformati in costruzioni a carattere permanente gli alloggi di cui al comma 1 realizzati:

a) sulle aree, acquisite dai Comuni, di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3049 del 31 marzo 2000, ivi compresi gli ampliamenti necessari per la realizzazione degli alloggi prefabbricati;

b) sulle aree di proprietà privata diverse da quelle di cui alla lettera a).

3. La trasformazione avviene senza opere, anche in deroga alle prescrizioni di base di cui all'articolo 3, lettera c), delle norme tecniche di attuazione del piano paesistico ambientale regionale ed alle disposizioni del piano territoriale di coordinamento della Provincia.

4. La trasformazione è disposta dai Comuni, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l'individuazione delle opere di urbanizzazione, degli interventi di piantumazione, rinaturalizzazione e, in generale, di sistemazione ambientale da realizzare dai Comuni stessi, nonché con l'avvio dei procedimenti per le eventuali autorizzazioni paesaggistiche da rilasciare o da richiedere e con la predisposizione e approvazione, ove necessarie, delle procedure di variante ai propri strumenti urbanistici, provvedendo, inoltre, al deposito del progetto presso il centro operativo di Muccia e di Fabriano, ai sensi della l.r. 3 novembre 1984, n. 33 (Norme per le costruzioni in zone sismiche nella regione Marche), e successive modificazioni, se questo non è stato effettuato in precedenza.

5. Completati gli adempimenti di cui al comma 4 e cessato lo scopo per il quale gli alloggi erano stati installati, i Comuni sulla base di un apposito programma:

a) utilizzano gli edifici di cui al comma 2, lettera a), come alloggi per far fronte a situazioni di emergenza abitativa, per attività di protezione civile, per attività turistico ricreative, culturali o di ricerca scientifica, per centri polifunzionali, per altre finalità di pubblico interesse. Le medesime finalità possono essere conseguite mediante convenzione con la comunità montana, con l'ente parco, con altri enti pubblici, con associazioni e fondazioni senza fini di lucro;

b) pongono in vendita gli edifici di cui al comma 2, let-

tera b), a favore del proprietario del fondo su cui insistono.

6. I Comuni individuano gli edifici di cui al comma 2, lettera a), che non si prestano alle finalità indicate al comma 5, lettera a), e procedono alla loro alienazione con procedure di evidenza pubblica. I Comuni possono riconoscere il diritto di prelazione a favore di particolari categorie di cittadini che non siano proprietari di altre abitazioni nel territorio nazionale. L'alienazione comprende anche il diritto di proprietà dell'area di sedime dell'edificio, salvo il caso in cui l'acquirente dichiari di voler trasferire l'alloggio su area diversa nella sua disponibilità. In tal caso l'alienazione ha ad oggetto soltanto l'alloggio senza trasferimento del diritto di proprietà o di superficie sull'area di sedime e si applica quanto disposto dai commi 8 e 9, con le spese di smontaggio e rimozione a carico dell'acquirente e con decorrenza dei termini dalla data di alienazione. Non possono essere venduti più edifici al medesimo soggetto o nucleo familiare.

7. Il prezzo di alienazione è determinato dall'ufficio tecnico comunale, d'intesa con gli uffici tecnici della Regione. Nei casi di alienazione del diritto di proprietà sulle aree, si tiene conto delle spese sostenute a carico dei fondi pubblici per la loro acquisizione, per le urbanizzazioni e gli allacciamenti ai pubblici servizi effettuati. Le somme provenienti dalle alienazioni sono utilizzate dai Comuni per le urbanizzazioni, per gli interventi di sistemazione ambientale di cui al comma 4 e gli ampliamenti di cui al comma 2, lettera a), per la manutenzione ordinaria degli alloggi prefabbricati non alienati, per la manutenzione e la gestione delle aree utilizzate per gli insediamenti dei moduli destinati a uso abitativo, per la realizzazione e il recupero di alloggi di edilizia sovvenzionata o agevolata, per la realizzazione o la manutenzione di opere pubbliche, per interventi di riqualificazione urbana e per gli altri interventi e attività connessi alla ricostruzione post terremoto.

8. I Comuni dispongono lo smontaggio e la rimozione delle costruzioni di cui al comma 2, lettera a), qualora non siano state acquisite le relative aree. I Comuni dispongono, inoltre, lo smontaggio e la rimozione delle costruzioni di cui al comma 2, lettera b), qualora i proprietari dei fondi su cui insistono non abbiano proceduto all'acquisto.

9. Lo smontaggio e la rimozione debbono in ogni caso essere disposti entro novanta giorni dalla scadenza dei termini fissati dai Comuni per le acquisizioni ovvero dal diniego dei provvedimenti abilitativi edilizi o delle autorizzazioni paesaggistiche o delle varianti urbanistiche.”

Note all'art. 35, comma 2.

- Il testo dell'articolo 3 della legge regionale 28 ottobre 2003, n. 20 (Testo unico delle norme in materia industriale, artigiana e dei servizi alla produzione), è il seguente:

“Art. 3 - (Piano regionale delle attività artigiane ed industriali) - 1. Il piano regionale delle attività artigiane ed industriali definisce l'insieme degli interventi previ-

sti nei settori considerati dalla presente legge, determinando gli obiettivi da perseguire e i risultati attesi in relazione alle finalità del piano di sviluppo regionale.

2. Il piano ha validità triennale ed è approvato con le modalità di cui all'articolo 7 della l.r. 5 settembre 1992, n. 46 (Norme sulle procedure della programmazione regionale e locale).

3. Il piano è aggiornato in tutto o in parte, anche prima della scadenza, ove sia necessario adattarlo all'evolversi delle esigenze del settore."

- Il testo dell'articolo 3 della legge regionale 25 gennaio 2005, n. 2 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), è il seguente:

"Art. 3 - (*Piano regionale per le politiche attive del lavoro*) - 1. Il piano regionale per le politiche attive del lavoro costituisce l'atto di programmazione, indirizzo e pianificazione generale della Regione relativamente alle materie disciplinate dalla presente legge. per le politiche attive del lavoro costituisce l'atto di programmazione, indirizzo e pianificazione generale della Regione relativamente alle materie disciplinate dalla presente legge.

2. Il piano ha validità triennale ed è approvato, su proposta della Giunta, dal Consiglio regionale entro il 31 ottobre dell'anno precedente il triennio di riferimento con le modalità di cui all'articolo 7 della l.r. 5 settembre 1992, n. 46 (Norme sulle procedure della programmazione regionale e locale).

3. In particolare il piano determina:

- a) gli obiettivi, le priorità e le linee di intervento;
- b) le linee di indirizzo per la gestione dei servizi per l'impiego di cui all'articolo 14;
- c) i criteri per la collaborazione tra soggetti pubblici e privati;
- d) i criteri e le priorità per le iniziative a favore dei soggetti disabili di cui all'articolo 25;
- e) le linee di intervento da realizzare sul territorio per l'emersione del lavoro irregolare di cui all'articolo 34;
- f) (lettera abrogata dall'art. 9, comma 1, lettera b), punto 4), l.r. 16 dicembre 2005, n. 35,)
- g) i livelli, migliorativi rispetto a quelli previsti dalla normativa nazionale, delle prestazioni in materia di tutela, sicurezza e qualità del lavoro;
- h) gli indirizzi per l'attuazione dei programmi comunitari."

- Il testo dell'articolo 7 della legge regionale 28 ottobre 2003, n. 20 (Testo unico delle norme in materia industriale, artigiana e dei servizi alla produzione), è il seguente:

"Art. 7 - (*Comitato di concertazione per la politica industriale e artigiana*) - 1. Quale organismo di confronto sui temi dello sviluppo produttivo regionale, nonché ai fini della redazione della proposta di piano, di cui all'articolo 3, e delle disposizioni di attuazione, di cui all'articolo 4, la Giunta regionale istituisce il Comitato di concertazione per la politica industriale e artigiana, il quale ha altresì il compito di fornire elementi utili per il monitoraggio degli interventi.

2. Il Comitato è istituito presso la struttura regionale competente ed è presieduto dall'Assessore competente in materia di industria e artigianato o suo delegato. In

esso sono presenti rappresentanti delle organizzazioni datoriali maggiormente rappresentative nei settori industriale e artigiano, nonché delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative.

3. Il Comitato di concertazione si avvale di un comitato tecnico, formato da rappresentanti delle organizzazioni, di cui al comma 2, e da funzionari della struttura regionale predetta."

- Il testo dell'articolo 6 della legge regionale 25 gennaio 2005, n. 2 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), è il seguente:

"Art. 6 - (*Commissione regionale per il lavoro*) - 1. La Commissione regionale per il lavoro è la sede di concertazione per la proposta, la valutazione e la verifica delle linee programmatiche e delle politiche attive del lavoro di competenza regionale.

2. La Commissione regionale per il lavoro esprime pareri obbligatori sul piano regionale e sul programma annuale, nonché sulla modalità d'attuazione degli interventi di cui agli articoli 18, 19, 20, 21, 22 e 23.

3. La Commissione regionale per il lavoro è composta da:

- a) l'Assessore regionale competente in materia di lavoro e formazione professionale, o suo delegato, con funzioni di presidente;
 - a bis) gli Assessori provinciali competenti in materia di lavoro e formazione;
 - a ter) un rappresentante dei Comuni, designato dall'ANCI regionale;
 - a quater) un rappresentante delle Comunità montane, designato dall'UNCCEM regionale;
 - b) due rappresentanti delle organizzazioni degli industriali;
 - c) tre rappresentanti delle organizzazioni degli artigiani;
 - d) due rappresentanti delle centrali cooperative;
 - e) tre rappresentanti delle organizzazioni del settore agricolo;
 - f) due rappresentanti delle organizzazioni del settore commercio e turismo;
 - g) dodici rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti;
 - h) (*lettera abrogata dall'art. 17, comma 4, l.r. 22 dicembre 2009, n. 31*)
 - i) il Consigliere regionale di parità nominato ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125 (Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro);
 - l) un rappresentante della Commissione regionale per le pari opportunità;
 - m) due rappresentanti nominati dal Coordinamento regionale per la tutela delle persone disabili, di cui un rappresentante delle associazioni di categoria di invalidi aventi l'obbligo della tutela e rappresentanza, riconosciute dalla legislazione vigente;
 - n) un rappresentante della Conferenza dei coordinatori di ambito territoriale di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali).
4. Ai lavori della Commissione possono essere invitati i rappresentanti delle associazioni delle categorie professionali e produttive interessate.
5. I componenti della Commissione regionale per il lavoro di cui alle lettere b), c), d), e), f) e g) del comma 3

sono designati dalle organizzazioni più rappresentative a livello regionale entro trenta giorni dalla richiesta.

6. La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica quanto la legislatura regionale.

7. Ai componenti della Commissione regionale per il lavoro, estranei all'amministrazione regionale, spetta un'indennità di presenza di euro 25 per ogni seduta e il rimborso delle spese secondo quanto previsto dalla l.r. 2 agosto 1984, n. 20 (Disciplina delle indennità spettanti agli amministratori degli enti pubblici operanti in materie di competenza regionale e ai componenti di commissioni, collegi e comitati istituiti dalla Regione o operanti nell'ambito dell'amministrazione regionale) e successive modificazioni. Alla liquidazione provvede il dirigente della struttura regionale competente in materia di lavoro."

Note all'art. 36, comma 1.

- Il testo dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità), è il seguente:

"Art. 12 - (*Razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative*) - 1. Le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti.

2. Restano ferme le procedure di competenza del Ministero dell'interno vigenti per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.

3. La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o dalle province delegate dalla regione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico. A tal fine la Conferenza dei servizi è convocata dalla regione entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione. Resta fermo il pagamento del diritto annuale di cui all'articolo 63, commi 3 e 4, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni. Per gli impianti offshore l'autorizzazione è rilasciata dal Ministero dei trasporti, sentiti il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con le modalità di cui al comma 4 e previa concessione d'uso del demanio marittimo da parte della competente autorità marittima.

4. L'autorizzazione di cui al comma 3 è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano

tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni. Il rilascio dell'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato e deve contenere, l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto o, per gli impianti idroelettrici, l'obbligo alla esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale. Il termine massimo per la conclusione del procedimento di cui al presente comma non può comunque essere superiore a centottanta giorni.

4-bis. Per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e per impianti fotovoltaici, ferme restando la pubblica utilità e le procedure conseguenti per le opere connesse, il proponente deve dimostrare nel corso del procedimento, e comunque prima dell'autorizzazione, la disponibilità del suolo su cui realizzare l'impianto.

5. All'installazione degli impianti di fonte rinnovabile di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c) per i quali non è previsto il rilascio di alcuna autorizzazione, non si applicano le procedure di cui ai commi 3 e 4. Ai medesimi impianti, quando la capacità di generazione sia inferiore alle soglie individuate dalla tabella A allegata al presente decreto, con riferimento alla specifica fonte, si applica la disciplina della denuncia di inizio attività di cui agli articoli 22 e 23 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, possono essere individuate maggiori soglie di capacità di generazione e caratteristiche dei siti di installazione per i quali si procede con la medesima disciplina della denuncia di inizio attività.

6. L'autorizzazione non può essere subordinata né prevedere misure di compensazione a favore delle regioni e delle province.

7. Gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici. Nell'ubicazione si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14.

8. (*comma abrogato dall'art. 280, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152*)

9. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche in assenza della ripartizione di cui all'articolo 10, commi 1 e 2, nonché di quanto disposto al comma 10.

10. In Conferenza unificata, su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministro per i beni e le attività culturali, si approvano le linee

guida per lo svolgimento del procedimento di cui al comma 3. Tali linee guida sono volte, in particolare, ad assicurare un corretto inserimento degli impianti, con specifico riguardo agli impianti eolici, nel paesaggio. In attuazione di tali linee guida, le regioni possono procedere alla indicazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti. Le regioni adeguano le rispettive discipline entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle linee guida. In caso di mancato adeguamento entro il predetto termine, si applicano le linee guida nazionali.”

- Il testo dei punti 6.8, 6.9 e 6.12 dell'Allegato II della deliberazione del Consiglio-Assemblea legislativa regionale 30 ottobre 2010, n. 13 (Individuazione delle aree non idonee di cui alle linee guida previste dall'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 per l'installazione di impianti fotovoltaici a terra e indirizzi generali tecnico amministrativi. Legge Regionale 4 agosto 2010, n. 12), è il seguente:

“Allegato II - Legge regionale 12/2010 - Individuazione delle aree non idonee alla installazione di impianti fotovoltaici con moduli al suolo ai sensi del paragrafo 17 del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 10 settembre 2010 contenente le linee guida per il procedimento di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 387/2003 per l'autorizzazione e costruzione di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili -

INDIRIZZI GENERALI
TECNICO-AMMINISTRATIVI - *Omissis*

6 - INDICAZIONI GENERALI DI CARATTERE TECNICO

Il progetto da elaborare sulla base del paragrafo 13 delle LG, dovrà contenere anche autocertificazione resa nei modi di legge, con la quale viene dichiarato dal proponente e/o dal proprietario del terreno:

Omissis

6.8. La superficie interessata dall'intervento dovrà essere delimitata da idonee aree verdi realizzate con piante autoctone. Sono da preferire formazioni arboree ed arbustive che non accentuino la linearità dei confini degli impianti ma, al contrario, contribuiscano a creare elementi di transizione arealmente estesi ed irregolari.

6.9. Nell'eventualità di aree particolarmente sensibili sotto l'aspetto faunistico, le recinzioni dovranno garantire idonei accessi riservati alla fauna.

6.12. In caso di impianti ubicati su aree agricole, i locali tecnici necessari alla trasformazione e connessione alla rete elettrica devono essere realizzati con tipologie edilizie in assonanza con il contesto paesaggistico circostante e secondo gli indirizzi delle Norme Tecniche di Attuazione dei PRG. Sono da evitare le strutture prefabbricate.

Omissis”.

Note all'art. 36, commi 2, 3 e 4.

- Il testo del comma 5 dell'articolo 20 del decreto del Ministero dello sviluppo economico (Incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare), è il seguente:

“Art. 20 - (*Interpretazioni e modificazioni del decreto ministeriale 19 febbraio 2007*) - *Omissis*

5. Rientrano nelle tipologie di cui all'allegato 3 del decreto ministeriale 19 febbraio 2007 le serre fotovoltaiche nelle quali i moduli fotovoltaici costituiscono gli elementi costruttivi della copertura o delle pareti di manufatti adibiti, per tutta la durata dell'erogazione della tariffa incentivante, a serre dedicate alle coltivazioni agricole o alla floricoltura. La struttura della serra, in metallo, legno o muratura, deve essere fissa, ancorata al terreno e con chiusura eventualmente stagionalmente rimovibile.

Omissis”.

- Il testo del comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 4 agosto 2010, n. 12 (Modifica alla legge regionale 14 aprile 2004, n. 7 “Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale”), è il seguente:

“Art. 2 - (*Norma transitoria*) - *Omissis*

2. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano sino al sessantesimo giorno successivo all'approvazione, da parte dell'Assemblea legislativa, dell'atto contenente l'individuazione delle aree non idonee di cui alle linee guida previste dall'articolo 12 del d.lgs. 387/2003, da effettuare comunque entro il 30 settembre 2010.”

Nota agli artt. 38, commi 1 e 2, e 39, comma 1.

Il testo vigente dell'articolo 9 della legge regionale 11 luglio 2006, n. 9 (Testo unico delle norme regionali in materia di turismo), così come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, è il seguente:

“Art. 9 - (*Associazioni pro loco*) - 1. La Regione riconosce il ruolo delle associazioni pro loco quali organismi di promozione dell'attività turistica di base. A tal fine è istituito, presso la Giunta regionale, l'albo regionale delle associazioni pro loco, pubblicato entro il 31 gennaio di ogni anno nel Bollettino ufficiale della Regione.

2. La Giunta regionale determina i criteri e le modalità per l'iscrizione all'albo di cui al comma 1, nonché per l'eventuale cancellazione.

3. L'iscrizione all'albo è condizione per accedere ai contributi regionali, per effettuare manifestazioni cui concorra, anche finanziariamente, la Regione e per aderire ai sistemi turistici locali di cui all'articolo 8.

4. Le associazioni pro loco iscritte all'albo di cui al comma 1 assumono iniziative per incentivare il movimento turistico e migliorare la qualità dell'accoglienza nella località di riferimento e in particolare:

a) favoriscono la conoscenza e la valorizzazione delle risorse turistiche e dei beni ambientali e culturali di riferimento, ferme restando le competenze delle professioni turistiche di cui all'articolo 46;

b) promuovono ed organizzano, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, manifestazioni di richiamo per i turisti, volte a rendere più gradito il soggiorno degli stessi e dei residenti;

c) sviluppano l'ospitalità e l'educazione turistica d'ambiente;

d) curano l'informazione e l'accoglienza dei turisti, anche con l'apertura di appositi uffici di informazione secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 6, armonizzando ed integrando la propria attività con le altre presenti nel territorio di riferimento.

5. La Regione riconosce l'attività dell'Unione nazionale pro loco d'Italia (UNPLI), esercitata attraverso le sue articolazioni regionale e provinciali per le finalità indicate nello statuto, **sostenendone le iniziative secondo criteri e modalità determinati dalla Giunta regionale.**"

Note all'art. 40, comma 1.

- Il testo dei commi 2, 3, 8 10, lettera g), dell'articolo 23 bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), è il seguente:

"Art. 23-bis - (*Servizi pubblici locali di rilevanza economica*) - *Omissis*

2. Il conferimento della gestione dei servizi pubblici locali avviene, in via ordinaria:

a) a favore di imprenditori o di società in qualunque forma costituite individuati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi del Trattato che istituisce la Comunità europea e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalità;

b) a società a partecipazione mista pubblica e privata, a condizione che la selezione del socio avvenga mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di cui alla lettera a), le quali abbiano ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l'attribuzione di specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio e che al socio sia attribuita una partecipazione non inferiore al 40 per cento. (91)

3. In deroga alle modalità di affidamento ordinario di cui al comma 2, per situazioni eccezionali che, a causa di peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento, non permettono un efficace e utile ricorso al mercato, l'affidamento può avvenire a favore di società a capitale interamente pubblico, partecipata dall'ente locale, che abbia i requisiti richiesti dall'ordinamento comunitario per la gestione cosiddetta "in house" e, comunque, nel rispetto dei principi della disciplina comunitaria in materia di controllo analogo sulla società e di prevalenza dell'attività svolta dalla stessa con l'ente o gli enti pubblici che la controllano.

Omissis

8. Il regime transitorio degli affidamenti non conformi a quanto stabilito ai commi 2 e 3 è il seguente:

a) le gestioni in essere alla data del 22 agosto 2008 affidate conformemente ai principi comunitari in materia di cosiddetta "in house" cessano, improrogabilmente e senza necessità di deliberazione da parte dell'ente affidante, alla data del 31 dicembre 2011. Esse cessano alla scadenza prevista dal contratto di servizio a condizione che entro il 31 dicembre 2011 le amministrazioni cedano almeno il 40 per cento del capitale attraverso le modalità di cui alla lettera b) del comma 2;

b) le gestioni affidate direttamente a società a partecipazione mista pubblica e privata, qualora la selezione del socio sia avvenuta mediante procedure competitive ad

evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di cui alla lettera a) del comma 2, le quali non abbiano avuto ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l'attribuzione dei compiti operativi connessi alla gestione del servizio, cessano, improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante, alla data del 31 dicembre 2011;

c) le gestioni affidate direttamente a società a partecipazione mista pubblica e privata, qualora la selezione del socio sia avvenuta mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di cui alla lettera a) del comma 2, le quali abbiano avuto ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l'attribuzione dei compiti operativi connessi alla gestione del servizio, cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio;

d) gli affidamenti diretti assentiti alla data del 1° ottobre 2003 a società a partecipazione pubblica già quotate in borsa a tale data e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio, a condizione che la partecipazione pubblica si riduca anche progressivamente, attraverso procedure ad evidenza pubblica ovvero forme di collocamento privato presso investitori qualificati e operatori industriali, ad una quota non superiore al 40 per cento entro il 30 giugno 2013 e non superiore al 30 per cento entro il 31 dicembre 2015; ove siffatte condizioni non si verificano, gli affidamenti cessano improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante, rispettivamente, alla data del 30 giugno 2013 o del 31 dicembre 2015;

e) le gestioni affidate che non rientrano nei casi di cui alle lettere da a) a d) cessano comunque entro e non oltre la data del 31 dicembre 2010, senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante.

Omissis

10. Il Governo, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni ed entro il 31 dicembre 2009, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, nonché le competenti Commissioni parlamentari, adotta uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di:

Omissis

g) limitare, secondo criteri di proporzionalità, sussidiarietà orizzontale e razionalità economica, i casi di gestione in regime d'esclusiva dei servizi pubblici locali, liberalizzando le altre attività economiche di prestazione di servizi di interesse generale in ambito locale compatibili con le garanzie di universalità ed accessibilità del servizio pubblico locale;

Omissis".

- Per l'oggetto della legge 6 agosto 2008, n. 133, vedi nelle note all'articolo 13, comma 1.

Note all'art. 41, comma 1.

- Il regolamento regionale 8 marzo 2004, n. 1, reca: "Disciplina in materia di autorizzazione delle strutture e dei servizi sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale".

- Il regolamento regionale 24 ottobre 2006, n. 3, reca: "Modifiche al regolamento regionale 8 marzo 2004, n. 1 in materia di autorizzazione delle strutture e dei servizi sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale".

Si informa che l'allegato A al r.r. 1/2004 è stato prima sostituito dall'articolo 3 del r.r. 3/2006, poi modificato dall'articolo 1 del regolamento regionale 27 dicembre 2006, n. 4 (Modifica al regolamento regionale 8 marzo 2004, n. 1 Disciplina in materia di autorizzazione delle strutture e dei servizi sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale).

Nota all'art. 42, comma 1.

Il testo vigente dell'articolo 4 della legge regionale 14 aprile 2004, n. 7 (Disciplina della procedura di valutazione di impatto ambientale), così come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, è il seguente:

"Art. 4 - (Autorità competente) - 1. La Regione è competente per la procedura di VIA relativa ai progetti:

- a) elencati negli allegati A1 e B1;
- b) elencati negli allegati A2 e B2 la cui localizzazione interessa il territorio di due o più province o che presentano un impatto ambientale (...), interregionale o transfrontaliero;
- c) relativi agli interventi indicati al comma 2, qualora la Provincia ne sia il proponente.

2. La Provincia è competente per la procedura di VIA dei progetti elencati negli allegati A2 e B2 localizzati nel suo territorio e che non presentino un impatto ambientale (...), interregionale o transfrontaliero.

2 bis. L'autorità competente svolge le procedure di cui alla presente legge relative agli interventi compositi con un unico procedimento amministrativo. Nel caso in cui un intervento composito rientri sia tra quelli di competenza provinciale sia tra quelli di competenza regionale, le procedure di cui alla presente legge sono svolte dalla Regione."

Nota all'art. 42, comma 2.

La legge regionale 14 aprile 2004, n. 7, reca: "Disciplina della procedura di valutazione di impatto ambientale".

Nota all'art. 42, comma 3.

Per il testo del comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 4 agosto 2010, n. 12 (Modifica alla legge regionale 14 aprile 2004, n. 7 "Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale"), vedi nelle note all'articolo 36, commi 2, 3 e 4.

Nota all'art. 42, commi 4, 5 e 10, lett. b).

Il testo vigente dell'articolo 2 della legge regionale 12 ottobre 2009, n. 24 (Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati), così come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, è il seguente:

"Art. 2 - (Funzioni della Regione) - 1. La Regione eser-

cita le funzioni di cui all'articolo 196 del d.lgs. 152/2006 ed in particolare:

- a) promuove la gestione integrata dei rifiuti, come complesso delle attività volte a ridurre la quantità dei rifiuti prodotti, nonché ad ottimizzare la raccolta, compresa la raccolta differenziata, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti;
- b) approva il piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 5;
- c) verifica la conformità al piano regionale dei Piani d'ambito (PdA) di cui all'articolo 10 e della individuazione delle aree di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a);

d) lettera abrogata;

- e) approva le linee guida in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifiche dei siti contaminati necessarie all'attuazione della presente legge;

f) predispone, sentito il Consiglio delle Autonomie locali, lo schema degli atti previsti per la costituzione dell'Autorità d'ambito (AdA) ai sensi dell'articolo 8, tenendo conto degli analoghi atti esistenti per i consorzi già costituiti ai sensi della l.r. 28 ottobre 1999, n. 28 (Disciplina regionale in materia di rifiuti. Attuazione del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22);

- g) stabilisce, sentito il Consiglio delle Autonomie locali, i criteri per la determinazione di idonee misure compensative:

1) in favore dei soggetti proprietari degli impianti di recupero, trattamento e smaltimento da conferire in disponibilità all'AdA, rapportandole agli investimenti effettuati per la realizzazione degli impianti medesimi ed ai relativi ammortamenti, nonché ai costi di gestione in fase post-operativa;

2) in favore dei comuni interessati dall'impatto ambientale determinato dalla localizzazione degli impianti di recupero, trattamento e smaltimento, compresi i comuni limitrofi o la cui area urbana sia interessata dal transito di mezzi adibiti al trasporto di rifiuti;

- h) definisce lo schema di contratto di servizio per regolare i rapporti tra l'autorità d'ambito ed i soggetti affidatari del servizio integrato di gestione dei rifiuti, sentite le autorità d'ambito;

i) concede i finanziamenti per l'attuazione del piano regionale e per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1;

l) approva l'aggiornamento dell'anagrafe dei siti inquinati regionali, predisposto dall'Agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche (ARPAM) di cui alla legge regionale 2 settembre 1997, n. 60 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche - ARPAM);

m) favorisce la realizzazione di impianti di ricerca e di sperimentazione di cui all'articolo 211 del d.lgs. 152/2006.

1 bis. Oltre alle funzioni di programmazione del settore, sono di competenza della Regione le funzioni amministrative concernenti la valutazione di impatto ambientale di cui alla l.r. 14 aprile 2004, n. 7 (Disciplina della procedura di valutazione di impatto ambientale), e l'autorizzazione integrata ambientale di cui al titolo III bis della parte seconda del d.lgs.

152/2006, relative alla realizzazione e gestione dei nuovi impianti di incenerimento e coincenerimento di cui al d.lgs. 11 maggio 2005, n. 133 (Attuazione della direttiva 2000/76/CE, in materia di incenerimento dei rifiuti).

2. La Giunta regionale stabilisce le forme di concertazione e di consultazione, anche mediante la costituzione di un tavolo tecnico istituzionale, allo scopo di garantire una maggiore efficacia alle azioni regionali in materia di gestione dei rifiuti.”

Nota all'art. 42, commi 6 e 13.

Il testo vigente dell'articolo 3 della legge regionale 12 ottobre 2009, n. 24 (Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati), così come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, è il seguente:

“Art. 3 - (*Funzioni delle Province*) - 1. Le Province esercitano le funzioni di cui all'articolo 197 del d.lgs. 152/2006 e in particolare:

a) individuano, sulla base del Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTC) e del piano regionale di gestione dei rifiuti, le aree idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti, nonché le aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti, sentiti l'AdA e i Comuni interessati;

b) gestiscono l'Osservatorio provinciale sui rifiuti (OPR), istituito ai sensi della legge 23 marzo 2001, n. 93 (Disposizioni in campo ambientale), per coadiuvare le funzioni di monitoraggio, programmazione e controllo dell'Osservatorio nazionale sui rifiuti (ONR) di cui all'articolo 206 bis del d.lgs. 152/2006;

c) curano la tenuta del registro delle imprese e degli enti sottoposti alle procedure semplificate di cui agli articoli 214, 215 e 216 del d.lgs. 152/2006;

d) stipulano, sentita la Regione, accordi interprovinciali per la gestione di determinate tipologie di rifiuti, al fine del raggiungimento di una maggiore funzionalità ed efficienza della gestione dei rifiuti non perseguibile all'interno dei confini dell'ATO.

2. Le Province esercitano altresì le funzioni concernenti la realizzazione e la gestione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti, previste dagli articoli 208, 209, 210 e 211 del d.lgs. 152/2006.

3. Le funzioni di cui al comma 2 comprendono la valutazione di impatto ambientale e l'autorizzazione integrata ambientale. Sono inoltre di competenza delle Province le funzioni amministrative concernenti la valutazione di impatto ambientale e l'autorizzazione integrata ambientale relative alle modifiche sostanziali degli impianti di cui all'articolo 2, comma 1 bis. Le Province trasmettono alla Regione copia dei dati relativi agli impianti di propria competenza inviati ai sensi dell'articolo 29 duodecies del d.lgs. 152/2006.

4. Il Presidente della Provincia promuove ed adotta le iniziative di cui all'articolo 191, comma 2, del d.lgs. 152/2006, per le operazioni ricadenti nel territorio provinciale.

5. Per le attività di competenza la Provincia si avvale del supporto tecnico scientifico dell'ARPAM.”

Nota all'art. 42, comma 7.

Il testo vigente dell'articolo 4 della legge regionale 12 ottobre 2009, n. 24 (Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati), così come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, è il seguente:

“Art. 4 - (*Funzioni dei Comuni*) - 1. I Comuni concorrono alla gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati secondo quanto previsto dall'articolo 198 del d.lgs. 152/2006.

1 bis. I Comuni territorialmente competenti curano le procedure relative all'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 5, comma 4, del d.lgs. 24 giugno 2003, n. 182 (Attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico).

2. Restano di competenza dei Comuni le funzioni amministrative inerenti gli interventi di messa in sicurezza e bonifica dei siti contaminati che ricadono interamente nell'ambito del territorio comunale, di cui all'articolo 14 della l.r. 2 agosto 2006, n. 13 (Assestamento del bilancio 2006).

3. Il Sindaco promuove e adotta le iniziative di cui all'articolo 191, comma 2, del d.lgs. 152/2006, per le operazioni ricadenti nel territorio comunale.”

Nota all'art. 42, comma 8.

Il testo vigente dell'articolo 20 della legge regionale 12 ottobre 2009, n. 24 (Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati), così come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, è il seguente:

“Art. 20 - (*Norme transitorie e finali*) - 1. La Regione predispose lo schema di convenzione e di statuto dei consorzi di cui all'articolo 8, comma 1, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Fino alla costituzione dell'AdA, i Comuni o i loro consorzi svolgono le attività in materia di gestione dei rifiuti ai sensi della l.r. 28/1999. Fino allo stesso termine, i Comuni trasmettono al catasto regionale di cui all'articolo 12 i dati relativi alla gestione tramite il sistema informatizzato adottato dall'ARPAM e forniscono alla Regione e alla Provincia competente le informazioni richieste.

3. I consorzi obbligatori istituiti ai sensi della l.r. 28/1999 sono soppressi a decorrere dalla data di costituzione delle AdA di cui all'articolo 7. I presidenti dei consorzi effettuano la ricognizione dei rapporti pendenti entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Fatti salvi i poteri sostitutivi di carattere generale di cui all'articolo 18, la Provincia, al fine di agevolare l'organizzazione della gestione dei rifiuti in una logica di bacino unico e di evitare situazioni di emergenza, negli ATO dove sono presenti più Consorzi obbligatori di cui alla l.r. 28/1999 che non abbiano ottemperato alle previsioni del piano provinciale, valutate e verificate le condizioni oggettive del contesto, procede, sentiti i Co-

muni interessati e previa diffida, al commissariamento fino all'istituzione dell'AdA dei citati Consorzi. Fino alla costituzione dell'AdA, il Commissario provvederà a gestire il periodo transitorio in modo di assicurare la coerente organizzazione della gestione dei rifiuti urbani ed assimilati dell'intero ATO, gli adempimenti concernenti le informazioni e comunicazioni di cui al comma 2, nonché le ricognizioni di cui al comma 3.

5. L'AdA subentra nei rapporti giuridici facenti capo ai Comuni o ai consorzi costituiti ai sensi della l.r. 28/1999.

6. Il personale appartenente, alla data del 31 dicembre 2008, ai consorzi costituiti ai sensi della l.r. 28/1999 è trasferito alle AdA di cui alla presente legge per lo svolgimento delle funzioni ad esse assegnate. Il trasferimento del personale è disposto nell'osservanza delle procedure di informazione e di consultazione con le organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti.

7. L'AdA individua tra il personale di cui al comma 6 quello che sarà soggetto al trasferimento, in conformità a quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 202 del d.lgs. 152/2006, al nuovo gestore del servizio integrato dei rifiuti, con la salvaguardia delle condizioni contrattuali, collettive ed individuali, in atto.

8. Il piano regionale dei rifiuti approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa regionale 284/1999 e i piani provinciali di gestione dei rifiuti di cui alla l.r. 28/1999 conservano efficacia, **fatta salva la possibilità di apportare eventuali modifiche cui si applicano le norme procedurali previgenti**, fino all'entrata in vigore del piano di cui all'articolo 5. Fino a tale data la Regione verifica la conformità dei piani d'ambito di cui all'articolo 10, tenendo conto anche dei piani provinciali.

9. Le norme amministrative e tecniche che disciplinano la gestione dei rifiuti alla data di entrata in vigore della presente legge conservano validità sino all'adozione dei corrispondenti atti adottati in attuazione della presente legge.

10. Fino all'effettivo esercizio delle funzioni conferite dalla presente legge, i soggetti già deputati, a vario titolo, alla gestione integrata del ciclo dei rifiuti, continuano a svolgere le competenze loro attribuite dalla l.r. 28/1999."

Note all'art. 42, comma 9.

- Il testo del comma 1, dell'articolo 61 della legge regionale 17 maggio 1999, n. 10 (Riordino delle funzioni amministrative della Regione e degli Enti locali nei settori dello sviluppo economico ed attività produttive, del territorio, ambiente e infrastrutture, dei servizi alla persona e alla comunità, nonché dell'ordinamento ed organizzazione amministrativa), è il seguente:

"Art. 61 - (*Funzioni dei Comuni*) - 1. Sono attribuite ai Comuni le funzioni amministrative concernenti la progettazione e l'esecuzione degli interventi di costruzione, la bonifica e la manutenzione dei porti di rilievo regionale ed interregionale, nonché delle opere a servizio dell'attività portuale."

- Il testo del comma 4 dell'articolo 5 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182 (Attuazione della direttiva

2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico), è il seguente:

"Art. 5 - (*Piano di raccolta e piano di gestione dei rifiuti*) - *Omissis*

4. Nei porti in cui l'Autorità competente è l'Autorità marittima, le prescrizioni di cui al comma 1 sono adottate, d'intesa con la regione competente, con ordinanza che costituisce piano di raccolta, ed integrate a cura della regione, per gli aspetti relativi alla gestione, con il piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. A tale fine, la regione cura altresì le procedure relative all'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti, d'intesa con l'Autorità marittima per i fini di interesse di quest'ultima. Nei porti di cui al presente comma, spetta alla regione provvedere alla predisposizione dello studio di cui al comma 2 dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, nonché alla acquisizione di ogni altra valutazione di compatibilità ambientale inerente al piano di raccolta. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Omissis".

Nota all'art. 42, comma 10, lett. a).

La legge regionale 17 maggio 1999, n. 10, reca: "Riordino delle funzioni amministrative della Regione e degli Enti locali nei settori dello sviluppo economico ed attività produttive, del territorio, ambiente e infrastrutture, dei servizi alla persona e alla comunità, nonché dell'ordinamento ed organizzazione amministrativa".

Nota all'art. 42, comma 11.

La legge regionale 12 ottobre 2009, n. 24, reca: "Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati".

Nota all'art. 42, comma 12.

Il testo dell'articolo 24 della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 37 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009/2011 della Regione - Legge finanziaria 2009), è il seguente:

"Art. 24 - (*Procedimenti AIA pendenti in materia di rifiuti*) - 1. I procedimenti per il rilascio

dell'autorizzazione integrata ambientale agli impianti di cui all'allegato I, numero 5. Gestione dei rifiuti, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), ancora in fase di istruttoria presso la Regione e per i quali è stata presentata domanda di autorizzazione per modifiche sostanziali dopo l'entrata in vigore della l.r. 12 giugno 2007, n. 6 (Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 14 aprile 2004, n. 7, 5 agosto 1992, n. 34, 28 ottobre 1999, n. 28, 23 febbraio 2005, n. 16 e 17 maggio 1999, n. 10. Disposizioni in materia ambientale e Rete Natura 2000), sono conclusi dalla Provincia territorialmente competente.

2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione trasmette la documentazione in suo possesso alle Province entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il trasferimento della pratica sono trasferite alle Province le somme già versate alla Regione a titolo di acconto dalle ditte proponenti per lo svolgimento delle attività istruttorie, detratte le somme di competenza della Regione medesima di cui all'allegato I, numero 1, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 24 aprile 2008 (Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59), relative agli impianti dell'allegato I del d.lgs. 59/2005 non ricadenti nei numeri da 1) a 4) dell'allegato V del d.lgs. 59/2005 medesimo.”

Nota all'art. 42, comma 14.

Il testo degli articoli 214, 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), è il seguente:

“Art. 214 - (*Determinazione delle attività e delle caratteristiche dei rifiuti per l'ammissione alle procedure semplificate*) - 1. Le procedure semplificate di cui al presente Capo devono garantire in ogni caso un elevato livello di protezione ambientale e controlli efficaci ai sensi e nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 178, comma 2.

2. Con decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con i Ministri delle attività produttive, della salute e, per i rifiuti agricoli e le attività che danno vita ai fertilizzanti, con il Ministro delle politiche agricole e forestali, sono adottate per ciascun tipo di attività le norme, che fissano i tipi e le quantità di rifiuti, e le condizioni in base alle quali le attività di smaltimento di rifiuti non pericolosi effettuate dai produttori nei luoghi di produzione degli stessi e le attività di recupero di cui all'Allegato C alla parte quarta del presente decreto sono sottoposte alle procedure semplificate di cui agli articoli 215 e 216. Con la medesima procedura si provvede all'aggiornamento delle predette norme tecniche e condizioni.

3. (*comma soppresso dall'articolo 2, comma 32, d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4*)

4. Le norme e le condizioni di cui al comma 2 e le procedure semplificate devono garantire che i tipi o le quantità di rifiuti ed i procedimenti e metodi di smaltimento o di recupero siano tali da non costituire un pericolo per la salute dell'uomo e da non recare pregiudizio all'ambiente. In particolare, ferma restando la disciplina del decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133, per accedere alle procedure semplificate, le attività di trattamento termico e di recupero energetico devono, inoltre, rispettare le seguenti condizioni:

- a) siano utilizzati combustibili da rifiuti urbani oppure rifiuti speciali individuati per frazioni omogenee;
- b) i limiti di emissione non siano inferiori a quelli stabiliti per gli impianti di incenerimento e coincenerimento dei rifiuti dalla normativa vigente, con particolare riferimento al decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133;
- c) sia garantita la produzione di una quota minima di trasformazione del potere calorifico dei rifiuti in energia utile calcolata su base annuale;

d) siano rispettate le condizioni, le norme tecniche e le prescrizioni specifiche di cui agli articoli 215, comma 2, e 216, commi 1, 2 e 3,

5. Sino all'emanazione dei decreti di cui al comma 2 relativamente alle attività di recupero continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998 e 12 giugno 2002, n. 161.

6. La emanazione delle norme e delle condizioni di cui al comma 2 deve riguardare, in primo luogo, i rifiuti indicati nella lista verde di cui all'Allegato II del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259.

7. Per la tenuta dei registri di cui agli articoli 215, comma 3, e 216, comma 3, e per l'effettuazione dei controlli periodici, l'interessato è tenuto a versare alla Sezione regionale dell'Albo il diritto di iscrizione annuale di cui all'articolo 212, comma 26.

8. La costruzione di impianti che recuperano rifiuti nel rispetto delle condizioni, delle prescrizioni e delle norme tecniche di cui ai commi 2 e 3 è disciplinata dalla normativa nazionale e comunitaria in materia di qualità dell'aria e di inquinamento atmosferico da impianti industriali. L'autorizzazione all'esercizio nei predetti impianti di operazioni di recupero di rifiuti non individuati ai sensi del presente articolo resta comunque sottoposta alle disposizioni di cui agli articoli 208, 209, 210 e 211.

9. Alle denunce, alle comunicazioni e alle domande disciplinate dal presente Capo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alle attività private sottoposte alla disciplina degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241. A condizione che siano rispettate le condizioni, le norme tecniche e le prescrizioni specifiche adottate ai sensi dei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 216, l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti possono essere intraprese decorsi novanta giorni dalla comunicazione di inizio di attività alla provincia.”

“Art. 215 - (*Autosmaltimento*) - 1. A condizione che siano rispettate le norme tecniche e le prescrizioni specifiche di cui all'articolo 214, commi 1, 2 e 3, le attività di smaltimento di rifiuti non pericolosi effettuate nel luogo di produzione dei rifiuti stessi possono essere intraprese decorsi novanta giorni dalla comunicazione di inizio di attività alla provincia territorialmente competente, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione stessa.

2. Le norme tecniche di cui al comma 1 prevedono in particolare:

- a) il tipo, la quantità e le caratteristiche dei rifiuti da smaltire;
- b) il ciclo di provenienza dei rifiuti;
- c) le condizioni per la realizzazione e l'esercizio degli impianti;
- d) le caratteristiche dell'impianto di smaltimento;
- e) la qualità delle emissioni e degli scarichi idrici nell'ambiente.

3. La provincia iscrive in un apposito registro le imprese che effettuano la comunicazione di inizio di attività ed entro il termine di cui al comma 1 verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti. A tal fine, alla comunicazione di inizio di attività, a firma del legale rappresentante dell'impresa, è allegata una relazione dalla quale deve risultare:

a) il rispetto delle condizioni e delle norme tecniche specifiche di cui al comma 1;

b) il rispetto delle norme tecniche di sicurezza e delle procedure autorizzative previste dalla normativa vigente.

4. La provincia, qualora accerti il mancato rispetto delle norme tecniche e delle condizioni di cui al comma 1, dispone con provvedimento motivato il divieto di inizio ovvero di prosecuzione dell'attività, salvo che l'interessato non provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine e secondo le prescrizioni stabiliti dall'amministrazione.

5. La comunicazione di cui al comma 1 deve essere rinnovata ogni cinque anni e, comunque, in caso di modifica sostanziale delle operazioni di autosmaltimento.

6. Restano sottoposte alle disposizioni di cui agli articoli 208, 209, 210 e 211 le attività di autosmaltimento di rifiuti pericolosi e la discarica di rifiuti.”

“ Art. 216 - (*Operazioni di recupero*) - 1. A condizione che siano rispettate le norme tecniche e le prescrizioni specifiche di cui all'articolo 214, commi 1, 2 e 3, l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti può essere intrapreso decorsi novanta giorni dalla comunicazione di inizio di attività alla provincia territorialmente competente, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione stessa. Nelle ipotesi di rifiuti elettrici ed elettronici di cui all'articolo 227, comma 1, lettera a), di veicoli fuori uso di cui all'articolo 227, comma 1, lettera c), e di impianti di coincenerimento, l'avvio delle attività è subordinato all'effettuazione di una visita preventiva, da parte della provincia competente per territorio, da effettuarsi entro sessanta giorni dalla presentazione della predetta comunicazione.

2. Le condizioni e le norme tecniche di cui al comma 1, in relazione a ciascun tipo di attività, prevedono in particolare:

a) per i rifiuti non pericolosi:

1) le quantità massime impiegabili;

2) la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei rifiuti utilizzabili nonché le condizioni specifiche alle quali le attività medesime sono sottoposte alla disciplina prevista dal presente articolo;

3) le prescrizioni necessarie per assicurare che, in relazione ai tipi o alle quantità dei rifiuti ed ai metodi di recupero, i rifiuti stessi siano recuperati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente;

b) per i rifiuti pericolosi:

1) le quantità massime impiegabili;

2) la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei rifiuti;

3) le condizioni specifiche riferite ai valori limite di sostanze pericolose contenute nei rifiuti, ai valori limite di emissione per ogni tipo di rifiuto ed al tipo di attività e di impianto utilizzato, anche in relazione alle altre emissioni presenti in sito;

4) gli altri requisiti necessari per effettuare forme diverse di recupero;

5) le prescrizioni necessarie per assicurare che, in relazione al tipo ed alle quantità di sostanze pericolose contenute nei rifiuti ed ai metodi di recupero, i rifiuti stessi siano recuperati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti e metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente.

3. La provincia iscrive in un apposito registro le imprese che effettuano la comunicazione di inizio di attività e, entro il termine di cui al comma 1, verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti. A tal fine, alla comunicazione di inizio di attività, a firma del legale rappresentante dell'impresa, è allegata una relazione dalla quale risulti:

a) il rispetto delle norme tecniche e delle condizioni specifiche di cui al comma 1;

b) il possesso dei requisiti soggettivi richiesti per la gestione dei rifiuti;

c) le attività di recupero che si intendono svolgere;

d) lo stabilimento, la capacità di recupero e il ciclo di trattamento o di combustione nel quale i rifiuti stessi sono destinati ad essere recuperati, nonché l'utilizzo di eventuali impianti mobili;

e) le caratteristiche merceologiche dei prodotti derivanti dai cicli di recupero.

4. La provincia, qualora accerti il mancato rispetto delle norme tecniche e delle condizioni di cui al comma 1, dispone, con provvedimento motivato, il divieto di inizio ovvero di prosecuzione dell'attività, salvo che l'interessato non provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine e secondo le prescrizioni stabiliti dall'amministrazione.

5. La comunicazione di cui al comma 1 deve essere rinnovata ogni cinque anni e comunque in caso di modifica sostanziale delle operazioni di recupero.

6. La procedura semplificata di cui al presente articolo sostituisce, limitatamente alle variazioni qualitative e quantitative delle emissioni determinate dai rifiuti individuati dalle norme tecniche di cui al comma 1 che già fissano i limiti di emissione in relazione alle attività di recupero degli stessi, l'autorizzazione di cui all'articolo 269 in caso di modifica sostanziale dell'impianto,

7. Le disposizioni semplificate del presente articolo non si applicano alle attività di recupero dei rifiuti urbani, ad eccezione:

a) delle attività per il riciclaggio e per il recupero di materia prima secondaria e di produzione di compost di qualità dai rifiuti provenienti da raccolta differenziata;

b) delle attività di trattamento dei rifiuti urbani per ottenere combustibile da rifiuto effettuate nel rispetto delle norme tecniche di cui al comma 1.

8. Fermo restando il rispetto dei limiti di emissione in atmosfera di cui all'articolo 214, comma 4, lettera b), e dei limiti delle altre emissioni inquinanti stabilite da disposizioni vigenti e fatta salva l'osservanza degli altri vincoli a tutela dei profili sanitari e ambientali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ⁽⁶⁸⁴⁾, di concerto con il Ministro delle attività produttive, determina modalità, condizioni e misure relative alla concessione di incentivi finanziari previsti da disposizioni legislative vigenti a favore dell'utilizzazione dei rifiuti in via prioritaria in operazioni di riciclaggio e di recupero per ottenere materie, sostanze, oggetti, nonché come combustibile per produrre energia elettrica, tenuto anche conto del prevalente interesse pubblico al recupero energetico nelle centrali elettriche di rifiuti urbani sottoposti a preventive operazioni di trattamento finalizzate alla produzione di combustibile da rifiuti e nel rispetto di quanto previsto

dalla direttiva 2001/77/CE del 27 settembre 2001 e dal relativo decreto legislativo di attuazione 29 dicembre 2003, n. 387.

9. (Comma soppresso dall'articolo 2, comma 36, d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4).

10. (Comma soppresso dall'articolo 2, comma 36, d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4).

11. Alle attività di cui al presente articolo si applicano integralmente le norme ordinarie per il recupero e lo smaltimento qualora i rifiuti non vengano destinati in modo effettivo ed oggettivo al recupero.

12. Le condizioni e le norme tecniche relative ai rifiuti pericolosi di cui al comma 1 sono comunicate alla Commissione dell'Unione europea tre mesi prima della loro entrata in vigore.

13. Le operazioni di messa in riserva dei rifiuti pericolosi individuati ai sensi del presente articolo sono sottoposte alle procedure semplificate di comunicazione di inizio di attività solo se effettuate presso l'impianto dove avvengono le operazioni di riciclaggio e di recupero previste ai punti da R1 a R9 dell'Allegato C alla parte quarta del presente decreto.

14. Fatto salvo quanto previsto dal comma 13, le norme tecniche di cui ai commi 1, 2 e 3 stabiliscono le caratteristiche impiantistiche dei centri di messa in riserva di rifiuti non pericolosi non localizzati presso gli impianti dove sono effettuate le operazioni di riciclaggio e di recupero individuate ai punti da R1 a R9 dell'Allegato C alla parte quarta del presente decreto, nonché le modalità di stoccaggio e i termini massimi entro i quali i rifiuti devono essere avviati alle predette operazioni.

15. Le comunicazioni effettuate alla data di entrata in vigore del presente decreto alle sezioni regionali dell'Albo sono trasmesse, a cura delle Sezioni medesime, alla provincia territorialmente competente."

Nota all'art. 42, comma 15.

Il testo dell'articolo 5 della legge regionale statutaria 8 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Marche), è il seguente:

"Art. 5 - (*Salute, ambiente e cultura*) - 1. La Regione si impegna a rendere effettivo il diritto costituzionale alla salute. Assume iniziative volte a garantire, in particolare, la tutela della maternità, dell'infanzia, degli anziani e delle persone disabili. Predisponde piani e adotta interventi per la prevenzione e l'eliminazione delle cause di inquinamento e per garantire la salubrità dell'ambiente, la sicurezza nei luoghi di lavoro, la sicurezza alimentare e, in generale, la qualità della vita.

2. La Regione promuove la salvaguardia, la valorizzazione e la fruizione dell'ambiente, del paesaggio e della natura, quale sistema su cui convergono azioni umane e processi naturali, assumendoli quali beni strategici per le generazioni future. Salvaguarda altresì il patrimonio faunistico regionale e promuove la cultura del rispetto degli animali affermando il principio di una loro corretta convivenza con gli esseri umani.

3. Promuove le attività culturali, salvaguarda e valorizza il patrimonio storico, artistico e archeologico, favorendone la conservazione, la conoscenza, l'utilizzazione e la fruizione pubblica.

4. Promuove le condizioni per rendere effettivo il diritto

allo studio e alla formazione per tutto l'arco della vita e favorisce lo sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tecnologica.

5. Assicura la diffusione delle attività sportive e promuove politiche che favoriscono lo sport per tutti."

Note all'art. 44, comma 1.

- Il testo dell'articolo 31 della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 31 (Ordinamento contabile della Regione Marche e strumenti di programmazione), è il seguente:

"Art. 31 - (*Mutui e prestiti*) - 1. La contrazione di mutui e l'emissione di prestiti obbligazionari da parte della Regione è autorizzata con la legge di approvazione del bilancio e con le leggi di variazione dello stesso, a copertura del disavanzo esistente tra il totale degli stanziamenti di spesa e quelli dell'entrata.

2. Apposita tabella, allegata al bilancio, indica la capacità di indebitamento regionale e, distintamente, l'ammontare dei mutui e prestiti autorizzati e contratti.

3. La legge può fissare l'entità massima del tasso di interesse e la durata massima dell'ammortamento, nonché l'incidenza delle dette operazioni sull'esercizio nel cui bilancio è iscritta l'entrata derivante dalla contrazione del mutuo o dalla emissione del prestito obbligazionario e sugli esercizi futuri, con riferimento, rispettivamente, al bilancio annuale e pluriennale. L'effettuazione delle operazioni e le determinazioni delle condizioni e delle modalità competono alla Giunta regionale, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 10, terzo comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281, in materia di prestiti obbligazionari.

4. Non può essere autorizzata la contrazione di nuovi mutui né l'emissione di nuovi prestiti obbligazionari se non è stato approvato dal Consiglio regionale il rendiconto di due anni precedenti a quello al cui bilancio il nuovo indebitamento si riferisce.

5. In ciascun esercizio non può essere autorizzata la contrazione di mutui o l'emissione di prestiti obbligazionari in misura tale che l'importo delle relative annualità di ammortamento, comprese quelle derivanti dai mutui già contratti, superi il 25 per cento dell'ammontare complessivo delle entrate tributarie non vincolate della Regione ed a condizione che gli oneri futuri d'ammortamento trovino copertura nell'ambito del bilancio pluriennale.

6. Alla contrazione dei mutui autorizzati si provvede in relazione alle effettive esigenze di cassa della Regione.

7. L'autorizzazione a contrarre mutui o ad emettere prestiti obbligazionari cessa con il termine dell'esercizio nel cui bilancio sono iscritti gli stessi mutui e prestiti. Le entrate da mutui o prestiti stipulati entro il termine del detto esercizio e non riscossi sono iscritti fra i residui attivi; le entrate da mutui o prestiti autorizzati, ma non stipulati entro lo stesso termine, costituiscono minori entrate e concorrono, a tale titolo, a determinare le risultanze finali della gestione dell'esercizio medesimo.

8. I mutui autorizzati e non contratti entro i termini di chiusura dell'esercizio possono essere nuovamente autorizzati negli esercizi successivi con apposito articolo della legge di approvazione dei rispettivi bilanci limitatamente alla quota determinata dalla mancata contrazio-

ne dei mutui e prestiti in raffronto al totale degli impegni assunti per spese di investimento.

9. La Giunta regionale è autorizzata ad adottare tutte le iniziative tese alla riduzione del costo degli interessi passivi, anche mediante la gestione attiva del debito.”

- Il testo dell'articolo 21 della legge regionale 22 dicembre 2009, n. 32 (Bilancio di previsione per l'anno 2010 ed adozione del bilancio pluriennale per il triennio 2010/2012), è il seguente:

“Art. 21 - (*Equilibrio tra entrate e spese del bilancio per l'anno 2010*) - 1. Per assicurare l'equilibrio fra il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno ed il totale delle entrate che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio 2010, quale risulta dalla comparazione dei quadri dimostrativi 1 e 2, allegati alla presente legge (Allegato 1) è autorizzata, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, della l.r. 31/2001, la contrazione di mutui o prestiti obbligazionari per un importo complessivo di euro 49.896.293,04 con le modalità ed alle condizioni di cui all'articolo 23.

2. Il ricavato dei mutui e prestiti di cui al comma 1 è iscritto all'UPB 5.01.01 dello stato di previsione dell'entrata.”

Nota all'art. 44, comma 2.

Per il testo vigente dell'articolo 23 della legge regionale 22 dicembre 2009, n. 32 (Bilancio di previsione per l'anno 2010 ed adozione del bilancio pluriennale per il triennio 2010/2012), vedi nella nota all'articolo 5, comma 2.

Nota all'art. 45, comma 1.

La legge regionale 22 dicembre 2009, n. 31, reca: “Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale 2010 e pluriennale 2010/2012 della Regione (Legge Finanziaria 2010)”.

a) NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE:

- Proposta di legge a iniziativa della Giunta regionale n. 42 del 29 settembre 2010;
- Relazione della II Commissione assembleare permanente del 26 ottobre 2010;
- Parere espresso dal Consiglio delle Autonomie locali in data 29 ottobre 2010;
- Deliberazione legislativa approvata dal Consiglio - Assemblea legislativa regionale nella seduta del 3 novembre 2010, n. 23.

b) STRUTTURA REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE:

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE, BILANCIO E POLITICHE COMUNITARIE.

TESTO VIGENTE LEGGE REGIONALE 10 NOVEMBRE 2009, N. 27 (TESTO UNICO IN MATERIA DI COMMERCIO), COORDINATO CON LE MODIFICHE APPORTATE DALLA LEGGE REGIONALE SOPRA PUBBLICATA, CHE SONO STAMPATE IN NERETTO.

Avvertenza:

ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge regionale 28 luglio 2003, n. 17 (Norme in materia di ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione e di diritto all'informazione sugli atti amministrativi), la pubblicazione dei testi normativi coordinati ha esclusivamente carattere informativo. Restano fermi il valore e l'efficacia dei testi normativi riprodotti.

TITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1

(Finalità e oggetto)

1. La presente legge disciplina il settore dell'attività commerciale in attuazione dei principi comunitari e delle leggi statali in materia di tutela della concorrenza, allo scopo di favorire la migliore distribuzione delle merci e dei prodotti, la promozione e l'internazionalizzazione del settore ed un equilibrato sviluppo delle attività commerciali in base ai seguenti principi:

- a) la trasparenza del mercato, la libera concorrenza, la libertà di impresa e la libera circolazione delle merci e dei servizi;
- b) l'equilibrato sviluppo e la modernizzazione della rete distributiva in base a criteri di efficienza con particolare riguardo alla crescita qualitativa ed alla capacità competitiva dei sistemi commerciali naturali, anche al fine del contenimento dei prezzi;
- c) il contrasto dei processi di depauperamento delle aree territoriali più deboli;
- d) lo sviluppo del commercio elettronico e delle infrastrutture e delle competenze a tal fine necessarie;
- e) il pluralismo e l'equilibrio tra le diverse tipologie delle strutture distributive e le diverse forme di vendita, con particolare riguardo al riconoscimento e alla valorizzazione del ruolo delle piccole e medie imprese, nonché la tutela dei negozi e dei mercati di interesse storico, di tradizione e di tipicità;
- f) la valorizzazione e la salvaguardia del servizio commerciale nelle aree urbane, rurali, montane, costiere e termali, ai fini di una equilibrata articolazione del sistema distributivo nell'intero territorio regionale, con particolare riferimento alle aree a minore dotazione di servizi, agevolando l'insediamento di nuove attività nei centri abitati non dotati di adeguate strutture;
- g) la salvaguardia e lo sviluppo qualificato delle attività imprenditoriali con particolare attenzione allo sviluppo e all'aggiornamento professionale degli operatori, nonché la protezione del lavoro dipendente riguardo anche alla sicurezza dei lavoratori;
- h) lo sviluppo della rete di vendita della produzione locale, ai fini dell'internazionalizzazione e della promozione in ambito nazionale ed estero;
- i) lo sviluppo del sistema fieristico regionale per la pro-

mozione delle attività economiche, del commercio e l'innovazione tecnologica dei sistemi produttivi;

- l) la promozione e lo sviluppo della concertazione come metodo di relazione e di collaborazione tra gli Enti locali, le categorie economiche, le organizzazioni dei lavoratori e le associazioni dei consumatori, anche ai fini delle diverse articolazioni e funzioni del sistema distributivo, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza;
 - m) il riconoscimento e il sostegno del commercio equo e solidale quale funzione rilevante della promozione dei valori di giustizia sociale ed economica, dello sviluppo sostenibile fondato sulla cooperazione e sul rispetto per le persone e per l'ambiente;
 - n) la tutela del consumatore, con particolare riguardo alla correttezza dell'informazione, alla sicurezza e alla genuinità dei prodotti, al contenimento dei prezzi, alla qualificazione dei consumi;
 - o) il riconoscimento della funzione sociale espletata dalle cooperative costituite fra i consumatori, nonché il contributo allo sviluppo del commercio recato dalle imprese esercenti l'attività di rappresentanza e di intermediazione commerciale.
2. Ai fini della presente legge costituiscono attività commerciali:
- a) il commercio al dettaglio e all'ingrosso in sede fissa;
 - b) le forme speciali di vendita;
 - c) la vendita di stampa quotidiana e periodica;
 - d) il commercio su aree pubbliche;
 - e) la somministrazione di alimenti e bevande;
 - f) la distribuzione dei carburanti.
3. È altresì soggetta alle disposizioni di cui alla presente legge l'attività di commercio equo e solidale di cui alla legge regionale 29 aprile 2008, n. 8 (Interventi di sostegno e promozione del commercio equo e solidale).
4. Le disposizioni della presente legge non si applicano:
- a) ai farmacisti e ai direttori di farmacie comunali qualora vendano esclusivamente prodotti farmaceutici, specialità medicinali, dispositivi medici e presidi medico-chirurgici;
 - b) ai titolari di rivendite di generi di monopolio qualora vendano esclusivamente generi di monopolio di cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293 (Organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio) e al relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074;
 - c) agli imprenditori agricoli, singoli o associati, i quali esercitano attività di vendita di prodotti agricoli ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57), salvo che per le disposizioni previste per il commercio su aree pubbliche;
 - d) alle attività di cui alla l.r. 3 aprile 2002, n. 3 (Norme per l'attività agrituristica e per il turismo rurale);
 - e) alle attività disciplinate dalla l.r. 11 luglio 2006, n. 9 (Testo unico delle norme regionali in materia di turismo), limitatamente alla somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati;
 - f) agli artigiani iscritti nell'albo di cui all'articolo 32

della l.r. 28 ottobre 2003, n. 20 (Testo unico delle norme in materia industriale, artigiana e dei servizi alla produzione), per la vendita dei beni di produzione propria nei locali in cui avviene la produzione medesima o a questi adiacenti, ovvero per la fornitura al committente dei beni accessori all'esecuzione delle opere o alla prestazione del servizio;

g) ai pescatori e alle cooperative di pescatori, nonché ai cacciatori, singoli o associati, che vendano al pubblico, al dettaglio, la cacciagione e i prodotti ittici provenienti esclusivamente dall'esercizio della loro attività e a coloro che esercitano la vendita dei prodotti da essi direttamente e legalmente raccolti su terreni soggetti ad usi civici nell'esercizio dei diritti di erbatico, di fungatico e di diritti similari;

h) alle imprese industriali, per la vendita dei beni di produzione propria nei locali in cui avviene la produzione medesima o a questi adiacenti;

i) a chi venda o esponga per la vendita le proprie opere d'arte, nonché quelle dell'ingegno a carattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica od informativa, realizzate anche mediante supporto informatico;

l) alla vendita dei beni del fallimento effettuata ai sensi dell'articolo 106 delle disposizioni di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa);

m) all'attività di vendita effettuata durante il periodo di svolgimento delle fiere campionarie e delle mostre di prodotti nei confronti dei visitatori, purché riguardi le sole merci oggetto delle manifestazioni e non duri oltre il periodo di svolgimento delle manifestazioni stesse;

n) agli enti pubblici ovvero alle persone giuridiche private alle quali partecipano lo Stato o enti territoriali che vendano pubblicazioni o altro materiale informativo, anche su supporto informatico, di propria o altrui elaborazione, concernenti l'oggetto della loro attività;

o) all'offerta gratuita di assaggi di alimenti e bevande a fini promozionali.

5. Alle vendite di cui alla presente legge si applicano le disposizioni di cui al d.p.r. 6 aprile 2001, n. 218 (Regolamento recante disciplina delle vendite sottocosto, a norma dell'articolo 15, comma 8, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114) e al d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229).

Art. 2

(Funzioni della Regione)

1. La Giunta regionale, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative a livello regionale delle imprese del commercio, dei consumatori e dei lavoratori del settore, adotta, previo parere della competente Commissione assembleare, uno o più regolamenti per l'attuazione della presente legge.

2. Il regolamento di cui al comma 1 è adottato tenendo conto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) favorire la realizzazione di una rete distributiva che, in collegamento con le altre funzioni di servizio, assicuri la migliore produttività del sistema e la qualità dei servizi da rendere al consumatore;

b) assicurare il rispetto del principio della libera con-

correnza e della libera prestazione di servizi, favorendo l'equilibrato sviluppo delle diverse tipologie distributive con particolare attenzione alla tutela e alla valorizzazione delle piccole imprese commerciali;

c) rendere compatibile l'impatto territoriale e ambientale degli insediamenti commerciali e valorizzare la funzione del commercio per la riqualificazione del tessuto urbano, in particolare per quanto riguarda i quartieri urbani degradati al fine di ricostituire un ambiente idoneo allo sviluppo del commercio;

d) salvaguardare e riqualificare i centri storici anche attraverso il mantenimento delle caratteristiche morfologiche degli insediamenti e il rispetto dei vincoli relativi alla tutela del patrimonio artistico ed ambientale ed evitare il processo di espulsione delle attività commerciali;

e) salvaguardare e riqualificare la rete distributiva nelle zone di montagna e rurali anche attraverso la creazione di servizi commerciali polifunzionali e al fine di favorire il mantenimento e la ricostituzione del tessuto commerciale;

f) favorire gli insediamenti commerciali destinati al recupero, ammodernamento e sviluppo delle piccole e medie imprese già operanti sul territorio interessato, anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali reali;

g) rendere effettivo l'esercizio delle funzioni dello sportello unico.

3. La Giunta regionale approva, altresì, il programma di cui all'articolo 85 per il finanziamento degli interventi previsti dalla presente legge.

4. Il dirigente della struttura regionale competente in materia di commercio predispone modelli uniformi per le dichiarazioni di inizio attività, le comunicazioni e le autorizzazioni previste dalla presente legge.

Art. 3

(Funzioni delle Province)

1. Le Province in conformità al regolamento di cui all'articolo 2, comma 1, stabiliscono i criteri per la pianificazione territoriale nel settore commerciale mediante il piano territoriale di coordinamento (PTC) di cui all'articolo 12 della l.r. 5 agosto 1992, n. 34 (Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio) e in particolare quelli finalizzati ad individuare le aree di localizzazione delle grandi strutture di vendita attraverso la valutazione dell'impatto dei flussi di traffico, nonché in relazione alla rete viaria ed agli accessi.

2. Il PTC individua le aree di localizzazione delle grandi strutture di vendita, tenendo anche conto degli effetti d'ambito sovracomunale e di fenomeni di concentrazione territoriale di altri esercizi che producono impatti equivalenti a quelli delle grandi strutture di vendita.

Art. 4

(Funzioni dei Comuni.)

1. I Comuni adeguano i propri strumenti urbanistici secondo le modalità ed entro i termini previsti nel regolamento di cui all'articolo 2, comma 1, e nel rispetto dei PTC provinciali, attraverso forme di consultazione e di confronto con le organizzazioni maggiormente rappresentative a livello regionale delle imprese e dei lavoratori del settore e delle associazioni dei consumatori.

2. Nelle materie oggetto della presente legge sono di competenza dei Comuni singoli o associati tutte le fun-

zioni amministrative non espressamente riservate ad altri enti.

Art. 5

(Osservatorio sulla rete commerciale)

1. È istituito l'Osservatorio regionale del commercio, quale organismo permanente per l'acquisizione degli elementi informativi e conoscitivi utili alla definizione e alla attuazione degli interventi per lo sviluppo e la qualificazione del commercio e per assicurare un sistema coordinato di monitoraggio riferito all'entità e all'efficienza della rete distributiva.

2. L'Osservatorio sulla rete commerciale è composto da:

- a) l'assessore regionale competente in materia di commercio o suo delegato, che lo presiede;
- b) un rappresentante dell'ANCI;
- c) un rappresentante dell'UPI;
- d) un rappresentante dell'UNCEM;
- e) un rappresentante designato dall'Unione regionale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA);
- f) un rappresentante designato congiuntamente dalle associazioni dei consumatori iscritte nel registro regionale;
- g) un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni degli imprenditori commerciali maggiormente rappresentative a livello regionale;
- h) un rappresentante designato congiuntamente dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale.

3. L'Osservatorio svolge, in particolare, le seguenti funzioni:

- a) promuovere un'attività permanente di rilevazione, di analisi e di studio delle problematiche del settore;
- b) monitorare la rete distributiva e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, anche con riferimento alla consistenza, alla modificazione e all'efficienza dei punti di vendita e di somministrazione, al commercio sulle aree pubbliche e alle altre forme di distribuzione, in coordinamento con l'Osservatorio nazionale;
- c) monitorare l'andamento e la situazione del mercato nel settore commerciale in collaborazione con le rappresentanze sindacali, con le CCIAA e i Centri di assistenza tecnica di cui all'articolo 6.

4. L'Osservatorio opera all'interno della struttura regionale competente in materia di commercio e svolge un'attività di monitoraggio riferita all'entità e all'efficienza della rete distributiva, nonché alle dinamiche occupazionali del settore.

5. Al fine dell'aggiornamento del sistema informatico, i Comuni trasmettono annualmente alla struttura regionale competente in materia di commercio i dati relativi alla situazione delle reti distributive del proprio territorio e ogni altro dato ritenuto necessario al monitoraggio, secondo modalità stabilite dalla Giunta regionale.

6. I componenti dell'Osservatorio operano a titolo gratuito.

Art. 6

(Centri di assistenza tecnica)

1. Per sviluppare processi di ammodernamento della re-

te distributiva, le associazioni di categoria del settore del commercio, del turismo e dei servizi maggiormente rappresentative a livello provinciale, presenti nell'ambito dei consigli provinciali delle CCIAA, e altri soggetti interessati possono istituire, anche in forma consortile, centri di assistenza tecnica alle imprese (CAT).

2. I CAT svolgono attività di assistenza per l'ammodernamento della rete distributiva a favore delle imprese del terziario, associate o meno alle organizzazioni di categoria, e in particolare in materia di:

- a) assistenza tecnica generale;
- b) formazione e aggiornamento professionale;
- c) innovazione tecnologica e organizzativa;
- d) gestione economica e finanziaria dell'impresa;
- e) accesso ai finanziamenti comunitari, statali e regionali;
- f) sicurezza ed igiene dell'ambiente di lavoro;
- g) gestione delle risorse umane;
- h) sicurezza e tutela del consumatore;
- i) tutela dell'ambiente;
- l) formazione, promozione e sviluppo di nuova imprenditoria;
- m) rapporti con le pubbliche amministrazioni;
- n) certificazione di qualità secondo gli standard internazionali.

3. L'esercizio dell'attività dei CAT è autorizzato dalla Regione. La Giunta regionale definisce i requisiti e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione.

4. La Regione e gli enti locali possono avvalersi dei CAT per l'espletamento:

- a) di attività istruttorie in materia di contributi, finanziamenti o provvidenze a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio;
- b) delle funzioni di assistenza previste in materia di sportello unico;
- c) delle attività di formazione, inclusi i corsi professionali abilitanti l'iscrizione al ruolo dei mediatori e degli agenti e rappresentanti di commercio, nonché tutti i corsi di formazione previsti dalla normativa di settore.

5. La Regione finanzia specifici programmi di informazione e assistenza gratuita riguardanti la realizzazione di indagini, progetti, studi e ricerche in ambito regionale sulla consistenza della rete distributiva, la presenza turistica, la dinamica dei prezzi, la dinamica dei consumi e l'andamento dell'occupazione del settore terziario, nonché in materia di evoluzione del mercato distributivo e turistico e di promozione dell'imprenditoria femminile.

6. Per il raggiungimento del migliore livello di assistenza e lo svolgimento di specifici servizi, i CAT possono convenzionarsi con enti pubblici e con privati, compresi i Consorzi garanzia fidi tra le piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizio e con società di consulenza o assistenza.

Art. 7

(Settori merceologici)

1. L'attività commerciale all'ingrosso e al dettaglio può essere esercitata con riferimento ai settori merceologici alimentare e non alimentare.

2. La vendita dei mangimi per animali domestici non destinati al consumo umano rientra nel settore non ali-

mentare, mentre la vendita di mangimi per animali destinati al consumo umano rientra nel settore alimentare ed è subordinata al possesso dei relativi requisiti professionali di cui all'articolo 9.

3. I soggetti titolari di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di vendita dei prodotti appartenenti alle tabelle merceologiche di cui all'allegato 5 al decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375 (Norme di esecuzione della legge 11 giugno 1971, n. 426, sulla disciplina del commercio), e all'articolo 2 del decreto ministeriale 16 settembre 1996, n. 561 hanno titolo a porre in vendita tutti i prodotti relativi al settore merceologico corrispondente, fatto salvo il rispetto dei requisiti igienico-sanitari, e ad ottenere che l'autorizzazione sia modificata d'ufficio con l'indicazione del settore medesimo, ad eccezione dei soggetti in possesso delle tabelle speciali riservate ai titolari di farmacie di cui all'allegato 9 del d.m. 375/1988, nonché quelle riservate ai soggetti titolari di rivendite di generi di monopolio di cui all'articolo 1 del d.m. 561/1996.

4. L'attività di vendita di prodotti alimentari è soggetta al rispetto delle disposizioni comunitarie, statali e regionali vigenti in materia di sicurezza alimentare, alimentazione, benessere e di igiene per gli alimenti di origine animale.

Art. 8

(Requisiti morali)

1. Non possono esercitare l'attività commerciale:

- a) **(lettera abrogata);**
- b) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
- c) **coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;**
- d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
- e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, titolo VI, capo II, del codice penale;
- f) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti da leggi speciali;
- g) coloro che sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità) da ultimo modificata dalla legge 26 marzo 2001, n. 128 o nei cui confronti è stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia) da ultimo modificata dalla leg-

ge 11 agosto 2003, n. 228, ovvero sono sottoposti a misure di sicurezza **non detentive.**

2. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere c), e), f) e g), permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato dalla sentenza, salvo riabilitazione.

3. Qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, non si applica il divieto di esercizio dell'attività.

4. In caso di società, associazioni o organismi collettivi, i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del d.p.r. 3 giugno 1998, n. 252 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia

Art. 9

(Requisiti professionali per il commercio alimentare)

1. L'esercizio, in qualsiasi forma, di un'attività commerciale relativa al settore merceologico alimentare è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

- a) **aver frequentato, con esito positivo, un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito ai sensi delle normative delle Regioni o delle Province Autonome di Trento e Bolzano;**
 - b) **avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o alla amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall'iscrizione all'INPS;**
 - c) **essere in possesso di laurea, anche triennale, o di diploma di scuola secondaria superiore o di altra scuola a indirizzo professionale, almeno triennale, purché nei corsi degli studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.**
2. Ove l'attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare sia svolta da società, associazioni o organismi collettivi, il possesso dei requisiti di cui al comma 1 è richiesto con riferimento al legale rappresentante o ad altra persona specificamente preposta all'attività commerciale.
- 3. Ai soggetti provenienti da altre regioni o paesi dell'Unione europea sono riconosciuti i requisiti per l'esercizio dell'attività previsti dalle rispettive normative.**
4. La Giunta regionale con apposito atto definisce:
- a) le modalità di organizzazione, la durata e le materie

dei corsi professionali garantendone l'effettuazione anche tramite rapporti convenzionali con soggetti idonei. A tale fine, sono considerate in via prioritaria le CCIAA, le organizzazioni imprenditoriali del commercio più rappresentative e gli enti da queste costituiti;

b) le modalità di organizzazione, la durata e le materie di corsi di aggiornamento finalizzati ad elevare il livello professionale o riqualificare gli operatori in attività, prevedendo forme di incentivazione per la partecipazione ai corsi da parte degli operatori delle piccole e medie imprese del settore commerciale.

5. Sono fatti salvi i requisiti professionali posseduti prima dell'entrata in vigore della presente legge

TITOLO II

Attività di commercio

Capo I

Commercio in sede fissa

Sezione I

Commercio al dettaglio e all'ingrosso

Art. 10

(Definizioni)

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nella presente sezione si intendono per:

- a) bacini commerciali, gli ambiti sovracomunali individuati dal regolamento di cui all'articolo 2, comma 1;
- b) parcheggi, le aree di pertinenza dell'attività commerciale destinate alle soste dei veicoli ed individuate per ogni singola attività commerciale nel regolamento di cui all'articolo 2, comma 1;
- c) commercio all'ingrosso, l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all'ingrosso o al dettaglio, o ad utilizzatori professionali o ad altri utilizzatori in grande;
- d) commercio al dettaglio, l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale;
- e) superficie di vendita di un esercizio commerciale, l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili, aree di esposizioni se aperte al pubblico. Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici, servizi;
- f) esercizi di vicinato, quelli aventi superficie di vendita:
 - 1) non superiore a 150 metri quadrati nei Comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti;
 - 2) non superiore a 250 metri quadrati nei Comuni con popolazione residente superiore a diecimila abitanti;
- g) medie strutture di vendita, gli esercizi aventi superficie di vendita superiore a quella degli esercizi di vicinato nei limiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 2, comma 1;
- h) grandi strutture di vendita, gli esercizi aventi superficie di vendita superiore a quella delle medie strutture, nei limiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 2, comma 1;

i) centro commerciale, una media o una grande struttura di vendita nella quale più esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente. Per superficie di vendita di un centro commerciale si intende quella risultante dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi di commercio al dettaglio in esso presenti;

- l) outlet, una attività commerciale professionale nel cui ambito si vendono merci del settore non alimentare, identificate da un unico marchio, che sono state prodotte almeno dodici mesi prima della vendita stessa o presentano lievi difetti non occulti di produzione;
- m) centro di telefonia, phone center o internet point, l'esercizio aperto al pubblico che pone a disposizione dei clienti apparecchi telefonici o personal computer o altri strumenti telematici, utilizzati per fornire servizi telefonici, telematici, anche abbinato ad altre attività;
- n) esercizio polifunzionale, l'esercizio in cui si svolgono congiuntamente, oltre all'attività commerciale della tipologia alimentare e non alimentare, la somministrazione di alimenti e bevande e altri servizi di particolare interesse per la collettività;
- o) preposto, la persona in possesso dei requisiti professionali per non più di una società, associazione o organismo collettivo in cui il legale rappresentante non possiede i requisiti professionali.

Art. 11

(Sviluppo della rete distributiva)

1. La Giunta regionale, nel regolamento di cui all'articolo 2, comma 1, per favorire lo sviluppo della rete commerciale nelle aree montane e rurali, per riqualificare la rete distributiva e rivitalizzare il tessuto economico, sociale e culturale nei centri storici, nonché per consentire una equilibrata e graduale evoluzione delle imprese esistenti nelle aree di particolare interesse del proprio territorio, prevede:

- a) per centri storici, aree o edifici aventi valore storico, archeologico, artistico e ambientale, l'attribuzione di maggiori poteri ai Comuni relativamente alla localizzazione e alla apertura degli esercizi di vendita, in particolare al fine di rendere compatibili i servizi commerciali con le funzioni territoriali in ordine alla viabilità, alla mobilità dei consumatori e all'arredo urbano, utilizzando anche specifiche misure di agevolazione tributaria e di sostegno finanziario;
- b) per le aree di cui alla lettera a), ed, eventualmente, in altre aree di particolare interesse del proprio territorio, l'indicazione dei criteri in base ai quali i Comuni possono sospendere o inibire gli effetti della dichiarazione inizio attività all'apertura degli esercizi di vicinato o sottoporre le attività commerciali a particolari limitazioni, in relazione a programmi di qualificazione della rete commerciale finalizzati alla realizzazione di infrastrutture e servizi adeguati alle esigenze dei consumatori;
- c) nelle zone montane, la facoltà, attraverso forme consortili tra Comuni e soggetti privati, di realizzare forme di aggregazione commerciali polifunzionali, anche a mezzo di concentrazione di attività commerciali già esistenti, con l'offerta di vari servizi di interesse per la collettività, prevedendo criteri di priorità per l'accesso ai contributi regionali.

2. La Giunta regionale con il regolamento di cui all'articolo 2, comma 1, stabilisce in particolare:

- a) le aree commerciali e i bacini omogenei di utenza;
- b) le zone del territorio alle quali applicare i limiti massimi di superficie di vendita con riferimento al PTC;
- c) la superficie di vendita massima delle medie e delle grandi strutture di vendita;
- d) gli indirizzi relativi alle medie e grandi strutture di vendita, privilegiando la riqualificazione degli esercizi già operanti e le iniziative di operatori commerciali associati, tenendo conto della sostenibilità infrastrutturale, logistica e di mobilità relative a specifici ambiti territoriali ed evitando fenomeni di concentrazione di medie strutture di vendita che possano produrre impatti ambientali e territoriali equivalenti a quelli della grande distribuzione;
- e) eventuali vincoli di trasferimento e accorpamenti di medie e grandi strutture di vendita per l'apertura di grandi strutture di vendita;
- f) i parametri di parcheggio per la realizzazione delle medie, grandi strutture di vendita ed i centri commerciali;
- g) gli elementi di qualità e di prestazione delle grandi strutture di vendita, con particolare riguardo all'inserimento all'interno delle stesse di sistemi informativi per la promozione delle produzioni tipiche, nonché della promozione della fruizione delle risorse ambientali e turistiche del territorio;
- h) la realizzazione di spazi appositi ed esclusivi destinati alla vendita di prodotti agricoli regionali nelle grandi strutture di vendita;
- i) i criteri e le modalità per l'apertura degli esercizi commerciali specializzati nella vendita esclusiva di merci ingombranti ed a consegna differita;
- l) le modalità per l'attuazione della concertazione locale prevista nella presente legge;
- m) le norme sul procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alle medie e grandi strutture di vendita;
- n) i criteri per il rilascio dell'autorizzazione per le attività di cui al presente titolo.

Art. 12

(Vendita all'ingrosso)

1. Il commercio all'ingrosso, ivi compreso quello relativo ai prodotti ortofrutticoli, carni ed ittici, è esercitato previa verifica dei requisiti urbanistici e di destinazione d'uso, nonché dei requisiti di cui agli articoli 8 e 9, effettuata dalla CCIAA competente al momento dell'iscrizione al registro delle imprese. Tale iscrizione costituisce titolo abilitante all'esercizio dell'attività.
2. È vietato l'esercizio congiunto nello stesso locale dell'attività di vendita all'ingrosso e al dettaglio.
3. Il divieto di cui al comma 2 non si applica per la vendita dei seguenti prodotti:
 - a) macchine, attrezzature e articoli tecnici per l'agricoltura, l'industria, il commercio e l'artigianato;
 - b) materiale elettrico;
 - c) colori e vernici, carte da parati;
 - d) ferramenta ed utensileria;
 - e) articoli per impianti idraulici, a gas ed igienici;
 - f) articoli per riscaldamento;
 - g) strumenti scientifici e di misura;
 - h) macchine per ufficio;

i) auto, moto, cicli e relativi accessori e parti di ricambio;

- l) combustibili;
- m) materiali per l'edilizia;
- n) legnami.

4. La perdita dei requisiti di cui al comma 1 comporta la cancellazione dal registro delle imprese a cura della CCIAA.

Art. 13

(Commercio al dettaglio negli esercizi di vicinato)

1. L'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie di vendita e la modifica di settore merceologico di un esercizio di vicinato sono soggetti a **segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)** da presentare, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), al Comune competente per territorio.
2. Alla **SCIA** deve essere allegata apposita planimetria che individui i locali e le aree in cui si intende esercitare l'attività di vendita.
3. Il Comune provvede a comunicare alla CCIAA le variazioni mensili pervenute dai soggetti interessati.
4. Contestualmente all'inizio dell'attività, l'interessato ne dà comunicazione al Comune e alla CCIAA territorialmente competenti.
5. L'attività di vendita è esercitata nel rispetto delle vigenti norme in materia igienico - sanitaria, dei regolamenti edilizi e delle norme urbanistiche e di sicurezza e di destinazioni d'uso dei locali.
6. Negli esercizi di vicinato abilitati alla vendita dei prodotti alimentari è consentito il consumo immediato dei medesimi prodotti, a condizione che siano esclusi il servizio di somministrazione e le attrezzature ad esso direttamente finalizzate. È consentita la dotazione di soli piani di appoggio.
7. Ai fini di cui al comma 6 per i locali dell'esercizio si intendono i locali e le aree individuate nella planimetria allegata alla **SCIA** di cui al comma 2.
8. Il Comune dispone la chiusura di un esercizio di vicinato:
 - a) qualora vengano meno i requisiti di cui agli articoli 8 e 9;
 - b) qualora l'attività sia sospesa per un periodo superiore a quello di cui all'articolo 58, indipendentemente da intervenuti trasferimenti di titolarità;
 - c) qualora non siano osservati i provvedimenti di sospensione dell'attività;
 - d) qualora vengano commesse gravi e reiterate violazioni delle disposizioni contenute nella presente legge.
 La reiterazione si verifica qualora la stessa violazione sia stata commessa per due volte in un periodo di dodici mesi, anche se si è proceduto al pagamento in misura ridotta della sanzione.

Art. 14

(Commercio al dettaglio nelle medie strutture di vendita)

1. L'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie di vendita e la modifica di settore merceologico di una media struttura di vendita sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal Comune competente per territorio.

2. Il Comune, sulla base di quanto stabilito nel regolamento di cui all'articolo 2, comma 1, definisce le condizioni, le procedure ed i criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1, previa concertazione con le organizzazioni imprenditoriali del commercio, le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative, nonché con le altre parti sociali interessate individuate dal Comune medesimo.

3. Il Comune stabilisce il termine, comunque non superiore ai novanta giorni dalla data di ricevimento, entro il quale le domande di autorizzazione devono ritenersi accolte qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego, nonché stabilisce la correlazione dei procedimenti di rilascio del permesso di costruire inerente l'immobile e dell'autorizzazione di cui al comma 1.

4. L'attività di vendita è esercitata nel rispetto delle vigenti norme in materia igienico-sanitaria, dei regolamenti edilizi, delle norme urbanistiche e di sicurezza nonché di quelle relative alle destinazioni d'uso dei locali.

5. L'autorizzazione di cui al comma 1 decade:

- a) qualora vengano meno i requisiti di cui agli articoli 8 e 9;
- b) qualora, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, l'attività non sia iniziata entro un anno dalla data del rilascio;
- c) qualora l'attività sia sospesa per un periodo superiore a quello di cui all'articolo 58, indipendentemente da intervenuti trasferimenti di titolarità;
- d) qualora non siano osservati i provvedimenti di sospensione.

Art. 15

(Commercio al dettaglio nelle grandi strutture di vendita)

1. L'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie e la modifica di settore merceologico di una grande struttura di vendita sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal Comune competente per territorio secondo le procedure previste nel presente articolo.

2. La domanda di rilascio dell'autorizzazione è esaminata da una conferenza di servizi indetta dal Comune e composta da un rappresentante della Regione, un rappresentante della Provincia e un rappresentante del Comune.

3. La conferenza di servizi di cui al comma 2 decide in base alla conformità dell'insediamento al regolamento di cui all'articolo 2, comma 1, nonché agli strumenti urbanistici vigenti e al rispetto del PTC di cui all'articolo 3, comma 1.

4. Alle riunioni della conferenza di servizi, svolte in seduta pubblica, partecipano a titolo consultivo rappresentanti dei Comuni contermini, delle organizzazioni imprenditoriali del commercio, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, delle associazioni dei consumatori e delle altre parti sociali interessate individuate dal Comune, maggiormente rappresentative in relazione al bacino d'utenza interessato dall'insediamento. Ove il bacino d'utenza riguardi anche parte del territorio di altra regione confinante, la conferenza di servizi richiede alla stessa un parere non vincolante.

5. Le deliberazioni della conferenza sono adottate a

maggioranza dei componenti entro novanta giorni dallo svolgimento della prima riunione. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al parere favorevole del rappresentante della Regione.

6. La domanda si intende accolta qualora, entro centoventi giorni dalla data della prima riunione della conferenza di servizi, non sia stato comunicato al richiedente il provvedimento di diniego.

7. In caso di parere positivo della conferenza di servizi, il Comune provvede al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dallo svolgimento della conferenza stessa; entro lo stesso termine, in caso di parere negativo, il comune provvede a comunicare al richiedente il motivato diniego. La domanda si intende accolta qualora, decorsi trenta giorni dal parere positivo espresso dalla conferenza di servizi, il Comune non abbia provveduto al rilascio dell'autorizzazione.

8. Il Comune definisce la correlazione dei procedimenti di rilascio del permesso di costruire inerente l'immobile e dell'autorizzazione di cui al comma 1.

9. L'attività di vendita è esercitata nel rispetto delle vigenti norme in materia igienico-sanitaria, di edilizia, di urbanistica, di sicurezza e di destinazione d'uso dei locali.

10. L'autorizzazione di cui al comma 1 decade:

- a) qualora vengano meno i requisiti di cui agli articoli 8 e 9;
- b) qualora, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, l'attività non sia iniziata entro due anni dalla data del rilascio;
- c) qualora l'attività sia sospesa per un periodo superiore a quello di cui all'articolo 58, indipendentemente da intervenuti trasferimenti di titolarità;
- d) qualora non siano osservati i provvedimenti di sospensione.

Art. 16

(Centri commerciali)

1. L'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie e la modifica del settore merceologico di un centro commerciale sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal Comune competente per territorio, sulla base delle disposizioni di cui agli articoli 14 e 15 in relazione alle dimensioni complessive della struttura.

2. La domanda di autorizzazione può essere presentata da un unico promotore o da singoli esercenti, anche mediante un rappresentante degli stessi.

3. Le medie e le grandi strutture di vendita presenti all'interno del centro commerciale sono autorizzate con autonomi atti contestuali o successivi; gli esercizi di vicinato sono soggetti alla SCIA di cui all'articolo 13.

4. L'intestazione dell'autorizzazione ad altro soggetto, diverso dal promotore originario, non configura subingresso.

5. Il Comune regola uniformemente gli orari delle attività presenti all'interno del centro commerciale.

Art. 17

(Outlet)

1. La denominazione di outlet di cui all'articolo 10, comma 1, lettera l), può essere impiegata nelle insegne, nelle ditte, nei marchi e nella pubblicità riferita all'attività commerciale.

2. È vietato porre in vendita negli outlet merci diverse da quelle identificate dall'unico marchio.
3. I soggetti titolari di outlet sono tenuti a rispettare le norme inerenti le vendite straordinarie e promozionali.
4. Gli outlet possono assumere la forma di esercizio di vicinato, media struttura di vendita, grande struttura di vendita, centro commerciale.
5. Ferma restando l'applicazione delle disposizioni vigenti in materia di pubblicità ingannevole, l'uso della denominazione di outlet in violazione del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000,00 a euro 30.000,00. In caso di violazione grave o di recidiva, il Comune ove ha sede l'esercizio dispone la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non inferiore a cinque giorni e non superiore a trenta giorni.
6. Le imprese commerciali esistenti che utilizzano la denominazione di outlet in difformità da quanto previsto dalla presente legge, devono adeguarsi entro sei mesi dalla sua entrata in vigore.

Art. 18

(Centri in sede fissa di telefonia e servizi internet)

1. Fermo restando quanto previsto dal d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche), l'apertura, il trasferimento di sede, nonché l'ampliamento della superficie di centri di telefonia e servizi internet in sede fissa, sono soggetti a comunicazione al Comune competente per territorio.
2. L'attività è esercitata nel rispetto delle vigenti norme in materia igienico - sanitaria, dei regolamenti edilizi e delle norme urbanistiche, di sicurezza e di destinazione d'uso dei locali.
3. Le attività commerciali o di somministrazione di alimenti e bevande, svolte congiuntamente nei centri di cui al comma 1 sono soggette alle disposizioni rispettivamente previste dalla presente legge per le medesime attività.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli esercizi commerciali o di somministrazione di alimenti e bevande che mettono a disposizione della clientela un solo terminale di rete, nonché alle biblioteche, alle mediateche, alle scuole, alle strutture ricettive e alle tabaccherie.
5. Sono fatte salve le disposizioni contenute nel decreto legge 27 luglio 2005, n. 144 (Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale) convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 155.

Art. 19

(Esercizi polifunzionali)

1. Nei Comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti e nei centri e nuclei abitati con popolazione inferiore a 500 abitanti di tutti i Comuni, è possibile svolgere congiuntamente in un solo esercizio, oltre all'attività commerciale della tipologia alimentare e non alimentare, la somministrazione di alimenti e bevande e altri servizi di particolare interesse per la collettività, anche in convenzione con soggetti pubblici e privati e in deroga alle disposizioni di cui alla presente legge riferite a ciascuna delle tipologie commerciali interessate.
2. Gli esercizi polifunzionali devono garantire orari settimanali e periodi di apertura minimi da stabilire in accordo con il Comune.

3. I Comuni possono concedere, con convenzione, l'uso di immobili ad aziende commerciali che ne facciano richiesta per l'attivazione di esercizi polifunzionali.
4. I Comuni possono stabilire particolari agevolazioni a favore degli esercizi polifunzionali.
5. Gli esercizi polifunzionali, nonché gli esercizi commerciali di cui agli articoli 13, 14, 15 e 16 che effettuano attività di vendita al pubblico dei farmaci da banco o di automedicazione ai sensi dell'articolo 5 del d.l. 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), convertito in legge con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, inviano copia della comunicazione di cui al comma 1 dell'articolo 5 del d.l. 223/2006 medesimo anche al Comune e all'Azienda sanitaria unica regionale (ASUR).

Sezione II

Forme speciali di vendita al dettaglio

Art. 20

(Esercizio dell'attività)

1. Sono considerate forme speciali di vendita al dettaglio:
 - a) gli spacci interni;
 - b) la vendita per mezzo di apparecchi automatici;
 - c) la vendita per corrispondenza o tramite televisione, internet o altri sistemi di comunicazione;
 - d) la vendita presso il domicilio dei consumatori.

Art. 21

(Spacci interni)

1. L'attività di commercio al dettaglio di prodotti a favore di dipendenti da enti o imprese, pubblici o privati, di militari, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonché la vendita nelle scuole e negli ospedali esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi, deve essere svolta in locali non aperti al pubblico e che non abbiano accesso dalla pubblica via.
2. Nella **SCIA** di cui all'articolo 13 deve essere dichiarata, in particolare, la sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 8 e 9 della persona preposta alla gestione dello spaccio, il rispetto delle normative in materia igienico-sanitaria, di sicurezza alimentare e sicurezza dei locali, il settore merceologico, l'ubicazione e la superficie di vendita.

Art. 22

(Distributori automatici)

1. L'attività di commercio al dettaglio mediante distributori automatici è soggetta alla SCIA di cui all'articolo 13, nella quale deve essere dichiarata la sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 8 e 9, il settore merceologico, l'ubicazione, nonché l'osservanza delle norme sull'occupazione del suolo pubblico nel caso in cui l'apparecchio automatico viene installato sulle aree pubbliche.
2. L'attività di commercio al dettaglio mediante distributori automatici effettuata in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo è soggetta alle disposizioni

concernenti l'apertura di un esercizio di vendita, fatto salvo quanto stabilito agli articoli 63 e 64 per la somministrazione di alimenti e bevande mediante distributori.

3. È vietata la vendita mediante distributori automatici di bevande alcoliche.

Art. 23

(Vendita per corrispondenza, tramite televisione, internet o altri sistemi di comunicazione)

1. Per l'esercizio della vendita al dettaglio per corrispondenza, tramite televisione, internet o altri sistemi di comunicazione, la **SCIA** di cui all'articolo 13 è presentata al Comune nel quale l'esercente **intende avviare l'attività** con l'indicazione della sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 8 e 9 e del settore merceologico interessato.
2. E' vietato l'invio di prodotti al consumatore, se non a seguito di specifica richiesta, salvo che si tratti di campioni ovvero di omaggi senza spese o vincoli per il consumatore.
3. Sono vietate le operazioni di vendita all'asta realizzate per mezzo della televisione o di altri sistemi di comunicazione.
4. In caso di vendita tramite televisione l'emittente televisiva deve accertare, prima della messa in onda, l'avvenuta dichiarazione d'inizio attività dell'esercente.
5. Durante la trasmissione devono essere indicati il nome e la denominazione o la ragione sociale e la sede del venditore, il numero di iscrizione al registro delle imprese ed il numero della partita IVA.
6. Sono fatte salve le disposizioni comunitarie e statali in materia di commercio elettronico.

Art. 24

(Vendite effettuate presso il domicilio dei consumatori)

1. Per l'esercizio dell'attività di vendita al dettaglio e di raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio dei consumatori la **SCIA** di cui all'articolo 13 è presentata al Comune nel quale l'esercente **intende avviare l'attività** con l'indicazione della sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 8 e 9 e del settore merceologico interessato.
2. Durante le operazioni di vendita e di raccolta di ordinativi di acquisto l'esercente deve esporre in modo ben visibile un tesserino di riconoscimento contenente:
 - a) le generalità e la fotografia dell'esercente;
 - b) l'indicazione a stampa della sede e dei prodotti oggetto dell'attività dell'impresa, nonché del nome del responsabile dell'impresa stessa;
 - c) la firma del responsabile dell'impresa.
3. L'attività può essere svolta anche mediante persone incaricate in possesso dei requisiti di cui agli articoli 8 e 9. In tal caso, l'esercente comunica, entro trenta giorni, l'elenco delle persone incaricate all'autorità di pubblica sicurezza del luogo nel quale ha la residenza o la sede legale e risponde agli effetti civili dell'attività delle persone medesime.
4. L'esercente rilascia agli incaricati un tesserino di riconoscimento, che deve essere ritirato non appena gli stessi perdano i requisiti di cui agli articoli 8 e 9. Il tesserino contenente quanto indicato al comma 2 deve es-

sere numerato ed esposto in modo ben visibile durante le operazioni di vendita e di raccolta degli ordinativi di acquisto.

Sezione III

Stampa quotidiana e periodica

Art. 25

(Sistema di vendita)

1. Il sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica si articola in punti vendita esclusivi e non esclusivi soggetti alla **SCIA** di cui all'articolo 28.
2. Le disposizioni della presente sezione si applicano anche alla stampa estera posta in vendita sul territorio regionale.

Art. 26

(Punti vendita esclusivi)

1. I punti vendita esclusivi sono gli esercizi adibiti alla vendita generale di quotidiani e periodici. Essi assicurano parità di trattamento tra le diverse testate. Rientrano tra i punti vendita esclusivi gli esercizi già autorizzati alla vendita di quotidiani e periodici in aggiunta o meno ad altre merci, ai sensi dell'articolo 14 della legge 5 agosto 1981, n. 416 (Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria).
2. I punti vendita esclusivi possono destinare una parte della superficie dell'esercizio alla vendita di prodotti appartenenti al settore merceologico non alimentare a condizione che l'esercizio medesimo abbia una superficie di vendita inferiore o uguale a quella di un esercizio di vicinato di cui all'articolo 10, comma 1, lettera f), e che la superficie destinata alla vendita dei prodotti appartenenti al settore non alimentare non sia superiore al 30 per cento della superficie totale di vendita.
3. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, la vendita di quotidiani e periodici effettuata da un punto vendita esclusivo deve avere il carattere prevalente rispetto alla restante attività commerciale.

Art. 27

(Punti vendita non esclusivi)

1. I punti vendita non esclusivi sono gli esercizi adibiti, in aggiunta ad altre merci, alla vendita di soli quotidiani, di soli periodici o di entrambe le tipologie di prodotti editoriali.
2. L'esercizio di un punto vendita non esclusivo è svolto nell'ambito degli stessi locali nelle seguenti attività:
 - a) rivendite di generi di monopolio;
 - b) impianti di distribuzione di carburanti;
 - c) esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande;
 - d) medie strutture di vendita, con un limite minimo di superficie di vendita pari a metri quadrati 700;
 - e) grandi strutture di vendita;
 - f) esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti editoriali equiparati, con un limite minimo di superficie di vendita pari a metri quadrati 120;
 - g) esercizi a prevalente specializzazione di vendita, con esclusivo riferimento ai periodici di identica specializzazione.
3. La vendita della stampa negli esercizi di cui al comma 2 è legata e complementare all'attività primaria.

4. La vendita della stampa non può essere fisicamente disgiunta dall'attività di vendita primaria.

5. I punti vendita non esclusivi assicurano parità di trattamento nell'ambito della tipologia di prodotto editoriale prescelta, ossia dei soli quotidiani, dei soli periodici o di entrambe le tipologie.

Art. 28

(Segnalazione certificata di inizio attività)

1. L'apertura, il trasferimento e l'ampliamento di un esercizio di vendita della stampa quotidiana e periodica, anche a carattere stagionale, sono soggetti a **SCIA** inviata al Comune competente per territorio.

2. Il Comune sulla base del regolamento di cui all'articolo 2, comma 1, e previa concertazione con le organizzazioni imprenditoriali del commercio, turismo e servizi e le organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore maggiormente rappresentative a livello regionale, definisce i criteri e le modalità per l'apertura, il trasferimento e l'ampliamento dell'esercizio.

3. Ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 8 è consentita la vendita di prodotti da banco confezionati quali caramelle, confetti, cioccolatini, gomme da masticare e simili, senza il possesso dei requisiti di cui all'articolo 9.

4. Sono soggette a comunicazione da presentare al Comune competente per territorio:

- a) la vendita, nelle sedi di partiti, enti, chiese, comunità religiose, sindacati, associazioni, di pertinenti pubblicazioni specializzate;
- b) la vendita in forma ambulante di quotidiani di partito, sindacali e religiosi che ricorrano all'opera di volontari a scopo di propaganda politica, sindacale e religiosa;
- c) la vendita nelle sedi di società editrici e delle loro redazioni distaccate, dei giornali da esse editi;
- d) la vendita di pubblicazioni specializzate non distribuite nei punti vendita di cui al presente capo;
- e) la consegna porta a porta e la vendita in forma ambulante da parte degli editori, distributori ed edicolanti;
- f) la vendita di giornali e riviste nelle strutture turistico ricettive, ove questa costituisca un servizio ai clienti;
- g) la vendita di giornali e riviste all'interno di strutture pubbliche o private, l'accesso alle quali sia riservato esclusivamente a determinate categorie di soggetti e sia regolamentato con qualsiasi modalità.

5. L'esercizio per la vendita della stampa quotidiana e periodica cessa qualora:

- a) vengano meno i requisiti di cui all'articolo 8;
- b) non vengano rispettati i limiti di cui al comma 2 dell'articolo 26;
- c) l'attività sia sospesa per un periodo superiore a quello di cui all'articolo 58, indipendentemente da intervenuti trasferimenti di titolarità;
- d) qualora non siano osservati i provvedimenti di sospensione.

6. I Comuni determinano gli orari di apertura e di chiusura al pubblico dei punti di vendita esclusivi di quotidiani e periodici, previa consultazione e confronto con le associazioni degli editori e dei distributori, le organizzazioni sindacali dei rivenditori, le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale. I punti vendita non esclusivi di quotidiani e pe-

riodici osservano l'orario previsto per l'attività prevalente.

Sezione IV

Vendite straordinarie e promozionali

Art. 29

(Vendite straordinarie)

1. Le vendite straordinarie, con le quali l'esercente dettagliante offre condizioni favorevoli, reali ed effettive, di acquisto dei propri prodotti sono:

- a) le vendite di liquidazione;
- b) le vendite di fine stagione.

2. Le vendite di cui al comma 1 devono essere presentate al pubblico con adeguati cartelli che ne indicano l'esatta tipologia ed il periodo di svolgimento.

3. Le merci in vendita debbono essere esposte con l'indicazione del prezzo praticato prima della vendita di liquidazione o di fine stagione e del nuovo prezzo con relativo sconto o ribasso effettuato espresso in percentuale.

4. Nel caso che per una stessa voce merceologica si praticino prezzi di vendita diversi a seconda della varietà degli articoli che rientrano in tale voce, nella pubblicità deve essere indicato il prezzo più alto e quello più basso con lo stesso rilievo tipografico.

5. Nel caso in cui sia indicato un solo prezzo tutti gli articoli che rientrano nella voce reclamizzata devono essere venduti a tale prezzo.

6. I prezzi pubblicizzati devono essere praticati nei confronti di qualsiasi compratore, senza limitazioni di quantità e senza abbinamento di vendite, fino all'esaurimento delle scorte.

7. È vietata la vendita con il sistema del pubblico incanto.

8. È vietato nella presentazione della vendita straordinaria o nella pubblicità, comunque configurata, il riferimento alle vendite fallimentari.

9. L'esercente dettagliante deve essere in grado di dimostrare la veridicità di qualsiasi asserzione pubblicitaria relativa sia alla composizione merceologica ed alla qualità delle merci vendute, sia agli sconti o ribassi dichiarati.

Art. 30

(Vendite di liquidazione)

1. Le vendite di liquidazione sono effettuate dall'esercente al fine di esitare in breve tempo tutte le merci o gran parte di esse, a seguito di cessazione dell'attività commerciale, cessione dell'azienda o dell'unità locale, trasferimento dell'azienda in altro locale, trasformazione o rinnovo dei locali, per un periodo non eccedente le tredici settimane.

2. Durante il periodo delle vendite di liquidazione è possibile mettere in vendita solo le merci già presenti nei locali di pertinenza del punto vendita ed indicate nell'inventario presentato al Comune.

3. L'interessato dà comunicazione al Comune dell'inizio della vendita di liquidazione almeno quindici giorni prima dell'inizio, specificando i motivi, la data di inizio, la durata e l'inventario delle merci poste in liquidazione.

4. Dopo la conclusione delle vendite il Comune verifica

la realizzazione di quanto dichiarato dall'interessato e in caso di cessazione di attività provvede d'ufficio all'ordine di chiusura dell'esercizio.

5. Nei casi di trasformazione o rinnovo dei locali, al termine del periodo di vendita di liquidazione, è obbligatoria la chiusura dell'esercizio per un periodo di quindici giorni.

6. Nell'ipotesi di cessazione dell'attività, l'esercente non può richiedere l'apertura per la medesima attività nello stesso locale, se non sono decorsi centottanta giorni dalla data della cessazione medesima.

7. È vietato effettuare vendite di liquidazione nei trenta giorni antecedenti il periodo di vendite di fine stagione, fatto salvo il caso di cessione o cessazione dell'attività commerciale e trasferimento di sede.

Art. 31

(Vendite di fine stagione)

1. Per vendite di fine stagione si intendono forme di vendita che riguardano i prodotti di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti entro un certo periodo di tempo.

2. Il periodo e le modalità delle vendite di fine stagione sono stabiliti dalla Giunta regionale, sentite le organizzazioni delle imprese del commercio e le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale.

3. Durante la vendita di fine stagione è fatto divieto di rifornimento di ulteriori merci sia acquistate che in conto deposito destinate a tale vendita straordinaria.

Art. 32

(Vendite promozionali)

1. Le vendite promozionali sono quelle effettuate dall'esercente dettagliante applicando sconti, reali ed effettivi, sui normali prezzi praticati, dandone informazione al consumatore tramite l'utilizzo di qualsiasi mezzo pubblicitario, ivi compresa la cartellonistica apposta in vetrina.

1 bis. L'interessato dà comunicazione al Comune dell'inizio della vendita promozionale almeno cinque giorni prima dell'inizio.

2. Durante le vendite promozionali i prodotti a prezzo scontato devono essere tenuti separati da quelli posti in vendita a prezzo normale.

3. La pubblicità relativa alle vendite promozionali deve essere presentata in modo non ingannevole per il consumatore e deve contenere la data di comunicazione al Comune e la durata della vendita.

4. È vietato effettuare le vendite promozionali nei trenta giorni antecedenti alle vendite di fine stagione, limitatamente agli articoli di vestiario confezionati, compresi quelli di maglieria esterna, camiceria, accessori di abbigliamento, biancheria intima, nonché abbigliamento ed articoli sportivi, calzature ed articoli in pelle e cuoio, borsetteria, valigeria ed accessori, articoli tessili, mobili ed articoli per l'arredamento.

5. Non rientra nelle vendite promozionali la vendita di prodotti a prezzi scontati effettuata all'interno dell'esercizio commerciale senza alcuna forma pubblicitaria esterna. Si intende per pubblicità esterna anche quella effettuata in vetrina, in qualsiasi forma, ivi com-

presi i cartellini con l'indicazione del doppio prezzo apposti sulla singola merce esposta.

6. Le disposizioni di cui ai commi 1 bis e 2 non si applicano al settore alimentare.

Capo II

Commercio su aree pubbliche

Art. 33

(Definizioni)

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente capo si intendono per:

a) commercio su aree pubbliche, le attività di vendita di merci al dettaglio e di somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o su aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;

b) aree pubbliche, le strade, le piazze, i canali, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;

c) mercato, l'area pubblica o privata di cui il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività commerciale, nei giorni stabiliti dal Comune, per l'offerta di merci al dettaglio, per la somministrazione di alimenti e bevande e l'erogazione di pubblici servizi;

d) mercato ordinario, il mercato in cui non vi è alcuna limitazione merceologica se non in relazione ai settori merceologici alimentari e non alimentari;

e) mercato specializzato, il mercato in cui il 90 per cento dei posteggi e delle merceologie offerte sono del medesimo genere o affini e il 10 per cento sono merceologie di servizio al mercato stesso;

f) mercato stagionale, il mercato di durata non inferiore ad un mese e non superiore a sei mesi;

g) mercato straordinario, il mercato che si svolge in un periodo di tempo non superiore a trenta giorni, nel periodo natalizio, pasquale ed estivo, o collegato ad altri eventi particolari;

h) mercato dell'usato, dell'antiquariato e del collezionismo non avente valore storico-artistico, il mercato che si svolge anche nei giorni domenicali o festivi sul suolo pubblico o privato in convenzione con il Comune, avente in particolare come specializzazioni merceologiche esclusive o prevalenti: l'antiquariato, l'oggettistica antica, le cose vecchie anche usate, i fumetti, i libri, le stampe, gli oggetti da collezione e simili;

i) mercatini degli hobbisti, i mercati e le fiere e le altre manifestazioni comunque denominate sulle aree pubbliche, o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità;

l) mercato riservato ai produttori agricoli, mercato riservato all'esercizio della vendita diretta da parte dei produttori agricoli di cui all'articolo 1, comma 1065, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2007);

m) posteggio, la parte di area pubblica o privata di cui il Comune abbia la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività;

- n) posteggio isolato, uno o più posteggi dati in concessione su area pubblica ubicati in zone non individuabili come mercati;
- o) fiera, la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;
- p) fiera specializzata, la manifestazione dove per il 90 per cento dei posteggi, le merceologie offerte sono del medesimo genere o affini e per il 10 per cento sono merceologie di servizio alla fiera stessa;
- q) mercato o fiera del commercio equo e solidale, quelli riservati a coloro che sono iscritti nel registro di cui alla l.r. 8/2008;
- r) manifestazione commerciale a carattere straordinario, la manifestazione finalizzata alla promozione del territorio o di determinate specializzazioni merceologiche, all'integrazione tra operatori comunitari ed extracomunitari, alla conoscenza delle produzioni etniche e allo sviluppo del commercio equo e solidale, nonché alla valorizzazione di iniziative di animazione, culturali e sportive;
- s) fiera promozionale, la manifestazione commerciale indetta al fine di promuovere o valorizzare i centri storici, specifiche aree urbane, centri o aree rurali, nonché attività culturali, economiche e sociali o particolari tipologie merceologiche o produttive;
- t) spunta in un mercato o in una fiera, l'appello per l'assegnazione dei posteggi liberi;
- u) presenze effettive in un mercato o in una fiera, il numero di volte che l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività;
- v) presenze di spunta in un mercato o in una fiera, il numero di volte che l'operatore si è presentato senza aver avuto la possibilità di svolgere l'attività.

Art. 34

(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche:
- a) alle imprese che intendano esercitare il commercio dei loro prodotti su aree pubbliche;
- b) ai soggetti che intendano vendere o esporre per la vendita al dettaglio sulle aree previste dalla legge oggetti di antichità o di interesse storico o archeologico di cui al d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).
2. Oltre ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, le disposizioni di cui al presente capo non si applicano in particolare:
- a) a coloro che esercitano esclusivamente la vendita a domicilio ai sensi della normativa vigente;
- b) ai produttori agricoli che esercitano la vendita sulle aree pubbliche al di fuori dei mercati riservati di cui all'articolo 33, comma 1, lettera l), salvo che per le disposizioni relative alle concessioni di posteggi ed alle soste per l'esercizio delle attività in forma itinerante.

Art. 35

(Regolamento comunale)

1. Il Comune, sentite le organizzazioni dei consumatori

- e delle imprese del commercio, adotta il regolamento dei mercati e delle fiere che contiene in particolare:
- a) la tipologia del mercato o della fiera, specificando i giorni di svolgimento e il numero dei posteggi;
- b) la localizzazione e l'articolazione del mercato, compresa l'eventuale sua suddivisione in zone distinte riservate al commercio di generi alimentari;
- c) le modalità di accesso degli operatori e la sistemazione delle attrezzature di vendita;
- d) la regolazione della circolazione pedonale e veicolare;
- e) le modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati;
- f) le modalità di registrazione delle presenze e delle assenze degli operatori;
- g) le modalità di assegnazione dei posteggi a seguito di ristrutturazione o spostamento del mercato;
- h) le modalità e i divieti da osservarsi nell'esercizio dell'attività di vendita;
- i) le ipotesi di decadenza e di revoca delle concessioni di posteggio;
- l) le norme igienico-sanitarie da osservarsi per la vendita dei prodotti alimentari, nel rispetto delle disposizioni di legge;
- m) le sanzioni da applicarsi nell'ipotesi di violazione dei regolamenti comunali e delle norme della presente legge;
- n) le modalità di esercizio della vigilanza;
- o) i posteggi riservati ai produttori agricoli, agli artigiani, ai mestieranti, alle associazioni senza scopo di lucro, nonché ai soggetti iscritti nel registro di cui alla l.r. 8/2008;
- p) le modalità di svolgimento della fiera e del mercato in caso di coincidenza delle due manifestazioni.
2. I Comuni aggiungono posteggi riservati ai soggetti svantaggiati e in percentuale non superiore al 10 per cento del numero complessivo.

Art. 36

(Soppressione e trasferimento)

1. La soppressione ed il trasferimento del mercato o della fiera, la modifica della dislocazione dei posteggi, la diminuzione o l'aumento del numero dei posteggi e lo spostamento della data di svolgimento del mercato o della fiera sono disposti dal Comune, sentite le organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale.
2. Il trasferimento del mercato o della fiera temporaneo o definitivo in altra sede o altro giorno è disposta dal Comune per:
- a) motivi di pubblico interesse;
- b) cause di forza maggiore;
- c) limitazioni e vincoli imposti da motivi di viabilità, di traffico o igienico-sanitari.
3. Qualora si proceda al trasferimento del mercato o della fiera di cui all'articolo 39, comma 9, in altra sede, il Comune per la riassegnazione dei posteggi agli operatori già titolari di concessioni tiene conto dei seguenti criteri:
- a) anzianità di presenza su base annua. Nel caso di subentro, si considerano le presenze del cedente;
- b) anzianità di inizio dell'attività di commercio su aree pubbliche. In caso di acquisto di azienda, si considera

la data di inizio dell'attività da parte dell'acquirente. In caso di affitto o di affidamento della gestione si considera la data di inizio dell'attività da parte del titolare. In fase di subentro nell'attività, per causa di morte o atto tra vivi, tra familiari si considera la data di inizio di attività del dante causa;

c) dimensioni e caratteristiche dei posteggi disponibili, in relazione alle merceologie, alimentari o non alimentari, o al tipo di attrezzatura di vendita.

4. Nel caso di trasferimento parziale del mercato o della fiera relativamente ai posteggi di cui all'articolo 39, comma 9, e fino ad un massimo del 40 per cento dei posteggi, il Comune individua ulteriori aree da destinare ai soggetti che operano nella zona oggetto di trasferimento. La riassegnazione dei posteggi è effettuata tenendo conto dei criteri di cui al comma 3.

Art. 37

(Calendario regionale delle manifestazioni su aree pubbliche)

1. La Giunta regionale predispone il calendario regionale ufficiale dei mercati e delle fiere su aree pubbliche. Il calendario, pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione entro il 30 dicembre di ogni anno, elenca, in ordine cronologico e per Comune, i mercati e le fiere con le seguenti indicazioni:

- a) luogo in cui si svolge la manifestazione;
- b) denominazione;
- c) data di svolgimento;
- d) settori merceologici;
- e) orario di apertura;
- f) numero complessivo di posteggi.

2. Entro il 30 giugno di ogni anno i Comuni inviano alla struttura regionale competente la situazione relativa ai loro mercati e fiere con l'indicazione della denominazione, della localizzazione, dell'ampiezza delle aree, del numero dei posteggi, della durata di svolgimento, dell'orario di apertura e chiusura e, nell'ipotesi di mercati, anche del nominativo dell'assegnatario del posteggio.

3. Al fine dell'aggiornamento, i Comuni inviano alla struttura regionale competente, entro trenta giorni, i dati relativi al rilascio di nuove autorizzazioni, subingressi, cessazioni e decadenze.

Art. 38

(Esercizio dell'attività)

1. L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche è subordinato al possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale di cui agli articoli 8 e 9, al rilascio dell'autorizzazione di cui agli articoli 41 e 42 e può essere svolto:

- a) su posteggi dati in concessione per dieci anni;
- b) in forma itinerante.

2. Possono essere titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche le persone fisiche e le società di persone e di capitali.

3. L'autorizzazione rilasciata dal Comune abilita sia alla vendita che alla somministrazione di prodotti alimentari sempre che il titolare sia in possesso dei requisiti richiesti per l'esercizio di tale attività.

4. L'autorizzazione deve essere esibita ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.

5. L'esercizio del commercio sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari è soggetto alle norme comunitarie e statali che tutelano le esigenze igienico-sanitarie.

6. Il Comune individua le zone aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale nelle quali l'esercizio del commercio su aree pubbliche è vietato o sottoposto a condizioni particolari ai fini della salvaguardia delle zone predette. Possono essere stabiliti divieti e limitazioni all'esercizio anche per motivi di viabilità, di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse.

7. È vietato porre limitazioni e divieti per l'esercizio dell'attività disciplinata dal presente capo al fine di creare zone di rispetto a tutela della posizione di operatori in sede fissa.

8. L'esercizio del commercio disciplinato dal presente capo nelle aree demaniali marittime è soggetto al nulla osta da parte delle competenti autorità che stabiliscono modalità, condizioni, limiti e divieti per l'accesso alle aree predette.

9. Senza permesso del soggetto proprietario o gestore è vietato il commercio negli aeroporti, nelle stazioni e nelle autostrade.

10. L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, sia su posteggio che in forma itinerante, è consentito su delega ai collaboratori familiari di cui all'articolo 230-bis del codice civile, ai lavoratori dipendenti anche con contratto di lavoro interinale, all'associato in partecipazione di cui agli articoli 2549 e 2554 del codice civile, nonché a tutti i soggetti previsti dalla legislazione statale in materia di lavoro. Nel caso di società di persone regolarmente costituita, i soci possono svolgere l'attività purché il loro nominativo sia indicato nell'autorizzazione o nella domanda di autorizzazione o di integrazione della stessa. Ai fini della vigilanza sui mercati e sulle fiere, qualora il delegato non sia indicato nell'autorizzazione stessa, è sufficiente la presentazione di copia della comunicazione inoltrata al Comune interessato.

11. In occasione di particolari eventi o riunioni di persone, il Comune può rilasciare anche a coloro che non siano già titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche, nei limiti dei posteggi appositamente previsti, concessioni od autorizzazioni temporanee valide per i giorni di svolgimento dei predetti eventi e riunioni.

12. I Comuni procedono al rilascio della nuova autorizzazione per conversione e per subentro agli operatori marchigiani in possesso di titolo autorizzatorio rilasciato da altra Regione la cui normativa regionale non preveda la conversione e il subentro ad operatori non residenti. Le modalità operative per il rilascio della nuova autorizzazione sono predisposte dalla Giunta regionale.

13. Non possono esercitare l'attività di commercio su aree pubbliche nel territorio regionale coloro che non sono titolari di autorizzazione rilasciata ai sensi della legge 28 marzo 1991, n. 112 (Norme in materia di commercio su aree pubbliche).

14. I soggetti che esercitano il commercio sulle aree pubbliche sono sottoposti alle medesime disposizioni che riguardano gli altri commercianti al dettaglio, purché non contrastino con le specifiche disposizioni del presente capo.

15. Sono fatti salvi i diritti acquisiti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 38 bis

(Documento unico di regolarità contributiva)

1. L'attività di commercio su aree pubbliche, sia itinerante che su posteggi, è soggetta alla presentazione del Documento unico di regolarità contributiva (DURC) di cui all'articolo 1, comma 1176, della legge 296/2006.

2. Tutte le imprese di commercio su aree pubbliche, comprese quelle individuali senza coadiuvanti e dipendenti, entro il 31 gennaio di ogni anno presentano al Comune competente il DURC o un certificato di regolarità contributiva, rilasciato dall'INPS, corredato da una dichiarazione sostitutiva attestante l'impossibilità di presentare il DURC.

3. I soggetti, impossibilitati a presentare il DURC o un certificato di regolarità contributiva, che richiedono una nuova autorizzazione allegano alla domanda un'autocertificazione che attesti detta impossibilità e, entro sei mesi dal rilascio dell'autorizzazione medesima, presentano al Comune competente il DURC o un certificato di regolarità contributiva, rilasciato dall'INPS, corredato da una dichiarazione sostitutiva attestante l'impossibilità a presentare il DURC. In caso di mancata presentazione nel termine previsto, l'autorizzazione decade.

4. L'autorizzazione all'esercizio è in ogni caso rilasciata anche ai soggetti che hanno ottenuto dall'INPS la rateizzazione del debito contributivo.

5. Salvo quanto previsto al comma 3, in caso di inottemperanza a quanto previsto al comma 2 l'autorizzazione è sospesa per sei mesi.

6. La Giunta regionale definisce ulteriori modalità per l'attuazione del presente articolo, comprese quelle attraverso le quali i Comuni, anche avvalendosi della collaborazione gratuita delle associazioni di categoria riconosciute dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, possono essere chiamati al compimento di attività di verifica della sussistenza e regolarità della predetta documentazione.

Art. 39

(Posteggi nelle fiere)

1. Le aree destinate alle fiere sono determinate dal Comune, sentite le organizzazioni delle imprese del commercio e dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale, e sono riservate ai titolari delle autorizzazioni previste dalla vigente normativa.

2. I posteggi nelle fiere sono assegnati in base ai seguenti criteri di priorità:

- a) maggior numero di presenze effettive nella fiera riferite ad una specifica autorizzazione amministrativa;
- b) anzianità di inizio dell'attività di commercio su aree pubbliche;
- c) certificazione di invalidità per l'accesso al lavoro secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
- d) istanza presentata da imprenditrici donne;
- e) ulteriori criteri previsti dal Comune, fermo restando che sono inammissibili priorità basate sulla cittadinanza, residenza e sede legale dell'operatore.

3. Le domande di concessione dei posteggi liberi debbono essere inviate a mezzo di lettera raccomandata o presentate al Comune sede della fiera almeno sessanta giorni prima dello svolgimento della fiera o entro il termine inferiore previsto dal regolamento di cui all'articolo 35.

4. La graduatoria per l'assegnazione dei posteggi è affissa all'albo comunale almeno venti giorni prima dello svolgimento della fiera. Dopo la formulazione della graduatoria non sono accoglibili modifiche relative a subentro per affitto di azienda.

5. La registrazione delle presenze effettive in una fiera viene effettuata entro l'orario stabilito dal regolamento comunale di cui all'articolo 35, annotando nome e cognome dell'operatore, tipo e numero di autorizzazione amministrativa.

6. L'operatore commerciale, qualora sia titolare di più autorizzazioni, presenta ai fini della registrazione della presenza una sola autorizzazione.

7. Il possesso del titolo di priorità relativo al maggior numero di presenze è attestato dall'organo comunale competente sulla base di documenti probanti l'effettiva partecipazione alla manifestazione.

8. L'assegnazione dei posteggi non occupati all'apertura della fiera è effettuata, durante l'orario previsto dal regolamento comunale di cui all'articolo 35, procedendo in primo luogo ad esaurire la graduatoria tra gli operatori presenti. Ultimata la graduatoria si procederà all'assegnazione dei posteggi eventualmente liberi agli operatori che non hanno inoltrato la domanda, ma presenti nella giornata della fiera, secondo i seguenti criteri:

- a) maggior numero di presenze effettive nella fiera;
- b) maggior numero di presenze per spunta di cui all'apposito registro comunale;
- c) anzianità di inizio dell'attività di commercio su aree pubbliche.

9. Nelle fiere che si svolgono almeno una volta l'anno l'80 per cento dei posteggi può essere assegnato, per un periodo di dieci anni rinnovabile, agli operatori che vi hanno operato almeno tre anni nell'ultimo quinquennio e che ne fanno richiesta nei modi e nei tempi previsti da apposito bando comunale secondo i criteri di priorità di cui al comma 2.

10. La concessione decennale di cui al comma 9 è limitata ai giorni della fiera e decade, con la relativa autorizzazione, quando l'operatore non partecipa alla fiera per tre anni, salvi i casi di malattia e gravidanza, previa comunicazione.

11. Nell'assegnazione dei posteggi liberi nelle fiere sono osservati i criteri di cui al comma 2.

12. Al fine di favorire l'integrazione e lo scambio di operatori tra i diversi paesi dell'Unione europea, il Comune può autorizzare posteggi aggiuntivi riservati ad operatori comunitari.

13. Il Comune può destinare posteggi riservati a merceologie mancanti o carenti nella fiera nel limite massimo del 5 per cento del totale.

14. In caso di fiere o mercati concomitanti, l'operatore commerciale può operare anche con la copia autenticata dell'autorizzazione e idonea certificazione comunale dove risulti l'assegnazione del posteggio nella fiera o nel mercato concomitante.

15. Lo scambio consensuale di posteggio all'interno della stessa fiera, ove non contrasti con la normativa in vigore, è subordinato alla presentazione di apposita domanda, con allegata scrittura privata, al Comune, che provvede ad annotare nelle autorizzazioni la nuova numerazione.

16. Nessun operatore può esercitare in più di un posteggio contemporaneamente nella stessa fiera, ad esclusione di chi subentri nell'attività di altre aziende già operanti nella stessa fiera.

Art. 40
(*Posteggi nei mercati*)

1. La concessione del posteggio nei mercati ha una durata di dieci anni. La concessione del posteggio non può essere ceduta se non con l'azienda commerciale o un ramo d'azienda.

2. L'operatore ha diritto ad utilizzare il posteggio per tutti i prodotti oggetto della sua attività, fatto salvo il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie, nonché delle prescrizioni e limitazioni di cui alla legislazione vigente.

3. Nessun operatore può utilizzare più di un posteggio contemporaneamente nello stesso mercato. Tale divieto non si applica a chi, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, sia titolare di più posteggi nello stesso mercato e a chi subentri nell'attività di altre aziende già operanti nello stesso mercato.

4. I posteggi non assegnati o temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni sono assegnati giornalmente durante il periodo di non utilizzazione da parte del titolare ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, secondo criteri stabiliti dal Comune sulla base delle seguenti priorità:

- a) maggior numero di presenze effettive maturate nel mercato;
- b) maggior numero di presenze di spunta maturate nel mercato;
- c) anzianità di inizio attività di commercio su aree pubbliche.

5. L'area in concessione di cui al comma 4 non può essere assegnata qualora si tratti di un box o chiosco o locale o in essa si trovino strutture o attrezzature fissate stabilmente al suolo.

6. Non è ammesso a partecipare alla spunta l'operatore già titolare di concessione di posteggio nel mercato o nella fiera.

7. La concessione del posteggio può essere revocata per motivi di pubblico interesse. In tal caso l'interessato ha diritto ad ottenere un altro posteggio libero nell'area di mercato o, in mancanza, nell'ambito del territorio comunale. In attesa dell'assegnazione del nuovo posteggio, l'interessato ha facoltà di esercitare l'attività nell'area libera del mercato di appartenenza.

8. L'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati è effettuata giornalmente entro l'orario stabilito dal regolamento comunale di cui all'articolo 35.

9. La registrazione delle presenze nel mercato viene effettuata entro l'orario stabilito dal regolamento di cui all'articolo 35, annotando cognome e nome dell'operatore, tipo e numero di autorizzazione amministrativa.

10. L'operatore commerciale, qualora sia titolare di più autorizzazioni, deve presentare ai fini della registrazione della presenza una sola autorizzazione.

11. Lo scambio consensuale di posteggio all'interno dello stesso mercato, ove non contrasti con la normativa in vigore, è subordinato alla presentazione di apposita domanda, con allegata scrittura privata, al Comune, che provvede ad annotare nelle autorizzazioni la nuova numerazione.

Art. 41

(Autorizzazione all'esercizio dell'attività su posteggio)

1. L'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio è rilasciata dal Comune sede di posteggio e abilita anche all'esercizio dell'attività in forma itinerante (...), nelle aree dove tale tipologia di vendita non è espressamente vietata.

2. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla disponibilità del posteggio richiesto.

3. Un operatore commerciale può richiedere più autorizzazioni in mercati diversi che si svolgono negli stessi giorni.

4. Al fine del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, il Comune comunica, entro sessanta giorni dalla disponibilità del posteggio, l'elenco dei posteggi da assegnare nei mercati, con l'indicazione del numero identificativo e delle caratteristiche delle aree, alla struttura regionale competente, che pubblica nel Bollettino ufficiale della Regione un apposito bando contenente:

- a) l'elenco, ripartito per Comune, dei posteggi da assegnare;
- b) il termine entro il quale gli interessati devono far pervenire al Comune sede del posteggio la domanda corredata della relativa documentazione;
- c) il termine entro il quale il Comune redige la graduatoria, che non può comunque superare i sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui alla lettera b);
- d) il modello fac-simile della domanda, nonché le ulteriori modalità di presentazione della stessa;
- e) il nominativo del funzionario responsabile del procedimento amministrativo.

5. Per la formazione della graduatoria dei posteggi in caso di mercati già esistenti, il Comune tiene conto del seguente ordine di priorità:

- a) assegnazione per miglioramento ai titolari dell'attività già presenti sul mercato sulla base di:
 - 1) maggior numero di presenze effettive maturate nell'ambito del mercato;
 - 2) anzianità di inizio dell'attività di commercio su aree pubbliche;
 - 3) certificazione di invalidità per l'accesso al lavoro, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
 - 4) istanza presentata da imprenditrici donne;
- b) assegnazione ai nuovi richiedenti di posteggio sulla base di:
 - 1) maggior numero di presenze effettive nell'ambito del mercato;
 - 2) maggior numero di presenze di spunta maturate nell'ambito del mercato;
 - 3) richiesta di posteggio da parte di soggetti già titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche, con priorità all'operatore con minor numero

- di posteggi nell'ambito del territorio nazionale;
- 4) anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche;
- 5) certificazione di invalidità per l'accesso al lavoro, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
- 6) istanza presentata da imprenditrici donne.
6. I criteri per la formazione della graduatoria dei posteggi in caso di nuovi mercati, sono determinati dal Comune tenendo conto delle seguenti priorità:
- a) anzianità di inizio dell'attività di commercio su aree pubbliche;
- b) richiesta di posteggio da parte di soggetti già titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche, con priorità all'operatore con minor numero di posteggi nell'ambito del territorio nazionale;
- c) certificazione di invalidità per l'accesso al lavoro, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
- d) istanza presentata da imprenditrici donne.
7. L'autorizzazione è revocata:
- a) nel caso in cui il titolare non inizi l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
- b) per mancato utilizzo del posteggio in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o legata ai permessi di cui alla l. 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate). Nel caso di mercato con svolgimento inferiore all'anno, le assenze sono calcolate in proporzione all'effettiva durata. La decadenza dalla concessione del posteggio per la mancata utilizzazione dello stesso, in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, riguarda chi non utilizzi il posteggio per un numero di giorni complessivamente superiore al numero dei giorni di attività possibili secondo il tipo di autorizzazione nel corso di quattro mesi. Qualora il posteggio venga utilizzato per l'esercizio di un'attività stagionale, il numero dei giorni di mancato utilizzo del medesimo oltre il quale si verifica la decadenza dalla concessione è ridotto in proporzione alla durata dell'attività. Accertato il mancato utilizzo del posteggio nei termini suindicati, la decadenza va notificata all'interessato dall'organo comunale competente;
- c) nel caso in cui l'operatore sospenda l'attività itinerante per più di un anno, salvo proroga in caso di comprovata necessità non superiore a sei mesi;
- d) nel caso in cui il titolare non sia più in possesso dei requisiti di cui agli articoli 8 e 9;
- e) nel caso di ulteriore violazione delle prescrizioni in materia igienico-sanitaria, avvenuta dopo la sospensione dell'attività.
8. L'autorizzazione è sospesa, nel caso in cui l'operatore commerciale non provveda al pagamento degli oneri relativi all'occupazione del suolo pubblico, fino alla regolarizzazione del pagamento con le modalità previste dal regolamento comunale di cui all'articolo 35.

Art. 42

(Autorizzazione all'esercizio dell'attività in forma itinerante)

1. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita

sulle aree pubbliche in forma itinerante è rilasciata dal Comune **nel quale l'esercente intende avviare l'attività.**

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 abilita l'operatore anche:

a) alla vendita al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trova per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago;

b) all'esercizio dell'attività nelle aree dove la tipologia di vendita non è espressamente vietata;

c) alla partecipazione ai mercati e alle fiere.

3. La domanda di autorizzazione contiene, pena l'esclusione, le seguenti dichiarazioni:

a) i dati anagrafici e il codice fiscale e, nel caso di società di persone, la ragione sociale;

b) il possesso dei requisiti di cui agli articoli 8 e 9;

c) il settore o i settori merceologici.

4. Alla domanda è allegata, pena l'esclusione, dichiarazione sostitutiva di non possedere altre autorizzazioni per l'esercizio di attività in forma itinerante.

5. Ad un soggetto non può essere rilasciata più di un'autorizzazione. Tale divieto non si applica a chi, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, sia titolare di più autorizzazioni itineranti e a chi subentri nell'attività di altre aziende già operanti.

6. Una società di persone può avere tante autorizzazioni quanti sono i soci, nel rispetto dei requisiti morali e professionali di cui agli articoli 8 e 9. Tali soggetti devono essere nominativamente indicati nelle stesse autorizzazioni.

7. L'attività di vendita itinerante può essere effettuata con mezzi motorizzati o altro, in qualunque area pubblica non espressamente interdetta dal Comune, per il tempo strettamente necessario a servire il consumatore, senza esposizione della merce su banchi fissi.

8. L'operatore commerciale che eserciti l'attività in forma itinerante può sostare nello stesso punto per non più di un'ora, oltre la quale deve spostarsi di almeno cinquecento metri e non può rioccupare la stessa area nell'arco della giornata. Lo stesso può sostare nei posteggi isolati nei tempi e nei modi previsti dal regolamento comunale.

9. Il Comune, con il regolamento di cui all'articolo 35, individua le zone interdette al commercio itinerante. È fatto divieto di interdire al commercio itinerante l'intero territorio comunale. Il commercio itinerante è vietato nell'ambito delle aree adiacenti lo svolgimento del mercato o della fiera, intendendosi come aree adiacenti quelle poste ad una distanza inferiore a un chilometro o ad altra distanza eventualmente prevista dal medesimo Comune.

10. Nel caso di cambiamento di residenza, previa comunicazione del titolare dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività in forma itinerante, il Comune che ha rilasciato l'autorizzazione stessa provvede, entro trenta giorni, a trasmettere al Comune di nuova residenza tutta la documentazione per la variazione.

Art. 43

(Hobbisti)

1. Ai fini della presente legge, sono hobbisti i soggetti che vendono, barattano, propongono o espongono, in modo saltuario ed occasionale, merci di modico valore

che non superino il prezzo unitario di euro 250,00. Essi possono operare solo nei mercatini degli hobbisti di cui all'articolo 33, comma 1, **lettere h) e i)**, senza l'autorizzazione di cui agli articoli 41 e 42, purché in possesso dei requisiti di cui all'articolo 8. Non rientrano nella definizione di hobbisti i soggetti di cui all'articolo 1, comma 4. Per l'esposizione dei prezzi si applica quanto previsto all'articolo 56. **Il Comune, nel regolamento di cui all'articolo 35, può riservare posteggi agli hobbisti in altre fiere o mercati.**

2. Gli hobbisti devono essere in possesso di un tesserino rilasciato dal Comune (...) dove si svolge il primo mercatino scelto. La Giunta regionale stabilisce le caratteristiche del tesserino identificativo e le modalità di rilascio e di restituzione in caso di perdita dei requisiti di cui all'articolo 8.

3. Il tesserino ha validità annuale ed è rilasciato per un massimo di cinque anni, anche non consecutivi, trascorsi i quali l'hobbista per poter esercitare l'attività deve ottenerne il rinnovo.

4. Il tesserino non è cedibile o trasferibile e deve essere esposto durante il mercatino in modo visibile e leggibile al pubblico e agli organi preposti al controllo. Il tesserino è vidimato dal Comune che organizza il mercatino di cui al comma 1 prima dell'assegnazione del posteggio che è effettuata con criteri di rotazione e senza il riconoscimento di priorità ottenute per la presenza ad edizioni precedenti.

5. Gli hobbisti autorizzati secondo le modalità di cui al comma 2 possono partecipare ad un massimo di dodici manifestazioni l'anno. Si considera unitaria la partecipazione a manifestazioni della durata di due giorni, purché consecutivi. I Comuni sono tenuti a redigere un elenco degli hobbisti che partecipano a ciascuna manifestazione.

6. La mancanza del tesserino di cui al comma 2 o della vidimazione relativa al mercatino in corso di svolgimento comporta l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 45, comma 1. In caso di assenza del titolare del tesserino identificativo, o di mancata esposizione del tesserino al pubblico o agli organi preposti alla vigilanza, oppure di vendita, con un prezzo unitario superiore a euro 250,00, si applica la sanzione di cui all'articolo 45, comma 2.

Art. 44 (Orari)

1. Previa concertazione con le organizzazioni imprenditoriali del commercio, le organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore e le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative, il Comune definisce gli orari per l'attività di commercio nei mercati, nei posteggi fuori mercato, nelle fiere e per l'attività in forma itinerante tenendo conto che:

- i giorni e gli orari di attività dei commercianti su aree pubbliche possono essere diversi da quelli previsti per gli altri operatori al dettaglio;
- possono essere stabilite limitazioni per motivi di polizia stradale, igienico-sanitari e di pubblico interesse.

Art. 45 (Sanzioni)

1. Chiunque esercita l'attività di commercio su aree

pubbliche senza l'autorizzazione o concessione di posteggio ovvero senza i requisiti di cui agli articoli 8 e 9 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500,00 ad euro 15.000,00, al sequestro cautelare delle attrezzature e delle merci ed alla successiva confisca delle stesse, ai sensi della legge regionale 10 agosto 1998, n. 33 (Disciplina generale e delega per l'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).

2. In caso di assenza del titolare, l'esercizio del commercio su aree pubbliche svolto fuori dai casi previsti dall'articolo 38, comma 10, o senza il possesso dei requisiti previsti dagli articoli 8 e 9, è punito con una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250,00 ad euro 1.500,00. Tale sanzione è irrogata al titolare dell'autorizzazione.

3. Per ogni altra violazione delle disposizioni del presente capo si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250,00 ad euro 1.500,00.

4. Chiunque violi le limitazioni ed i divieti stabiliti dal Comune per l'esercizio del commercio su aree pubbliche è soggetto alla sanzione amministrativa di cui al comma 3, al sequestro cautelare delle attrezzature e delle merci ed alla successiva confisca delle stesse, ai sensi della l.r. 33/1998.

5. In caso di particolare gravità o di reiterate violazioni può essere disposta la sospensione dell'attività di vendita per un periodo da uno a venti giorni. La reiterazione si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un periodo di dodici mesi, anche se si è proceduto al pagamento in misura ridotta della sanzione. Ai fini della reiterazione, hanno rilievo le violazioni compiute nel territorio regionale.

Art. 46 (Rinuncia)

1. L'operatore commerciale titolare di più autorizzazioni amministrative al commercio su aree pubbliche, che rinuncia ad una delle autorizzazioni, può chiedere al Comune competente la trascrizione nell'autorizzazione scelta delle presenze maturate nei mercati e nelle fiere che si svolgono nelle Marche.

Capo III Mercati all'ingrosso e centri agroalimentari

Art. 47 (Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) mercato all'ingrosso, un'area attrezzata costituita da un insieme di immobili, strutture, attrezzature ed aree adiacenti, gestita in modo unitario, ove avvenga il commercio all'ingrosso dei prodotti della pesca, agroalimentari e vitivinicoli, dei prodotti floricoli, delle piante ornamentali, delle sementi, dei prodotti degli allevamenti, compresi gli avicunicoli, delle carni e dei prodotti della caccia e della pesca, sia freschi, sia comunemente trasformati o conservati, ad opera di una pluralità di venditori o di compratori. Nel mercato all'ingrosso possono essere commercializzati anche altri prodotti alimentari, compatibilmente con le esigenze di funzionalità del mercato stesso. Nel mercato all'ingrosso è assicu-

rata la prestazione dei seguenti servizi essenziali:

- 1) direzione del mercato;
- 2) rilevazione statistica;
- 3) verifica del peso o della quantità e della qualità;
- b) centro agroalimentare, la infrastruttura costituita da più mercati all'ingrosso e da insediamenti produttivi, commerciali, di servizio e direzionali autonomi, ma collegati e tali da completare nel modo più organico possibile la gamma merceologica delle attività, delle funzioni e dei servizi. In particolare il centro agroalimentare:
 - 1) è dotato di servizi e funzioni complessi ed opera con riferimento ad un ambito territoriale più ampio di quello provinciale;
 - 2) è caratterizzato dall'unitarietà della gestione, pur in presenza di una articolazione funzionale operativa e contabile tra le diverse strutture di cui il centro è composto.

Art. 48

(Soggetti istitutori e autorizzazioni)

1. Possono istituire mercati all'ingrosso e centri agroalimentari:
 - a) il Comune, la Provincia e la CCIAA competenti per territorio;
 - b) i consorzi costituiti fra enti locali ed enti di diritto pubblico;
 - c) le società consortili per azioni a partecipazione maggioritaria di capitale pubblico;
 - d) i consorzi aventi personalità giuridica o cooperative costituiti da operatori economici dei settori della produzione e del commercio ai quali possono partecipare operatori economici della lavorazione e della movimentazione dei prodotti.
2. Il regolamento di cui all'articolo 2, comma 1, stabilisce i criteri per la realizzazione dei mercati all'ingrosso e dei centri agroalimentari tenendo conto:
 - a) dei mercati e dei centri, distinti per specializzazione merceologica e per caratterizzazione funzionale, operanti nel territorio regionale e nelle relative aree di influenza;
 - b) dell'individuazione delle localizzazioni di massima per l'insediamento di nuovi mercati o centri, distinti per tipologia funzionale e per specializzazione merceologica;
 - c) del fabbisogno nella regione per una razionale ed efficiente commercializzazione all'ingrosso;
 - d) della qualifica di mercato di interesse regionale dei mercati esistenti;
 - e) dell'indicazione per i diversi tipi di mercati e di centri delle superfici minime e delle attrezzature minime occorrenti;
 - f) degli standard minimi degli impianti, dei servizi tecnici e delle infrastrutture primarie.
3. Nel rispetto di quanto disposto dal regolamento di cui all'articolo 2, comma 1:
 - a) i Comuni competenti per territorio concedono l'autorizzazione alla costituzione di mercati all'ingrosso;
 - b) la Giunta regionale concede l'autorizzazione alla costituzione dei centri agroalimentari.
4. La Giunta regionale può deliberare la sottoscrizione di quote di partecipazione ai mercati all'ingrosso e ai centri agroalimentari già costituiti o da costituire.

Art. 49

(Gestione)

1. I mercati all'ingrosso sono gestiti dai soggetti istitutori o affidati in gestione, con apposita convenzione, ad uno dei soggetti dell'articolo 48, comma 1.
2. La convenzione di cui al comma 1 stabilisce, fra l'altro, l'importo del canone annuo da corrispondere da parte del soggetto gestore. Nei casi in cui il gestore sia uno dei soggetti istitutori del mercato, il canone è ridotto proporzionalmente alla quota di partecipazione.
3. Il soggetto istitutore fornisce al gestore la struttura immobiliare ed il compendio delle attrezzature di mercato. La struttura immobiliare è affidata al gestore in concessione o in locazione e gli interventi di manutenzione straordinaria della stessa, compresi quelli di trasformazione e ampliamento, sono di norma a carico dell'istitutore.
4. La gestione del mercato è svolta secondo criteri di efficienza e di economicità e deve tendere al pareggio del bilancio.
5. I canoni di concessione o di locazione e le tariffe di mercato per l'utilizzo degli spazi, anche attrezzati, sono corrisposti dai soggetti operanti nel mercato al soggetto gestore e devono assicurare almeno la copertura dei costi di gestione nonché dei costi dei servizi a domanda collettiva, dell'ammortamento tecnico degli impianti elettrotermoidraulici e di telecomunicazione e delle attrezzature di mercato, nonché degli oneri per la manutenzione ordinaria delle strutture mercantili e dei costi dei servizi a domanda individuale eventualmente resi.
6. I canoni di concessione o di locazione sono determinati in relazione alla superficie utilizzata per la propria attività e, limitatamente al mercato ittico, anche dalla quantificazione dei diritti sul fatturato.
7. In ogni caso non possono essere imposti o esatti pagamenti che non siano il corrispettivo di prestazioni effettivamente rese, nel rispetto dei principi di efficienza ed economicità.
8. I centri agroalimentari sono gestiti nel loro complesso dall'ente che li ha realizzati anche tramite un consorzio degli operatori assegnatari degli spazi interni al centro, così come previsto dalla Del.CIPE 31 gennaio 1992 (Determinazione degli indirizzi per la concessione delle agevolazioni finanziarie ai centri commerciali ed ai mercati agroalimentari all'ingrosso).
9. Il gestore del mercato all'ingrosso e del centro agroalimentare provvede ai servizi di interesse generale idonei ad assicurare la funzionalità dell'intera struttura mercantile ed ai servizi a domanda individuale complementari all'esercizio dell'attività mercantile. Provvede altresì:
 - a) alla manutenzione ordinaria della struttura mercantile;
 - b) alla funzionalità degli impianti elettrotermo-idraulici e di telecomunicazione;
 - c) alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti e delle attrezzature di mercato.

Art. 50

(Regolamenti)

1. La Giunta regionale, entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, approva i regolamenti tipo di mercato e di gestione per i centri agroalimentari,

distinti per settori merceologici e tipologia funzionale, ai quali debbono uniformarsi i rispettivi regolamenti.

2. Il regolamento tipo non può recare norme che ostacolino l'afflusso, la conservazione, l'offerta e la riduzione del costo di distribuzione dei prodotti e deve prevedere in particolare:

- a) i criteri e le modalità per la concessione dei punti di vendita, ivi compresa la fissazione dei quantitativi minimi di prodotti che ogni concessionario deve introdurre annualmente nel mercato;
 - b) la disciplina degli operatori e del personale da essi dipendente;
 - c) la determinazione della cauzione imposta ai commissionari e ai mandatari;
 - d) il calendario e l'orario per le operazioni mercantili;
 - e) la nomina del direttore di mercato e le sue attribuzioni;
 - f) la pianta organica del personale con indicazione delle qualifiche e compiti del rapporto di impiego, del trattamento economico e dello sviluppo di carriera di ciascun dipendente;
 - g) la composizione e il funzionamento della commissione di mercato;
 - h) l'organizzazione e la disciplina dei servizi, ivi compresa l'organizzazione dei servizi di vigilanza sanitaria e di controllo sulla rispondenza dei prodotti alle norme di qualità vigenti;
 - i) la pulizia e la destinazione dei rifiuti;
 - l) i limiti massimi delle provvigioni spettanti a commissionari, mandatari e astatori;
 - m) per i mercati alla produzione, le modalità di preavviso per il ritiro dei prodotti introdotti nel mercato nel rispetto delle norme UE e nazionali vigenti in materia;
 - n) la nomina di un commissionario in caso di inefficienza e di irregolarità;
 - o) ogni altra materia attinente alla disciplina e al funzionamento del mercato.
3. In caso di violazione delle disposizioni regolamentari si applica una sanzione amministrativa il cui ammontare è determinato fra un minimo di euro 500,00 ed un massimo di euro 2.500,00.

4. Il Comune nel cui territorio è situato il mercato approva il regolamento prima dell'entrata in funzione del mercato medesimo.

5. Entro tre mesi dall'autorizzazione del centro agroalimentare, l'ente promotore adotta il regolamento di gestione del centro e lo invia alla Giunta regionale per l'approvazione entro i successivi sessanta giorni.

Art. 51

(Commissione di mercato)

1. I Comuni presso ogni mercato all'ingrosso possono istituire una commissione di mercato, con funzioni consultive e propositive nei confronti del gestore, in base alle modalità stabilite dal regolamento tipo di cui all'articolo 50, comma 2.

Art. 52

(Direttore di mercato)

1. Ad ogni mercato è preposto un direttore che deve provvedere al regolare funzionamento del mercato e dei servizi in ottemperanza alle disposizioni legislative e regolamentari.

2. Il direttore in particolare:

- a) vigila sull'osservanza delle disposizioni vigenti per la qualificazione, la calibrazione, la tolleranza, l'imballaggio e la presentazione dei prodotti;
- b) provvede giornalmente e con sintesi mensili ed annuali alla rilevazione delle quantità affluite ed uscite dal mercato per qualità mercantile, provenienza e destinazione, rileva i prezzi delle derrate effettivamente contrattate, separatamente per singole partite di prodotti e secondo la qualità.

3. I requisiti e le modalità per la nomina del direttore di mercato, nonché i compiti specifici, sono stabiliti dal regolamento di mercato.

4. Nei centri agroalimentari il responsabile dell'ente gestore, o persona da lui delegata, esercita i compiti previsti dal comma 2.

Art. 53

(Prodotti ittici)

1. Nei mercati all'ingrosso di prodotti ittici e nei centri agroalimentari in cui operano mercati ittici, la vendita dei prodotti deve avvenire mediante asta pubblica da parte dell'ente gestore, che si avvale di astatori alle sue dirette dipendenze. A tal fine tutti i prodotti destinati alla vendita sono consegnati direttamente alla direzione del mercato o all'ente gestore del centro.

Art. 54

(Vigilanza)

1. La vigilanza sui mercati all'ingrosso e sui centri agroalimentari è esercitata dalla Giunta regionale con la collaborazione dei Comuni competenti per territorio.

2. La vigilanza è rivolta particolarmente ad accertare la regolarità della istituzione e della gestione, la corretta emanazione ed applicazione delle disposizioni regolamentari, amministrative e disciplinari, la funzionalità della direzione, degli uffici e dei servizi di ogni singolo mercato.

3. Ai fini di cui al comma 2 l'ente gestore del centro agroalimentare invia alla Giunta regionale il bilancio annuale entro trenta giorni dalla sua approvazione.

4. La vigilanza igienico-sanitaria è effettuata dagli organi sanitari competenti sulla base delle norme comunitarie, statali e regionali vigenti.

Capo IV

Norme comuni

Art. 55

(Orari)

1. Gli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa possono restare aperti al pubblico dalle ore sette alle ore ventidue, fino a un massimo di tredici ore giornaliere.

2. Il Comune, previa concertazione con le organizzazioni di categoria delle imprese del commercio, dei lavoratori dipendenti e delle associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale può consentire, nei periodi di maggiore afflusso turistico, in occasione di eventi e manifestazioni di particolare rilevanza e limitatamente alle aree interessate da tali eventi, l'esercizio dell'attività di vendita fino alle ore ventiquattro e di anticipare l'apertura fino ad un massimo di due ore, determinando le aree ed i periodi di apertura,

anche in relazione alle caratteristiche delle diverse zone. In tali casi gli esercizi sono esonerati dal rispetto del limite di tredici ore giornaliere di cui al comma 1.

3. Gli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa osservano la chiusura domenicale e festiva.

4. Gli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa devono rimanere chiusi nei seguenti giorni:

- a) 1° maggio;
- b) 25 aprile;
- c) 25 dicembre;
- d) 26 dicembre;
- e) 1° gennaio;
- f) Pasqua.

5. I Comuni, previa concertazione con le associazioni sindacali e di categoria, disciplinano le deroghe alla chiusura domenicale e festiva, le quali non possono superare il numero massimo di ventitre giornate annue, elevabili a ventisei, previo accordo con le organizzazioni delle imprese del commercio, dei lavoratori dipendenti e dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale.

6. I Comuni possono superare i limiti massimi previsti al comma 5 relativamente alle attività commerciali operanti all'interno di:

- a) centri storici, come delimitati dalla zona A del piano regolatore generale (PRG) comunale;
- b) zone del lungomare, che il Comune individua entro il limite massimo di metri 250 dalla battigia;
- c) territori situati all'interno dei confini dei parchi o delle aree protette;
- d) comuni montani sotto i 2.500 abitanti;
- e) centri e nuclei abitati inferiori a 500 abitanti dei comuni montani diversi da quelli della lettera d).

6 bis. I Comuni individuano altresì le deroghe alle disposizioni di cui al comma 5 a favore delle attività di vendita diretta svolte esclusivamente da imprese di produzione del settore non alimentare operanti nel territorio regionale, sulla base dei criteri e delle modalità individuati nel regolamento di cui all'articolo 2.

6-ter. (comma abrogato).

8. I Comuni, previo parere delle organizzazioni delle imprese del commercio, dei lavoratori dipendenti e dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale, disciplinano gli orari e le deroghe in attuazione di quanto previsto dai commi precedenti e li comunicano annualmente alla struttura organizzativa della Regione competente entro il termine perentorio del 31 ottobre. Entro la stessa data i Comuni interessati possono presentare una richiesta motivata per la concessione dell'ulteriore deroga prevista dal comma 8 bis.

8 bis. I limiti di cui ai commi 4 e 5 possono essere derogati per un massimo di ulteriori due giornate in occasione di eventi o manifestazioni di particolare rilevanza per i flussi turistici e per l'economia comunale, esclusivamente per le vie del territorio comunale direttamente interessate.

8 ter. La Giunta regionale, al fine della valutazione e concessione della deroga di cui al comma 8 bis, costituisce una commissione composta da un rappresentante della struttura organizzativa regionale

competente e da un rappresentante dei Comuni designato dall'ANCI, nonché da: un rappresentante delle associazioni dei consumatori, tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali e tre rappresentanti delle associazioni di categoria del commercio, designati dai rispettivi organismi maggiormente rappresentativi a livello regionale. La commissione, nella prima seduta, adotta i criteri e le modalità per il suo funzionamento e, entro il 30 novembre di ogni anno, esprime parere vincolante sulle deroghe proposte, che sono concesse o negate con decreto del dirigente della struttura organizzativa regionale competente. I componenti la commissione operano a titolo gratuito.

9. La Giunta regionale, previa diffida, sentite le organizzazioni delle imprese del commercio, dei consumatori e dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative a livello regionale, provvede a disciplinare gli orari e le deroghe per i Comuni che non adempiono nei termini o agiscono in difformità alle disposizioni di cui al presente articolo. **I Comuni che non si attenono alle disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 8 bis sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.000,00 a euro 60.000,00, applicata dalla Regione ai sensi della l.r. 33/1998. I proventi derivanti dall'applicazione di tale sanzione sono utilizzati dalla Regione per la rivitalizzazione del piccolo commercio.**

10. I Comuni definiscono le modalità per permettere agli esercizi del settore alimentare di garantire l'apertura al pubblico in caso di più di due festività consecutive.

11. I Comuni possono autorizzare, in base alle esigenze dell'utenza e alle peculiari caratteristiche del territorio, l'esercizio dell'attività di vendita in orario notturno esclusivamente per un limitato numero di esercizi di vicinato.

12. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle seguenti tipologie di attività:

- a) rivendite di generi di monopolio;
- b) esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi e ai complessi turistici e alberghieri;
- c) esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime ed aeroportuali;
- d) vendita di stampa quotidiana e periodica;
- e) gelaterie, pasticcerie, gastronomie, rosticcerie e simili;
- f) esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e articoli da giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, videocassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli da ricordo e artigianato locale;
- g) sale cinematografiche.

Art. 56

(Pubblicità dei prezzi)

1. Ogni prodotto direttamente esposto in vista al pubblico, ovunque collocato, deve indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo.

2. Nel caso di prodotti d'arte, di antiquariato e di oreficeria, l'obbligo di pubblicità del prezzo di cui al comma 1 è rispettato mediante l'utilizzo sul singolo prodotto di un cartellino visibile solo all'interno dell'esercizio.
3. Nel periodo necessario all'allestimento dell'esposizione è consentito non apporre i prezzi dei prodotti esposti in vista al pubblico per un tempo massimo non superiore a due giorni.
4. Quando sono esposti insieme prodotti dello stesso prezzo è sufficiente l'uso di un unico cartello. Negli esercizi di vendita e nei reparti di tali esercizi organizzati con il sistema di vendita del libero servizio l'obbligo dell'indicazione del prezzo deve essere osservato in ogni caso per tutte le merci comunque esposte al pubblico.
5. Per l'obbligo di indicazione dei prezzi per unità di misura si applicano le vigenti disposizioni comunitarie e nazionali.
6. Ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 15 del d.lgs. 206/2005, i prezzi dei prodotti petroliferi per uso di autotrazione, esposti e pubblicizzati presso gli impianti automatici di distribuzione dei carburanti stradali, autostradali e dei raccordi autostradali, devono essere esclusivamente quelli effettivamente praticati ai consumatori. È fatto obbligo di esporre in modo visibile dalla carreggiata stradale i prezzi praticati al consumo.

Art. 57

(Affidamento reparto)

1. La gestione di uno o più reparti di un esercizio commerciale può essere affidata, per un periodo di tempo convenuto, ad un soggetto in possesso dei requisiti di cui agli articoli 8 e 9, dandone comunicazione al Comune.
2. Il gestore è tenuto al mantenimento dei livelli occupazionali relativi al reparto di cui ha assunto la gestione ed al rispetto dei contratti collettivi di lavoro e dei contratti integrativi siglati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
3. Il dante causa, qualora non abbia provveduto alla comunicazione di cui al comma 1, risponde in proprio dell'attività esercitata dal gestore.
4. Il reparto dato in gestione deve presentare un collegamento strutturale con l'esercizio ove il reparto è collocato e non avere un accesso autonomo.

Art. 58

(Subingresso, sospensione e cessazione)

1. In caso di trasferimento della gestione o della proprietà, il subentro nell'attività è comunicato al Comune entro trenta giorni dall'acquisizione del titolo, con indicazione degli estremi della **SCIA** o dell'autorizzazione interessata e del contratto di cessione d'azienda, nonché del possesso dei requisiti di cui agli articoli 8 e 9. Trascorso tale termine, il subentrante non può esercitare l'attività fino alla comunicazione dell'avvenuto subingresso.
2. Il subentrante per causa di morte in una attività del settore alimentare ha la facoltà di continuare provvisoriamente l'attività per ulteriori dodici mesi al fine di ottenere i requisiti di cui all'articolo 9.
3. L'attività di commercio, previa comunicazione al

Comune competente, può essere sospesa per un periodo massimo di dodici mesi.

4. Su richiesta dell'interessato, effettuata almeno trenta giorni prima della scadenza di cui al comma 3, il Comune può concedere la proroga della sospensione di ulteriori sei mesi in caso di comprovata necessità.

5. La cessazione dell'attività è soggetta alla sola comunicazione al Comune competente per territorio, con l'indicazione degli estremi dell'autorizzazione o della **SCIA**, del settore merceologico, dell'ubicazione e della superficie di vendita dell'esercizio.

Art. 59

(Sanzioni)

1. Chiunque esercita l'attività di commercio senza autorizzazione o in mancanza della **SCIA**, ovvero senza i requisiti di cui agli articoli 8 e 9 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500,00 ad euro 15.000,00 e alla chiusura immediata dell'esercizio, fatte salve le disposizioni di cui agli articoli **17, comma 5**, 18, comma 5, e 45.
2. Per ogni altra violazione delle disposizioni del presente titolo, nonché di quelle contenute nei regolamenti di cui all'articolo 2, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 ad euro 3.000,00.
3. Qualora venga rilevata la mancanza dei requisiti igienico-sanitari, edilizi o di sicurezza necessari per il rilascio dell'autorizzazione o del titolo abilitativo, è disposta la sospensione dell'attività, assegnando un termine per il ripristino dei requisiti mancanti.
4. Nel caso di violazione degli obblighi di cui all'articolo 55 reiterata per almeno due volte nel corso di tre anni solari, il Comune sospende l'attività di vendita per un periodo da cinque a venti giorni, anche se si è provveduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

TITOLO III

Disciplina delle attività di somministrazione

Art. 60

(Definizioni e ambito di applicazione)

1. Ai fini del presente titolo si intende per:
 - a) somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano il prodotto nei locali dell'esercizio o in un'area aperta al pubblico attrezzati allo scopo;
 - b) area aperta al pubblico, quella adiacente o comunque pertinente al locale cui si riferisce l'autorizzazione o la **SCIA**;
 - c) attrezzatura ed impianti di somministrazione, tutti i mezzi e gli strumenti idonei a consentire il consumo sul posto di alimenti e bevande;
 - d) somministrazione nel domicilio del consumatore o catering, l'organizzazione di somministrazione di alimenti e bevande rivolta al consumatore presso la sua dimora, nonché presso il luogo in cui si trovi per motivi di lavoro o di studio o per lo svolgimento di particolari eventi quali cerimonie o convegni;
 - e) esercizi non aperti al pubblico, quelli a cui può accedere esclusivamente una cerchia limitata ed individuabile di persone;

f) somministrazione nelle mense aziendali, la somministrazione di pasti offerta dal datore di lavoro ai propri dipendenti ed ai dipendenti di altre aziende convenzionate, in forma diretta o indiretta.

2. Gli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande sono costituiti da un'unica tipologia, che comprende anche la somministrazione di bevande alcoliche nei limiti previsti dalla relativa autorizzazione sanitaria.

3. Sono ricompresi nella tipologia di cui al comma 2 i centri rurali di ristoro e degustazione, di cui all'articolo 21, comma 1, lettera b), della l.r. 3/2002.

4. Le norme contenute nel presente titolo non si applicano alle attività turistiche ed agrituristiche che restano disciplinate dalle rispettive leggi regionali. Non si applicano, altresì, agli artigiani di cui all'articolo 1, comma 4, lettera f), che svolgono attività di somministrazione di alimenti e bevande, nei locali di produzione e in quelli ad essi adiacenti e comunicanti, in via strumentale o accessoria, senza attrezzature di somministrazione finalizzate. È consentita la dotazione di soli piani di appoggio e la fornitura di stoviglie e posate a perdere.

5. Sono fatte salve le disposizioni di cui al d.p.r. 4 aprile 2001, n. 235 (Regolamento recante la semplificazione del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli privati), agli articoli 86 e 110 del r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), nonché ogni altra disposizione statale in materia di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande e in materia di ordine pubblico e sicurezza.

Art. 61

(Requisiti morali e professionali)

1. L'esercizio, in qualsiasi forma, di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande è consentito a chi è in possesso dei requisiti morali di cui all'articolo 8.

2. Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti, per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, per infrazione alle norme sui giochi.

3. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 2, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato dalla sentenza, salvo riabilitazione.

4. Qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, non si applica il divieto di esercizio dell'attività.

5. Per l'esercizio dell'attività è necessario il possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

a) avere frequentato, con esito positivo, un corso professionale per il commercio o per la preparazio-

ne o la somministrazione degli alimenti, istituito ai sensi delle normative regionali o delle Province autonome di Trento e Bolzano;

b) avere prestato la propria opera, per almeno due anni anche non continuativi nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato addetto alla vendita, all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti o in qualità di socio lavoratore o in qualità di coadiutore familiare se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, comprovata dall'iscrizione all'INPS;

c) essere in possesso di laurea, anche triennale, o diploma di scuola secondaria superiore o di altra scuola a indirizzo professionale, almeno triennale, purché nei corsi di studio siano previste materie attinenti al commercio ovvero alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.

6. (comma abrogato).

7. Sono considerati in possesso dei requisiti professionali per la somministrazione di alimenti e bevande i dipendenti di amministrazioni pubbliche inquadrati con profilo professionale di cuoco ed aiuto cuoco anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

8. La Giunta regionale stabilisce le modalità di organizzazione, la durata, le materie del corso di formazione professionale di cui al comma 5, lettera a), dei relativi esami finali, nonché dei corsi di aggiornamento con frequenza obbligatoria per chi già esercita l'attività (...).

9. La Giunta regionale garantisce l'effettuazione dei corsi di cui al comma 5, lettera a), con soggetti accreditati per la formazione continua. A tal fine sono considerati in via prioritaria le organizzazioni del commercio, del turismo e dei servizi più rappresentative a livello regionale, i centri di assistenza tecnica di cui all'articolo 6 e le CCIAA.

10. In caso di società, associazioni, organismi collettivi, i requisiti di cui al comma 5 devono essere posseduti dal legale rappresentante o da un preposto all'esercizio. Lo stesso soggetto non può contemporaneamente essere preposto all'esercizio dell'attività per più società, associazioni, organismi collettivi.

11. Ai soggetti provenienti da altre regioni o da paesi dell'Unione europea sono riconosciuti i requisiti per l'esercizio dell'attività previsti dalle rispettive normative.

12. Ai cittadini e alle società di Stati non appartenenti all'Unione europea si applicano le norme statali ed internazionali in materia di riconoscimento di titoli di studio.

13. Sono fatti salvi i requisiti professionali posseduti prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 62

(Indirizzi e criteri)

1. La Giunta regionale, sentite le organizzazioni del commercio, turismo e servizi e le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale, con il regolamento di cui all'articolo 2, comma 1, stabilisce gli indirizzi ai Comuni per il rilascio della au-

torizzazione di cui all'articolo 63, tenendo conto, in particolare:

- a) **(lettera abrogata)**;
- b) delle caratteristiche e dello sviluppo urbanistico del territorio;
- c) del traffico, della mobilità, dell'inquinamento acustico e ambientale;
- d) della necessità di tutelare i locali storici.

2. I Comuni, sentite le organizzazioni del commercio, turismo e servizi e le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale, sulla base degli indirizzi di cui al comma 1, stabiliscono i criteri, con esclusione di quello numerico, e le procedure relativi al rilascio delle autorizzazioni all'apertura, al trasferimento di sede e all'ampliamento della superficie.

3. Il Comune, ove riscontri che parti del proprio territorio, in relazione alla loro specificità, risultano carenti di servizio, può prevedere misure ed interventi volti a favorire ed incentivare l'insediamento di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, con particolare riguardo alle aree montane e rurali.

4. I Comuni determinano altresì le condizioni per l'esercizio delle attività in forma stagionale, da svolgersi in modo continuativo per uno o più periodi da uno a sette mesi.

5. I Comuni individuano altresì i criteri e le modalità per l'esercizio dell'attività di catering.

Art. 63

(Autorizzazione)

1. L'apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande è soggetta ad autorizzazione, rilasciata dal Comune nel cui territorio è ubicato l'esercizio. Il trasferimento di sede è soggetto a SCIA, mentre è soggetto ad autorizzazione nel caso in cui riguardi il passaggio da una zona non sottoposta a programmazione ai sensi dell'articolo 62 a una zona interessata dalla medesima programmazione.

2. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato all'accertamento dei requisiti di cui all'articolo 61, al rispetto dei criteri comunali di cui all'articolo 62, nonché:

- a) alla disponibilità da parte dell'interessato dei locali nei quali intende esercitare l'attività;
- b) all'indicazione, in caso di società, dell'eventuale preposto all'esercizio;
- c) alla **notifica sanitaria prevista per le imprese alimentari** e al certificato di prevenzione incendi, ove previsto;
- d) all'accertamento della conformità dei locali ai criteri stabiliti dal decreto del Ministro dell'interno 17 dicembre 1992, n. 564 (Regolamento concernente i criteri di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande).

3. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande è esercitata nel rispetto delle disposizioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria, di sicurezza, di prevenzione incendi, di inquinamento acustico.

4. L'autorizzazione è rilasciata a tempo indeterminato ed ha validità limitatamente ai locali in essa indicati.

5. Entro trenta giorni dal rilascio dell'autorizzazione il Comune ne comunica gli estremi, anche in via telemati-

ca, al Prefetto, al Questore, alla zona territoriale competente dell'ASUR e alla CCAA.

6. Gli esercizi di somministrazione aperti al pubblico autorizzati ai sensi del comma 1 hanno facoltà di vendere per asporto i prodotti per i quali sono stati autorizzati alla somministrazione e sono abilitati all'installazione e all'uso di apparecchi radiotelevisivi ed impianti per la diffusione sonora e di immagini, nonché di giochi, nel rispetto delle disposizioni previste dalle leggi di settore.

7. L'installazione di distributori automatici per la somministrazione di alimenti e bevande in locali aperti al pubblico esclusivamente adibiti a tale attività è soggetta alle disposizioni di cui al presente articolo, fatto salvo quanto previsto all'articolo 64, comma 3.

Art. 64

(Segnalazione certificata di inizio attività)

1. Sono soggette a **SCIA**, da presentare al Comune nel cui territorio è ubicato l'esercizio, le attività per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande esercitate:

- a) nel domicilio del consumatore;
- b) negli esercizi situati all'interno delle autostrade, delle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico, delle stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime;
- c) all'interno di musei, teatri, sale da concerto, cinema e simili;
- d) nelle mense aziendali e negli spacci di aziende, enti, scuole ed università, ospedali, case di riposo, caserme, stabilimenti delle forze dell'ordine, strutture di accoglienza per immigrati o rifugiati ed altre strutture simili;
- e) negli esercizi polifunzionali di cui all'articolo 19;
- f) negli esercizi situati all'interno dei centri commerciali, dei centri agroalimentari e dei mercati all'ingrosso;
- g) negli esercizi in cui la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente ad una prevalente attività di spettacolo, intrattenimento e svago, quali: sale da ballo, locali notturni, impianti sportivi, sale da gioco, stabilimenti balneari;
- h) negli esercizi posti nell'ambito degli impianti stradali di distribuzione carburanti, di cui al titolo IV;
- i) negli esercizi di somministrazione annessi ai rifugi alpini.

2. La somministrazione di alimenti e bevande negli esercizi di cui al comma 1, ad esclusione di quelli di cui alle lettere b) ed h), è effettuata esclusivamente a favore di chi usufruisce dell'attività degli esercizi medesimi e negli orari di apertura degli stessi. Lo spazio in cui si svolge l'attività di somministrazione prevista alla lettera g) del comma 1 non deve superare il 25 per cento dell'intera superficie del locale.

3. È soggetta, altresì, a **SCIA** la somministrazione di alimenti e bevande mediante distributori automatici effettuata in modo non esclusivo.

4. La dichiarazione di cui ai commi 1 e 3 deve indicare:

- a) il possesso dei requisiti di cui all'articolo 61;
- b) le caratteristiche specifiche dell'attività da svolgere;
- c) l'ubicazione e la superficie specifica dei locali adibiti alla somministrazione e, per gli esercizi di cui al comma 1, lettera g), la superficie utilizzata per l'intrattenimento;
- d) la disponibilità e la conformità del locale ove è eser-

citata la somministrazione alle norme e prescrizioni edilizie, urbanistiche, igienico sanitarie, di sicurezza, di prevenzione incendi, di inquinamento acustico e di sorvegliabilità, ove previsti e, in particolare, il possesso delle prescritte autorizzazioni in materia;
e) il possesso dei requisiti dell'eventuale preposto all'esercizio.

Art. 65

(Autorizzazione temporanea)

1. In occasione di fiere, feste, mercati o di altre riunioni straordinarie di persone, il Comune può rilasciare autorizzazioni temporanee alla somministrazione di alimenti e bevande valide soltanto per il periodo di effettivo svolgimento delle manifestazioni e per i locali o le aree cui si riferiscono e comunque per un periodo non superiore a trenta giorni.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata previo accertamento dei requisiti di cui all'articolo 61, nonché dei requisiti di sicurezza e igienico-sanitari.
3. Per lo svolgimento dell'attività di somministrazione in forma temporanea nell'ambito di manifestazioni a carattere religioso, benefico, politico, sociale, sportivo, organizzate da soggetti pubblici o privati, non sono richiesti i requisiti professionali di cui all'articolo 61.
4. L'attività di somministrazione di cui al comma 1 non è soggetta al rispetto della normativa vigente in materia di destinazione d'uso dei locali, delle aree e degli edifici.

Art. 66

(Limitazioni all'esercizio dell'attività)

1. I Comuni vietano la somministrazione di bevande alcoliche o superalcoliche in relazione a esigenze di interesse pubblico. Il divieto di somministrazione di bevande alcoliche o superalcoliche può essere:
 - a) permanente o temporaneo;
 - b) adottato come disposizione generale per tutti gli esercizi di una determinata area del territorio comunale ovvero come prescrizione data ai sensi dell'articolo 9 del r.d. 773/1931;
 - c) adottato in occasione di particolari eventi o manifestazioni o anche in determinate fasce orarie per prevenire conseguenze dannose derivanti dall'assunzione di alcolici e superalcolici.
2. È vietata la somministrazione di bevande alcoliche mediante distributori automatici.

Art. 67

(Monitoraggio)

1. Ai fini dell'attività di programmazione regionale e comunale la Giunta regionale organizza, nell'ambito del sistema informativo integrato regionale, la raccolta e la diffusione di dati degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.
2. I Comuni, entro il 31 gennaio di ciascun anno, inviano alla Regione, anche in via telematica, gli elenchi delle autorizzazioni rilasciate o revocate nel corso dell'anno precedente, nonché delle dichiarazioni di inizio attività pervenute nello stesso periodo.

Art. 68

(Orari e pubblicità dei prezzi)

1. L'orario di apertura al pubblico degli esercizi di som-

ministrazione di alimenti e bevande è rimesso alla libera determinazione degli esercenti entro il limite giornaliero minimo e massimo stabilito dal Comune, sentite le organizzazioni del commercio, del turismo e dei servizi e le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale.

2. Il Comune può, altresì, sentite le organizzazioni del commercio, del turismo e dei servizi e le associazioni dei consumatori, fissare fasce orarie di apertura in ragione delle diverse esigenze dei consumatori e delle caratteristiche del territorio comunale.

3. L'orario prescelto è comunicato al Comune, in base ai criteri e alle modalità previsti dagli indirizzi regionali e pubblicizzato mediante l'esposizione di cartelli all'interno e all'esterno dell'esercizio.

4. Gli esercizi aperti al pubblico possono osservare una o più giornate di riposo settimanale, che devono essere indicate nei cartelli di cui al comma 3.

5. La chiusura temporanea degli esercizi è pubblicizzata mediante l'esposizione di un cartello leggibile dall'esterno ed è comunicata al Comune.

6. Il Comune, sentite le organizzazioni del commercio, del turismo e dei servizi e le associazioni dei consumatori, può predisporre programmi di apertura per turno degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande. Gli esercenti sono tenuti ad osservare i turni predisposti e a renderli noti al pubblico mediante l'esposizione di un cartello visibile sia all'interno che all'esterno.

7. Per i prodotti destinati alla somministrazione, l'obbligo di esposizione dei prezzi è assolto:

a) per quanto concerne le bevande, mediante esposizione, all'interno dell'esercizio, di apposita tabella ben visibile;

b) per quanto concerne gli alimenti, con le stesse modalità di cui alla lettera a), cui si aggiunge, per le attività di ristorazione, l'obbligo di esposizione della tabella anche all'esterno dell'esercizio o comunque leggibile dall'esterno.

8. Per l'offerta dei prodotti di cui al comma 7, lettera b), con formule a prezzo fisso, è vietata l'applicazione di costi aggiuntivi per servizio e coperto e deve essere chiaramente espresso il costo delle bevande non comprese nel costo fisso.

9. Qualora il servizio di somministrazione sia effettuato al tavolo, il listino dei prezzi deve essere posto a disposizione dei clienti prima dell'ordinazione e deve indicare l'eventuale componente del servizio, con modalità tali da rendere il prezzo chiaramente e facilmente comprensibile al pubblico.

Art. 69

(Sanzioni)

1. A chiunque eserciti l'attività di somministrazione di alimenti e bevande senza il prescritto titolo abilitativo o quando questo sia revocato o sospeso o decaduto ovvero in mancanza dei requisiti di cui all'articolo 61, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 17 bis, comma 1, del r.d. 773/1931.

2. Per ogni altra violazione alle disposizioni della presente legge e a quelle adottate dai Comuni si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 17 bis, comma 3, del r.d. 773/1931.

3. Nelle fattispecie di cui ai commi 1 e 2, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 17-ter e 17 quater del r.d. 773/1931.

Art. 70

(Disposizioni transitorie)

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale adotta il regolamento di cui all'articolo 2, comma 1, riguardante gli indirizzi e i criteri dell'articolo 62. Entro i centottanta giorni successivi, i Comuni stabiliscono i criteri di cui all'articolo 62, comma 2.

2. Fino all'entrata in vigore degli indirizzi regionali di cui all'articolo 62, comma 1, rimangono in vigore i criteri ed i parametri approvati dai singoli Comuni in base alla l.r. 9 dicembre 2005, n. 30 (Disciplina delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande), abrogata dalla presente legge.

3. Entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Comune disciplina gli orari di cui all'articolo 68.

TITOLO IV

Distribuzione dei carburanti

Art. 71

(Definizioni)

1. Ai fini del presente titolo, si intende per:

a) rete di distribuzione di carburanti per autotrazione, l'insieme dei punti di vendita eroganti benzine, gasoli, gas di petrolio liquefatto (GPL), metano, nonché tutti i carburanti per autotrazione in commercio ivi comprese le colonnine per l'alimentazione di veicoli elettrici, ad esclusione degli impianti di cui alle lettere i), l) e m);

b) carburanti, le benzine, il gasolio, il GPL, il gas metano, l'olio lubrificante e tutti gli altri carburanti conformi ai requisiti tecnici indicati per ciascun carburante nelle tabelle della commissione tecnica di unificazione dell'autoveicolo (CUNA);

c) distributore, l'insieme delle attrezzature che permettono il trasferimento del carburante dal serbatoio dell'impianto al serbatoio del mezzo, misurando contemporaneamente i volumi o la quantità trasferiti, composto da:

- 1) una o più pompe o altro sistema di adduzione;
- 2) uno o più contatori o misuratori del volume di carburante erogato;
- 3) un dispositivo per la quantificazione dell'importo da pagare;
- 4) una o più pistole o valvole di intercettazione;
- 5) le tubazioni che li connettono;

d) impianto di distribuzione dei carburanti per autotrazione, il complesso commerciale unitario costituito da uno o più distributori e dai serbatoi dei carburanti erogabili, con le relative attrezzature, locali e attività accessorie, ubicato lungo la rete stradale ordinaria e lungo le autostrade;

e) potenziamento dell'impianto, l'aggiunta di uno o più carburanti erogabili o di colonnine per l'alimentazione di veicoli elettrici non presenti nell'autorizzazione o concessione originaria;

f) self-service pre-pagamento, il complesso di apparecchiature a moneta, a carta magnetica o a lettura ottica

per l'erogazione automatica del carburante di cui l'utente si serve direttamente con pagamento anticipato e per il cui funzionamento non è necessaria l'assistenza di apposito personale;

g) self-service post-pagamento, il complesso di apparecchiature per l'erogazione automatica del carburante usato direttamente dall'utente, con pagamento effettuato successivamente al prelievo di carburante a personale incaricato, il quale provvede al controllo e al comando dell'erogazione mediante apparecchiatura elettronica e cassa centralizzata;

h) accettatore di carta di credito, l'apparecchio per il pagamento dell'importo relativo all'erogazione dei carburanti mediante carta di credito;

i) impianto di distribuzione di carburante per unità da diporto e avio ad uso pubblico, l'impianto ubicato all'interno delle aree portuali e aeroportuali, destinato all'esclusivo rifornimento dei natanti e degli aeromobili;

l) impianto di distribuzione di carburante esente da accisa per motovela e motopesca, l'impianto ubicato all'interno delle aree portuali, destinato all'esclusivo rifornimento di coloro che usufruiscono del carburante per autotrazione a esenzione da accisa;

m) impianto ad uso privato, l'impianto ubicato all'interno di aree di proprietà privata o pubblica non aperte al pubblico, quali stabilimenti, cantieri, magazzini e depositi, destinato all'esclusivo rifornimento di automezzi di proprietà, in locazione e in uso al titolare dell'autorizzazione. Tale impianto può erogare gasolio, benzine, GPL, metano e detenere oli lubrificanti in confezioni regolamentari. L'erogazione del carburante avviene con apparecchiature automatiche, per aspirazione, o con qualsiasi mezzo non automatico, comunque provvisto di un idoneo sistema di misurazione dell'erogato. I serbatoi devono essere interrati. Per i liquidi di categoria C (gasolio) possono essere utilizzati contenitori-distributori omologati con capacità non superiore a 9 metri cubi limitatamente ai casi previsti dalla normativa di sicurezza;

n) impianto ad uso privato per trasporto pubblico locale, l'impianto ubicato all'interno di aree di proprietà pubblica o privata non aperte al pubblico, quali stabilimenti o depositi o aree all'uopo attrezzate, destinato all'esclusivo rifornimento dei veicoli utilizzati per il trasporto pubblico e per i mezzi di servizio ausiliari dei soggetti che ivi esercitano tale attività e delle altre aziende di trasporto pubblico locale facenti parte delle società consortili di bacino firmatarie di contratti di servizio, nonché da parte delle amministrazioni comunali esercenti i servizi di trasporto in forma diretta.

Art. 72

(Indirizzi regionali)

1. Per gli impianti di distribuzione lungo le autostrade e i raccordi autostradali, la Giunta regionale con il regolamento di cui all'articolo 2, comma 1, stabilisce:

a) la definizione degli indirizzi per l'ammodernamento della rete degli impianti autostradali di carburante, allo scopo di assicurare il miglioramento dell'efficienza della rete e l'incremento dei servizi resi all'utenza, in coerenza con le scelte effettuate in materia di assetto del territorio e di tutela dell'ambiente;

- b) l'individuazione dei criteri e delle modalità per lo sviluppo delle attività commerciali integrative, artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande e di altre eventuali attività negli impianti;
- c) l'individuazione di eventuali altri criteri e parametri per le attività di distribuzione carburanti e per le attività commerciali accessorie.
2. Per gli impianti di distribuzione stradali, con il regolamento di cui all'articolo 2, comma 1, la Giunta regionale stabilisce:
- a) gli indirizzi per la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete degli impianti, allo scopo di assicurare il miglioramento dell'efficienza della rete e l'incremento dei servizi resi all'utenza, in coerenza con le scelte effettuate in materia di assetto del territorio e di tutela dell'ambiente;
- b) le tipologie e le caratteristiche degli impianti;
- c) gli standard di qualità e di prestazione dei servizi;
- d) l'individuazione di eventuali altri criteri e parametri per le attività di distribuzione carburanti e per le attività commerciali accessorie;
- e) l'incentivazione alla diffusione dei carburanti a basso impatto ambientale e all'efficienza energetica, privilegiando l'uso di fonti energetiche rinnovabili.
3. La Giunta regionale, con il regolamento di cui all'articolo 2, comma 1, determina altresì:
- a) le procedure relative all'installazione e alla modifica degli impianti;
- b) gli orari di apertura e le turnazioni, in relazione alla tipologia degli impianti, alle caratteristiche del territorio, all'interesse dell'utenza e alla presenza del personale addetto al servizio;
- c) le agevolazioni per le zone montane e i comuni svantaggiati.

Art. 73

(Disciplina urbanistica e servizi accessori)

1. Gli impianti di distribuzione dei carburanti sono realizzati, nel rispetto del regolamento di cui all'articolo 2, comma 1, in tutte le zone omogenee del piano regolatore generale comunale, ad eccezione delle zone A ai sensi del d.m. 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765). Gli impianti possono essere realizzati anche nelle fasce di rispetto a protezione del nastro stradale.
2. Presso gli impianti di distribuzione carburanti possono essere esercitate attività commerciali al dettaglio qualificabili come esercizi di vicinato, ivi comprese le rivendite di giornali e riviste, nonché attività artigianali, ricettive, di servizio e di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, in deroga alle norme di settore. **La relativa autorizzazione o SCIA deve far capo allo stesso titolare dell'impianto di distribuzione carburanti.**
3. I soggetti titolari della licenza di esercizio dell'impianto di distributori di carburanti, rilasciata dall'Agenzia delle dogane, in possesso della tabella ri-

- servata di cui all'articolo 1 del d.m. 561/1996, hanno titolo a porre in vendita tutti i prodotti relativi al settore merceologico non alimentare. La vendita dei prodotti relativi al settore merceologico alimentare è svolta nel rispetto dei requisiti richiesti per il settore medesimo.
4. Le attività di cui al comma 2 sono accessorie all'attività di esercizio dell'impianto di distribuzione dei carburanti e non possono essere trasferite autonomamente e seguono gli orari e le turnazioni previsti per gli impianti di distribuzione carburanti.
5. Nelle aree tutelate ai sensi delle disposizioni in materia di beni ambientali e culturali di cui al d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), gli insediamenti devono essere realizzati nel rispetto delle norme di tutela.
6. La localizzazione degli impianti di carburanti stradali costituisce un mero adeguamento degli strumenti urbanistici su tutte le zone e sottozone del PRG non sottoposte a vincoli paesaggistici, ambientali ovvero monumentali e non comprese nelle zone territoriali omogenee A.

Art. 74

(Funzioni della Regione)

1. La Giunta regionale esercita le funzioni amministrative relative agli impianti delle autostrade e dei raccordi autostradali concernenti:
- a) il rilascio delle concessioni per l'installazione e l'esercizio degli impianti della rete autostradale;
- b) il rilascio delle autorizzazioni per le modifiche, la ristrutturazione e il trasferimento della titolarità degli impianti della rete autostradale.
2. Alle concessioni di cui al comma 1, per quanto non previsto dalla presente legge si applica il d.p.r. 27 ottobre 1971, n. 1269 (Norme per l'esecuzione dell'articolo 16 del decreto legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 18 dicembre 1970, n. 1034, riguardante la disciplina dei distributori automatici di carburante per autotrazione).
3. Spetta inoltre alla Regione ricevere le comunicazioni relative alle modifiche degli impianti costituenti potenziamento.
4. Per la sospensione e la decadenza della concessione si applica la disciplina di cui all'articolo 76.

Art. 75

(Funzioni dei Comuni)

1. I Comuni, sulla base di quanto stabilito dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 72, esercitano le funzioni amministrative relative agli impianti della rete ordinaria concernenti:
- a) il rilascio delle autorizzazioni per l'installazione e l'esercizio di nuovi impianti;
- b) il rilascio delle autorizzazioni al trasferimento degli impianti dalla posizione originaria ad altra all'interno del territorio comunale;
- c) il rilascio delle autorizzazioni al prelievo ed al trasporto di carburanti in recipienti mobili;
- d) il rilascio delle autorizzazioni per gli impianti di distribuzione di carburante ad uso privato, per unità da diporto ad uso pubblico, avio per uso pubblico, motovela, nonché per motopesca esente da accisa;

- e) il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio di un impianto temporaneo in caso di ristrutturazione totale o parziale degli impianti già autorizzati;
 - f) la revoca, la sospensione e la decadenza delle autorizzazioni;
 - g) la fissazione degli orari e delle turnazioni;
 - h) l'applicazione delle sanzioni amministrative.
2. Spetta inoltre ai Comuni ricevere le comunicazioni relative al trasferimento della titolarità delle autorizzazioni e alle modifiche degli impianti costituenti potenziamento.

Art. 76

(Sospensione e decadenza)

1. Il titolare dell'autorizzazione comunica al Comune la sospensione temporanea dell'attività degli impianti per un periodo non superiore a sei mesi, eccezionalmente prorogabile per altri sei mesi qualora non ostino le esigenze dell'utenza. Nei casi di documentata forza maggiore la sospensione si protrae per tutta la durata dell'impedimento.
2. Al termine del periodo di sospensione dell'attività dell'impianto il titolare deve rimettere in esercizio l'impianto. Trascorso inutilmente tale termine, il Comune diffida l'interessato a riattivare l'impianto entro il termine di trenta giorni, pena la decadenza dell'autorizzazione.
3. **I lavori per la realizzazione di nuovi impianti e per trasferimenti sono ultimati nei termini di cui al permesso di costruire.** Nei casi di documentata forza maggiore, il Comune può autorizzare la proroga per tutta la durata dell'impedimento. Il superamento dei termini suddetti per un periodo inferiore a tre mesi determina l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 81, comma 1, lettera c); in caso di superamento eccedente i tre mesi, l'autorizzazione decade.
4. Il Comune, altresì, dichiara la decadenza dell'autorizzazione qualora vengano meno i requisiti di cui all'articolo 8.
5. La decadenza dell'autorizzazione comporta lo smantellamento dell'impianto e il ripristino del sito da parte del titolare entro il termine fissato dal Comune. Trascorso inutilmente tale termine il Comune provvede con spese a carico del titolare.

Art. 77

(Collaudo degli impianti)

1. Gli impianti autostradali e stradali, compresi quelli ad uso privato, sono collaudati, prima di essere posti in esercizio, su richiesta degli interessati rispettivamente alla Regione e al Comune competente per territorio, da una commissione costituita da un rappresentante dell'Agenzia delle dogane, da un rappresentante del Comando provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio, da un rappresentante della struttura regionale competente in materia di commercio e da un rappresentante comunale.
2. Il collaudo è obbligatorio per i nuovi impianti, i potenziamenti, i trasferimenti, nonché per le seguenti modifiche:
 - a) aggiunta di distributori per prodotti già autorizzati;
 - b) aumento del numero e della capacità di stoccaggio dei serbatoi;

- c) installazione dei dispositivi self-service pre-pagamento.

3. Le modifiche non soggette a collaudo devono essere realizzate nel rispetto delle norme di sicurezza e di quelle fiscali, documentato da un'attestazione, rilasciata da tecnico abilitato, da trasmettere alla Regione e al Comune, al Comando provinciale dei vigili del fuoco e all'Agenzia delle dogane.
4. La Regione o il Comune, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di cui al comma 1, convoca la commissione di collaudo, che provvede entro i trenta giorni successivi.
5. Ai componenti la commissione spetta, per ogni collaudo, un rimborso spese forfettario a carico della ditta richiedente, il cui importo e le cui modalità di pagamento sono stabilite dalla Giunta regionale.
6. La Regione o il Comune, in attesa del collaudo, rilascia, su richiesta del titolare, l'autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'impianto fino all'effettuazione del collaudo medesimo. La domanda è presentata alla Regione o al Comune competente, unitamente alla perizia giurata a firma di un tecnico abilitato attestante il rispetto delle norme vigenti.

Art. 78

(Monitoraggio e osservatorio)

1. La struttura regionale competente in materia procede alla costante verifica dei dati relativi alla consistenza e alla dinamica della rete di distribuzione dei carburanti.
2. I Comuni, l'Agenzia delle dogane, i Comandi provinciali dei vigili del fuoco, l'ANAS, le Province, i titolari delle concessioni e delle autorizzazioni, nonché i gestori degli impianti, trasmettono, su richiesta della Regione, i dati necessari, anche ai fini dell'aggiornamento dell'anagrafe tributaria regionale, utilizzando l'apposito modello predisposto dalla struttura regionale competente. I Comuni trasmettono altresì alla Regione copia degli atti amministrativi adottati.
3. La struttura di cui al comma 1 svolge altresì la funzione di osservatorio permanente per l'analisi e lo studio delle problematiche strutturali e congiunturali del settore attraverso la raccolta e l'aggiornamento delle informazioni sulla rete distributiva in una banca dati informatizzata, nonché attraverso la promozione di indagini e ricerche e la realizzazione di strumenti di informazione periodica destinati agli operatori, alle organizzazioni professionali, agli istituti di ricerca ed alle istituzioni pubbliche.

Art. 79

(Incompatibilità degli impianti stradali)

1. È considerato incompatibile l'impianto stradale che versa in una delle seguenti condizioni:
 - a) è situato in zona A ai sensi del vigente piano regolatore generale;
 - b) crea intralcio al traffico ai sensi del comma 2;
 - c) è privo di fuoristrada;
 - d) ha accessi non conformi alle disposizioni del codice della strada;
 - e) non è provvisto di servizi igienico-sanitari per gli utenti, anche in condizione di disabilità;
 - f) è localizzato fuori del centro abitato, in corrispondenza di biforcazioni di strade con incroci ad ipso e ubi-

cato sulla cuspidè degli stessi con accessi su piú strade pubbliche;

g) è localizzato fuori del centro abitato all'interno di curve aventi raggio minore od uguale a metri 100, salvo si tratti di un unico impianto.

2. Un impianto crea intralcio al traffico quando nel tratto di sede stradale ad esso prospiciente, dove la circolazione avviene in un solo o nei due sensi di marcia e qualunque sia l'ampiezza della strada stessa, chi deve effettuare il rifornimento o il travaso di carburanti è costretto ad arrestarsi sulla carreggiata.

3. Gli impianti non dotati di attività accessorie che non sono provvisti dei servizi di cui al comma 1, lettera e), esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, devono essere adeguati in occasione della prima richiesta di modifica successiva alla data di entrata in vigore della legge medesima.

4. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i titolari degli impianti esistenti, che non hanno avuto da parte del Comune la verifica di compatibilità ai sensi dell'articolo 10 della l.r. 24 luglio 2002, n. 15 (Razionalizzazione ed ammodernamento della rete di distribuzione dei carburanti per uso di autotrazione), trasmettono al Comune una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, corredata da perizia giurata di un tecnico abilitato, che attesta che l'impianto non si trova nelle condizioni di cui al comma 1, salvo quanto previsto al comma 3, ovvero è stato adeguato.

5. Per gli impianti incompatibili l'autorizzazione decade e l'impianto deve essere smantellato con le modalità di cui all'articolo 76, comma 5.

Art. 80

(Vigilanza e controllo)

1. La vigilanza sull'applicazione del presente titolo è esercitata dalla Regione e dai Comuni. I titolari delle concessioni e delle autorizzazioni sono tenuti a consentire agli incaricati il libero accesso agli impianti, nonché a fornire tutte le informazioni richieste.

2. Restano fermi i controlli di natura fiscale e quelli attinenti alla tutela della sicurezza e incolumità pubblica, nonché alla sicurezza sanitaria, ambientale e stradale demandati alle amministrazioni competenti.

Art. 81

(Sanzioni)

1. È soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500,00 ad euro 15.000,00 colui che:

- a) installa o mantiene in esercizio un impianto senza autorizzazione;
- b) procede ad una modifica dell'impianto o ne modifica la composizione in mancanza di autorizzazione o di comunicazione;
- c) non rispetta il termine di esecuzione lavori;
- d) installa un impianto ad uso privato senza autorizzazione o fornisce carburante a veicoli non rientranti nell'autorizzazione medesima;
- e) rifornisce utenti sprovvisti di recipienti mobili conformi alle norme di sicurezza o operatori privi di autorizzazione; per recipienti mobili con quantitativi inferiori a litri 30 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150,00 ad euro 300,00;

f) attiva l'impianto prima dell'effettuazione del collaudo di cui all'articolo 77.

2. È soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 ad euro 3.000,00 colui che:

- a) effettua modifiche all'impianto non costituenti potenziamento, omettendone la comunicazione;
 - b) attiva le modifiche all'impianto in mancanza dell'attestazione di cui all'articolo 77, comma 3;
 - c) non espone il cartello relativo ai prezzi praticati;
 - d) non rispetta gli orari e le turnazioni;
 - e) espone cartelli o qualsiasi altro mezzo pubblicitario con i quali si creino nell'utente false aspettative e si eluda la normativa in materia di pubblicità ingannevole.
3. Nei casi di particolare gravità o in caso di recidiva, il Comune può disporre la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a trenta giorni.
4. Nel caso previsto dal comma 1, lettera a), l'attività dell'impianto è sospesa fino all'ottenimento dell'autorizzazione, e, ove non concessa, l'impianto viene smantellato con le modalità di cui all'articolo 76, comma 5.

Art. 82

(Norme transitorie e finali)

1. Le domande di autorizzazione già presentate ai Comuni alla data di entrata in vigore della presente legge sono esaminate ai sensi della normativa in vigore alla data di presentazione.

2. Il regolamento di cui all'articolo 2, comma 1, riguardante la disciplina del titolo IV, è adottato entro centotanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. I Comuni adeguano le proprie disposizioni regolamentari entro un anno dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2.

TITOLO V

Interventi finanziari per il commercio

Art. 83

(Interventi finanziabili)

1. La Regione concede contributi per:

- a) la realizzazione di progetti relativi alla riqualificazione e alla valorizzazione commerciale di vie, aree o piazze, con particolare riguardo ai centri storici, zone pedonalizzate e a traffico limitato;
- b) la sistemazione e la riqualificazione di aree destinate ai mercati;
- c) la realizzazione dell'assistenza tecnica, della progettazione, dell'innovazione tecnologica ed organizzativa;
- d) la realizzazione di programmi di intervento per la promozione e l'attivazione di Centri commerciali naturali, intesi come centri urbanizzati a vocazione commerciale, volti alla rigenerazione e al rinnovo commerciale attraverso la formazione di partnership pubblico-privato;
- e) la promozione delle produzioni tipiche, di qualità e di eccellenza delle Marche;
- f) la promozione e la diffusione presso le imprese, di metodologie per l'adeguamento della qualità aziendale complessiva agli standard richiesti dalla normativa statale e comunitaria;

- g) la realizzazione di progetti aziendali per l'attuazione di sistemi di qualità per la fornitura e la realizzazione di servizi e prodotti, in conformità alla normativa nazionale e comunitaria;
- h) la certificazione di sistemi di qualità per imprese del commercio e dei servizi;
- i) progetti riguardanti l'insediamento e lo sviluppo di esercizi commerciali polifunzionali;
- l) misure per lo sviluppo del commercio elettronico, del commercio equo e solidale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche;
- m) lo sviluppo di cooperative di garanzia e di consorzi fidi e di credito mediante l'integrazione dei fondi rischi e del patrimonio di garanzia, nonché per l'installazione di attrezzature elettroniche e meccanografiche;
- n) la promozione e l'incentivazione di misure concrete per garantire una maggiore sicurezza alle imprese commerciali che all'interno dei loro luoghi di lavoro svolgono attività sottoposte al rischio criminalità.
2. La Regione concede, altresì, contributi ai Comuni per la costituzione di un fondo da destinare alle attività commerciali ed eventualmente anche alle attività artigianali e di servizio, per i danni subiti a causa dell'esecuzione dei lavori pubblici.

Art. 84

(Destinatari dei contributi)

1. Possono concorrere alla concessione dei contributi previsti dalla presente legge i Comuni, le Comunità Montane e le Unioni di Comuni, e i seguenti soggetti, aventi sede operativa nella regione:
- a) le piccole e medie imprese esercenti il commercio, nonché quelle esercenti la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
- b) i soggetti distributivi costituiti in forma cooperativa o in altra forma societaria aventi, quale attività primaria, l'acquisto in comune di merci per conto delle imprese associate;
- c) le cooperative e i consorzi fidi, aventi fini di mutualità tra gli aderenti, con sede nel territorio della regione, costituiti tra esercenti il commercio all'ingrosso e al dettaglio in sede fissa o ambulante, tra esercenti la somministrazione di alimenti e bevande e altri operatori del settore commerciale, turistico e dei servizi;
- d) consorzi fidi di secondo grado costituiti da cooperative di garanzia o consorzi fidi di operatori commerciali e turistici, operanti nell'ambito della regione e costituiti da almeno mille soci complessivamente;
- e) i centri di assistenza tecnica di cui all'articolo 6.
2. Ai fini della presente legge sono considerate piccole e medie imprese quelle così individuate dalla normativa comunitaria.
3. I soggetti di cui al comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), ammessi a contributo regionale sono tenuti ad esercitare l'attività per un periodo di almeno quattro anni a decorrere dalla data di concessione del contributo.
4. Le cooperative e i consorzi fidi di cui al comma 1, lettera c), per accedere ai contributi previsti dalla presente legge, devono essere composti da almeno duecento soci e avere in atto, al momento della presentazione della domanda un ammontare di affidamenti superiore ad un milione di euro.

Art. 85

(Programma di utilizzo delle risorse)

1. La Giunta regionale, previo parere della competente Commissione assembleare, approva un programma annuale di utilizzo delle risorse destinate al finanziamento degli interventi di cui alla presente legge.
2. La Giunta regionale, sulla base del programma di cui al comma 1, per ciascun intervento ivi previsto, adotta i criteri e le modalità per la concessione dei contributi.

TITOLO VI

Sistema fieristico regionale

Art. 86

(Ordinamento del sistema)

1. Il sistema fieristico regionale è costituito dai quartieri fieristici e dalle manifestazioni realizzate nell'ambito del territorio regionale.
2. Ai fini del presente titolo si intendono per:
- a) manifestazioni fieristiche, le attività svolte in via ordinaria, in regime di diritto privato ed in ambito concorrenziale per la presentazione e la promozione o la commercializzazione, limitate nel tempo ed in idonei complessi espositivi, di beni e servizi, destinate a visitatori generici e ad operatori professionali dei settori economici coinvolti;
- b) quartieri fieristici, le aree appositamente edificate e attrezzate per ospitare manifestazioni fieristiche internazionali o nazionali, a tal fine destinate dalla pianificazione urbanistica territoriale;
- c) organizzatori, i soggetti pubblici e privati che esercitano attività di progettazione, realizzazione e promozione di manifestazioni fieristiche;
- d) enti fieristici, i soggetti che hanno la disponibilità, a qualunque titolo, dei quartieri fieristici, anche al fine di promuovere l'attività fieristica;
- e) superficie netta, la superficie in metri quadrati effettivamente occupata, a titolo oneroso, dagli espositori nei quartieri fieristici.
3. Tra le manifestazioni fieristiche di cui al comma 2, lettera a), sono individuate in particolare le seguenti tipologie:
- a) fiere generali, senza limitazione merceologica, aperte al pubblico, dirette alla presentazione e all'eventuale vendita, anche con consegna immediata, dei beni e dei servizi esposti;
- b) fiere specializzate, limitate ad uno o più settori merceologici omogenei o tra loro connessi, riservate agli operatori professionali, dirette alla presentazione e alla promozione dei beni e dei servizi esposti, con contrattazione solo su campione e con possibile accesso del pubblico in qualità di visitatore;
- c) mostre mercato, limitate ad uno o più settori merceologici omogenei o connessi tra loro, aperte al pubblico indifferenziato o ad operatori professionali, dirette alla promozione o anche alla vendita dei prodotti esposti;
- d) esposizioni aperte al pubblico, dirette alla promozione sociale, tecnica, scientifica e culturale, con esclusione di ogni immediata finalità commerciale.
4. L'attività fieristica è libera ed è esercitata secondo i principi di trasparenza e di tutela della concorrenza. Nello svolgimento delle manifestazioni fieristiche si ap-

plicano le norme igienico-sanitarie, di sicurezza ambientale e sul lavoro vigenti.

5. L'attività di vendita all'interno delle fiere generali e delle mostre mercato e l'accesso del pubblico indifferenziato alle fiere specializzate sono disciplinate dal regolamento della manifestazione.

6. La Regione e i Comuni, nell'ambito delle rispettive competenze, garantiscono la parità di condizioni per l'accesso alle strutture e l'adeguatezza della qualità dei servizi agli espositori e agli utenti, assicurando il coordinamento delle manifestazioni ufficiali, nonché la pubblicità dei dati e delle informazioni ad esse relativi.

7. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente titolo:

- a) le esposizioni universali, disciplinate dalla Convenzione sulle esposizioni internazionali firmata a Parigi il 22 novembre 1928;
- b) le esposizioni permanenti di beni e di servizi;
- c) le iniziative volte alla vendita di beni e servizi esposti presso i locali di produzione;
- d) l'attività di esposizione e di vendita di opere di interesse artistico e culturale, in quanto disciplinate dalle leggi di settore;
- e) le esposizioni a carattere non commerciale di opere d'arte o di beni culturali;
- f) le esposizioni, a scopo promozionale o di vendita, realizzate nell'ambito di convegni o manifestazioni culturali, purché non superino i mille metri quadrati di superficie netta;
- g) le attività di vendita di beni e servizi disciplinate dalla normativa sul commercio in sede fissa e sul commercio al dettaglio in aree pubbliche;
- h) le manifestazioni legate a tradizioni locali, quali le feste e le sagre paesane, comprese quelle collegate a celebrazioni devozionali o di culto;
- i) le mostre collegate al collezionismo qualora non abbiano finalità di vendita o di mercato.

Art. 87

(Regolamento di attuazione)

1. Con il regolamento di cui all'articolo 2, comma 1, la Giunta regionale stabilisce in particolare:

- a) i requisiti e le modalità per l'attribuzione della qualifica di cui all'articolo 88;
- b) i termini, le modalità e i requisiti relativi alla comunicazione di cui all'articolo 89;
- c) le modalità per la redazione del calendario di cui all'articolo 90;
- d) i requisiti di idoneità dei quartieri fieristici e le modalità di verifica degli stessi ai sensi dell'articolo 91;
- e) le modalità per l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 92;
- f) le modalità per la creazione di un sistema omogeneo di controllo e certificazione dei dati relativi alle manifestazioni internazionali e nazionali.

Art. 88

(Qualificazione delle manifestazioni fieristiche)

1. Le manifestazioni fieristiche sono qualificate di rilevanza internazionale, nazionale o locale in relazione al loro grado di rappresentatività dei settori economici cui la manifestazione è rivolta, al programma ed agli scopi

dell'iniziativa, alla provenienza degli espositori e dei visitatori.

2. La qualifica di manifestazione fieristica di rilevanza internazionale e nazionale è attribuita dalla Regione, con decreto del dirigente della struttura organizzativa competente in materia, in base ai requisiti e alle modalità stabiliti con il regolamento adottato ai sensi dell'articolo 87, in conformità ai seguenti criteri:

- a) numero, provenienza e rappresentatività degli espositori dei settori cui la manifestazione è rivolta;
- b) numero e qualificazione professionale e commerciale dei visitatori.

3. La qualifica di manifestazione fieristica di rilevanza locale è attribuita dal Comune nel cui territorio si svolge la manifestazione, con le modalità stabilite dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 87.

4. Gli organizzatori di manifestazioni fieristiche con qualifica internazionale o nazionale hanno l'obbligo di certificazione del proprio bilancio annuale da parte di una società di revisione contabile iscritta nell'apposito albo della Commissione nazionale per la società e la borsa (CONSOB) o di equivalente organo di Stati membri dell'Unione europea o di Stati terzi.

Art. 89

(Svolgimento delle manifestazioni fieristiche)

1. I soggetti pubblici e privati che intendono organizzare manifestazioni fieristiche inviano agli enti indicati al comma 2 una comunicazione contenente i dati relativi alle manifestazioni medesime e la dichiarazione del possesso dei requisiti stabiliti ai sensi del comma 4, al fine di garantire la necessaria qualità del servizio offerto e la sicurezza della manifestazione.

2. La comunicazione è inviata al dirigente della struttura organizzativa regionale competente in caso di manifestazioni di rilevanza internazionale e al Comune competente per territorio negli altri casi. Il Comune trasmette alla Regione i dati delle manifestazioni di propria competenza al fine della redazione del calendario di cui all'articolo 90.

3. La manifestazione fieristica può essere effettuata decorsi sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione o delle eventuali informazioni integrative richieste.

4. I termini e le modalità di presentazione della comunicazione, i dati e i requisiti da comunicare sono stabiliti con il regolamento adottato ai sensi dell'articolo 87. Nella fissazione dei requisiti, il regolamento deve tener conto, per gli operatori provenienti da altri Stati membri dell'Unione europea, delle norme alle quali gli stessi sono sottoposti nello Stato di provenienza. L'organizzazione di manifestazioni da parte di soggetti aventi sede legale in Stati non appartenenti all'Unione europea può essere subordinata all'esistenza di condizioni di reciprocità, nel rispetto delle norme internazionali.

5. La durata delle manifestazioni fieristiche non può essere superiore a quindici giorni, salvo deroghe consentite in presenza di particolari condizioni produttive e commerciali.

Art. 90

(Calendario regionale delle manifestazioni fieristiche)

1. Il calendario regionale delle manifestazioni fieristiche

che che si svolgono sul territorio regionale è pubblicato a cura della struttura organizzativa regionale competente nel Bollettino ufficiale della Regione entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello in cui si svolgono le manifestazioni.

2. Il calendario è redatto in base alle modalità stabilite dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 87 e riporta per ogni manifestazione:

- a) la denominazione ufficiale;
- b) la tipologia e la qualifica;
- c) il luogo e il periodo di svolgimento;
- d) i settori merceologici interessati;
- e) gli estremi della comunicazione di cui all'articolo 89.

3. Gli organizzatori indicano gli estremi della comunicazione di cui all'articolo 89 in ogni genere di pubblicità relativa alla singola manifestazione.

Art. 91

(Quartieri fieristici)

1. I requisiti di idoneità dei quartieri fieristici per lo svolgimento di manifestazioni rispettivamente internazionali, nazionali e locali, nonché le modalità di verifica di tali requisiti da parte del Comune competente per territorio sono determinati dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 87.

Art. 92

(Enti fieristici)

1. Gli enti fieristici devono:

- a) avere la proprietà o la disponibilità del quartiere fieristico per un periodo non inferiore a sei anni;
- b) avere ad oggetto la gestione del quartiere fieristico, e specificatamente dei beni immobili e mobili adibiti a finalità ed usi fieristici, nonché dei servizi essenziali ad esso relativi;
- c) assicurare su base annuale il reinvestimento di parte degli utili in iniziative di sviluppo, valorizzazione e promozione delle strutture e delle attività fieristiche.

2. Al fine di consentire la verifica periodica del rispetto dei requisiti di cui al comma 1, gli enti inviano annualmente al Comune competente per territorio, entro il mese di settembre, una dichiarazione del legale rappresentante attestante il rispetto dei requisiti stessi, evidenziando le variazioni intervenute rispetto all'anno precedente.

3. Al fine di assicurare trasparenza e parità di condizioni tra tutti gli operatori, i soggetti di cui al comma 1 che svolgano anche attività di organizzazione di manifestazioni fieristiche provvedono all'amministrazione e alla rendicontazione contabile separate delle diverse attività.

4. Presso la struttura organizzativa regionale competente è istituito l'elenco regionale degli enti fieristici, al fine di monitorare l'evoluzione del settore, delle tipologie concorrenziali e della distribuzione delle manifestazioni sul territorio regionale.

5. La Giunta regionale determina le modalità per la tenuta dell'elenco di cui al comma 4.

Art. 93

(Promozione e sviluppo del sistema fieristico regionale)

1. Ai fini della promozione e dello sviluppo del sistema fieristico regionale, la Giunta regionale adotta annual-

mente il programma delle attività promozionali per l'anno successivo, con l'individuazione delle iniziative da svolgere nel territorio regionale.

2. Nell'ambito del programma di cui al comma 1 ed in base alle disponibilità di bilancio, la Giunta regionale, secondo i principi di cui al d.lgs. 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59), detta i criteri e le modalità per la concessione di contributi ai soggetti organizzatori delle manifestazioni fieristiche iscritte nel calendario di cui all'articolo 90, nonché per la concessione di contributi agli enti di cui all'articolo 92 per progetti di investimento presentati dai medesimi.

Art. 94

(Vigilanza e sanzioni)

1. La vigilanza sul rispetto delle norme di cui al presente titolo è esercitata dai Comuni, nonché da personale regionale incaricato.

2. In caso di organizzazione o svolgimento di manifestazioni fieristiche in mancanza della previa comunicazione o in caso di svolgimento di manifestazioni fieristiche con modalità diverse da quelle comunicate, è disposta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 5,00 ad un massimo di euro 50,00 per ciascun metro quadrato di superficie netta, nonché la revoca della qualifica e l'esclusione dal calendario regionale e dal riconoscimento di qualifica per un periodo da due a cinque anni.

3. In caso di abuso della qualifica di manifestazione internazionale o nazionale, è disposta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria pari a una somma compresa tra il 10 e il 30 per cento del fatturato della manifestazione, nonché l'esclusione dal calendario regionale e dal riconoscimento di qualifica nei due anni successivi.

4. In caso di violazione degli obblighi sulla correttezza e veridicità dell'informazione e della pubblicità verso gli utenti, è disposta la sanzione amministrativa pecuniaria pari a una somma compresa tra l'1 e il 10 per cento del fatturato della manifestazione.

5. In caso di violazione delle norme del regolamento della singola manifestazione fieristica, è disposta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10,00 ad euro 100,00 per ogni metro quadrato di superficie netta.

6. In caso di recidiva, le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo sono raddoppiate.

7. Le sanzioni sono irrogate dai Comuni in base a quanto previsto dalla l.r. 33/1998.

Art. 95

(Norme transitorie e finali)

1. Sono iscritti d'ufficio nell'elenco di cui all'articolo 92, comma 4, gli enti fieristici già iscritti ai sensi dell'articolo 10 della l.r. 24 novembre 2004, n. 24 (Ordinamento del sistema fieristico regionale) abrogata dalla presente legge.

2. La riorganizzazione dell'Ente unico regionale per le manifestazioni fieristiche (ERF), istituito dalla l.r. 13 aprile 1995, n. 52 (Disciplina delle manifestazioni fieri-

stiche), è effettuata ai sensi dell'articolo 11 della l.r. 24/2004.

TITOLO VII Norme finali

Art. 96 (Potere sostitutivo)

1. In caso di inadempienza degli enti locali nell'esercizio delle funzioni e compiti di cui alla presente legge, la Giunta regionale, previa diffida, sentito il Consiglio delle autonomie locali, interviene in via sostitutiva nominando un commissario per il compimento degli atti dovuti.
2. Gli oneri conseguenti all'attività del commissario sono posti a carico dell'ente interessato.

Art. 97 (Fondo unico per il commercio)

1. È istituito il fondo unico per il commercio finalizzato a sostenere ed a incrementare le attività di cui alla presente legge.
2. Il fondo è alimentato dalle risorse comunitarie, statali e regionali destinate al settore.
- 2-bis. Nell'ambito del fondo di cui al comma 1 viene istituita una riserva a favore delle piccole imprese commerciali operanti nei Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.
3. La Giunta regionale determina le modalità di riparto del fondo sulla base del programma di cui all'articolo 85.

Art. 98 (Disposizioni finanziarie)

1. Alla realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge concorrono risorse statali e regionali.
2. A decorrere dall'anno 2010, l'entità della spesa regionale sarà stabilita dalla legge finanziaria regionale nel rispetto degli equilibri di bilancio.
3. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese relative alla realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge sono iscritte nelle seguenti UPB: 3.16.03, 3.16.04, 3.17.01, 3.17.02, 3.17.03 e 3.17.04 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2010 a carico dei capitoli che la Giunta regionale è autorizzata ad istituire ai fini della gestione nel programma operativo annuale.

Art. 99 (Norme transitorie e finali)

1. Le Province, entro un anno dall'approvazione del regolamento di cui all'articolo 2, comma 1, adeguano i propri PTC alle disposizioni di cui all'articolo 3.
2. Le disposizioni contenute nell'articolo 31 della l.r. 24 dicembre 2008, n. 37 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009/2011 della Regione. Legge finanziaria 2009) sono prorogate fino all'approvazione del regolamento di cui all'articolo 2, comma 1, della presente legge.
3. Le disposizioni della presente legge prevalgono sulle eventuali diverse previsioni degli strumenti urbanistici provinciali e comunali, finché le Province ed i Comuni non abbiano adeguato i propri strumenti di programma-

zione urbanistica e commerciale al regolamento di cui all'articolo 2, comma 1.

4. I regolamenti dei mercati e dei centri di cui all'articolo 47, già operanti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono adeguati entro un anno dalla data di adozione del regolamento tipo di cui all'articolo 50.

5. Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 2 e delle altre disposizioni attuative della presente legge, continuano ad applicarsi le corrispondenti disposizioni adottate ai sensi delle norme abrogate salvo quanto previsto per le grandi strutture di vendita ai sensi del comma 6.

6. Le Province, in attesa dell'adeguamento di cui al comma 1, hanno la facoltà di sospendere le autorizzazioni al rilascio delle aperture delle grandi strutture di vendita per un periodo massimo di due anni dall'entrata in vigore del regolamento regionale di cui all'articolo 2.

7. Gli interventi di cui alla presente legge sono attuati in base ai principi di cui al d.lgs. 123/1998.

8. I contributi sono concessi nel rispetto della normativa comunitaria.

Art. 100 (Abrogazioni)

1. Sono o restano abrogate le seguenti leggi regionali:
 - a) l.r. 21 maggio 1975, n. 41 (Costituzione di un fondo speciale per la concessione di contributi a favore delle piccole e medie imprese commerciali che intendono associarsi sia nella fase dell'approvvigionamento sia nella fase di vendita delle merci);
 - b) l.r. 21 luglio 1977, n. 27 (Costituzione di un fondo per l'erogazione di contributi a favore delle piccole e medie imprese commerciali che intendono associarsi sia nella fase dell'approvvigionamento sia nella fase di vendita delle merci. Rifinanziamento della l.r. 21 maggio 1975, n. 41);
 - c) l.r. 15 maggio 1978, n. 11 (Costituzione di un fondo per l'erogazione di contributi in favore delle piccole e medie imprese commerciali che intendono associarsi sia nella fase dell'approvvigionamento sia nella fase di vendita delle merci. Rifinanziamento della l.r. 21 maggio 1975, n. 41);
 - d) l.r. 3 giugno 1982, n. 19 (Integrazione e rifinanziamento della l.r. 21 maggio 1975, n. 41 avente ad oggetto: Costituzione di un fondo speciale per la concessione di contributi a favore di piccole e medie imprese commerciali che intendono associarsi sia nella fase di approvvigionamento, sia nella fase della vendita delle merci);
 - e) l.r. 25 agosto 1983, n. 29 (Indirizzi programmatici ai comuni per la predisposizione dei piani di localizzazione dei punti ottimali di vendita di giornali e riviste);
 - f) l.r. 31 agosto 1984, n. 29 (Disciplina dei mercati all'ingrosso);
 - g) l.r. 22 gennaio 1987, n. 11 (Interventi finanziari per il commercio);
 - h) l.r. 12 aprile 1991, n. 10 (Integrazione e modifiche alla l.r. 25 agosto 1983, n. 29 "Indirizzi programmatici ai comuni per la predisposizione dei piani di localizzazione dei punti ottimali di vendita di giornali e riviste");
 - i) l.r. 13 aprile 1995, n. 52 (Disciplina delle manifestazioni fieristiche);

- l) l.r. 21 novembre 1997, n. 67 (Disciplina dei centri agroalimentari);
- m) l.r. 6 luglio 1998, n. 21 (Interventi finanziari per il commercio);
- n) l.r. 4 ottobre 1999, n. 26 (Norme ed indirizzi per il settore del commercio);
- o) l.r. 24 luglio 2002, n. 15 (Razionalizzazione ed ammodernamento della rete di distribuzione dei carburanti per uso di autotrazione);
- p) l.r. 15 ottobre 2002, n. 19 (Modifiche della legge regionale 4 ottobre 1999, n. 26 concernente: “Norme ed indirizzi per il settore del commercio”);
- q) l.r. 24 novembre 2004, n. 24 (Ordinamento del sistema fieristico regionale) fatto salvo quanto previsto all’articolo 95, comma 2, della presente legge;
- r) l.r. 23 febbraio 2005, n. 9 (Ulteriori modifiche della l.r. 4 ottobre 1999, n. 26 “Norme e indirizzi per il settore del commercio” e modifica della l.r. 24 luglio 2002, n. 15 “Razionalizzazione ed ammodernamento della rete di distribuzione dei carburanti per uso di autotrazione”);
- s) l.r. 9 dicembre 2005, n. 30 (Disciplina delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande);
- t) l.r. 21 dicembre 2006, n. 19 (Modifiche della legge regionale 4 ottobre 1999, n. 26 “Norme ed indirizzi per il settore del commercio”).
2. Sono o restano altresì abrogati:
- a) l’articolo 30 della l.r. 28 dicembre 2000, n. 30 (Assestamento del bilancio 2000);
- b) gli articoli 27 e 28 della l.r. 23 aprile 2002, n. 6 (Provvedimento generale di rifinanziamento e modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione - Legge finanziaria 2002);
- c) il Reg. 20 luglio 2004, n. 5 (Norme di attuazione della legge regionale 24 luglio 2002, n. 15 in materia di razionalizzazione ed ammodernamento della rete di distribuzione dei carburanti per uso di autotrazione);
- d) l’articolo 12 della l.r. 28 ottobre 2003, n. 19 (Assestamento del bilancio 2003);
- e) l’articolo 6 della l.r. 20 gennaio 2004, n. 1 (Modificazioni delle leggi regionali contenenti disposizioni che attribuiscono il potere regolamentare alla Giunta regionale);
- f) l’articolo 22 della l.r. 24 dicembre 2004, n. 29 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione - Legge finanziaria 2005);
- g) l’articolo 33 della l.r. 10 febbraio 2006, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione - Legge finanziaria 2006);
- h) i commi 14 e 15 dell’articolo 12 della l.r. 2 agosto 2006, n. 13 (Assestamento del bilancio 2006);
- i) la lettera hh) del comma 2 dell’articolo 16 della l.r. 10 aprile 2007, n. 4 (Disciplina del Consiglio delle Autonomie locali);
- l) il regolamento regionale 30 ottobre 2007, n. 3 (Attuazione della legge regionale 24 novembre 2004, n. 24 “Ordinamento del sistema fieristico regionale”).



REGIONE MARCHE
Servizio "Programmazione, Bilancio
e Politiche Comunitarie"

ALLEGATO 1

“ASSESTAMENTO DEL BILANCIO 2010”



REGIONE MARCHE
 Servizio "Programmazione, Bilancio
 e Politiche Comunitarie"

INDICE

ALLEGATO 1

"Assestamento del Bilancio 2010"

Relazione

1. PREMESSA.....	4
2. LA CONGIUNTURA ECONOMICA E FINANZIARIA NEL 2010.....	7
2.1 La situazione italiana ed internazionale	7
2.2 La situazione economica nelle Marche	9
2.3 L'andamento dell'industria nelle Marche	9
2.4 Il numero di imprese nelle Marche.....	11
2.5 Le esportazioni.....	12
2.6 I dati Istat sul mercato del lavoro: le forze di lavoro.....	13
2.7 L'occupazione.....	15
2.8 Le persone in cerca di occupazione e le non forze di lavoro.....	15
2.9 La domanda di lavoro.....	16
2.10 Il ricorso alla cassa integrazione	17
2.11 Gli ammortizzatori sociali in deroga	19
2.12 I lavoratori collocati in mobilità.....	20
3. IL QUADRO DELLA FINANZA REGIONALE NEL 2010	21
4. LA MANOVRA DI ASSESTAMENTO	23
4.1 Le entrate del bilancio assestato	25
4.1.1 Le entrate tributarie.....	26
4.2 Le spese del bilancio assestato	28
5. IL PATTO DI STABILITÀ INTERNO	29
6. I RESIDUI PASSIVI PERENTI	30
7. IL DEBITO... ..	31



REGIONE MARCHE
Servizio "Programmazione, Bilancio
e Politiche Comunitarie"

**Relazione all'assestamento del
Bilancio di previsione 2010**



REGIONE MARCHE
Servizio "Programmazione, Bilancio
e Politiche Comunitarie"

1. Premessa

L'assestamento del bilancio 2010, rappresentando quest'anno il primo appuntamento di programmazione e gestione finanziaria della nuova legislatura, consente di avviare l'attuazione del Programma di Governo regionale presentato dal Presidente della Giunta al momento del suo insediamento (19/04/2010).

Allo scopo di poter valutare compiutamente tutti gli effetti e le implicazioni del Decreto legislativo 78/2010, convertito il 30 luglio in legge 122/2010 "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", la formale approvazione dell'assestamento è stata volutamente fatta slittare al periodo post-feriale, anche se il provvedimento governativo incide pesantemente sulla finanza regionale soprattutto a partire dal 2011.

"Prendendo tempo" si è cercato di definire gli stanziamenti finali del bilancio 2010 avendo riguardo anche alle prospettive finanziarie del prossimo anno, negative, oltre che incerte, come mai era successo in passato.

Il tentativo è quello di ottimizzare, in un quadro di riferimento pluriennale, la distribuzione e la finalizzazione delle risorse, attenuando almeno in parte gli effetti del Decreto legislativo 78, che resteranno pur sempre disastrosi.

Venendo meno mediamente due terzi dei precedenti trasferimenti statali in tutti i principali campi di intervento della Regione, si rende necessaria una quanto mai rigorosa programmazione finanziaria pluriennale.

Non solo. La verifica da parte della Giunta regionale delle priorità precedentemente stabilite, imposta già in sede di assestamento dalla riduzione delle disponibilità finanziarie, non può che assumere, per quanto riguarda il 2011, le modalità proprie di un bilancio di previsione a base zero. In attesa di questo appuntamento (il bilancio di previsione 2011 comincerà ad essere predisposto a partire dalla metà di ottobre p.v.), l'assestamento 2010 avvia, senza stravolgimenti, l'aggiornamento della strategia finanziaria della Regione e comincia ad individuare in modo più nitido in quali settori realizzare una maggiore concentrazione delle risorse disponibili.

Nell'ambito di scelte volte a massimizzare e porre in sinergia tra loro le risorse da destinare al perseguimento delle politiche istituzionali dell'Ente e a contenere le spese di funzionamento, quattro sono le priorità individuate.

La Giunta Regionale ha deciso innanzitutto di continuare a privilegiare gli interventi in campo socio-assistenziale, che più di altri rispondono ad esigenze primarie della popolazione marchigiana, tanto più che negli ultimi anni, prima ancora del Decreto 78, i trasferimenti dallo Stato alla Regione di risorse destinate al "sociale" sono stati già drasticamente ridotti.

Al riguardo occorre richiamare il contenuto della delibera 1230 del 2 agosto 2010 con cui la Giunta regionale, assumendo un impegno finanziario ingente, ha stabilito che tra il 2010 e il 2013 vengano aumentati fino a 100 minuti *pro die pro capite* i livelli assistenziali ai soggetti non autosufficienti ospiti delle residenze protette. Si tratta di un processo di adeguamento dell'assistenza avviato nel 2005 che, a seguito del netto peggioramento della situazione finanziaria nel frattempo intervenuta a tutti i livelli, richiede uno sforzo maggiore rispetto alle previsioni inizialmente formulate.

L'intervento così deciso, dopo un laborioso confronto con le organizzazioni sindacali, comporta infatti un aumento di spesa nel quadriennio 2010-2013 di oltre 44 milioni di euro.

A beneficio del sistema integrato di servizi socio-sanitari e del sociale l'assestamento stanziava ulteriori 2.785.000 euro.

Un altro obiettivo prioritario assunto dalla Giunta Regionale, nei limiti in cui può svolgere i propri interventi, è quello di favorire più nettamente rispetto al passato la creazione di condizioni in



REGIONE MARCHE

Servizio "Programmazione, Bilancio
e Politiche Comunitarie"

grado di diversificare nel medio e lungo periodo le prospettive produttive della regione, sottraendola ad un destino altrimenti eccessivamente dipendente dalle sorti dell'industria manifatturiera.

Tale obiettivo strategico è perseguito, tra l'altro, incentivando e valorizzando le attività e i beni culturali, il cui sviluppo viene assunto ufficialmente come secondo vettore dello sviluppo marchigiano.

Il patrimonio culturale ricco e diffuso di cui le Marche beneficiano in misura a volte unica (si pensi alla presenza di 344 musei che la qualificano come la regione con il più alto rapporto tra popolazione e musei stessi e alla disponibilità di 315 biblioteche di pubblica lettura, che costituiscono un altro primato in campo nazionale) rende perseguibile questa scelta, che può trovare concreta attuazione attraverso una nuova *governance* del sistema.

La capacità delle politiche culturali non solo di migliorare la qualità della vita ma anche di creare occupazione e reddito è dimostrata da alcuni progetti innovativi di cui l'assestamento del bilancio avvia il finanziamento e che troveranno crescente sostegno nei prossimi mesi.

Si fa riferimento all'attivazione di un servizio civico di volontariato destinato a persone culturalmente qualificate con più di 60 anni di età (da coinvolgere in alcune attività di gestione dei contenitori culturali, quali musei e teatri) e al recupero di beni monumentali per la fruizione e rivitalizzazione dei centri storici.

Nel complesso i nuovi stanziamenti introdotti dall'assestamento di bilancio per gli interventi di qualificazione dell'offerta culturale-turistica superano i 3 milioni di euro.

La diversificazione del modello di produzione è dettata anche dalla necessità di rispondere alle sempre più diffuse preoccupazioni in campo ambientale ed energetico, secondo le quali occorre consumare una quantità inferiore di risorse naturali e ridurre gli effetti inquinanti delle attività produttive (a partire dalle emissioni di gas effetto serra), aumentando l'uso di fonti energetiche rinnovabili e favorendo la modifica degli stili di vita della popolazione.

Una più forte interconnessione tra economia ed ecologia accresce la sostenibilità dello sviluppo, offre nuove opportunità occupazionali, favorisce l'introduzione di innovazioni e il miglioramento della qualità dei prodotti.

E' questo il senso della *green economy* (intesa come "l'insieme integrato di politiche istituzionali *green*, gestione *green* da parte delle imprese, sviluppo di tecnologie *green* da parte della ricerca, occupazione *green* e consumatori *green oriented*"), le cui attività offrono una grande opportunità di crescita alle piccole e medie imprese.

In questa direzione vanno alcuni interventi già promossi dalla Regione per incentivare il ricorso ad impianti fotovoltaici e ad altre fonti rinnovabili; a questa finalità infatti, nell'ambito della programmazione dei fondi comunitari FESR 2007-2013, sono stati stanziati ben 42,6 milioni.

La struttura produttiva regionale (quarto obiettivo), in difficoltà di fronte all'aggravarsi dello scenario competitivo domestico ed internazionale, richiede di continuare ad essere accompagnata nel processo di consolidamento selettivo che ha imboccato da qualche anno.

La riduzione drastica delle risorse del "Fondo unico per gli incentivi alle imprese" (da circa 26 a meno di 9 milioni secondo un'ipotesi di taglio lineare) non può esimere la Regione dallo svolgimento di un ruolo attivo nel processo di riposizionamento strategico dell'industria manifatturiera marchigiana e nell'attenuazione degli effetti che inevitabilmente comporterà sul piano occupazionale.

In particolare, nella situazione di crisi apertasi negli ultimi anni, appare sempre più rilevante rafforzare ed ampliare le fonti di finanziamento e di capitalizzazione delle piccole e medie imprese.



REGIONE MARCHE

Servizio "Programmazione, Bilancio
e Politiche Comunitarie"

Al riguardo alcuni dati sul ruolo dei confidi sono molto significativi, dimostrando la capacità degli stessi di favorire l'accesso al credito da parte delle piccole e medie imprese e di attenuare gli effetti delle asimmetrie informative persistenti tra banca e impresa.

Secondo la Centrale rischi nel periodo dicembre 2007- dicembre 2009 il tasso di crescita del credito ad imprese di minori dimensioni garantite da confidi è cresciuto del 2,1 % medio annuo a fronte di una flessione dell'1,4 % per le altre imprese. E' significativo che le Marche registrino, dopo la Valle d'Aosta, la più alta percentuale di prestiti garantiti da confidi sul totale dei prestiti a piccole imprese. E' questo sistema mutualistico che la Giunta regionale intende ulteriormente sviluppare, rafforzandone la patrimonializzazione e qualificandone le garanzie prestate.

Pertanto risorse rilevanti vengono stanziare per elevare la dotazione finanziaria sia dei confidi riconosciuti dall'art. 107 del TUB (7 milioni) sia degli altri confidi che si aggregano (5 milioni).

Nell'ambito delle misure volte a favorire l'accesso al credito va segnalata poi l'entità dei finanziamenti assistiti nell'ultimo anno dalle garanzie del Fondo di solidarietà istituito per fronteggiare la crisi economico-finanziaria (ben 377 milioni) e la rilevanza dei finanziamenti agevolati, oltre che assistiti, dall'abbattimento dei tassi di interesse (13,5 milioni di contributi ex Artigiancassa, Sabatini e cooperative artigiane di garanzia, per un totale di finanziamenti pari a 275 milioni di euro).

Più in generale gli investimenti delle piccole e medie imprese saranno agevolati anche dalla operatività del fondo di 100 milioni messi a disposizione dalla Bei e da una linea di credito che la Regione intende aprire presso la Cassa Depositi e Prestiti.

Oltre a rafforzare le linee di intervento rispondenti alle quattro priorità sopra elencate, l'assestamento del bilancio 2010 completa sul piano finanziario, rafforzandone ulteriormente le finalità, alcune misure di revisione e riduzione dei costi dell'amministrazione regionale assunte le settimane scorse, che vanno oltre le imposizioni del Decreto 78 e puntano ad elevare l'efficienza organizzativa dell'Ente.

Si tratta di una serie di provvedimenti di natura legislativa e amministrativa teleologicamente orientati alla riduzione delle spese di funzionamento dell'apparato regionale e consistenti non in meri "tagli" ma più spesso in misure tendenti ad una razionalizzazione e semplificazione organizzativa, quindi in grado di garantire non solo il contenimento della spesa ma anche una maggiore efficienza gestionale.

Accanto alla legge regionale 11/2010 "Misure urgenti in materia di contenuto della spesa", possono menzionarsi le significative proposte di legge attualmente in discussione presso l'Assemblea legislativa su proposta della Giunta regionale.

Rilevanti, in tal senso, sono stati soprattutto gli interventi sugli enti e agenzie regionali con cui:

- è stata deliberata la proposta di legge per la soppressione dell'Ente regionale per le manifestazioni fieristiche (ERF) e l'accollamento da parte della Regione delle attività residue (d.g.r. 28/6/2010, n. 1026);
- è stata approvata la proposta di riorganizzazione del servizio sanitario regionale con cui si sopprime anche l'Agenzia regionale sanitaria (ARS), con assorbimento delle funzioni, anche in questo caso, da parte del competente servizio regionali di settore (d.g.r. 19/7/2010, n. 1136).
- è stata approvata la proposta di legge finalizzata a sostituire con organi monocratici i consigli di amministrazione dei quattro enti regionali per lo studio universitario (ERSU) e le cinque ERAP (d.g.r. 19/7/2010, n. 1136).

Circa l'organizzazione interna di Giunta è stato poi ridotto il numero delle strutture amministrative di vertice portandole da 12 a sole 8 (d.g.r. 1156/2010), sono state approvate misure per il contenimento delle spese di funzionamento e del personale a valere sugli anni 2010 e 2011

**REGIONE MARCHE**Servizio "Programmazione, Bilancio
e Politiche Comunitarie"

(d.g.r. 1157/2010) e sono state approvate misure, estese anche a tutti gli enti e agenzie dipendenti della Regione, di razionalizzazione per l'utilizzo del parco macchine (d.g.r. 1028/2010).

2. La congiuntura economica e finanziaria nel 2010**2.1 La situazione italiana ed internazionale**

Il risveglio dell'economia mondiale, pur proseguito per tutto il primo semestre 2010, è disuguale e condizionato dagli effetti delle politiche di risanamento delle finanze pubbliche.

I ritmi di crescita risultano elevati nelle economie emergenti, sostenuti negli Stati Uniti e in Giappone, ancora modesti in Europa. Il commercio internazionale ha recuperato gran parte del terreno perduto rispetto al 2008. Nei paesi avanzati gli ampi margini di capacità produttiva inutilizzata hanno contenuto le pressioni inflazionistiche.

Per i prossimi mesi le più aggiornate proiezioni degli organismi internazionali scontano un rallentamento della crescita, anche perché Cina e Germania, le attuali locomotive dell'economia globale, non sembrano in grado di svolgere in modo duraturo quella funzione di traino che i consumatori americani hanno assicurato negli ultimi venti anni.

L'evoluzione dell'economia mondiale è ancora in parte dipendente dalle politiche espansive anticrisi, è frenata dalle sfavorevoli condizioni del mercato del lavoro e da ricorrenti tensioni finanziarie. Le prospettive sono migliori nelle economie in cui la domanda interna per consumi e investimenti appare più robusta.

Il Fondo monetario internazionale stima per quest'anno e per il prossimo una crescita del prodotto globale intorno al 4,5 per cento, distinguendo tra l'8-10 per cento in alcuni grandi paesi emergenti e l'1 per cento o poco più nell'area dell'euro. Qui la ripresa, trainata dalla crescita del commercio internazionale, rimane esposta a rischi: la perdurante debolezza della domanda interna nei nostri paesi; turbolenze nei mercati finanziari che, ancora fragili, reagiscono in maniera eccessiva all'acuita percezione dei rischi sovrani; possibili tensioni inflazionistiche nei paesi emergenti, che indurrebbero a politiche più restrittive.

In Italia, superata a partire dalla seconda metà del 2009 la fase più negativa della crisi iniziata l'anno prima, la ripresa risulta debole ed incerta nella tenuta. Infatti dopo un buon primo semestre, nella seconda parte del 2010 l'esaurirsi delle misure di stimolo fiscale e nel 2011 gli effetti restrittivi del piano di risanamento dei conti pubblici disposto dal Governo determinerebbero un rallentamento dell'attività produttiva.

L'andamento del commercio mondiale, che gli organismi internazionali prevedono in crescita, sospingerebbe la crescita dell'economia italiana nel biennio 2010-11 all'1 per cento in entrambi gli anni.

In ben altra situazione si trovano alti Paesi, in particolare la Germania, dove la Bundesbank, dopo l'espansione record del primo e soprattutto secondo trimestre 2010, stima una crescita economica di circa il 3%.

Spinta dal deprezzamento dell'euro l'inflazione, misurata con l'indice armonizzato dei prezzi al consumo, risalirebbe all'1,5 per cento nella media di quest'anno e si porterebbe all'1,9 nel 2011; al netto delle componenti energetiche e alimentari l'aumento dell'indice rimarrebbe attorno a circa l'1,5 per cento nella media del 2010-11. Il marcato miglioramento ciclico della produttività si tradurrebbe in un notevole raffreddamento della dinamica del costo del lavoro per unità di prodotto del settore privato e in un deciso calo della componente interna dell'inflazione, che si manterrebbe inferiore all'1 per cento quest'anno e al 2 nella media del 2011.



REGIONE MARCHE
Servizio "Programmazione, Bilancio
e Politiche Comunitarie"

In presenza di forti turbolenze sul mercato dei titoli di Stato di alcuni paesi dell'area, il Governo ha anticipato con la legge 30 luglio 2010 n.122 le misure di correzione dei conti pubblici italiani per assicurare il rispetto degli obiettivi fissati dall'Unione europea. Esse mirano a ridurre l'indebitamento netto, rispetto ai valori tendenziali, di circa 12 miliardi nel 2011 e di 25 l'anno nel biennio 2012-13. Complessivamente, le misure previste comporteranno una correzione permanente dei conti pubblici di 6,3 punti percentuali di PIL all'anno, oltre tre quarti dei quali costituiti da tagli di spesa. L'impatto della manovra sarà relativamente limitato sull'esercizio finanziario in corso (0,6 punti percentuali di PIL), per poi salire a circa 2,7 punti percentuali negli esercizi 2011 e 2012 e a 4,1 punti in quello successivo.

Abbiamo già avuto modo di commentare approfonditamente e di criticare duramente gli effetti della manovra governativa; in particolare si rimanda alla comunicazione ufficiale del Presidente Spacca presentata nella seduta del 13/7/2010 dell'Assemblea regionale; qui intendiamo ribadire alcuni passaggi essenziali.

Secondo i nostri calcoli, considerato che nel 2011 il concorso delle Regioni alla manovra è di 4 miliardi e che il totale dei trasferimenti statali è di circa 6 miliardi, la percentuale media delle riduzioni è di circa il 67%. La precisa entità della diminuzione delle risorse finanziarie alle Regioni materia per materia viene affidata ad un decreto del MEF da assumere entro il 30 ottobre p.v., sentita la conferenza Stato-Regioni; è probabile che verranno fatte delle differenziazioni ma è certo che la riduzione media complessiva corrisponderà al 67%. Applicando tale percentuale alla somma dei trasferimenti che la Regione Marche dovrebbe ricevere nel 2011, si evince che i tagli sul suo bilancio hanno un impatto stimato in 148 milioni di euro: 71 come minori trasferimenti ex Bassanini e 77 come minori "altri trasferimenti statali".

Tenendo conto del lungo elenco di materie oggetto dei tagli contenuto nel Decreto, non c'è settore di intervento regionale che non sia drasticamente colpito, con quantificazioni che vanno dai 53 milioni su 79 di riduzioni per "Territorio, mobilità e infrastrutture" ai 24 su 36 per le "Politiche sociali" 19 su 28 per le "Attività produttive", 12 su 18 per la "Istruzione, formazione e lavoro", 6 su 9 per l'"Agricoltura", altrettanto per la "Protezione civile". Decimati sono anche l'"Ambiente" e l'"Edilizia pubblica".

Una quota di 12 milioni su 19 viene tolta alla Regione dalle risorse previste per gli investimenti in campo sanitario. Da altre misure previste dal Decreto deriva anche una riduzione della spesa sanitaria corrente valutata in almeno 600 milioni annui per le misure di contenimento della spesa farmaceutica a carico delle Regioni, alla quale si aggiunge quella relativa alla minore spesa concernente personale dipendente e convenzionato del settore sanitario, stimata in 418 milioni nel 2011, e in 1.132 a decorrere dal 2012.

La drastica riduzione delle risorse di cui potrà disporre in entrata, obbligherà la Regione a ridurre automaticamente i corrispondenti stanziamenti di spesa.

Occorre sapere che grandissima parte delle risorse che verranno tagliate alla Regione sono quelle che vengono annualmente trasferite dalla stessa ai Comuni e alle Province. Pertanto al netto dei fondi FAS (Fondi per le aree sottoutilizzate) è prevedibile che nel 2011 ai primi potranno essere trasferiti dalla Regione circa 25 milioni anziché 74 e alle seconde circa 31 anziché 94.



REGIONE MARCHE
Servizio "Programmazione, Bilancio
e Politiche Comunitarie"

2.2 La situazione economica nelle Marche

Sulla base dei dati disponibili al giugno 2010, è possibile affermare che la ripresa dell'economia marchigiana si sia avviata nella seconda metà del 2009 e stia proseguendo, anche se appare ancora debole e incerta e si esplica maggiormente fra imprese eccellenti, solidamente radicate nei mercati internazionali anche grazie alle trasformazioni strategiche intraprese nell'ultimo decennio.

Alle osservazioni riscontrabili dai dati si accompagna quindi un moderato ottimismo per quanto riguarda la probabile evoluzione nella restante parte del 2010, a seguito dei segnali di ripresa dell'economia mondiale e dell'esaurimento della fase di decumulo delle scorte.

Nonostante il parziale recupero, l'entità della ripresa in atto appare comunque ancora insufficiente a compensare la caduta dell'attività avvenuta nel corso della fase recessiva, particolarmente intensa tra l'ultimo trimestre del 2008 e il primo del 2009. Restano inoltre forti timori sulle prospettive del mercato del lavoro.

In estrema sintesi, i dati che emergono dalle indagini e le interpretazioni di diversi osservatori rilevano da un lato la stretta connessione della ripresa della attività manifatturiera regionale al riavvio del mercato internazionale e, dall'altro, la minore rilevanza rispetto al passato di fattori quali il settore produttivo o l'appartenenza ad un distretto industriale. Diventano viceversa cruciali le scelte strategiche attuate dagli imprenditori, in termini di introduzione di innovazioni, di potenziamento del marchio, di rafforzamento della rete commerciale. In particolare, è importante rilevare che sono risultate meno esposte alla crisi le imprese che negli anni precedenti avevano avviato processi di ristrutturazione; queste stesse imprese sembrano nelle migliori condizioni per approfittare della ripresa internazionale, quando questa si esplicherà pienamente.

I paragrafi successivi, predisposti dall'Osservatorio Regionale sul Mercato del Lavoro, approfondiscono le analisi dell'industria marchigiana e l'andamento del mercato del lavoro con aggiornamento al primo semestre 2010.

2.3 L'andamento dell'industria nelle Marche

L'industria manifatturiera marchigiana chiude il secondo trimestre 2010 con attività produttiva e commerciale in ulteriore recupero rispetto ai primi mesi dell'anno. Secondo i risultati dell'Indagine Trimestrale di Confindustria Marche, nel trimestre aprile-giugno 2010 la produzione industriale ha registrato un aumento del 5,6% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, con variazioni positive che hanno interessato tutti i principali settori dell'economia regionale, ad eccezione dei "Minerali non metalliferi" e del "Legno e mobile".

Pur confermando l'inversione di tendenza dell'attività produttiva rilevata dalla fine del 2009, il dato regionale è meno positivo della dinamica registrata a livello nazionale e segnala il permanere di un intenso processo di ristrutturazione ancora in corso, che rallenta la capacità dell'industria regionale di beneficiare del miglioramento del clima degli scambi internazionali registrato nella prima parte del 2010.

In ripresa, nel secondo trimestre 2010, l'attività commerciale complessiva: l'andamento delle vendite in termini reali ha registrato un aumento del 5,5% (1,3% nel primo trimestre 2010) rispetto allo stesso trimestre del 2009, con andamenti positivi sia sul mercato interno sia sul mercato estero.

Le vendite sul mercato interno hanno registrato un aumento del 2,7%, con variazioni negative per il "Tessile Abbigliamento" e i "Minerali non metalliferi". Le vendite sull'estero hanno mostrato un aumento del 9,0% in termini reali, con risultati positivi per tutti i principali settori ad eccezione di "Minerali non metalliferi", "Tessile Abbigliamento" e "Legno e Mobile".

L'emergere di un quadro congiunturale di moderata ripresa si è riflesso sulla dinamica dei prezzi, che hanno registrato variazioni positive pari a 1,0% sull'interno e 1,3% sull'estero. I costi di acquisto delle materie prime sono risultati in aumento sull'interno (1,1%) e sull'estero (0,9%).



REGIONE MARCHE
Servizio "Programmazione, Bilancio
e Politiche Comunitarie"

Disaggregando il comparto manifatturiero nei principali comparti di specializzazione, emergono andamenti differenziati in relazione alla specificità delle singole produzioni.

Minerali non metalliferi

Ancora un trimestre difficile per il settore dei "Minerali non metalliferi", con attività produttiva e commerciale in sensibile flessione. Secondo le indicazioni dell'Indagine Trimestrale di Confindustria Marche, la produzione ha registrato una flessione del 6,9% rispetto al secondo trimestre 2009, in marcata controtendenza con quanto registrato in Italia nel bimestre aprile-maggio 2010 (+1,9%). Le previsioni degli operatori riguardo all'attività commerciale per i prossimi mesi sono orientate ad una progressiva stabilizzazione del quadro congiunturale che tuttavia rimane difficile, in particolare sul mercato interno.

Meccaniche

Secondo trimestre 2010 positivo per il settore meccanico, con attività produttiva e commerciale in recupero rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

La produzione del settore nel trimestre aprile-giugno 2010 è risultata in aumento del 12,4% rispetto allo stesso trimestre del 2009, con una tendenza in linea con quella rilevata a livello nazionale nel bimestre aprile-maggio (+12,5% nella media dei settori). Rimane positivo anche il quadro dell'attività commerciale: le vendite hanno registrato un aumento del 10,5% in termini reali rispetto al secondo trimestre 2009.

Le previsioni degli operatori riguardo alle vendite nei prossimi mesi sono orientate ad un progressivo miglioramento dei livelli commerciali, in particolare sull'estero.

Disaggregando il settore meccanico nei principali comparti di specializzazione, emergono andamenti differenziati in relazione alla specificità delle singole produzioni:

- Secondo trimestre positivo per il comparto della "Metallurgia e dei prodotti in metallo", con attività produttiva e commerciale in marcato recupero.
- Favorevole il secondo trimestre per il comparto dei "Macchinari e degli apparecchi elettronici". In netto aumento l'attività produttiva e l'attività commerciale, in particolare sul mercato estero.
- Attività produttiva in forte crescita per il comparto delle "Apparecchiature elettriche ed apparecchiature per uso domestico non elettriche". Buona anche l'attività commerciale, in particolare sul mercato estero.

Alimentare

Secondo trimestre positivo per il settore alimentare, con attività produttiva e commerciale in aumento evidente rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

Secondo le rilevazioni di Confindustria Marche la produzione industriale del settore è aumentata del 7,7% in termini reali rispetto al secondo trimestre 2009; andamento più sostenuto di quello registrato a livello nazionale nel bimestre aprile-maggio (+4,1% per l'alimentare e +3,2% per le bevande). In aumento l'attività commerciale complessiva rispetto al secondo trimestre 2009 (+7,9%). Le previsioni degli operatori riguardo alle vendite nei prossimi mesi sono orientate ad un progressivo miglioramento del quadro congiunturale.

Tessile-abbigliamento

Secondo trimestre moderatamente positivo per il "Tessile-Abbigliamento", con produzione in lieve miglioramento e attività commerciale stabile rispetto alla forte caduta rilevata nei trimestri precedenti.

Secondo le rilevazioni di Confindustria Marche, l'attività produttiva è risultata in aumento



REGIONE MARCHE
Servizio "Programmazione, Bilancio
e Politiche Comunitarie"

dell'1,3% rispetto al secondo trimestre 2009. Ancora limitati i segnali di recupero emersi dalle dichiarazioni degli operatori intervistati. L'attività commerciale complessiva chiude il secondo trimestre con una diminuzione delle vendite (-1,4%), con andamenti negativi sia sul mercato interno (in ulteriore flessione del 2,4%), sia sul mercato estero (in calo dell'1%).

Calzaturiero

Secondo trimestre 2010 favorevole per le calzature, con attività produttiva e commerciale in ulteriore recupero rispetto a quanto rilevato nel corso del 2009.

Nel secondo trimestre 2010 la produzione è risultata in aumento del 3,4% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, andamento migliore di quello registrato a livello nazionale nel bimestre aprile-maggio (-0,6%). Le vendite complessive sono aumentate del 6,1% rispetto al secondo trimestre 2009, con variazioni positive sia sul mercato interno (4,2%), sia sul mercato estero (8,9%).

Legno e mobile

Ancora un trimestre debole per il "Legno e Mobile" marchigiano, con attività produttiva in moderato calo e vendite complessive in contenuto aumento rispetto allo stesso periodo del 2009. Nel trimestre aprile-giugno 2010 l'attività produttiva è diminuita dell'1,1% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, risultato peggiore di quello registrato a livello nazionale nel bimestre aprile-maggio (Legno: +4,9%; Mobile: +6,4%). Positiva nel complesso l'attività commerciale: le vendite sono aumentate dell'1,6% in termini reali, con un aumento evidente sul mercato interno (2,8%) e un calo sensibile sul mercato estero (-5,0%).

Gomma e plastica

Secondo trimestre 2010 positivo per la "Gomma e plastica", con attività produttiva e commerciale in aumento rispetto allo stesso trimestre del 2009.

Secondo i risultati dell'Indagine Trimestrale di Confindustria Marche, nel trimestre aprile-giugno 2010, l'attività produttiva ha registrato un aumento del 3,8% rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente, risultato più contenuto di quello rilevato a livello nazionale nel bimestre aprile-maggio (+9,4%).

2.4 Il numero di imprese nelle Marche

Tra i primi di aprile ed i primi di luglio le imprese marchigiane sono aumentate di 1.042 unità, passando da 157.925 a 158.967. Dati confortanti, che sono stati diffusi dal Centro Studi Unioncamere Marche, ma che non bastano a compensare le tante cessazioni aziendali del primo trimestre, quando le imprese in attività erano diminuite di 2.312 unità. Il bilancio complessivo del semestre vede un calo delle imprese attive di 1.270 unità.

	Imprese attive	Saldo rispetto al 2009
Fine Anno 2009	160.237	
Fine I trimestre 2010	157.925	-2.312
Fine II trimestre 2010	158.967	1.042
Totale I semestre 2010		-1.270

Fonte: Unioncamere Marche

Analizzando i diversi settori produttivi marchigiani, il Centro Studi Unioncamere evidenzia come, a parte le aziende di gestione di acqua e rifiuti, che scendono da 252 a 247, tutti gli altri comparti registrano nel secondo trimestre dell'anno un aumento del numero di imprese.



REGIONE MARCHE

Servizio "Programmazione, Bilancio
e Politiche Comunitarie"

In particolare ripartono l'edilizia, con 130 nuove imprese, e il commercio, che ha visto l'apertura di 229 nuove attività, così come le imprese che offrono alloggio e ristorazione (+154) e le attività immobiliari (+47).

Per la prima volta dall'inizio della crisi, si registra anche un incremento del numero delle imprese attive nei comparti manifatturieri (+50), con una sostanziale stabilità dei settori principali, dal sistema moda al mobile alla meccanica.

Continuano a diminuire le imprese artigiane ma, dopo il dato molto negativo del primo trimestre (-912), tra aprile e luglio le aziende in attività sono scese da 50.800 a 50.778, con un saldo negativo di appena 22 unità.

I dati Unioncamere indicano una ripresa delle attività in tutto il territorio marchigiano, da Macerata (+272 imprese) a Pesaro Urbino (+254) ed Ancona (+232) fino ad Ascoli Piceno (+171) e Fermo (+113).

Le imprese marchigiane attive da aprile a luglio 2010: ripartizione territoriale

	Attive aprile 2010	Attive luglio 2010	Saldo
Macerata	36.642	36.914	272
Ancona	42.089	42.321	232
Fermo	20.406	20.519	113
Ascoli Piceno	21.169	21.340	171
Pesaro Urbino	37.619	37.873	254
Marche	157.925	158.967	1.042

Fonte: Unioncamere Marche

2.5 Le esportazioni

Nel primo semestre del 2010 tutte le ripartizioni territoriali fanno rilevare incrementi nelle esportazioni rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, con aumenti particolarmente rilevanti per l'Italia insulare (+49,2%), dovuti al forte incremento del valore delle vendite all'estero di prodotti petroliferi raffinati. Anche l'Italia meridionale e quella centrale registrano incrementi superiori alla media nazionale (pari, rispettivamente, a +15,3% e +14%).

La dinamica congiunturale, valutata sulla base dei dati trimestrali depurati della componente stagionale, evidenzia, nel secondo trimestre 2010 rispetto al trimestre precedente, variazioni positive delle esportazioni per tutte le ripartizioni territoriali: particolarmente intense per Italia meridionale e insulare (+12,5%) e Italia centrale (+10,4%).

Nel primo semestre 2010, i più ampi incrementi tendenziali delle esportazioni per le regioni che maggiormente contribuiscono ai flussi commerciali con l'estero riguardano Sardegna (+65,4%) e Sicilia (+40,8%). Le uniche due regioni che registrano una flessione delle esportazioni sono Basilicata (-17,3%) e Calabria (-6%).

Le Marche registrano un significativo incremento, nel confronto fra primo semestre 2009 e lo stesso periodo del 2010, passando da 3.930 milioni di euro di valore dell'export a 4.207, con un incremento del 7,1%. Questo valore, pur risultando ancora inferiore al valore medio della ripartizione territoriale dell'Italia Centrale, conferma una importante variazione rispetto all'andamento regionale nel primo trimestre 2010, che aveva fatto segnare una diminuzione rispetto allo stesso periodo del 2009.

**REGIONE MARCHE**Servizio "Programmazione, Bilancio
e Politiche Comunitarie"

Per quanto riguarda i principali comparti di esportazione regionale, si riportano di seguito alcune brevi considerazioni tratte dall'analisi dei dati presenti nella banca dati Istat COEWEB.

Il sistema moda

Il risultato del primo semestre 2010, confrontato con il medesimo periodo dell'anno precedente, vede un confortante miglioramento, che inverte la situazione di diminuzione che aveva caratterizzato invece il primo trimestre. Nel periodo gennaio – giugno 2010, infatti, si registra un miglioramento in tutte le componenti del sistema moda, con +7,9% nei prodotti tessili, +2,1% nell'abbigliamento e +0,5% negli articoli in pelle (calzature e pelletterie).

Il legno e mobile

Il comparto del "Legno e mobile" conferma ed amplifica nel primo semestre 2010 il miglioramento rispetto allo stesso periodo del 2009, con una crescita nelle esportazioni pari a ben il 23,8% della divisione "legno" e al 5,1% nella divisione "mobile".

Le meccaniche

Nelle Marche si conferma la significativa crescita nelle esportazioni delle produzioni più semplici (Metalli di base e prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti: +26,1%) e dei beni strumentali (Macchinari ed apparecchiature: +15,6%).

Nel primo semestre 2010 si registra anche un incremento delle esportazioni della specifica classe Ateco degli elettrodomestici, con una crescita del 6%, confermando le Marche come seconda regione per valore delle esportazioni, dopo la Lombardia (le cui esportazioni invece si riducono del 5,7%).

Altre produzioni

Sempre nel primo semestre 2010 rispetto al 2009, si rileva un aumento dell'export di "Carta e prodotti di carta" pari al 14,3%, degli "Articoli farmaceutici, chimico - medicinali e botanici" pari al 15,7% (questo comparto nel primo trimestre 2010 aveva segnato una riduzione del -2,4%).

2.6 I dati Istat sul mercato del lavoro: le forze di lavoro

Le forze di lavoro nel II trimestre 2010 sono complessivamente 698.351, in calo rispetto allo stesso trimestre dell'anno scorso di 2.830 unità (-0,4%). Negli altri riferimenti territoriali considerati la variazione risulta di segno positivo, eccetto che nel Nord Ovest, dove corrisponde a -0,1%.

In Italia nel suo insieme si attesta allo 0,2%. Nella nostra regione è negativa la variazione relativa alle donne (-0,2%) e, in termini più marcati, quella relativa agli uomini (-0,6%).


Il tasso di attività 15-64 anni, pari al 67,8%, è superiore rispetto al Centro (66,9%) e, in particolare, alla media nazionale (62,5%), anche se inferiore al dato del Nord (oltre il 69%).

Sia il dato delle donne (58,9%, -0,8 punti percentuali) che quello degli uomini (76,7%, 0,5 punto percentuale in meno) risultano in diminuzione rispetto allo stesso trimestre del 2009. Nella media nazionale la situazione si mantiene pressoché stabile (62,5%).




REGIONE MARCHE

Servizio "Programmazione, Bilancio
e Politiche Comunitarie"



Numeri indice a base fissa



Valori

Territorio	Forze di lavoro					Variazioni		
	II - 2008	II - 2009	I - 2010	II - 2010	Media 2009	II-08 / II-10	II-09 / II-10	I-10 / II-10
Maschi e femmine								
Marche	686.930	701.181	697.433	698.351	701.510	1,7%	-0,4%	0,1%
Nord Ovest	7.283.932	7.297.533	7.313.624	7.289.090	7.284.492	0,1%	-0,1%	-0,3%
Nord Est	5.303.686	5.321.643	5.334.541	5.331.833	5.289.408	0,5%	0,2%	-0,1%
Centro	5.197.921	5.223.305	5.244.924	5.257.173	5.209.233	1,1%	0,6%	0,2%
Italia	25.284.789	25.043.775	25.031.631	25.099.351	24.969.882	-0,7%	0,2%	0,3%
Maschi								
Marche	388.473	399.513	393.251	397.169	397.638	2,2%	-0,6%	1,0%
Nord Ovest	4.171.867	4.189.107	4.164.178	4.146.514	4.171.870	-0,6%	-1,0%	-0,4%
Nord Est	3.029.703	3.023.774	3.055.523	3.040.921	3.018.390	0,4%	0,6%	-0,5%
Centro	2.956.942	2.949.981	2.996.843	2.992.535	2.971.085	1,2%	1,4%	-0,1%
Italia	14.986.831	14.806.393	14.813.286	14.816.935	14.789.600	-1,1%	0,1%	0,0%
Femmine								
Marche	298.457	301.668	304.182	301.182	303.872	0,9%	-0,2%	-1,0%
Nord Ovest	3.112.065	3.108.426	3.149.446	3.142.576	3.112.622	1,0%	1,1%	-0,2%
Nord Est	2.273.983	2.297.869	2.279.018	2.290.912	2.271.018	0,7%	-0,3%	0,5%
Centro	2.240.979	2.273.324	2.248.081	2.264.638	2.238.148	1,1%	-0,4%	0,7%
Italia	10.297.958	10.237.382	10.218.345	10.282.416	10.180.282	-0,2%	0,4%	0,6%
Territorio	Tasso di attività 15 - 64					Punti di variazione		
	II - 2008	II - 2009	I - 2010	II - 2010	Media 2009	II-08 / II-10	II-09 / II-10	I-10 / II-10
Maschi e femmine								
Marche	67,7	68,5	67,6	67,8	68,4	0,1	-0,7	0,2
Nord Ovest	69,5	69,3	69,2	69,0	69,1	-0,5	-0,3	-0,2
Nord Est	70,4	70,2	70,0	70,0	69,6	-0,4	-0,2	0,0
Centro	67,2	67,0	66,9	66,9	66,8	-0,3	-0,1	0,0
Italia	63,5	62,6	62,4	62,5	62,4	-1,0	-0,1	0,1
Maschi								
Marche	75,5	77,2	75,3	76,7	76,9	1,2	-0,5	1,4
Nord Ovest	78,4	78,4	77,7	77,5	78,1	-0,9	-0,9	-0,2
Nord Est	79,0	78,5	79,0	78,7	78,2	-0,3	0,2	-0,3
Centro	76,6	75,9	76,8	76,5	76,6	-0,1	0,6	-0,3
Italia	74,9	73,8	73,6	73,6	73,7	-1,3	-0,2	0,0
Femmine								
Marche	59,8	59,7	59,8	58,9	59,8	-0,9	-0,8	-0,9
Nord Ovest	60,5	60,0	60,5	60,3	60,0	-0,2	0,3	-0,2
Nord Est	61,6	61,7	60,9	61,1	60,9	-0,5	-0,6	0,2
Centro	58,0	58,3	57,2	57,6	57,3	-0,4	-0,7	0,4
Italia	52,1	51,5	51,2	51,4	51,1	-0,7	-0,1	0,2

Fonte: elab Osservatorio Mercato del Lavoro su dati Rcfl Istat




REGIONE MARCHE
Servizio "Programmazione, Bilancio
e Politiche Comunitarie"

2.7 L'occupazione

Nel periodo che va da aprile a giugno 2010 il numero di occupati (660.844) registra un incremento a confronto con il II trimestre 2009 pari allo 0,6%, aumentando per gli uomini (0,4%) e, in termini più marcati, per le donne (+0,9%). A parte il Centro Italia (dove la situazione è pressoché stazionaria), nelle altre ripartizioni prese in considerazione le variazioni hanno segno negativo: in Italia nel suo insieme tale aggregato diminuisce dello 0,8%.

Il complessivo saldo occupazionale, pari a oltre 4mila unità, è dovuto esclusivamente all'aumento degli indipendenti (+4,6%), mentre i lavoratori dipendenti risultano in flessione dello 0,8%. Aumenta l'occupazione nel settore agricolo (+3%) e soprattutto nei servizi (+5%), mentre diminuisce in quello industriale (-5,6%).

Il tasso di occupazione 15-64 risulta stabile (64,1%) e, mentre quello degli uomini aumenta di 0,2 punti percentuali (72,5%), quello femminile registra un calo di 0,3 punti percentuali (55,6%).



2.8 Le persone in cerca di occupazione e le non forze di lavoro

Il numero di persone in cerca di occupazione si attesta a 37.507 unità nel II trimestre 2010, in calo rispetto allo stesso trimestre del 2009 di 6.861 unità (-15,5%).

In tutti gli altri riferimenti territoriali considerati le persone in cerca di occupazione registrano incrementi per entrambe le componenti di genere, eccetto nella ripartizione del Centro, dove le donne diminuiscono del 4,4%. Nelle Marche per entrambe le componenti di genere si registra un calo: la componente maschile diminuisce del 14,9%, mentre quella femminile del 16,2%.


Il tasso di disoccupazione dal secondo trimestre 2009 al secondo trimestre 2010 passa dal 6,3% al 5,4%; tale diminuzione si deve ad entrambe le componenti di genere, mentre in tutti gli altri riferimenti territoriali considerati si registrano incrementi, seppur modesti. In Italia passa dal 7,4% all'8,3%. Il tasso di disoccupazione diminuisce anche rispetto al I trimestre 2010 (5,6%).

Nelle Marche le non forze di lavoro 15-64 anni, che risultano 325.826 unità, aumentano del 2,7%, variazione analoga per entrambe le componenti di genere. In Italia tale variazione risulta pari allo 0,6%.




REGIONE MARCHE

Servizio "Programmazione, Bilancio
e Politiche Comunitarie"



Numeri indice a base fissa



Valori

2.9 La domanda di lavoro

Nei primi sei mesi dell'anno in corso le imprese non hanno ancora una percezione positiva circa la favorevole evoluzione del ciclo economico, cosicché il livello delle nuove assunzioni si mantiene stabile sui valori registrati nell'analogo periodo del 2009.

Rispetto al passato, tuttavia, si osservano aree caratterizzate da un maggior dinamismo: nel territorio del Ciof di Fermo e in quello di Urbino la domanda di lavoro cresce infatti di una percentuale superiore al 6%. Pesante, viceversa la contrazione registrata a Fabriano (-22,3%).

I semestre 2010: le assunzioni per Centro per l'Impiego

Ciof	Valori				Variazioni		
	I - 2008	I - 2009	I - 2010	Tot. 2009	2008 / 09	2009 / 10	2008 / 10
Maschi e femmine							
Pesaro	15.662	12.865	13.513	23.304	-17,9%	5,0%	-13,7%
Fano	15.426	10.260	10.797	18.513	-33,5%	5,2%	-30,0%
Urbino	6.814	5.016	5.330	10.084	-26,4%	6,3%	-21,8%
Senigallia	8.526	7.448	7.493	13.375	-12,6%	0,6%	-12,1%
Ancona	23.442	21.609	21.080	43.644	-7,8%	-2,4%	-10,1%
Jesi	11.499	8.667	8.353	16.912	-24,6%	-3,6%	-27,4%
Fabriano	7.905	5.344	4.151	10.120	-32,4%	-22,3%	-47,5%
Civitanova Marche	12.686	10.635	10.659	20.797	-16,2%	0,2%	-16,0%
Macerata	10.745	8.635	9.005	17.146	-19,6%	4,3%	-16,2%
Tolentino	8.616	6.959	7.146	14.298	-19,2%	2,7%	-17,1%
Fermo	16.058	13.374	14.269	23.400	-16,7%	6,7%	-11,1%
S. Benedetto T.	13.837	12.511	11.705	26.061	-9,6%	-6,4%	-15,4%
Ascoli Piceno	11.147	8.140	7.676	16.585	-27,0%	-5,7%	-31,1%
Totale	162.363	131.463	131.177	254.239	-19,0%	-0,2%	-19,2%

Le assunzioni per genere

Genere	Valori				Variazioni		
	I - 2008	I - 2009	I - 2010	Tot. 2009	2008 / 09	2009 / 10	2008 / 10
Maschi	80.148	64.009	66.053	119.832	-20,1%	3,2%	-17,6%
Femmine	82.215	67.454	65.124	134.407	-18,0%	-3,5%	-20,8%
Totale	162.363	131.463	131.177	254.239	-19,0%	-0,2%	-19,2%

Le tipologie contrattuali

Contratti	Valori				Variazioni		
	I - 2008	I - 2009	I - 2010	Tot. 2009	2008 / 09	2009 / 10	2008 / 10
Maschi e femmine							
Apprendistato	12.208	7.868	7.814	14.240	-35,6%	-0,7%	-36,0%
Collaborazioni	6.629	6.925	6.811	13.515	4,5%	-1,6%	2,7%
Somministrazione	19.025	12.704	12.440	26.416	-33,2%	-2,1%	-34,6%
Intermittente	897	13.978	19.121	28.479	1458,3%	36,8%	2031,7%
Lavoro domestico	2.542	5.513	2.657	10.169	116,9%	-51,8%	4,5%
T. determinato	87.707	62.045	62.658	124.890	-29,3%	1,0%	-28,6%
T. indeterminato	25.970	16.216	14.082	29.839	-37,6%	-13,2%	-45,8%
Altri	7.385	6.214	5.594	6.691	-15,9%	-10,0%	-24,3%
Totale	162.363	131.463	131.177	254.239	-19,0%	-0,2%	-19,2%



REGIONE MARCHE
Servizio "Programmazione, Bilancio
e Politiche Comunitarie"

Le dinamiche evidenziano tendenze opposte se riferite alle due componenti di genere dal momento che, all'aumento del 3,2% degli uomini, corrisponde una flessione pari al 3,5% per le donne.

Si riscontra inoltre un'ulteriore marcata contrazione per gli ingressi nell'occupazione con contratti a tempo indeterminato, che diminuiscono del 13,2%, mentre continua ad aumentare il ricorso al lavoro intermittente (+36,8%).

I semestre 2010: le assunzioni per settore di attività

Settori	Valori				Variazioni		
	I - 2008	I - 2009	I - 2010	Tot. 2009	2008 / 09	2009 / 10	2008 / 10
	Maschi e femmine						
Agr., pesca	8.433	10.501	10.349	16.587	24,5%	-1,4%	22,7%
Alimentare	2.892	2.182	2.292	4.665	-24,6%	5,0%	-20,7%
Tessile - abb.	3.357	2.454	3.008	4.888	-26,9%	22,6%	-10,4%
Calzaturiero	5.241	3.272	3.905	5.767	-37,6%	19,3%	-25,5%
Legno mobile	3.411	2.130	2.018	3.840	-37,6%	-5,3%	-40,8%
Chimica, gomma	2.423	1.480	1.501	3.022	-38,9%	1,4%	-38,1%
Meccanica	10.005	4.391	5.212	7.817	-56,1%	18,7%	-47,9%
Altre industrie	4.138	2.745	2.539	3.225	-33,7%	-7,5%	-38,6%
Costruzioni	9.492	7.930	7.541	14.292	-16,5%	-4,9%	-20,6%
Commercio	11.656	10.049	9.711	19.538	-13,8%	-3,4%	-16,7%
Alberghiero, rist.	34.456	28.550	28.977	50.409	-17,1%	1,5%	-15,9%
Trasporti e com.	7.813	5.325	4.319	9.092	-31,8%	-18,9%	-44,7%
Servizi alle impr.	18.162	12.887	15.446	27.689	-29,0%	19,9%	-15,0%
Istruzione	12.541	8.245	6.905	25.223	-34,3%	-16,3%	-44,9%
Lavoro domestico	4.889	6.061	2.723	10.761	24,0%	-55,1%	-44,3%
Altri servizi	22.501	22.894	24.702	47.006	1,7%	7,9%	9,8%
Nd	953	367	29	418	-61,5%	-	-97,0%
Totale	182.383	131.463	131.177	254.238	-18,8%	-4,2%	-19,2%

Fonte: elab Osservatorio MdL Regione Marche su dati Sil - Job Agency

Alcuni settori manifatturieri mostrano un trend favorevole come il tessile abbigliamento (+22,6%), le calzature (+19,3%) e la meccanica (+18,7%); soffrono, viceversa, le costruzioni (-4,9%) e alcune componenti dei servizi (commercio, trasporti, istruzione e lavoro domestico). In controtendenza i servizi alle imprese che crescono del 20% circa.

A fronte di una sostanziale stabilità degli ingressi nell'occupazione si registra una flessione del 4% delle cessazioni. Nei primi sei mesi del 2010 i rapporti di lavoro interrotti sono stati 102.539, circa 4.300 in meno rispetto al corrispondente periodo dell'anno passato. Considerando le dinamiche territoriali si riscontra un marcato decremento nel Ciof di Fabriano (-18,8%), in quello di Ascoli Piceno (-11,7%) e in quello di Fano (-10,9%). Di segno opposto ma con entità contenuta è il trend riferito a Senigallia e Ancona. Le cessazioni diminuiscono maggiormente per la componente maschile (-5,4%) che non per quella femminile (-2,4%), che vede anche, come detto, una netta flessione delle assunzioni.

In controtendenza al dato generale la dinamica nel settore alimentare (+9,7%), nel calzaturiero (+3,7%) e nella chimica-gomma plastica (+15,7%). Nell'ambito del terziario le cessazioni aumentano nel comparto dei servizi alle imprese (+6,2%).

2.10 Il ricorso alla cassa integrazione

Continua ad aumentare il ricorso alla "Cassa integrazione guadagni" da parte delle imprese marchigiane: nei primi sei mesi del 2010 le ore complessivamente autorizzate dall'Inps sono cresciute del 28,3%. Il trend è più favorevole rispetto a quello relativo alla media nazionale che segna un incremento del 37,1%.



REGIONE MARCHE
Servizio "Programmazione, Bilancio
e Politiche Comunitarie"

Le ore complessive di cassa integrazione per provincia I semestre 2008-09-10						
Province	Valori			Variazioni		
	I sem. 2008	I sem. 2009	I sem. 2010	2008 / 2009	2009 / 2010	2008 / 2010
Marche	2.694.461	8.593.318	11.023.103	218,90%	28,30%	309,10%
Italia	86.415.336	350.474.836	480.643.163	305,60%	37,10%	456,20%
Pesaro	336.601	2.186.948	3.410.998	549,70%	56,00%	913,40%
Ancona	1.250.664	3.324.391	4.082.739	165,80%	22,80%	226,40%
Macerata	472.939	1.446.626	1.509.528	205,90%	4,30%	219,20%
Ascoli Piceno	634.257	1.635.353	2.019.838	157,80%	23,50%	218,50%
Le ore complessive di cassa integrazione per settore di attività I semestre 2008-09-10						
Settori	Valori			Variazioni		
	I sem. 2008	I sem. 2009	I sem. 2010	2008 / 2009	2009 / 2010	2008 / 2010
Attività agricole	0	0	26.573			
Alimentare	19.185	144.215	98.780	651,70%	-31,50%	414,90%
Tessile abbigliamento	235.525	651.944	916.198	176,80%	40,50%	289,00%
Pelli calzature	646.043	1.125.984	1.354.384	74,30%	20,30%	109,60%
Carta poligrafica	86.851	134.519	204.837	54,90%	52,30%	135,80%
Legno mobile	61.675	615.488	1.066.780	898,00%	73,30%	1629,70%
Chimica gomma	79.354	606.591	845.000	664,40%	39,30%	964,80%
Minerali non metalliferi	33.707	295.560	370.126	776,90%	25,20%	998,10%
Meccaniche	1.153.542	4.122.325	4.864.764	257,40%	18,00%	321,70%
Edilizia industriale	17.077	56.847	98.704	232,90%	73,60%	478,00%
Trasporti	3.016	45.608	24.944	1412,20%	-45,30%	727,10%
Commercio	3.542	4.293	93.469	21,20%	2077,20%	2538,90%
Altro	4.024	137.256	142.975	3310,90%	4,20%	3453,10%
Totale interventi	2.343.541	7.940.630	10.107.534	238,80%	27,30%	331,30%
Gestione edilizia	350.920	652.688	915.569	86,00%	40,30%	160,90%
Totale complessivo	2.694.461	8.593.318	11.023.103	218,90%	28,30%	309,10%

Fonte: elab Osservatorio MdL Regione Marche su dati Inps

A livello provinciale si segnala la criticità di Pesaro Urbino (+56%) e una sostanziale stabilità nel territorio di Macerata. Quasi tutti i settori manifatturieri, ad eccezione dell'alimentare, mostrano ancora segnali di difficoltà. Un ulteriore deterioramento si osserva anche nel terziario con particolare riferimento al commercio.

Effettuando la distinzione tra componente ordinaria e straordinaria si riscontra come sia in calo la prima (-4,6% nelle Marche e -20,6% in Italia) mentre cresce considerevolmente la seconda. Le ore di cassa integrazione straordinaria passano da 2.888.971 a 5.583.099, con un incremento del 93%.

Anche in questo caso la provincia di Pesaro Urbino mostra una situazione decisamente più sfavorevole rispetto alla media regionale, con un monte ore complessivo che, rispetto ai primi sei mesi del 2009, aumenta del 470% attestandosi a oltre un milione e mezzo di ore.

“Legno e mobile”, “chimica”, “gomma e plastica” sono i settori manifatturieri che evidenziano le dinamiche più sfavorevoli. Nel primo le ore autorizzate passano da poco meno di 18mila a circa 420mila; nel secondo l'incremento è del 283%. Dinamiche sostenute si riscontrano anche nel calzaturiero (+127,6%) e nella meccanica (+76,8%). Positivo il trend nell'industria alimentare (-55,3%).



REGIONE MARCHE
Servizio "Programmazione, Bilancio
e Politiche Comunitarie"

2.11 Gli ammortizzatori sociali in deroga

Nel primo semestre 2010 le domande di intervento relative ad ammortizzatori sociali in deroga nelle Marche sono state 2.820, con un coinvolgimento di circa 14.000 lavoratori. Le ore complessivamente richieste si attestano a 9.385.425 unità.

Il settore maggiormente coinvolto è la "Meccanica" con 593 domande e 3.143 lavoratori. Segue il "Calzaturiero" (489 e 2.124), il "Tessile abbigliamento" (255 e 1.884) e "Legno e mobile" (309 e 1.435).

Richieste CIGS in deroga per Provincia

Provincia	I semestre 2010		
	Domande	Lavoratori	Ore CIGS
Pesaro e Urbino	1.048	5.183	3.512.390
Ancona	670	3.894	2.662.440
Macerata	467	2.202	1.624.400
Fermo	493	2.072	1.163.908
Ascoli Piceno	148	604	422.286
Totale	2.820	13.955	9.385.425

Richieste CIGS in deroga per Genere

GENERE	I semestre 2010		
	Domande	Lavoratori	Ore CIGS
Femmine	1.785	6.287	3.857.705
Maschi	2.152	7.668	5.527.720
Totale	2.820	13.955	9.385.425

Richieste CIGS in deroga per Tipologia d'Azienda

TIPOLOGIA AZIENDA	I semestre 2010		
	Domande	Lavoratori	Ore CIGS
Altro	93	586	328.862
Cooperativa	51	620	376.002
Imprese Artigiane	1.956	9.588	6.473.284
Imprese Commerciali Inferiori a 50 dipendenti	269	1.319	1.001.634
Imprese Industriali fino 15 dipendenti	159	585	447.784
Imprese Industriali con più di 15 dipendenti	292	1.257	757.858
Totale	2.820	13.955	9.385.425

Fonte: elab. Osservatorio MdL Regione Marche su dati Sil CIGS in Deroga

Richieste CIGS in deroga per Settore

SETTORE	I semestre 2010		
	Domande	Lavoratori	Ore CIGS
Agricoltura e pesca	2	7	4.446
Alimentare	21	77	40.967
Tessile e abbigliamento	255	1.884	1.055.206
Calzaturiero	489	2.124	1.230.813
Carta poligrafica	70	325	234.043
Legno mobile	309	1.435	1.015.597
Chimica e gomma	88	412	266.023
Minerali non metalliferi	47	263	189.004
Meccanica	593	3.143	2.304.657
Altre industrie	71	323	242.324
Costruzioni	274	878	659.309
Commercio	256	1.156	882.461
Alberghiero e ristorazione	41	187	122.044
Trasporti e comunicazioni	104	734	521.529
Servizi alle imprese	69	529	304.939
Altri servizi	131	478	312.062
Totale	2.820	13.955	9.385.425

Fonte: elab. Osservatorio MdL Regione Marche su dati Sil CIGS in Deroga



REGIONE MARCHE
Servizio "Programmazione, Bilancio
e Politiche Comunitarie"

2.12 I lavoratori collocati in mobilità

Diminuiscono i lavoratori licenziati e posti in mobilità: nel primo semestre 2010 il fenomeno ha registrato una contrazione del 33% rispetto all'analogo periodo del 2009. Il trend è favorevole sia per gli uomini (-35,4%) che per le donne (-30,5%).

I semestre 2010: lavoratori iscritti alle liste di mobilità						
Territorio	Valori			Variazioni%		
	2008	2009	2010	2008/09	2009/10	2008/10
AN	1.166	2.177	1.592	86,7%	-26,9%	36,5%
AP	742	1.280	801	72,5%	-37,4%	8,0%
FM	423	999	534	136,2%	-46,5%	26,2%
MC	738	1.423	1.265	92,8%	-11,1%	71,4%
PU	991	2.372	1.310	139,4%	-44,8%	32,2%
Totale	4.060	8.251	5.502	103,2%	-33,3%	35,5%
Genere	2008	2009	2010	2008/09	2009/10	2008/10
Maschi	2.167	4.735	3.060	118,5%	-35,4%	41,2%
Femmine	1.893	3.516	2.442	85,7%	-30,5%	29,0%
Totale	4.060	8.251	5.502	103,2%	-33,3%	35,5%
Indennità	2008	2009	2010	2008/09	2009/10	2008/10
Indennizzata	1.677	2.922	1.794	74,2%	-38,6%	7,0%
Non indennizzata	2.383	5.329	3.708	123,6%	-30,4%	55,6%
Totale	4.060	8.251	5.502	103,2%	-33,3%	35,5%
Cittadinanza	2008	2009	2010	2008/09	2009/10	2008/10
Italiana	3.424	6.801	4.560	98,6%	-33,0%	33,2%
Straniera	636	1.450	942	128,0%	-35,0%	48,1%
Totale	4.060	8.251	5.502	103,2%	-33,3%	35,5%

Fonte: Elab. Osservatorio Mercato del Lavoro Regione Marche su dati Sil Job Agency

La dinamica favorevole si riflette in diversi settori dell'economia regionale: il manifatturiero registra una riduzione del 38%, che supera il 70% sia nell'"Alimentare" che nella "Carta". Nella meccanica il calo è del 40,8%.

Situazione più incerta nel terziario con alcuni settori in forte aumento (amministrazioni pubbliche, sanità, servizi sociali, e istruzioni) ma con peso trascurabile e altri che mostrano una dinamica favorevole. Nei "Trasporti" i lavoratori in mobilità si dimezzano, nel commercio la riduzione è del 30%, i "Servizi alle imprese" risultano in flessione del 39% circa.



REGIONE MARCHE
Servizio "Programmazione, Bilancio
e Politiche Comunitarie"

3. Il quadro della finanza regionale nel 2010

Il bilancio regionale di previsione per l'anno 2010, approvato con la legge regionale n. 32 del 22 dicembre 2009, è stato predisposto sulla base della situazione a legislazione vigente; ciò rende necessaria una ricognizione degli eventi legislativi e finanziari intervenuti negli ultimi nove mesi, al fine di adeguare le poste di entrata e di spesa a seguito anche delle disposizioni normative statali nel frattempo intervenute.

Ci si riferisce, in particolare, a quelle recate dalla legge Finanziaria dello Stato per il 2010 (Legge 23 dicembre 2009, n. 191), anche se le basi della manovra di finanza pubblica per il 2010 sono state poste nell'estate 2008 con l'approvazione del D.L. 112/08.

La principale disposizione della legge Finanziaria 2010 concerne l'attuazione dell'Intesa in materia sanitaria (Patto per la salute) per il triennio 2010-2012, sancita nella riunione della Conferenza permanente per i rapporti Stato-Regioni del 3 dicembre 2009, in funzione dell'esigenza di assicurare l'equilibrio economico-finanziario della gestione sanitaria in condizioni di efficienza e appropriatezza. Sono state garantite risorse aggiuntive per 1.600 milioni di euro per il 2010 (anno 2009, 104.600 milioni di euro), 1.719 milioni di euro per l'anno 2011 e un incremento pari al 2,8% nel 2012. Il triennio 2010-2012 per la sanità regionale resta comunque difficile in quanto il trend di crescita annua del finanziamento è inferiore rispetto a quello tendenziale e a quello reale dei costi registrato negli ultimi anni.

Per quanto riguarda i trasferimenti statali al bilancio regionale, con la legge Finanziaria 2010 sono stati diminuiti i finanziamenti in materia di politiche sociali, e, in particolare: il fondo per le politiche sociali, il fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e il fondo nazionale per l'accesso alle abitazioni in locazione.

È stato ripristinato, per l'anno 2010 (400 milioni di euro) il fondo per le non autosufficienze, al fine di garantire i livelli essenziali delle prestazioni assistenziali a favore delle persone non autosufficienti.

Il sistema di finanziamento delle Regioni, dopo otto anni dall'intervenuta riforma del Titolo V Parte II della Costituzione, dopo un periodo di studio e sperimentazione e la formulazione di proposte di legge, sarà profondamente modificato dalla legge delega 42/2009, anche se, per il 2010, continua ad essere disciplinato dal d.lgs. 56/2000, fino alla completa attuazione della citata legge delega sul federalismo fiscale.

I decreti legislativi attuativi, che definiranno il nuovo assetto dei rapporti economico-finanziari tra lo Stato, le Regioni e gli enti locali, è previsto siano emanati entro il maggio 2012.

Il primo provvedimento attuativo è già sfociato con l'emanazione del d.lgs 85/2010 concernente: "Attribuzione a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42".

Il Consiglio dei Ministri, a fine luglio, ha poi approvato altri due decreti attuativi del federalismo fiscale, di cui uno riguardante i fabbisogni standard di Comuni e Province, l'altro concernente la fiscalità municipale. I loro testi ora passeranno all'esame della Conferenza Unificata e della Commissione bicamerale per il federalismo fiscale, per poi tornare in Consiglio dei Ministri per il via libera definitivo.

Il 17 settembre 2010 il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto su Roma Capitale (attuativo della delega contenuta nell'art. 24 della legge delega sul federalismo fiscale), che configura l'ordinamento provvisorio e finanziario della capitale, in attesa dell'attuazione della disciplina delle Città Metropolitane.



REGIONE MARCHE
Servizio "Programmazione, Bilancio
e Politiche Comunitarie"

Sono sul tappeto altri due schemi di decreti attuativi del federalismo, sull'autonomia impositiva delle Regioni e sul meccanismo per determinare i costi standard regionali per i livelli essenziali delle prestazioni.

Ancora molti aspetti del nuovo sistema di finanziamento delle Regioni, come delineato dalla legge delega, dovranno quindi essere affrontati in modo approfondito e trattati più compiutamente in sede di adozione dei provvedimenti di attuazione.



REGIONE MARCHE
Servizio "Programmazione, Bilancio
e Politiche Comunitarie"

4. La manovra di assestamento

L'ordinamento contabile, disciplinato con L.R. 31/2001, assegna all'assestamento di bilancio il compito di aggiornare, sulla base delle definitive risultanze contabili dell'esercizio precedente, i residui attivi e passivi, la giacenza di cassa e il saldo finanziario, inizialmente soltanto presunti.

La manovra di assestamento si inserisce nel più ampio quadro della finanza regionale determinata dal bilancio di previsione 2010, le cui entrate e spese ammontano a 4.517,8 milioni di euro.

A tale importo l'assestamento aggiunge, sulla base di una puntuale valutazione delle dinamiche delle risorse e delle spese intervenute nei primi nove mesi dell'anno, ulteriori stanziamenti per 18 milioni di euro.

I residui attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio 2009, già iscritti rispettivamente per gli importi di € 3.732.650.820,67 e di € 3.213.726.074,79 negli stati di previsione delle entrate e delle spese del bilancio iniziale 2010, sono rideterminati rispettivamente in € 4.021.531.941,87 e in € 3.317.713.689,60.

L'effettiva giacenza di cassa a fine esercizio ammonta a € 2.417.106.334,79 (50.000.000,00 nel bilancio iniziale), di cui € 148.510.065,28 presso il Tesoriere della Regione ed € 2.268.596.269,51 presso a Tesoreria Centrale dello Stato.

Infine il saldo finanziario, già iscritto nello stato di previsione delle entrate del bilancio iniziale 2010 per l'importo presunto di € 568.924.745,88, è rideterminato in € 852.328.317,55.

Al fine di quantificare le disponibilità complessive al 31/12/2009 a tale ammontare va aggiunta l'entità dei mutui autorizzati ma non contratti, pari, in rapporto ai corrispondenti impegni assunti, ad € 494.884.507,40.

Al totale di queste disponibilità, pari a € 1.347.212.824,95, corrisponde un ammontare di € 1.466.576.956,50 costituito da impegni contabili conseguenti ad atti di gestione e di programmazione già adottati.

Ne deriva pertanto un saldo negativo di € 119.364.131,55.

Quadro finanziario al 31/12/2009 secondo i dati del Rendiconto

Residui attivi	€ 4.021.531.941,87
Residui passivi	€ 3.317.713.689,60
Giacenza di cassa presso il tesoriere della Regione	€ 148.510.065,28
Saldo finanziario	€ 852.328.317,55
Ammontare dei mutui autorizzati non contratti	€ 494.884.507,40
TOTALE DISPONIBILITA'	€ 1.347.212.824,95
Impegni contabili conseguenti ad atti di gestione	€ 1.466.576.956,50
Disavanzo di amministrazione	€ 119.364.131,55



REGIONE MARCHE
Servizio "Programmazione, Bilancio
e Politiche Comunitarie"

L'assestamento del bilancio 2010, oltre che tradurre in dati certi i valori solo stimati al momento della predisposizione del bilancio iniziale (novembre 2009), registra anche le variazioni degli stanziamenti di entrata e di spesa necessarie per far fronte alle esigenze emerse nel corso della prima metà dell'esercizio 2010.

Le tabelle 1A) e 1B) offrono il quadro generale riassuntivo degli stanziamenti di competenza, permettendo di rilevare l'aggiornamento dei dati rispetto al bilancio iniziale.

TAB. 1.A ASSESTAMENTO DEL BILANCIO 2010			
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEGLI STANZIAMENTI DI COMPETENZA (al netto delle contabilità speciali)			
(art. 19 della L.R. 11/12/2001 n. 31)			
ENTRATA (tra parentesi i dati del bilancio iniziale 2010)			
	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
TITOLO 1 TRIBUTI PROPRI DELLA REGIONE, GETTITO TRIBUTI ERARIALI O QUOTE DI ESSO	1.982.152.105,89 (1.689.892.943,42)	3.135.775.909,16 (3.169.114.359,08)	5.117.928.015,05 (4.848.649.072,41)
TITOLO 2 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE DELLA U.E., DELLO STATO E DI ALTRI SOGGETTI	186.183.111,92 (249.510.402,31)	195.358.466,31 (71.688.961,99)	381.541.578,23 (321.199.364,30)
TITOLO 3 ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE	179.188.321,15 (82.260.359,79)	72.586.917,28 (42.961.162,07)	251.775.238,43 (124.824.623,03)
TITOLO 4 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFORMAZIONE DI CAPITALE, DA RISCOSSIONE DI CREDITI E DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	648.527.592,13 (670.637.729,24)	394.606.050,72 (125.373.558,08)	1.043.133.642,85 (796.011.287,32)
TITOLO 5 ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI, PRESTITI O ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE	11.442.048,29 (11.442.048,29)	549.266.555,94 * (539.830.252,18)	387.637.628,09 * (0,00)
TOTALE TITOLI 1-5	3.007.493.179,38 (2.703.743.483,05)	4.347.593.899,41 (3.948.968.293,40)	7.182.016.102,65 (6.090.684.347,06)
GIACENZA FINALE DI CASSA ALL CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 2009 - ART. 12, 5* - L.R. 31/2001			148.510.065,28 (50.000.000,00)
SALDO FINANZIARIO ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE - ART. 12, 5* - L.R. 31/2001		852.328.317,55 (568.924.745,88)	
TOTALE GENERALE		5.199.922.216,96 (4.517.893.039,28)	

* al netto dell'anticipazione di cassa di € 300.000.000,00

TAB. 1.B ASSESTAMENTO DEL BILANCIO 2010			
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEGLI STANZIAMENTI DI COMPETENZA (al netto delle contabilità speciali)			
(art. 19 della L.R. 11/12/2001 n. 31)			
SPESA (tra parentesi i dati del bilancio iniziale 2010)			
	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
AREA INTERVENTO 1 ASSETTO ISTITUZIONALE E ORGANIZZATIVO	56.758.690,04 (60.829.014,40)	140.653.721,26 (75.084.202,12)	170.048.652,63 (135.913.216,52)
AREA INTERVENTO 2 PROGRAMMAZIONE E BILANCIO	32.459.478,60 (64.875.361,62)	701.921.154,62 * (497.396.003,47)	1.070.559.932,16 * (894.519.847,19)
AREA INTERVENTO 3 SVILUPPO ECONOMICO	331.097.225,43 (181.792.069,80)	295.179.620,23 (184.034.018,66)	606.447.845,66 (365.826.088,46)
AREA INTERVENTO 4 TERRITORIO E AMBIENTE	138.106.582,09 (158.661.243,84)	557.587.630,12 (176.873.518,38)	538.783.705,74 (335.534.762,22)
AREA INTERVENTO 5 SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'	245.526.973,49 (462.881.653,22)	3.504.580.090,73 (3.094.571.337,51)	3.510.220.805,74 (3.557.452.990,73)
TOTALE AREE 1-5	803.948.949,65 (929.039.342,88)	5.199.922.216,96 (4.027.959.080,14)	5.896.060.941,93 (5.289.246.905,12)
SALDO FINANZIARIO AL 31/12/2009 DA MUTUI NON CONTRATTI			(489.933.959,14)
TOTALE GENERALE		5.199.922.216,96 (4.517.893.039,28)	

* al netto dell'anticipazione di cassa di € 300.000.000,00

L'aggiornamento per UPB e per capitoli dei dati del bilancio di previsione iniziale è contenuto negli elenchi delle variazioni di cui all'allegato 2.



REGIONE MARCHE
Servizio "Programmazione, Bilancio
e Politiche Comunitarie"

4.1 Le entrate del bilancio assestato

Il nuovo quadro finanziario che emerge dall'assestamento del bilancio 2010 prevede un ammontare complessivo di entrate, al netto delle contabilità speciali, pari a € 5.199.922.216,96, distinte per la natura della fonte secondo gli stanziamenti riportati nella tabella 2 A.

L'importo è superiore di 81 milioni di euro rispetto al corrispondente valore dell'anno precedente.

TAB. 2.A ASSESTAMENTO DEL BILANCIO 2010		
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEGLI STANZIAMENTI DI COMPETENZA (art. 19 della L.R. 11/12/2001 n. 31)		
ENTRATA (tra parentesi i dati dell'assestamento 2009)		
	2010	2009
SALDO FINANZIARIO ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE - ART. 12, COMMA 5 - L.R. 31/2001	852.328.317,55	(959.443.144,83)
TITOLO 1 TRIBUTI PROPRI DELLA REGIONE	3.135.775.909,16	(3.117.555.884,44)
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E		
TITOLO 2 TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE DELLA U.E., DELLO STATO E DI ALTRI SOGGETTI	195.358.466,31	(194.125.524,51)
TITOLO 3 ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE	72.586.917,28	(97.864.756,23)
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA		
TITOLO 4 TRASFORMAZIONE DI CAPITALE, DA RISCOSSIONE DI CREDITI E DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	394.606.050,72	(464.030.319,33)
ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI, PRESTITI O ALTRE		
TITOLO 5 OPERAZIONI CREDITIZIE	549.266.555,94 *	(503.097.951,13)
TOTALE TITOLI 1-5	4.347.593.899,41	(4.376.674.435,64)
TOTALE GENERALE	5.199.922.216,96	(5.118.805.679,12)

* al netto dell'anticipazione di cassa di € 300.000.000,00

TAB. 2.B ASSESTAMENTO DEL BILANCIO 2010		
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEGLI STANZIAMENTI DI COMPETENZA (dati di competenza stretta) (art. 19 della L.R. 11/12/2001 n. 31)		
ENTRATA (tra parentesi i dati dell'assestamento 2009)		
	2010	2009
AVANZO LIBERO DI AMMINISTRAZIONE ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE - ART. 12, COMMA 5 - L.R. 31/2001	263.222.168,44	(184.860.226,43)
TITOLO 1 TRIBUTI PROPRI DELLA REGIONE	3.135.775.909,16	(3.117.555.884,44)
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DI		
TITOLO 2 PARTE CORRENTE DELLA U.E., DELLO STATO E DI ALTRI SOGGETTI	195.358.466,31	(194.125.524,51)
TITOLO 3 ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE	72.586.917,28	(97.864.756,23)
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFORMAZIONE		
TITOLO 4 DI CAPITALE, DA RISCOSSIONE DI CREDITI E DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	394.606.050,72	(464.030.319,33)
ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI, PRESTITI O ALTRE OPERAZIONI		
TITOLO 5 CREDITIZIE	54.382.048,54 (*)	(57.935.403,53)
TOTALE TITOLI 1-5	3.852.709.392,01	(3.931.511.888,04)
TOTALE GENERALE	4.115.931.560,45	(4.116.372.114,47)

(*) L'importo di € 54.382.048,54 è l'entità delle spese finanziate con ricorso al mutuo



REGIONE MARCHE
Servizio "Programmazione, Bilancio
e Politiche Comunitarie"

4.1.1 Le entrate tributarie

Le risorse tributarie regionali continuano ad essere fortemente condizionate da uno scenario economico-finanziario nazionale ancora molto instabile. Al lungo e complesso processo di attuazione del federalismo fiscale, avviato con la legge delega n. 42 del 2009, si è aggiunto nel luglio scorso l'effetto sconvolgente per la finanza regionale e locale della manovra statale (D.L. 78/2010). L'autonomia tributaria regionale continua ad essere sostanzialmente preclusa per effetto delle disposizioni statali (D.L. 112/2008) che hanno sospeso il potere delle Regioni e degli enti locali di aumentare i tributi propri e le addizionali in attesa della definizione del patto di stabilità interno in funzione dell'attuazione del federalismo fiscale.

La grave situazione congiunturale determina sulla finanza pubblica una forte flessione delle entrate tributarie. Nei primi sei mesi del 2010 le principali entrate tributarie degli enti territoriali mostrano un calo del 9,2% rispetto allo stesso periodo del 2007, passando da 16.578 mln di euro nel 2007 a 15.053 mln di euro nel 2010 (elaborazione dati MEF-Bollettino delle entrate tributarie). In questo contesto finanziario quanto mai difficile ed ancora incerto, l'assestamento si propone di aggiornare le poste del bilancio di previsione per l'esercizio 2010 e pluriennale 2010-2012.

Dal lato delle entrate tributarie, le previsioni iniziali di cui al Titolo I sono state riviste in gran parte sulla base dei risultati del Rendiconto generale dell'esercizio 2009, dei dati aggiornati sul gettito per ciascun tributo e delle più recenti stime definite in base all'evoluzione delle grandezze economiche alle quali sono correlate le basi imponibili.

Le variazioni apportate interessano sia i tributi "propri" sia le addizionali e le compartecipazioni a tributi erariali. In particolare, si sottolinea un incremento della "tassa automobilistica" per 1,141 mln di euro, elaborata sulla base delle riscossioni dei primi sette mesi dell'anno, ed una diminuzione della quota regionale dell'"accisa sulla benzina" in misura di 1,411 mln di euro per il calo strutturale del consumo di benzina. Diminuisce inoltre il gettito derivante dal "tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi" (- 2,032 mln), mentre un aumento viene registrato dalle risorse assegnate dallo Stato a compensazione di minori entrate delle tasse automobilistiche regionali (+ 1,341 mln). Aumenta ulteriormente il gettito derivante dalla manovra fiscale dell'addizionale regionale all'Irpef (+1,614 mln) stimato dal MEF su base regionale, mentre si precisa che rimane prudenzialmente invariato rispetto alla previsione iniziale il gettito Irap della manovra fiscale, seppur stimato in aumento dal MEF, in quanto le previsioni ministeriali potrebbero non aver tenuto sufficientemente conto degli effetti delle ultime modifiche regionali sull'Irap (riduzione dell'aliquota Irap per l'incremento occupazionale) e della crisi economica in atto.

Per quanto riguarda le entrate tributarie destinate al finanziamento della sanità (Irap, addizionale reg. all'Irpef e compartecipazione reg. all'IVA), le variazioni riportano un ridimensionamento complessivo di 34,161 mln di euro, rispetto alle previsioni iniziali sul FSN, registrato sulla base delle stime del MEF dei gettiti dell'Irap e dell'addizionale all'Irpef, dei finanziamenti ex d.lgs. 56/2000, come indicate nella tabella allegata alla proposta presentata al Cipe di riparto tra le Regioni del Fondo sanitario 2010.

Tale proposta di riparto del FSN per il 2010 non tiene conto delle nuove risorse autorizzate per la sanità previste dal D.L. 78/2010 (limitatamente al 2010 di 250 mln), che trovano copertura a valere delle economie derivanti dal D.L. stesso e di ulteriori 300 milioni da assicurare in base all'intesa Stato-Regioni, ponendoli a carico delle economie derivanti dalla farmaceutica.



REGIONE MARCHE
Servizio "Programmazione, Bilancio
e Politiche Comunitarie"

**Entrate tributarie di cui al Titolo I (Tributi della Regione) del bilancio della Regione
Previsioni iniziali/asstate/variazioni 2010**

DESCRIZIONE	PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI ASSESTATE	VARIAZIONI
IMPOSTA REGIONALE SULLE CONCESSIONI STATALI PER L'OCCUPAZIONE E L'USO DEI BENI DEL DEMANIO E DEL PATRIMONIO INDISPONIBILE DELLO STATO	327.868,00	391.266,00	63.398,00
TASSE SULLE CONCESSIONI REGIONALI IN MATERIA VENATORIA	2.710.604,76	2.658.428,01	- 52.176,75
TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE - INTROITI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO	10.000.000,00	10.000.000,00	-
TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE	155.095.403,23	156.236.807,00	1.141.403,77
TASSE SULLE CONCESSIONI REGIONALI IN MATERIA DI PESCA NELLE ACQUE INTERNE	213.064,31	212.642,00	- 422,31
PROVENTI DELLA TASSA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO	4.744.500,00	4.716.553,00	- 27.947,00
TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI	12.937.390,00	10.904.958,00	- 2.032.432,00
ADDIZIONALE REGIONALE DELL'ACCISA SUL GAS NATURALE PER USO COMBUSTIBILE E DELL'IMPOSTA REGIONALE SOSTITUTIVA PER LE UTENZE ESENTI	16.422.144,80	16.422.144,80	-
QUOTA REGIONALE DELL' ACCISA SUL CONSUMO DELLA BENZINA	45.045.771,00	43.634.397,00	- 1.411.374,00
TASSA ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO PROFESSIONALE	163.249,00	135.848,00	- 27.401,00
PARTECIPAZIONE REGIONALE AL GETTITO DELLE ALIQUOTE SULLE CONCESSIONI PER LA COLTIVAZIONE DEGLI IDROCARBURI	150.435,00	150.435,00	-
ENTRATE DERIVANTI DALLA COMPENSAZIONE A CARICO DELLO STATO DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA	-	1.341.203,38	1.341.203,38
IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) - GETTITO DERIVANTE DALLA MANOVRA FISCALE	65.726.710,22	65.726.710,22	-
ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF - GETTITO DERIVANTE DALLA MANOVRA FISCALE	24.832.659,32	26.447.000,00	1.614.340,68
IMPOSTA REGIONALE SULLA BENZINA	6.288.910,51	6.561.329,41	272.418,90
GETTITO DERIVANTE DALL'IRAP - QUOTA STATO + QUOTA REGIONE	56.040.686,47	56.040.686,47	-
COMPARTECIPAZIONE REGIONALE AL GETTITO DELL'IVA - QUOTA CORRISPONDENTE AI TRASFERIMENTI SOPPRESSI	8.822.076,00	8.822.076,00	-
RISCOSSIONI COATTIVE A MEZZO RUOLO DEI TRIBUTI REGIONALI	11.000.000,00	11.000.000,00	-
QUOTA REGIONALE DELL'ACCISA SUL GASOLIO PER AUTOTRAZIONE	9.162.130,00	9.099.189,00	- 62.941,00
TARIFFA FITOSANITARIA	30.000,00	30.000,00	-
TRIBUTI ERRON. VERSATI		5.000,00	5.000,00
COMPARTECIPAZIONE REGIONALE AL GETTITO DELL'ACCISA SUL GASOLIO PER AUTOTRAZIONE	21.456.745,87	21.456.745,87	-
IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) DESTINATA AL FINANZIAMENTO DELLA SANITA'	643.113.424,00	727.928.910,16	84.815.486,16 (*)
ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF 0,9% - DESTINATA AL FINANZIAMENTO DELLA SANITA'	157.871.801,00	160.558.000,00	2.686.199,00 (*)
COMPARTECIPAZIONE REGIONALE ALL'IVA	1.916.958.785,59	1.795.295.579,84	- 121.663.205,75 (*)
	3.169.114.359,08	3.135.775.909,16	- 33.338.449,92

(*) Variazioni apportate con DGR 1225 del 2/8/2010

Occorrerà, quindi, attendere il nuovo riparto tra le Regioni per definire la disponibilità finanziaria delle Marche del FSN 2010. Si stima, comunque, per le Marche una nuova disponibilità finanziaria per il 2010 (senza mobilità) pari a 2.690,163 mln di euro, a fronte dell'ammontare previsto in 2.683,782 mln di euro dall'atto di intesa sul FSN 2010; la differenza, pari ad euro



REGIONE MARCHE
Servizio "Programmazione, Bilancio
e Politiche Comunitarie"

6,380 mln, è stata iscritta al titolo II del bilancio per poter essere eventualmente riallocata nel titolo I tra le entrate tributarie destinate al finanziamento della sanità.

Complessivamente le variazioni apportate alle entrate tributarie del Titolo I determinano una diminuzione pari a 33,338 mln di euro, rispetto alle previsioni iniziali, dovuta alla significativa contrazione delle risorse tributarie che di fatto finanziano la spesa sanitaria.

4.2 Le spese del bilancio assestato

Per quanto riguarda le spese, il quadro generale riassuntivo riportato nella tabella 3 contempla investimenti per 1.242 milioni e stanziamenti di parte corrente pari a 3.958 milioni, per un ammontare complessivo di 5.200 milioni ripartiti per Funzioni obiettivo.

Sul totale delle spese di competenza previste con l'assestamento (€ 4.115.931.560,45) la quota relativa alla sanità (FSR 2010 pari a 2.683.782.490,00) è pari al 65,20 %; rilevanti anche le spese per i trasporti, la politica industriale, la formazione e le politiche del lavoro, la pianificazione territoriale e ambientale, i servizi socio-sanitari, gli insediamenti abitativi.

La spesa di 344 milioni per la Funzione obiettivo 8 "Gestione tributaria e finanziaria", parte corrente, comprende le rate di ammortamento dei mutui, i fondi per il pagamento dei residui perenti, le spese per investimenti pluriennali (limiti d'impegno), i fondi di riserva ed i fondi globali.

Tra gli stanziamenti di spesa sono state contabilizzate le risorse, derivanti da plusvalenze finanziarie registrate in entrata, che in aggiunta a quelle precedentemente accantonate verranno utilizzate per la ristrutturazione del Bramante Bond.

Tabella 3

ASSESTAMENTO DEL BILANCIO 2010 (* al netto dell'anticipazione di cassa di € 300.000.000,00)				
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEGLI STANZIAMENTI DI COMPETENZA (art. 19 della L.R. 11/12/2001 n. 31)				
	SPESA			
FUNZIONE OBIETTIVO	CORRENTI	D'INVESTIMENTO	TOTALE	DI CUI REISCRIZIONI
1 CONSIGLIO REGIONALE	17.430.200,00	0,00	17.430.200,00	0,00
2 GIUNTA REGIONALE	2.083.571,56	0,00	2.083.571,56	21.270,00
3 FUNZIONAMENTO E SVILUPPO	28.341.211,78	28.269.136,64	56.610.348,42	10.708.177,51
4 PROTEZIONE CIVILE E RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO	11.388.109,16	3.833.381,32	15.221.690,48	4.753.708,11
5 INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE	2.611.017,14	12.300,00	2.623.317,14	0,00
6 RIFORMA ISTITUZIONALE, TRASFERIMENTI E.E.L.L., DELEGHE DI FUNZIONI	15.880.884,60	30.803.709,06	46.684.593,66	33.247.669,77
7 ORGANIZZAZIONE E PERSONALE	125.087.491,55	5.397,28	125.092.888,83	9.128.399,06
8 GESTIONE TRIBUTARIA E FINANZIARIA	343.968.214,05 *	232.860.051,74	576.828.265,79	142.856.742,73
9 INTERVENTI DI FILIERA AGRICOLA E SVILUPPO RURALE	12.202.953,69	18.857.575,20	31.060.528,89	11.854.392,63
10 SALVAGUARDIA, AGRITURISMO, FORESTAZIONE	2.845.712,49	21.909.853,06	24.755.565,55	22.675.088,41
11 ZOOTECNIA, AGROINDUSTRIA E CICLO ALIMENTARE	4.338.399,84	4.940.305,64	9.278.705,48	4.933.828,84
12 ENERGIA, ATTIVITA' ESTRATTIVE E RISORSE ENERGETICHE	423.729,10	1.476.899,73	1.900.628,83	357.010,12
13 SVILUPPO DELL'ARTIGIANATO	585.000,00	1.937.000,00	2.522.000,00	937.000,00
14 POLITICA INDUSTRIALE E CREDITIZIA	13.009.444,23	101.068.500,54	114.077.944,77	34.644.506,80
15 COOPERAZIONE	944.524,79	6.019.582,88	6.964.107,67	962.449,50
16 PROMOZIONE DELL'IMMAGINE MARCHE	17.319.066,09	2.811.000,00	20.130.066,09	4.537.143,93
17 SVILUPPO DEL SISTEMA DISTRIBUTIVO	606.275,15	2.139.668,94	2.745.944,09	13.149,60
18 TURISMO REGIONALE	1.601.062,51	4.651.362,38	6.252.424,89	2.296.240,79
19 POLITICHE STRUTTURALI E INNOVAZIONE FORMATIVA	85.573,56	585.040,21	670.613,77	655.101,35
20 POLITICHE DEL LAVORO	24.705.648,25	3.592.940,12	28.298.588,37	21.958.944,16
21 FORMAZIONE	46.505.969,31	16.932,52	46.522.901,83	5.473.122,83
22 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E AMBIENTALE	4.261.441,57	60.237.951,27	64.499.392,84	38.641.141,57
23 TUTELA DELL'ARIA, ACQUA, SUOLO E CICLO DEI RIFIUTI	16.955.915,27	16.722.269,12	33.678.244,39	14.745.503,01
24 DIFESA DEL SUOLO	0,00	0,00	0,00	0,00
25 TUTELA PATRIMONIO NATURALE E SISTEMA AREE PROTETTE	2.603.769,64	9.133.405,66	11.737.175,30	7.094.207,96
26 OPERE PUBBLICHE: INSEDIAMENTI ABITATIVI	6.656.955,16	63.707.330,66	70.364.285,82	37.617.427,22
27 MOBILITA' E TRASPORTI	132.975.087,96	244.333.443,81	377.308.531,77	200.014.996,94
28 SVILUPPO E CONSOLIDAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO	2.988.312.046,61	335.212.817,64	3.323.524.864,25	409.613.992,70
29 SERVIZI SOCIALI E ASSISTENZIALI, DIRITTO ALLO STUDIO	23.236.263,25	1.656.000,00	24.892.263,25	2.963.059,94
30 SERVIZI INTEGRATI SOCIO-SANITARI	97.909.203,63	25.686.346,50	123.595.550,13	44.613.718,49
31 SVILUPPO E PROMOZIONE DEI SISTEMI CULTURALI INTEGRATI	8.652.920,75	19.613.587,30	28.266.508,05	15.974.294,95
32 ATTIVITA' SPORTIVE, CACCIA E PESCA SPORTIVA	3.749.489,36	551.415,69	4.300.905,05	698.367,59
	3.957.276.812,05	1.242.645.404,91	5.199.922.216,96	1.083.990.656,51
			4.115.931.560,45	



REGIONE MARCHE
Servizio "Programmazione, Bilancio
e Politiche Comunitarie"

5. Il Patto di Stabilità Interno

Novità rilevante dell'anno 2010, oltre all'inasprimento delle sanzioni in caso di mancato rispetto degli obiettivi programmatici, è la possibilità di scegliere tra due differenti modalità di calcolo dei tetti massimi di spesa sia in termini di impegni che di pagamenti. Infatti, oltre alla normativa vigente negli anni scorsi, l'art. 4, comma 4-octies, del decreto legge 25 gennaio 2010 n. 2, ha disposto che le Regioni possono ridefinire il proprio obiettivo di cassa attraverso una corrispondente riduzione dell'obiettivo degli impegni di parte corrente, specificatamente in quattro tipologie di spesa: personale, produzione di servizi in economia, acquisto di servizi e forniture e interessi passivi ed oneri finanziari diversi.

La Regione Marche, anche per l'esercizio finanziario 2010, ha ritenuto preferibile utilizzare per il calcolo dell'obiettivo programmatico annuale delle spese finali le stesse "regole" utilizzate nell'anno precedente, e pertanto i nuovi obiettivi programmatici di spesa sono di euro 1.019 milioni in termini di competenza e di euro 859 milioni in termini di cassa (1% in più rispetto agli obiettivi 2009).

Le tipologie di spesa non incluse nel monitoraggio del Patto di Stabilità Interno sono quelle per la sanità (correnti e in c/capitale), quelle per il rinnovo del contratto collettivo 2004-2007 nel settore trasporto pubblico locale, quelle correnti e in c/capitale correlate ai cofinanziamenti UE (la sola quota comunitaria), quelle per la concessione di crediti, le maggiori spese correnti per le finalità degli assi prioritari "Adattabilità" e "Occupabilità", i soli pagamenti in c/residui a favore degli EE.LL. e le spese derivanti dalla progettazione ed esecuzione del censimento dell'agricoltura, nei limiti delle risorse trasferite dall'ISTAT.

Da un monitoraggio delle spese assoggettate al Patto, effettuato nella prima decade del mese di settembre, risulta che l'Amministrazione regionale ha già proceduto ad assumere impegni per 593 milioni di euro ed effettuare pagamenti per oltre 532.

Per meglio comprendere i forti vincoli posti dal Patto alla capacità di spesa dell'Ente, si precisa che la capacità di impegno (rapporto tra l'obiettivo programmatico e il totale degli stanziamenti) è pari al 87,25%, mentre la capacità di cassa (rapporto tra obiettivo programmatico e disponibilità) è pari al 52,06%.

Queste due semplici percentuali spiegano, con chiarezza, come l'Amministrazione, non potendo procedere ad erogare tutte le risorse disponibili in bilancio nell'annualità di competenza, sia costretta ad incrementare l'ammontare dei residui sia passivi che perenti; fenomeno questo controverso quanto diffuso sia nel comparto regioni che enti locali, che blocca notevoli risorse nelle casse degli enti territoriali interessati.

Per quanto riguarda la possibilità prevista dall'art. 77-ter, comma 11 del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, cioè il c.d. "Patto di stabilità territoriale o regionalizzato", si tratta di "adattare" le regole e i vincoli posti dal legislatore nazionale alle diverse situazioni finanziarie degli enti locali, fermo restando il raggiungimento degli obiettivi riferiti ai saldi di finanza pubblica.

E' prevista la rimodulazione degli obiettivi degli enti del proprio territorio, senza integrazioni finanziarie tra comparto regionale e quello del settore locale e nel rispetto sia di criteri che di tempistiche molto rigide prestabiliti dal legislatore nazionale.

La Ragioneria Generale dello Stato, già dal mese di gennaio del c.a., al fine di evitare che soluzioni eterogenee e frammentarietà nell'attuazione di percorsi autonomi possano pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi posti a livello europeo, ritiene necessario pervenire ad una Intesa, in sede di Conferenza Unificata, volta a definire le linee guida uniformi per tutti i soggetti istituzionali coinvolti.

La Regione Marche, pur avendo già acquisito i dati sul saldo delle province e dei comuni marchigiani con popolazione superiore a cinquemila abitanti, sta attendendo tale definizione.



REGIONE MARCHE
 Servizio "Programmazione, Bilancio
 e Politiche Comunitarie"

6. I residui passivi perenti

L'ammontare dei residui perenti al 31 dicembre 2009 è pari ad euro 382.586.299,99 così ripartiti:

1- Spese di parte corrente finanziate con risorse proprie	112.740.447,64
2- Spese per investimenti finanziate con risorse proprie	26.190.394,69
3- Spese di parte corrente relative ad interventi finanziati con risorse a destinazione specifica	126.859.577,22
4- Spese per investimenti relative ad interventi finanziati con risorse a destinazione specifica	116.765.880,44
TOTALE	382.586.299,99

La dotazione complessiva nel bilancio iniziale 2010 dei capitoli destinati al pagamento dei residui perenti era di 164 milioni di euro, pari ad una percentuale di copertura del 42,88%.

Con l'assestamento lo stanziamento dei fondi è pari ad euro 191.540.816,29 e garantisce una copertura del 50,1%.

	Bilancio Iniziale 2010	Assestamento 2010
1- Spese di parte corrente finanziate con risorse proprie	48.589.955,69	56.778.120,21
2- Spese per investimenti finanziate con risorse proprie	39.329.232,15	45.943.763,76
3- Spese di parte corrente relative ad interventi finanziati con risorse a destinazione specifica	16.946.784,68	19.702.839,52
4- Spese per investimenti relative ad interventi finanziati con risorse a destinazione specifica	59.194295,38	69.116.092,80
TOTALE	164.060.267,90	191.540.816,29



REGIONE MARCHE

Servizio "Programmazione, Bilancio
e Politiche Comunitarie"

7. Il debito

Le autorizzazioni alla contrazione di mutui, stabilite in sede di bilancio iniziale in euro 539.830.252,18, vengono in sede di assestamento rideterminate in euro 549.266.555,94.

Il prospetto sottostante specifica l'ammontare delle autorizzazioni in rapporto ai vari anni di riferimento.

Mutui autorizzati			
	Importo in euro		
Anno	Assestamento 2009	Bilancio iniziale	Assestamento 2010
Anno 2010		49.896.293,04	54.382.048,54
Anno 2009	57.935.403,53	46.003.579,05	55.349.367,35
Anno 2008	63.357.552,70	63.347.948,25	63.339.560,25
Anno 2007	58.053.140,25	56.830.577,19	52.656.038,81
Anno 2006	58.553.040,49	58.553.040,49	58.520.491,55
Anno 2005	49.096.164,53	49.096.164,53	49.072.576,08
Anno 2004	73.959.996,50	73.959.996,50	73.929.492,29
Anno 2003	14.529.599,46	14.529.599,46	14.404.107,68
Anno 2002	27.202.697,52	27.202.697,52	27.202.697,52
	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
Anno 2001	50.728.708,04	50.728.708,04	50.728.708,04
Anno 2000	24.681.648,11	24.681.648,11	24.681.467,83
TOTALE	503.097.951,13	539.830.252,18	549.266.555,94

Rispetto al bilancio iniziale 2010 l'ammontare delle autorizzazioni aumenta di circa 10 milioni di euro.

Allegato A
(articolo 6)

ELENCO BENI IMMOBILI APPARTENENTI AL PATRIMONIO DELLA REGIONE MARCHE DA ALIENARE

Provincia di ANCONA:

- 1) Arenili in località Marcelli di Numana
- 2) Cantina sperimentale ASSAM in Comune di Camerano

Provincia di ASCOLI PICENO:

- 3) Aree in Lungomare della Repubblica in Comune di Grottammare

Provincia di MACERATA:

- 4) Casa "EX Scalpelli" località Trentavisi in Comune di Cingoli

Provincia di PESARO E URBINO:

- 5) "Ca' Munciero" in Comune di Sant'Angelo in Vado
- 6) "Ca' Colombara" in Comune di Fossombrone
- 7) "Ca' Romiti" in Comune di Fossombrone
- 8) "Ca' Campo Abeti" in Comune di Fossombrone
- 9) Immobile in località Montione in Comune di Piobbico
- 10) Immobile in località Vignalde in Comune di Piobbico

TABELLA A

ELENCO DELLE VARIAZIONI APPORTATE AGLI STANZIAMENTI DELLE LEGGI REGIONALI DI SPESA PREVISTI NEL BILANCIO 2010 INIZIALE

DESCRIZIONE	VARIAZIONE ASSESTAMENTO
Legge Regionale 18 aprile 1979, n. 17 Legge dei lavori pubblici della Regione Marche	-320.000,00
Legge Regionale 2 agosto 1984, n. 20 Disciplina delle indennità spettanti agli amministratori degli enti pubblici operanti in materia di competenza regionale e ai componenti di commissioni, collegi e comitati Istituiti dalla Regione o operanti nell'ambito dell'amministrazione regionale	-40.000,00
Legge Regionale 27 gennaio 1993, n. 7. Norme per il riconoscimento e l'erogazione di contributi a enti, Istituti, fondazioni e associazioni culturali di rilevante interesse regionale.	-20.000,00
Legge Regionale 5 gennaio 1995, n. 7 Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria.	31.981,28
Legge Regionale 4 giugno 1996, n. 18 Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore delle persone in condizione di disabilità	-10.010,00
Legge Regionale 23 luglio 1996, n. 28. Provvidenze in favore degli invalidi di guerra e per servizio.	3.350,58
Legge Regionale 2 settembre 1996, n. 38. Riordino in materia di diritto allo studio universitario.	2.114.653,00
Legge Regionale 14 gennaio 1997, n. 9. Istituzione dell'agenzia per i servizi nel settore agroalimentare delle Marche (ASSAM). Soppressione dell'Ente di Sviluppo Agricolo delle Marche (ESAM). Istituzione della Consulta Economica e della Programmazione settore agroalimentare (CEPA)	407.799,64
Legge Regionale 1 agosto 1997, n. 47. Interventi per la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva e delle attività motorio-ricreative.	15.000,00
Legge Regionale 1 agosto 1997, n. 48. Norme per il funzionamento dell'Autorità di bacino del Tronto.	17.868,10
Legge Regionale 29 dicembre 1997, n. 75. Disciplina degli atti e delle procedure della programmazione e degli interventi finanziari regionali nei settori delle attività e dei beni culturali.	50.000,00
Legge Regionale 10 agosto 1998, n. 30 Interventi a favore della famiglia.	350.210,00
Legge Regionale 24 dicembre 1998, n. 45 Norme per il riordino del trasporto pubblico regionale e locale nelle Marche	1.732.936,97
Legge Regionale 23 febbraio 2000, n. 12 Norme sulla speleologia	32.199,00
Legge Regionale 13 novembre 2001, n. 27 Interventi per il coordinamento dei tempi delle città e la promozione dell'uso del tempo per fini di solidarietà sociale.	-42.500,00
Legge Regionale 11 dicembre 2001, n. 32 Sistema regionale di protezione civile	1.000.000,00
Legge Regionale 18 giugno 2002, n. 9 Attività regionali per la promozione dei diritti umani, della cultura di pace, della cooperazione allo sviluppo e della solidarietà internazionale	15.000,00
Legge Regionale 16 aprile 2003, n. 5 Provvedimenti per favorire lo sviluppo della cooperazione	21.412,22
Legge Regionale 13 maggio 2003, n. 9 Disciplina per la realizzazione e gestione dei servizi per l'infanzia, per l'adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie e modifica della Legge regionale 12 aprile 1995, n. 46 concernente: "Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore dei giovani e degli adolescenti"	2.593.372,00
Legge Regionale 3 giugno 2003, n. 11 Norme per l'incremento e la tutela della fauna ittica e disciplina della pesca nelle acque interne	96.784,62
Legge Regionale 3 giugno 2003, n. 12 Tutela delle risorze genetiche animali e vegetali del territorio marchigiano	-20.000,00
Legge Regionale 28 ottobre 2003, n. 20 Testo unico delle norme in materia industriale, artigiana e dei servizi alla produzione	1.183.903,70
Legge Regionale 22 dicembre 2003, n. 27 Interventi regionali nel settore della zootecnia.	-20.000,00
Legge Regionale 14 aprile 2004, n. 7 Disciplina della procedura di valutazione di impatto ambientale.	173.740,45
Legge Regionale 14 luglio 2004, n. 15 Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa.	443.000,00
Legge Regionale 25 gennaio 2005, n.2 Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro	192.524,11

Legge Regionale 23 febbraio 2005, n. 6 Legge forestale regionale	96.687,49
Legge Regionale 16 dicembre 2005, n.36 Riordino del sistema regionale delle politiche abitative	92,12
Legge Regionale 11 luglio 2006, n.9 Testo Unico delle norme regionali in materia di turismo	912.125,45
Legge Regionale 26 febbraio 2008, n. 3 Norme sull'organizzazione e il finanziamento delle Autorità di garanzia indipendenti e modifiche alle leggi regionali 14 ottobre 1981, n. 29, 18 aprile 1986, n. 9, 27 marzo 2001, n. 8, 15 ottobre 2002, n. 18	-10.000,00
Legge Regionale 17 giugno 2008, n. 14 Norme per l'edilizia sostenibile	50.000,00
Legge Regionale 26 giugno 2008, n. 17 Adesione della Regione ad enti, fondazioni, associazioni, comitati ed altri organismi	10.000,00
Legge Regionale 1 luglio 2008, n. 18 Norme in materia di Comunità montane e di esercizio associato di funzioni e servizi comunali	-100.000,00
Legge Regionale 28 luglio 2008, n. 23 Autorità di garanzia per il rispetto dei diritti di adulti e bambini - Ombudsman regionale	5.000,00
Legge Regionale 30 ottobre 2008, n. 30 Disciplina delle attività regionali in materia di commercio estero, promozione economica ed internazionalizzazione delle imprese e del sistema territoriale	172.000,00
Legge Regionale 31 marzo 2009, n. 7 Sostegno del cinema e dell'audiovisivo	100.000,00

TABELLA B**VARIAZIONI APPORTATE AL RIFINANZIAMENTO DI LEGGI REGIONALI DI SPESA**

LEGGE REGIONALE	VARIAZIONE ASSESTAMENTO
Legge Regionale 27 luglio 1998, n. 23 Gestione dei diritti di reimpianto di vigneti	317.086,94
Legge Regionale 24 luglio 2002, n. 11 Sistema Integrato per le politiche di sicurezza e di educazione alla legalità	300.000,00

TABELLA C

VARIAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA

UPB	FINALITA'	VARIAZIONE ASSESTAMENTO
	PER GLI ESPERTI ADDETTI AL GABINETTO DEL PRESIDENTE (ART. 24 - COMMA 3 - L.R. 15/10/01 N.20)	77.000,00
	PER L'ORGANIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI ED ALTRE MANIFESTAZIONI	-27.053,48
10202	PER CONTRIBUTI E SPESE PER INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI DI CARATTERE RILEVANTE	-6.000,00
	PER CONTRIBUTO AL CONSOLATO REGIONALE E/O CONSOLATO PROVINCIALE DELLA FEDERAZIONE MAESTRI DEL LAVORO D'ITALIA	5.000,00
	PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA FONDAZIONE SYMBOLA PER L'ATTIVITA' DI RICERCA ANNO 2010 SULLO STATO DELLA GREEN ECONOMY	40.000,00
	PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ANPI REGIONALE PER LA FESTA NAZIONALE DELL'ASSOCIAZIONE	45.000,00
10301	SPESE PER RIPRISTINO E RISARCIMENTO DANNI A SEGUITO DI RIMBORSI ASSICURATIVI -	7.578,12
10308	PER ACQUISTO DI IMMOBILI DA ADIBIRE A SEDI REGIONALI (PROTEZIONE CIVILE)	273.000,00
10310	PER PROMUOVERE RICERCHE PER L'ESERCIZIO DI FUNZIONI REGIONALI ANCHE CON RICORSO A PROC. EX ARTT. 2222-2230 C.C. NONCHE' SPESE ADEGUAMENTO STRUMENTAZIONE E AMMODERNAMENTO SUPPORTI PER LA GESTIONE DELLE ENTRATE/SPESE - COSTI CERTIFICAZIONE BILANCIO (RATING)	209.678,40
10314	PER IL FONDO REGIONALE PER LE SPESE ELETTORALI - QUOTA CORRENTE	1.500.000,00
10316	PER SOTTOSCRIZIONE DI QUOTE DI CAPITALE SOCIALE DELLA SOCIETA' ACOM (ADVANCED CENTER ONCOLOGY MACERATA) AVENTE FINALITA' PRODUTTIVE SANITARIE	2.000.000,00
10501	PER STUDI E RICERCHE SUL MARKETING TERRITORIALE OCSE	125.005,16
10503	PER LE RIVISTE E NOTIZIARI DELLA GIUNTA REGIONALE (STAMPA, SPEDIZIONE, ED ALTRI ONERI CONNESSI) NONCHE' PER LA REALIZZAZIONE DI CAMPAGNE DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	33.000,00
	PER LA CONVENZIONE CON L'ANSA ED ALTRE AGENZIE DI STAMPA NAZIONALI	30.000,00
	PER IL PIANO DI COMUNICAZIONE	110.000,00
	PER MONITORAGGIO E PROMOZIONE DELL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI GOVERNO	70.000,00
10603	PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA COMUNITA' MONTANA DI FOSSOMBRONE	100.000,00
	CONTRIBUTO STRAORDINARIO DI PARTE CORRENTE A FAVORE DELLE COMUNITA' MONTANE	300.000,00
	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'AZIENDA CONSORTILE DEL CATRIA PER SPESE DI FUNZIONAMENTO	20.000,00
10614	ATTUAZIONE DELLA DGR 307 del 9/2/2010 - QUOTA POR FESR MARCHE 2007-2013 - CNI/10	350.000,00
	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA COMUNITA' MONTANA DELL'ALTA VAL MARECCHIA EX ART. 6 DELL'ACCORDO DI CUI ALLA DGR 307 DEL 9/02/2010	83.000,00
10615	ATTUAZIONE DELLA DGR 307 DEL 9/2/2010 - QUOTA CONTRIBUTI PLURIENNALI PER OO.PP. - TRASFERIMENTI A COMUNI - CNI/10	189.956,60
	ATTUAZIONE DGR 307 DEL 9/2/2010 - QUOTA CONTRIBUTI PLURIENNALI PER OO.PP. - TRASFERIMENTI AD ALTRI ENTI SETTORE STATALE - CNI/10	142.817,92
20701	PER MANODOPERA A TEMPO DETERMINATO	-40.000,00
20704	PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE ESTERNA DEL PERSONALE DELLA GIUNTA REGIONALE	47.771,13
20820	PER ANTICIPAZIONI AI COMUNI PER LE SPESE DI PROGETTUALITA' DELLE OPERE PUBBLICHE E DI PIANI	606.809,70
30901	PER RIMBORSO DI RATE ALL'ISMEA PER MUTUI RELATIVI ALLA PROPRIETA' COLTIVATRICE	97.969,51
	PER RESTITUZIONE A PRIVATI DI IMPORTI ERRONEAMENTE VERSATI	1.253,53
	PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSAM PER SPESE DI TRASFERIMENTO A NUOVA SEDE (DGR 491/2010)	225.600,00
30905	PER IL SOSTEGNO DELLA VENDITA DIRETTA E CONSUMO DEI PRODOTTI AGRICOLI DI ORIGINE REGIONALE	-200.000,00
	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSAM PER LA DIFESA DELLE PALME DALLA DIFFUSIONE DEL PUNTERUOLO ROSSO	60.000,00
30907	PER IL PAGAMENTO IVA RELATIVO AL PROGRAMMA COMUNITARIO FEARS	230.000,00

30908	PER IMPIEGHI DEGLI INTROITI DERIVANTI DALLA RINEGOZIAZIONE DEI MUTUI AGRARI ACCESI PRESSO LA BANCA DELLE MARCHE	64.985,70
	PER IMPIEGHI DEGLI INTROITI DERIVANTI DALLA RINEGOZIAZIONE DEI MUTUI AGRARI ACCESI PRESSO LA BANCA POPOLARE	321.590,75
	PER INTERVENTI CONNESSI ALL'AGRICOLTURA SOCIALE	150.000,00
31001	PER IL FONDO TARIFFARIO INERENTE L'ESERCIZIO DELLA RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI	-178.000,00
31002	PER CONTRIBUTO ALLE COMUNITA' MONTANE PER SPESE DERIVANTI DAL PAGAMENTO IVA DI PROGRAMMI COMUNITARI	-230.000,00
31101	PER CONTRIBUTI STRAORDINARI PER LA RICOSTRUZIONE DEI BOSCHI A DOMINANZA DI FAGGIO CON ABIES ALBA NELL'APPENNINO TOSCO-MARCHIGIANO	-200.000,00
31105	PER ATTIVITA' DI VALORIZZAZIONE E DIFFUSIONE DELLA RAZZA BOVINA MARCHIGIANA IN ITALIA E ALL'ESTERO	40.000,00
31205	PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA PROVINCIA DI ASCOLI PICENO PER IL RECUPERO DEL PESCHERECCIO IRIS A SAN BENEDETTO DEL TRONTO	10.000,00
31301	PER LA REDAZIONE DI STUDI, RICERCHE E PUBBLICAZIONI IN MATERIA DI ATTIVITA' ESTRATTIVE E PER L'ACQUISIZIONE DI ATTREZZATURE TECNICHE PER LE ATTIVITA' DI MONITORAGGIO E VIGILANZA AMBIENTALE	11.365,79
31401	PER SPESE PER LA PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE MARCHE ALLA MANIFESTAZIONE GRANGALA' VILLA COLLIO 2010 - COMUNE DI SAN SEVERINO - CNI/10	20.000,00
31403	PER LA REALIZZAZIONE OB. 2 - ASSE 3 - SVILUPPO E RIQUALIFICAZIONE DEI SETTORI DI INTERVENTO - UTILIZZO RISORSE REGIONALI A FINI SIOPE	28.940,96
	PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA SVIM PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO ELISA - FORMAZIONE AVANZATA DEL SETTORE CALZATURIERO	200.000,00
31407	PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI RICERCA SULLE CONDIZIONI DEL MERCATO FINANZIARIO A CURA DELL'UNIVERSITA' POLITECNICA DELLE MARCHE	72.000,00
31408	PER SOSTEGNO ALLA FONDAZIONE PER L'INIZIATIVA ADRIATICO IONICA (FIAI) ONLUS	200.000,00
31607	PER CONFERIMENTO CAPITALE SOCIALE PER LA COSTITUZIONE DI UNA FONDAZIONE DENOMINATA "FONDAZIONE PER L'INIZIATIVA ADRIATICO IONICA ONLUS"	50.000,00
31801	PER CONTRIBUTI AI CONSORZI ALL'EXPORT L.83/1989 - RISORSE REGIONALI PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI CONFERITE IN MATERIA DI INCENTIVI ALLE IMPRESE	22.779,95
	PER CHIUSURA DELLE ATTIVITA' PREVISTE DALLA CONVENZIONE ICE/REGIONE MARCHE ANNO 2006/2007 - DGR 451 DEL 7/05/2007	48.000,00
32005	PER TRASFERIMENTO ALLE PROVINCE PER LA COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE DEI CENTRI IAT	420.000,00
42201	PER ADESIONE AL PROTOCOLLO D'INTESA PER IL PROGETTO E-CAPITAL	21.000,00
42202	PER INTERVENTI A SOSTEGNO DELL'ATTUAZIONE DEL D.LGS. 334/99 - DEL D.M. 09/05/2001 E CONTROLLI INTEGRATI	120.794,11
42204	PER CONTRIBUTI A SOGGETTI PRIVATI PER INTERVENTI INNOVATIVI DI EFFICIENZA ENERGETICO AMBIENTALE - ART. 9 L.R. 14/2008	150.000,00
	PER MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ILLUMINAZIONE DEI PORTI, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DELLE OPERE EDILIZIE, DELLE ATTIVITA' TECNICO AMMINISTRATIVE E DI PULIZIA, ESCAVAZIONE DEI PORTI DI 2' CATEGORIA DALLA SECONDA ALLA QUARTA CLASSE DEGLI APPRODI TURISTICI	50.000,00
	CONTRIBUTO AL COMUNE DI PESARO PER INTERVENTI CONTRO L'EROSIONE DELLA COSTA	100.000,00
42304	CONTRIBUTO AL COMUNE DI PESARO PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DA ESCAVAZIONE/BARRA DI FOCE DEL FIUME FOGLIA	50.000,00
	INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI DEL PTTA 1994-1996 RELATIVI ALL'AREA PROGRAMMATA AREE URBANE - SETTORE DISINQUINAMENTO ATMOSFERICO E ACUSTICO	106.084,25
42305	COMPLETAMENTO SISTEMI DI MONITORAGGIO ACUSTICO, INDENNIZZO POPOLAZIONI RESIDENTI E CONTRIBUTI AI COMUNI PER INTERVENTI DI DISINQUINAMENTO ACUSTICO - ART. 90, COMMA 1, L. 21/11/2000, N. 342	17.150,13
42306	SPESE INTEGRATE PER LA GESTIONE DI SISTEMI DI MONITORAGGIO E PER INTERVENTI NEL SETTORE DI TUTELA E SALVAGUARDIA DELLE RISORSE, IDRICHE ED AMBIENTALI	33.418,58
42501	PER CONTRIBUTI AGLI ENTI GESTORI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER IL MIGLIORAMENTO QUALITA' DELLE ACQUE E RECUPERO AREE DEGRADATE - ART. 17 COMMA 8, LETT. B) LR 71/97 SOSTITUITO DALL'ART. 24 COMMA 1 L.R. 19/2007	2.700,00
42502	SPESE PER L'ISTITUZIONE DELLA RISERVA NATURALE DEL CATRIA	35.000,00
42601	PER CONTRIBUTI PER LA VALORIZZAZIONE DEL SISTEMA NATURALISTICO REGIONALE	-32.199,00
	PER ANTICIPAZIONI AI COMUNI PER LE SPESE DI PROGETTUALITA' DELLE OPERE PUBBLICHE E DI PIANI	-500.000,00

	CONTRIBUTO ALLA PROVINCIA DI PESARO-URBINO PER BOCCA TRABARIA	70.000,00
	PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI ANCONA PER IL MIGLIORAMENTO URBANO PER IL CONGRESSO EUCARISTICO 2011	100.000,00
	PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI SEFRO PER INTERVENTI DI SISTEMAZIONE ED ADEGUAMENTO DEL FABBRICATO DENOMINATO "OASI DI VALLE SCUROSA" ED ADIACENZE	60.000,00
	PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI OFFAGNA PER LAVORI URGENTI DI CONSOLIDAMENTO DI VIA ROMA E DI INTERVENTI DI DRENAGGIO DELLA COLLINA ADIACENTE IL CAMPO SPORTIVO	150.000,00
	PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI URBANIA PER LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE E MIGLIORAMENTO SISMICO DEL PONTE DI VIA DELLA BADIA	200.000,00
	PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI SAN SEVERINO PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA CHIESA DI SANTA MARIA DEL MERCATO	-150.000,00
	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI MONTEGRIMANO PER LAVORI DI SISTEMAZIONE PONTE SUL FIUME CONCA	150.000,00
42602	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI FABRIANO PER IL COMPLETAMENTO DELLA MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE "GROTTE" - CNI/10	100.000,00
	PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI FIASTRA PER LA REALIZZAZIONE DEL POLIAMBULATORIO E DELLA FARMACIA COMUNALE	88.048,77
	PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI MONTEFALCONE APPENNINO PER IL RECUPERO DELL'AREA DETTA EX TIRO A SEGNO	-100.000,00
	PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI MONTEFALCONE APPENNINO PER LA RIQUALIFICAZIONE, A FINI RICETTIVI, DEI LOCALI DELLA EX SCUOLA MEDIA	100.000,00
	CONTRIBUTO AL COMUNE DI CARPEGNA PER LA MESSA IN SICUREZZA E LA RIQUALIFICAZIONE DELLA CASA FORESTALE	20.000,00
	CONTRIBUTO AL COMUNE DI PIAN DI MELETO PER IL COMPLETAMENTO E LA RISTRUTTURAZIONE DEL CENTRO SERVIZI	50.000,00
	CONTRIBUTO AL COMUNE DI CAGLI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA PALESTRA	-100.000,00
	CONTRIBUTO AL COMUNE DI CAGLI PER LA RISTRUTTURAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI	100.000,00
	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI AUDITORE PER IL CAMPO SPORTIVO POLIVALENTE	20.000,00
42603	PER CONTRIBUTI AI COMUNI PER LA PROGETTAZIONE DI AREE PRODUTTIVE ECOLOGICAMENTE ATTREZZATE ART. 14 LR 16/05	-50.000,00
42604	PER CONTRIBUTI PLURIENNALI IN C/INTERESSI PER INTERVENTI EDILIZIA AGEVOLATA CONVENZIONATA, DIRETTA A COSTRUZIONE NUOVE ABITAZIONI E RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE (ART. 1 LETT. B LEGGE 457/78 E ART. 1 COMMI 10, 11, 13 D.L. 9/82)	-103.500,00
	PER IL FONDO REGIONALE PER LE POLITICHE ABITATIVE LR 36/2005	103.500,00
42701	PER CONTRIBUTI STRAORDINARI AI COMUNI MARCHIGIANI PARTECIPANTI AL PROGETTO MMOVE PER IMPLEMENTARE ED INTEGRARE LE INIZIATIVE DI MOBILITA' SOSTENIBILE	-31.141,25
	PER CONTRIBUTI PER PROGETTI DI MOBILITA' COLLETTIVA SOSTENIBILE	-200.000,00
	PER IL SERVIZIO FERROVIARIO REGIONALE - INTEGRAZIONE DOTAZIONE ANNUALITA' 2009	189.997,62
	PER IL SERVIZIO FERROVIARIO REGIONALE - INTEGRAZIONE DOTAZIONE ANNUALITA' 2010	174.962,68
42704	PER CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI RELATIVI ALLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI A FUNE	33.473,10
52801	PER IMPIEGO DELLE RISORSE NECESSARIE PER LA DEFINIZIONE DELLA GESTIONE LIQUIDATORIA D.L. 17 DEL 19/02/2001	46.369,43
52802	PER INTEGRAZIONE DEI CONTRIBUTI AGLI ENTI LOCALI ED ALL'ASUR PER LA REALIZZAZIONE E IL COMPLETAMENTO DELLA RETE DI ELISUPERFICI MANCANTI	120.000,00
52803	PER ANTICIPAZIONI PER GLI INDENNIZZI AI SOGGETTI DANNEGGIATI DA COMPLICANZE DI TIPO IRREVERSIBILE A CAUSA DI VACCINAZIONI OBBLIGATORIE, TRASFUSIONI E SOMMINISTRAZIONE DI EMODERIVATI - L. 210/92 DLGS 112/98 E DPCM SEGUENTI	47.365,98
52805	PER CONTRIBUTO ALLA SCUOLA DI SCIENZE MEDICHE VETERINARIE - FACOLTA' DI MEDICINA VETERINARIA PER L'ISTITUZIONE DI BORSE DI STUDIO BIENNALI DESTINATE A NEOLAUREATI IN MEDICINA VETERINARIA PER L'ESTENSIONE DELL'ATTIVITA' CLINICA ANCHE ALLE ORE NOTTURNE	100.000,00
52820	SPESE DI MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO UNICO REGIONALE - CNI/10	300.000,00
53007	PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELL'ECONOMIA SOLIDALE	-20.000,00
	SPESE PER L'OSSERVATORIO REGIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI	-42.500,00
	SPESE PER L'ATTIVITA' DEL GRUPPO DI LAVORO PER L'INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA	-85.200,00

53101	PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI ASCOLI PICENO PER LA STAGIONE TEATRALE 2010	100.000,00
53103	SPESE PER IL SOSTEGNO AD ATTIVITA' ED INIZIATIVE DELLA FONDAZIONE FEDERICO II DI JESI	20.000,00
	PER CONTRIBUTO PER LE SPESE DI FUZIONAMENTO DEL COMITATO PER LE CELEBRAZIONI PER PADRE MATTEO RICCI	30.000,00
	CONTRIBUTO ALL'ENTE OLIVIERI DI PESARO PER IL SALONE DELLA PAROLA FESTIVAL DI FILOGIA	20.000,00
	CONTRIBUTO AL COMUNE DI CAGLI PER LA MANIFESTAZIONE DISTINTI SALUMI	15.000,00
	CONTRIBUTO ALLA PROVINCIA DI PESARO-URBINO PER LA MOSTRA HARRY POTTER	20.000,00
	CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DELLA STRADA EUROPEA DELLA PACE LUBECCA - ROMA	10.000,00
	CONTRIBUTO ALLA ONLUS LA TURBA PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'ASSEMBLEA EUROPEA EUROPASSION	20.000,00
53104	SPESE PER IL PROGETTO BLACKOUT LUNGOMETRAGGIO SU MARCHE	25.000,00
	PER IL FONDO PER LAVORI DI RECUPERO DI BENI IMMOBILI AD USO RESIDENZIALE, RICETTIVO TURISTICO ALBERGHIERO E CULTURALE CNI/10	2.000.000,00
53106	CONTRIBUTO AL COMUNE DI PEGLIO PER LA REALIZZAZIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE	30.000,00
	CONTRIBUTO AL COMUNE DI MACERATA FELTRIA PER SITO ARCHEOLOGICO	100.000,00
	PER LA VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI DESTINATI ALLA PUBBLICA FRUIZIONE E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	-111.331,66
	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI SAN SEVERINO PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA CHIESA DI SANTA MARIA DEL MERCATO	130.000,00
	CONTRIBUTO AL COMUNE DI URBINO PER IL RESTAURO DEI PORTALI DELLA CHIESA E DEL MONASTERO DI SANTA CATERINA D'ALESSANDRIA	7.000,00
53201	PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI OFFIDA PER LO SVOLGIMENTO DEL CAMPIONATO MONDIALE CICLOTURISMO	70.000,00
	PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI PORTO RECANATI PER ORGANIZZAZIONE TAPPA GIRO D'ITALIA 2010	50.000,00
53203	SPESE PER L'OSSERVATORIO FAUNISTICO REGIONALE	25.000,00

TABELLA D

VARIAZIONE DEI COFINANZIAMENTI REGIONALI AI PROGRAMMI STATALI

UPB	DESCRIZIONE	VARIAZIONE ASSESTAMENTO
52808	STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE - INVESTIMENTO	99.897,14

TABELLA E**VARIAZIONE DEI COFINANZIAMENTI REGIONALI AI PROGRAMMI COMUNITARI**

UPB	DESCRIZIONE	VARIAZIONE ASSESTAMENTO
31001	FORESTAZIONE E BONIFICA - CORRENTE	19.500,00
31002	FORESTAZIONE E BONIFICA - INVESTIMENTO	180.500,00
31104	SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' DI TRASFORMAZIONE INVESTIMENTO	458,76
31402	SERVIZI REALI ALLE IMPRESE, INNOVAZIONE E QUALITA' INVESTIMENTO	22.545,63
31903	TECNOLOGIE FORMATIVE - CORRENTE	886,63
32006	SOSTEGNO ALL'ASSUNZIONE E ALLA OCCUPAZIONE ED INTERVENTI STRUTTURALI - INVESTIMENTO	12.946,83
32101	FORMAZIONE PROFESSIONALE - CORRENTE	2.112,92
42701	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - CORRENTE	15.992,00

TABELLA N. 1

Elenco delle variazioni apportate ai residui, alla competenza e alla cassa per UPB di Entrata del Bilancio 2010

TABELLA 1

ASSESTAMENTO 2010*Stato di Previsione dell'Entrata*

U.P.B.			VARIAZIONI
10101	IMPOSTE E TASSE	RESIDUI €	292.259.162,47
		COMPETENZA €	818.070,67
		CASSA €	303.435.463,23
10102	RETTIFICAZIONE TRIBUTI PROPRI	RESIDUI €	0,00
		COMPETENZA €	5.000,00
		CASSA €	5.000,00
20101	TRASFERIMENTI PER "AFFARI ISTITUZIONALI E GENERALI"	RESIDUI €	-11.981,00
		COMPETENZA €	0,00
		CASSA €	-11.981,00
20102	TRASFERIMENTI PER "PROGRAMMAZIONE E BILANCIO"	RESIDUI €	-927.672,00
		COMPETENZA €	0,00
		CASSA €	-927.672,00
20103	TRASFERIMENTI PER "SVILUPPO AGRICOLO"	RESIDUI €	-2.657.434,34
		COMPETENZA €	0,00
		CASSA €	-2.657.434,34
20104	TRASFERIMENTI PER "SVILUPPO EXTRA-AGRICOLO"	RESIDUI €	-2.573.153,89
		COMPETENZA €	149.644,60
		CASSA €	-2.423.509,29
20105	TRASFERIMENTI PER "OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE"	RESIDUI €	-1.519.077,66
		COMPETENZA €	0,00
		CASSA €	-1.519.077,66
20106	TRASFERIMENTI PER "TRASPORTI"	RESIDUI €	-9.354.304,83
		COMPETENZA €	0,00
		CASSA €	-9.354.304,83
20107	TRASFERIMENTI PER "AMBIENTE"	RESIDUI €	0,00
		COMPETENZA €	0,00
		CASSA €	0,00

TABELLA 1

ASSESTAMENTO 2010*Stato di Previsione dell'Entrata*

U.P.B.			VARIAZIONI
20108	TRASFERIMENTI PER "SANITA"	RESIDUI €	-40.968.284,62
		COMPETENZA €	44.226,76
		CASSA €	-40.924.057,86
20109	TRASFERIMENTI PER "SERVIZI SOCIALI"	RESIDUI €	-4.233.779,35
		COMPETENZA €	0,00
		CASSA €	-4.233.779,35
20111	TRASFERIMENTI PER "FORMAZIONE"	RESIDUI €	-547.884,00
		COMPETENZA €	0,00
		CASSA €	-547.884,00
20112	COFINANZIAMENTO PER PROGRAMMI COMUNITARI 1994-1999	RESIDUI €	1.665.287,00
		COMPETENZA €	0,00
		CASSA €	1.665.287,00
20113	COFINANZIAMENTO PER PROGRAMMI COMUNITARI 2000-2006	RESIDUI €	-2.987,96
		COMPETENZA €	0,00
		CASSA €	-2.987,96
20114	COFINANZIAMENTO PER ALTRI PROGRAMMI COMUNITARI	RESIDUI €	-141.274,20
		COMPETENZA €	0,00
		CASSA €	-141.274,20
20115	COFINANZIAMENTO CORRENTE PER PROGRAMMAZIONE 2007-2013	RESIDUI €	-867.500,33
		COMPETENZA €	0,00
		CASSA €	-867.500,33
20118	TRASFERIMENTI PER SANITA'	RESIDUI €	-76.933,19
		COMPETENZA €	0,00
		CASSA €	12.288.950,81
20119	TRASFERIMENTI FAS	RESIDUI €	0,00
		COMPETENZA €	0,00
		CASSA €	0,00

TABELLA 1

ASSESTAMENTO 2010*Stato di Previsione dell'Entrata*

U.P.B.			VARIAZIONI
20202	FINANZIAMENTO PER PROGRAMMAZIONE 2000-2006	RESIDUI €	-4.268,52
		COMPETENZA €	0,00
		CASSA €	-4.268,52
20203	FINANZIAMENTO PER ALTRI PROGRAMMI COMUNITARI	RESIDUI €	-167.625,85
		COMPETENZA €	0,00
		CASSA €	-167.625,85
20204	FINANZIAMENTO PER PROGRAMMAZIONE 2007-2013	RESIDUI €	-679.866,59
		COMPETENZA €	0,00
		CASSA €	-679.866,59
20301	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI SOGGETTI	RESIDUI €	-258.549,06
		COMPETENZA €	0,00
		CASSA €	-258.549,06
30101	PROVENTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE	RESIDUI €	807,20
		COMPETENZA €	0,00
		CASSA €	807,20
30102	PROVENTI DIVERSI	RESIDUI €	201.322,74
		COMPETENZA €	19.633.441,50
		CASSA €	19.834.764,24
30201	PROVENTI DA BENI IMMOBILI	RESIDUI €	17.398,95
		COMPETENZA €	0,00
		CASSA €	414.297,78
30301	RECUPERI E RIMBORSI	RESIDUI €	-284.547,01
		COMPETENZA €	1.531.589,88
		CASSA €	1.247.042,87
30401	PARTITE CHE SI COMPENSANO CON LA SPESA	RESIDUI €	96.992.979,48
		COMPETENZA €	129.491,72
		CASSA €	97.122.471,20

TABELLA 1

ASSESTAMENTO 2010*Stato di Previsione dell'Entrata*

U.P.B.			VARIAZIONI
40301	TRASFERIMENTI PER "AFFARI ISTITUZIONALI E GENERALI"	RESIDUI €	-884.950,61
		COMPETENZA €	0,00
		CASSA €	-884.950,61
40302	TRASFERIMENTI PER "PROGRAMMAZIONE E BILANCIO"	RESIDUI €	-4.992.396,23
		COMPETENZA €	1.408.610,00
		CASSA €	-3.583.786,23
40303	TRASFERIMENTI PER "SVILUPPO AGRICOLO"	RESIDUI €	-1.919.037,47
		COMPETENZA €	0,00
		CASSA €	-1.919.037,47
40304	TRASFERIMENTI PER "SVILUPPO EXTRA - AGRICOLO"	RESIDUI €	-4.801.947,01
		COMPETENZA €	-990.000,00
		CASSA €	-5.791.947,01
40305	TRASFERIMENTI PER "OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE"	RESIDUI €	680.558,65
		COMPETENZA €	139.262,67
		CASSA €	819.821,32
40306	TRASFERIMENTI PER "TRASPORTI"	RESIDUI €	-8.836.723,94
		COMPETENZA €	0,00
		CASSA €	-8.836.723,94
40307	TRASFERIMENTI PER "AMBIENTE"	RESIDUI €	-101.245,05
		COMPETENZA €	0,00
		CASSA €	-101.245,05
40308	TRASFERIMENTI PER "SANITA'"	RESIDUI €	-1.625.810,12
		COMPETENZA €	0,00
		CASSA €	-1.625.810,12
40311	TRASFERIMENTI PER "FORMAZIONE"	RESIDUI €	0,00
		COMPETENZA €	0,00
		CASSA €	0,00

TABELLA 1

ASSESTAMENTO 2010*Stato di Previsione dell'Entrata*

U.P.B.		VARIAZIONI		
40314	COFINANZIAMENTO PER ALTRI PROGRAMMI COMUNITARI	RESIDUI	€	-117.002,59
		COMPETENZA	€	0,00
		CASSA	€	-117.002,59
40315	COFINANZIAMENTO IN CONTO CAPITALE PER PROGRAMMAZIONE 2007-2013	RESIDUI	€	770.547,83
		COMPETENZA	€	0,00
		CASSA	€	770.547,83
40403	FINANZIAMENTO PER ALTRI PROGRAMMI COMUNITARI	RESIDUI	€	-260.169,06
		COMPETENZA	€	0,00
		CASSA	€	-260.169,06
40404	FINANZIAMENTO PER PROGRAMMAZIONE 2007-2013	RESIDUI	€	637.515,84
		COMPETENZA	€	0,00
		CASSA	€	637.515,84
40501	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	RESIDUI	€	-659.477,35
		COMPETENZA	€	0,00
		CASSA	€	-659.477,35
50101	MUTUI	RESIDUI	€	0,00
		COMPETENZA	€	9.436.303,76
		CASSA	€	387.637.628,09
60100	MOVIMENTAZIONE CONTI TESORERIA	RESIDUI	€	-9.822.782,19
		COMPETENZA	€	0,00
		CASSA	€	-9.822.782,19
60200	PARTITE DI GIRO	RESIDUI	€	-5.045.792,94
		COMPETENZA	€	121.500.000,00
		CASSA	€	116.454.207,06

		TOTALI		VARIAZIONI
		VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	VARIAZIONI IN AUMENTO	
RESIDUI	€	-104.344.458,96	393.225.580,16	288.881.121,20
COMPETENZA	€	-990.000,00	154.795.641,56	153.805.641,56
CASSA	€	-98.324.704,46	942.333.804,47	844.009.100,01

TABELLA N. 2

**Elenco delle variazioni agli stanziamenti di
competenza per Funzioni Obiettivo**

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEGLI STANZIAMENTI DI COMPETENZA DEL BILANCIO PER L'ANNO FINANZIARIO 2010
(ART. 19 DELLA LEGGE REGIONALE 11/12/2001 N. 31)

PARTE 2 - SPESA

DISAVANZO ESERCIZIO 2009 - MANCATA CONTRAZIONE MUTUI
AUTORIZZA

FUNZIONE OBIETTIVO	CORRENTI	D'INVESTIMENTO	TOTALE
01 CONSIGLIO REGIONALE	€ 997.000,00	0,00	997.000,00
02 GIUNTA REGIONALE	€ 121.451,00	0,00	121.451,00
03 FUNZIONAMENTO E SVILUPPO	€ 4.227.486,10	12.094.968,68	16.322.454,78
04 PROTEZIONE CIVILE E RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO	€ 834.590,23	-430.757,06	403.833,17
05 INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE	€ 323.005,16	0,00	323.005,16
06 RIFORMA ISTITUZIONALE, TRASFERIMENTI EE.LL., DELEGHE DI FUNZIONI	€ 6.747.217,45	2.379.666,46	9.126.883,91
07 ORGANIZZAZIONE E PERSONALE	€ -11.023.223,56	0,00	-11.023.223,56

FUNZIONE OBIETTIVO	CORRENTI	D'INVESTIMENTO	TOTALE
08 GESTIONE TRIBUTARIA E FINANZIARIA	€ 163.645.600,46	20.778.068,51	184.423.668,97
09 INTERVENTI DI FILIERA AGRICOLA E SVILUPPO RURALE	€ 854.935,69	1.676.620,44	2.531.556,13
10 SALVAGUARDIA, AGRITURISMO, FORESTAZIONE	€ 105.745,88	3.517.810,97	3.623.556,85
11 ZOOTECNIA, AGROINDUSTRIA E CICLO ALIMENTARE	€ 1.224.491,92	-348.894,00	875.597,92
12 ENERGIA, ATTIVITA' ESTRATTIVE E RISORSE ENERGETICHE	€ 11.365,79	816.920,55	828.286,34
13 SVILUPPO DELL'ARTIGIANATO	€ 0,00	937.000,00	937.000,00
14 POLITICA INDUSTRIALE E CREDITIZIA	€ 1.883.943,46	5.801.703,30	7.685.646,76
15 COOPERAZIONE	€ 145.506,97	657.441,23	802.948,20
16 PROMOZIONE DELL'IMMAGINE MARCHE	€ 2.537.912,59	2.811.000,00	5.348.912,59

FUNZIONE OBIETTIVO	CORRENTI	D'INVESTIMENTO	TOTALE
17 SVILUPPO DEL SISTEMA DISTRIBUTIVO	€ 0,00	-1.763.879,51	-1.763.879,51
18 TURISMO REGIONALE	€ 461.182,05	-433.793,05	27.389,00
19 POLITICHE STRUTTURALI E INNOVAZIONE FORMATIVA	€ 75.972,02	585.040,21	661.012,23
20 POLITICHE DEL LAVORO	€ 4.597.824,99	211.103,12	4.808.928,11
21 FORMAZIONE	€ 713.510,25	16.932,52	730.442,77
22 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E AMBIENTALE	€ 255.359,06	594.418,67	849.777,73
23 TUTELA DELL'ARIA, ACQUA, SUOLO E CICLO DEI RIFIUTI	€ 47.442,09	12.887.274,53	12.934.716,62
24 DIFESA DEL SUOLO	€ 0,00	0,00	0,00
25 TUTELA PATRIMONIO NATURALE E SISTEMA AREE PROTETTE	€ 65.441,99	7.012.405,66	7.077.847,65

FUNZIONE OBIETTIVO	CORRENTI	D'INVESTIMENTO	TOTALE
26 OPERE PUBBLICHE: INSEDIAMENTI ABITATIVI	€ -379.107,20	11.522.664,83	11.143.557,63
27 MOBILITA' E TRASPORTI	€ 5.480.383,07	63.055.836,82	68.536.219,89
28 SVILUPPO E CONSOLIDAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO	€ -54.790.962,86	8.209.417,38	-46.581.545,48
29 SERVIZI SOCIALI E ASSISTENZIALI, DIRITTO ALLO STUDIO	€ 2.120.558,79	0,00	2.120.558,79
30 SERVIZI INTEGRATI SOCIO-SANITARI	€ -15.397.341,75	22.692.693,40	7.295.351,65
31 SVILUPPO E PROMOZIONE DEI SISTEMI CULTURALI INTEGRATI	€ -1.081.151,03	11.211.668,34	10.130.517,31
32 ATTIVITA' SPORTIVE, CACCIA E PESCA SPORTIVA	€ 288.765,90	0,00	288.765,90

<u>FUNZIONE OBIETTIVO</u>	<u>CORRENTI</u>	<u>D'INVESTIMENTO</u>	<u>TOTALE</u>
	115.094.906,51	186.493.332,00	301.588.238,51
TOTALI €			
AREA INTERVENTO CONTABILITA' SPECIALE		€	€ 121.500.000,00
TOTALE GENERALE DELLA SPESA		€	€ 423.088.238,51

TABELLA N. 3

Elenco delle variazioni apportate ai residui, alla competenza e alla cassa per UPB di Spesa del Bilancio 2010

TABELLA 3

ASSESTAMENTO 2010*Stato di Previsione della Spesa*

U.P.B.			VARIAZIONI
10101	FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE - CORRENTE	RESIDUI €	-4.000.000,00
		COMPETENZA €	997.000,00
		CASSA €	-3.003.000,00
10201	INDENNITA' DI CARICA, RIMBORSI - CORRENTE	RESIDUI €	-26.818,48
		COMPETENZA €	0,00
		CASSA €	-26.818,48
10202	ADESIONI, SPESE DI RAPPRESENTANZA E CONVEGNISTICA - CORRENTE	RESIDUI €	-165.654,43
		COMPETENZA €	121.451,00
		CASSA €	-44.203,43
10301	FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO - CORRENTE	RESIDUI €	-1.008.662,71
		COMPETENZA €	42.578,12
		CASSA €	-966.084,59
10302	FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO - INVESTIMENTO	RESIDUI €	39.738,80
		COMPETENZA €	0,00
		CASSA €	39.738,80
10303	SVILUPPO AUTOMAZIONE, ATTREZZATURE, POTENZIAMENTO DELLA RETE, ASSISTENZA E PROCEDURE - CORRENTE	RESIDUI €	138.776,00
		COMPETENZA €	425.644,00
		CASSA €	139.420,00
10304	SVILUPPO AUTOMAZIONE, ATTREZZATURE, POTENZIAMENTO DELLA RETE, ASSISTENZA E PROCEDURE - INVESTIMENTO	RESIDUI €	209.290,65
		COMPETENZA €	7.933.968,68
		CASSA €	1.888.259,33
10305	SISTEMA INFORMATIVO STATISTICO - CORRENTE	RESIDUI €	61.004,94
		COMPETENZA €	2.810,69
		CASSA €	63.815,63
10307	SPESE PER BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - CORRENTE	RESIDUI €	-19.150,00
		COMPETENZA €	20.000,00
		CASSA €	850,00
10308	SPESE PER BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - INVESTIMENTO	RESIDUI €	1.000.000,00
		COMPETENZA €	2.161.000,00
		CASSA €	273.000,00

TABELLA 3

ASSESTAMENTO 2010*Stato di Previsione della Spesa*

U.P.B.			VARIAZIONI
10309	ONERI ACCESSORI ALLA TENUTA DELLA CONTABILITA' E DELLA TESORERIA - CORRENTE	RESIDUI €	2.337,74
		COMPETENZA €	0,00
		CASSA €	2.337,74
10310	ONERI PER LA GESTIONE E LA CERTIFICAZIONE DEL BILANCIO REGIONALE - CORRENTE	RESIDUI €	48.200,86
		COMPETENZA €	561.358,40
		CASSA €	609.559,26
10311	ONERI DERIVANTI DA CONTROVERSIE - CORRENTE	RESIDUI €	-423.716,91
		COMPETENZA €	1.057.825,36
		CASSA €	634.108,45
10313	SPESE LEGALI - CORRENTE	RESIDUI €	-10.385,05
		COMPETENZA €	617.269,53
		CASSA €	606.884,48
10314	FONDO REGIONALE PER LE SPESE ELETTORALI - CORRENTE	RESIDUI €	152.769,36
		COMPETENZA €	1.500.000,00
		CASSA €	1.652.769,36
10315	FONDO REGIONALE PER LE SPESE ELETTORALI - INVESTIMENTO	RESIDUI €	114.293,72
		COMPETENZA €	0,00
		CASSA €	114.293,72
10316	PARTECIPAZIONI AZIONARIE E CONFERIMENTI DI CAPITALE	RESIDUI €	0,00
		COMPETENZA €	2.000.000,00
		CASSA €	2.000.000,00
10401	MONITORAGGIO E PRONTO INTERVENTO - CORRENTE	RESIDUI €	-366.736,10
		COMPETENZA €	800.000,00
		CASSA €	633.263,90
10402	MONITORAGGIO E PRONTO INTERVENTO - INVESTIMENTO	RESIDUI €	6.000,00
		COMPETENZA €	0,00
		CASSA €	1.512,00
10403	STRUTTURE E ATTREZZATURE PER LA PROTEZIONE CIVILE - CORRENTE	RESIDUI €	-357.505,74
		COMPETENZA €	34.590,23
		CASSA €	-306.685,51

TABELLA 3

ASSESTAMENTO 2010*Stato di Previsione della Spesa*

U.P.B.			VARIAZIONI
10404	STRUTTURE E ATTREZZATURE PER LA PROTEZIONE CIVILE - INVESTIMENTO	RESIDUI €	-2.163.810,00
		COMPETENZA €	349.045,01
		CASSA €	-1.898.406,03
10405	PREVENZIONE CALAMITA' NATURALI E PRONTO INTERVENTO - CORRENTE	RESIDUI €	29.546,03
		COMPETENZA €	0,00
		CASSA €	0,00
10406	PREVENZIONE CALAMITA' NATURALI E PRONTO INTERVENTO - INVESTIMENTO	RESIDUI €	0,00
		COMPETENZA €	-782.092,91
		CASSA €	-782.092,91
10408	SERVIZIO ANTINCENDIO - INVESTIMENTO	RESIDUI €	0,00
		COMPETENZA €	2.290,84
		CASSA €	2.290,84
10501	COMITATI, COMMISSIONI E COLLABORAZIONI - CORRENTE	RESIDUI €	358.325,15
		COMPETENZA €	80.005,16
		CASSA €	409.746,97
10503	COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE - CORRENTE	RESIDUI €	60.361,88
		COMPETENZA €	243.000,00
		CASSA €	273.361,88
10504	COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE - INVESTIMENTO	RESIDUI €	4.934,11
		COMPETENZA €	0,00
		CASSA €	4.934,11
10505	PUBBLICAZIONI UFFICIALI - CORRENTE	RESIDUI €	51.095,95
		COMPETENZA €	0,00
		CASSA €	51.095,95
10601	ESERCIZIO DELLE FUNZIONI CONFERITE - CORRENTE	RESIDUI €	13.001,60
		COMPETENZA €	1.017.953,40
		CASSA €	1.030.955,00
10602	ESERCIZIO DELLE FUNZIONI CONFERITE - INVESTIMENTO	RESIDUI €	-25.200,00
		COMPETENZA €	677.811,24
		CASSA €	652.611,24

TABELLA 3

ASSESTAMENTO 2010*Stato di Previsione della Spesa*

U.P.B.			VARIAZIONI
10603	FONDO PER LE COMUNITA' MONTANE - CORRENTE	RESIDUI €	19.750,00
		COMPETENZA €	420.000,00
		CASSA €	419.750,00
10604	FONDO PER LE COMUNITA' MONTANE - INVESTIMENTO	RESIDUI €	600.000,00
		COMPETENZA €	0,00
		CASSA €	0,00
10606	SICUREZZA DEI CITTADINI E DEI TERRITORI - CORRENTE	RESIDUI €	-128.972,73
		COMPETENZA €	0,00
		CASSA €	-128.972,73
10607	FONDO PER LA GESTIONE ASSOCIATA - CORRENTE	RESIDUI €	0,00
		COMPETENZA €	-100.000,00
		CASSA €	-100.000,00
10609	PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA - CORRENTE	RESIDUI €	-32.239,00
		COMPETENZA €	4.963.484,40
		CASSA €	372.645,40
10610	PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA - INVESTIMENTO	RESIDUI €	1.749.100,00
		COMPETENZA €	576.371,33
		CASSA €	-2.644.552,29
10613	SICUREZZA DEI CITTADINI E DEI TERRITORI - INVESTIMENTO	RESIDUI €	0,00
		COMPETENZA €	300.000,00
		CASSA €	300.000,00
10614	ATTUAZIONE DELLA LEGGE 3 AGOSTO 2009 N.117 - DISTACCO DALLA REGIONE MARCHE DEI COMUNI DELLA VALMARECCHIA - CORRENTE	RESIDUI €	0,00
		COMPETENZA €	445.779,65
		CASSA €	445.779,65
10615	ATTUAZIONE DELLA LEGGE 3 AGOSTO 2009 N.117 - DISTACCO DALLA REGIONE MARCHE DEI COMUNI DELLA VALMARECCHIA - INVESTIMENTO	RESIDUI €	0,00
		COMPETENZA €	825.483,89
		CASSA €	800.587,98
20701	STIPENDI, RETRIBUZIONI, INDENNITA' E RIMBORSI - CORRENTE	RESIDUI €	-2.262.926,52
		COMPETENZA €	-11.795.656,09
		CASSA €	-15.043.252,96

TABELLA 3

ASSESTAMENTO 2010*Stato di Previsione della Spesa*

U.P.B.			VARIAZIONI
20702	TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E FINE SERVIZIO - CORRENTE	RESIDUI €	-54.261,94
		COMPETENZA €	501.118,50
		CASSA €	446.856,56
20703	ASSETTO ORGANIZZATIVO, AUTORIFORMA, CONSULENZA E STUDI - CORRENTE	RESIDUI €	-51.000,00
		COMPETENZA €	223.542,90
		CASSA €	172.542,90
20704	FORMAZIONE DEL PERSONALE REGIONALE - CORRENTE	RESIDUI €	-39.830,80
		COMPETENZA €	47.771,13
		CASSA €	7.940,33
20803	FONDO DI RISERVA PER SPESE OBBLIGATORIE - ART. 20 L.R. 31/01	RESIDUI €	0,00
		COMPETENZA €	2.000.000,00
		CASSA €	2.000.000,00
20804	FONDO DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE - ART. 21 L.R. 31/01	RESIDUI €	0,00
		COMPETENZA €	-380.000,00
		CASSA €	-380.000,00
20805	FONDO DI RISERVA DI CASSA - ART. 22 L.R. 31/01	RESIDUI €	0,00
		COMPETENZA €	0,00
		CASSA €	290.000.000,00
20806	REGOLAZIONI CONTABILI - CORRENTE	RESIDUI €	-11.392,04
		COMPETENZA €	56.511.775,26
		CASSA €	56.500.383,22
20808	RIMBORSI - CORRENTE	RESIDUI €	-3.318.372,90
		COMPETENZA €	92.370.640,00
		CASSA €	89.052.267,10
20809	RIMBORSI - INVESTIMENTO	RESIDUI €	0,00
		COMPETENZA €	0,99
		CASSA €	0,99
20810	ACCERTAMENTI. RISCOSSIONI, RIMBORSO TRIBUTI, IMPOSTE E TASSE - CORRENTE	RESIDUI €	-5.657,95
		COMPETENZA €	605.000,00
		CASSA €	599.342,05

TABELLA 3

ASSESTAMENTO 2010*Stato di Previsione della Spesa*

U.P.B.			VARIAZIONI
20811	IMPOSTE E TASSE DOVUTE DALLA REGIONE - CORRENTE	RESIDUI €	-16.028,08
		COMPETENZA €	0,00
		CASSA €	-16.028,08
20812	INTERESSI SU ANTICIPAZIONI DI CASSA - CORRENTE	RESIDUI €	0,00
		COMPETENZA €	500.000,00
		CASSA €	500.000,00
20813	RATE CONTRIBUTI PLURIENNALI PER INVESTIMENTI	RESIDUI €	-1.272.419,45
		COMPETENZA €	330.129,81
		CASSA €	5.834.538,16
20814	RIMBORSO MUTUI E PRESTITI	RESIDUI €	-14.523.071,83
		COMPETENZA €	2.391.122,76
		CASSA €	-12.131.949,07
20815	FONDO PAGAMENTO RESIDUI PERENTI - CORRENTE	RESIDUI €	-10.809.232,19
		COMPETENZA €	10.924.219,36
		CASSA €	26.318.758,18
20816	FONDO PAGAMENTO RESIDUI PERENTI - INVESTIMENTO	RESIDUI €	-1.356.973,28
		COMPETENZA €	16.536.329,03
		CASSA €	69.166.554,25
20818	FONDO ANTICRISI - CORRENTE	RESIDUI €	1.305.283,96
		COMPETENZA €	27.642,06
		CASSA €	1.745.503,36
20820	ANTICIPAZIONI REGIONALI	RESIDUI €	0,00
		COMPETENZA €	2.606.809,70
		CASSA €	2.606.809,70
30901	RICERCA E INFORMAZIONE AGRICOLA - CORRENTE	RESIDUI €	143.100,25
		COMPETENZA €	753.656,51
		CASSA €	783.564,91
30903	PROMOZIONE AGRICOLA - CORRENTE	RESIDUI €	0,00
		COMPETENZA €	-85.297,09
		CASSA €	-85.297,09

TABELLA 3

ASSESTAMENTO 2010*Stato di Previsione della Spesa*

U.P.B.			VARIAZIONI
30904	PROMOZIONE AGRICOLA - INVESTIMENTO	RESIDUI €	3.000,00
		COMPETENZA €	0,00
		CASSA €	3.000,00
30905	RICERCA, INFORMAZIONE E PROMOZIONE AGRICOLA - CORRENTE	RESIDUI €	-550.984,56
		COMPETENZA €	-102.562,07
		CASSA €	-768.522,45
30906	RICERCA, INFORMAZIONE E PROMOZIONE AGRICOLA - INVESTIMENTO	RESIDUI €	4.930.428,88
		COMPETENZA €	184.206,48
		CASSA €	5.114.635,36
30907	MIGLIORAMENTO PRODUZIONI AGRARIE - CORRENTE	RESIDUI €	-526.446,11
		COMPETENZA €	289.138,34
		CASSA €	-310.604,49
30908	MIGLIORAMENTO PRODUZIONI AGRARIE - INVESTIMENTO	RESIDUI €	1.777.960,56
		COMPETENZA €	1.452.129,60
		CASSA €	3.230.090,16
30909	ASSISTENZA TECNICA E AMMODERNAMENTO IMPIANTI - CORRENTE	RESIDUI €	1.000.000,00
		COMPETENZA €	0,00
		CASSA €	0,00
30910	ASSISTENZA TECNICA E AMMODERNAMENTO IMPIANTI - INVESTIMENTO	RESIDUI €	99.600,00
		COMPETENZA €	40.284,36
		CASSA €	139.884,36
31001	FORESTAZIONE E BONIFICA - CORRENTE	RESIDUI €	-240.747,27
		COMPETENZA €	-149.604,41
		CASSA €	-390.351,68
31002	FORESTAZIONE E BONIFICA - INVESTIMENTO	RESIDUI €	-408.762,26
		COMPETENZA €	1.152.134,83
		CASSA €	-193.627,43
31003	CALAMITA' NATURALI - CORRENTE	RESIDUI €	-274.764,28
		COMPETENZA €	141.182,70
		CASSA €	-133.581,58

TABELLA 3

ASSESTAMENTO 2010*Stato di Previsione della Spesa*

U.P.B.		VARIAZIONI	
31004	CALAMITA' NATURALI - INVESTIMENTO	RESIDUI €	-13.257,11
		COMPETENZA €	2.365.676,14
		CASSA €	2.352.419,03
31005	AGRITURISMO - CORRENTE	RESIDUI €	0,00
		COMPETENZA €	114.167,59
		CASSA €	114.167,59
31007	CONTRIBUTI AI CONSORZI DI BONIFICA	RESIDUI €	-305.000,00
		COMPETENZA €	0,00
		CASSA €	-305.000,00
31101	SVILUPPO E CERTIFICAZIONE RISORSE ZOOTECNICHE - CORRENTE	RESIDUI €	-1.556.409,49
		COMPETENZA €	662.564,44
		CASSA €	-905.465,89
31102	SVILUPPO E CERTIFICAZIONE RISORSE ZOOTECNICHE - INVESTIMENTO	RESIDUI €	26.569,83
		COMPETENZA €	80.891,01
		CASSA €	100.809,98
31103	SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' DI TRASFORMAZIONE - CORRENTE	RESIDUI €	-75.954,75
		COMPETENZA €	506.875,35
		CASSA €	430.920,60
31104	SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' DI TRASFORMAZIONE - INVESTIMENTO	RESIDUI €	-157.849,16
		COMPETENZA €	173.944,83
		CASSA €	16.095,67
31105	PESCA E ACQUACOLTURA - CORRENTE	RESIDUI €	1.397.162,97
		COMPETENZA €	55.052,13
		CASSA €	1.452.215,10
31106	PESCA E ACQUACOLTURA - INVESTIMENTO	RESIDUI €	1.527.540,51
		COMPETENZA €	-603.729,84
		CASSA €	923.810,67
31201	POLITICA DELLE RISORSE ENERGETICHE - CORRENTE	RESIDUI €	13.165,20
		COMPETENZA €	0,00
		CASSA €	0,00

TABELLA 3

ASSESTAMENTO 2010*Stato di Previsione della Spesa*

U.P.B.		VARIAZIONI	
31202	POLITICA DELLE RISORSE ENERGETICHE - INVESTIMENTO	RESIDUI €	522.604,51
		COMPETENZA €	816.920,55
		CASSA €	806.907,64
31205	CAVE E MINIERE - CORRENTE	RESIDUI €	0,00
		COMPETENZA €	11.365,79
		CASSA €	11.365,79
31301	SOSTEGNO ALL'ARTIGIANATO DI PRODUZIONE - CORRENTE	RESIDUI €	-126.727,47
		COMPETENZA €	0,00
		CASSA €	-126.727,47
31302	SOSTEGNO ALL'ARTIGIANATO DI PRODUZIONE - INVESTIMENTO	RESIDUI €	-240.281,99
		COMPETENZA €	937.000,00
		CASSA €	-240.281,99
31303	SOSTEGNO DELL'ARTIGIANATO TIPICO E ARTISTICO - CORRENTE	RESIDUI €	-32.274,80
		COMPETENZA €	0,00
		CASSA €	-32.274,80
31304	SOSTEGNO DELL'ARTIGIANATO TIPICO E ARTISTICO - INVESTIMENTO	RESIDUI €	257.221,05
		COMPETENZA €	0,00
		CASSA €	257.221,05
31401	SERVIZI REALI ALLE IMPRESE, INNOVAZIONE E QUALITA' - CORRENTE	RESIDUI €	-965.778,50
		COMPETENZA €	1.036.090,64
		CASSA €	6.067,81
31402	SERVIZI REALI ALLE IMPRESE, INNOVAZIONE E QUALITA' - INVESTIMENTO	RESIDUI €	17.447.823,52
		COMPETENZA €	784.392,46
		CASSA €	26.661.277,06
31403	POLITICA DEL CREDITO E SERVIZI FINANZIARI - CORRENTE	RESIDUI €	-379.784,38
		COMPETENZA €	603.016,00
		CASSA €	223.231,62
31404	POLITICA DEL CREDITO E SERVIZI FINANZIARI - INVESTIMENTO	RESIDUI €	-409.021,10
		COMPETENZA €	4.941.135,49
		CASSA €	-153.885,61

TABELLA 3

ASSESTAMENTO 2010*Stato di Previsione della Spesa*

U.P.B.			VARIAZIONI
31405	INTERNAZIONALIZZAZIONE E EMIGRAZIONE - CORRENTE	RESIDUI €	0,00
		COMPETENZA €	26,33
		CASSA €	26,33
31407	COOPERAZIONE E SVILUPPO - CORRENTE	RESIDUI €	-289.580,28
		COMPETENZA €	244.810,49
		CASSA €	-195.555,79
31408	COOPERAZIONE E SVILUPPO - INVESTIMENTO	RESIDUI €	165.468,76
		COMPETENZA €	76.175,35
		CASSA €	241.644,11
31503	COOPERAZIONE - CORRENTE	RESIDUI €	59.168,33
		COMPETENZA €	145.506,97
		CASSA €	204.675,30
31504	COOPERAZIONE - INVESTIMENTO	RESIDUI €	4.716.165,92
		COMPETENZA €	657.441,23
		CASSA €	5.373.607,15
31601	INIZIATIVE PROMOZIONALI, RICERCHE DI MERCATO - CORRENTE	RESIDUI €	112.723,76
		COMPETENZA €	250.000,00
		CASSA €	362.723,76
31603	FIERE E MERCATI - CORRENTE	RESIDUI €	-57.311,70
		COMPETENZA €	0,00
		CASSA €	-57.311,70
31604	FIERE E MERCATI - INVESTIMENTO	RESIDUI €	0,00
		COMPETENZA €	2.811.000,00
		CASSA €	0,00
31605	PROMOZIONE - CORRENTE	RESIDUI €	-111.005,68
		COMPETENZA €	1.067.899,13
		CASSA €	-463.724,41
31607	INTERNAZIONALIZZAZIONE E PROMOZIONE ESTERA - CORRENTE	RESIDUI €	953.356,92
		COMPETENZA €	1.220.013,46
		CASSA €	573.370,38

TABELLA 3

ASSESTAMENTO 2010*Stato di Previsione della Spesa*

U.P.B.			VARIAZIONI
31704	SOSTEGNO ALLE IMPRESE COMMERCIALI - INVESTIMENTO	RESIDUI €	1.878.956,22
		COMPETENZA €	-1.763.879,51
		CASSA €	115.076,71
31705	TUTELA DEI CONSUMATORI - CORRENTE	RESIDUI €	-58.561,09
		COMPETENZA €	0,00
		CASSA €	-58.561,09
31801	ORGANIZZAZIONE TURISTICA - CORRENTE	RESIDUI €	489.138,67
		COMPETENZA €	461.182,05
		CASSA €	396.917,59
31804	SVILUPPO DELLA RICETTIVITA' - INVESTIMENTO	RESIDUI €	-1.822.127,20
		COMPETENZA €	-433.793,05
		CASSA €	-9.530.219,34
31901	SERVIZI PER L'OCCUPAZIONE - CORRENTE	RESIDUI €	0,00
		COMPETENZA €	70.061,14
		CASSA €	70.061,14
31902	SERVIZI PER L'OCCUPAZIONE - INVESTIMENTO	RESIDUI €	0,00
		COMPETENZA €	585.040,21
		CASSA €	585.040,21
31903	TECNOLOGIE FORMATIVE - CORRENTE	RESIDUI €	55.742,47
		COMPETENZA €	5.910,88
		CASSA €	5.921,82
32001	SOSTEGNO ALL'APPRENDISTATO - CORRENTE	RESIDUI €	371.339,93
		COMPETENZA €	1.823.386,00
		CASSA €	2.194.725,93
32003	PARI OPPORTUNITA' - CORRENTE	RESIDUI €	233.521,82
		COMPETENZA €	0,00
		CASSA €	15.475,62
32004	PARI OPPORTUNITA' - INVESTIMENTO	RESIDUI €	2.100.180,12
		COMPETENZA €	0,00
		CASSA €	2.100.180,12

TABELLA 3

ASSESTAMENTO 2010*Stato di Previsione della Spesa*

U.P.B.			VARIAZIONI
32005	SOSTEGNO ALL'ASSUNZIONE E ALLA OCCUPAZIONE ED INTERVENTI STRUTTURALI - CORRENTE	RESIDUI €	32.371,52
		COMPETENZA €	2.436.835,48
		CASSA €	2.581.372,15
32006	SOSTEGNO ALL'ASSUNZIONE E ALLA OCCUPAZIONE ED INTERVENTI STRUTTURALI - INVESTIMENTO	RESIDUI €	12.040.962,87
		COMPETENZA €	162.342,54
		CASSA €	12.203.305,41
32007	INTERVENTI IN FAVORE DI CATEGORIE SVANTAGGIATE - CORRENTE	RESIDUI €	134.088,48
		COMPETENZA €	337.603,51
		CASSA €	471.691,99
32008	INTERVENTI IN FAVORE DI CATEGORIE SVANTAGGIATE - INVESTIMENTO	RESIDUI €	9.675.209,45
		COMPETENZA €	48.760,58
		CASSA €	9.723.970,03
32101	FORMAZIONE PROFESSIONALE - CORRENTE	RESIDUI €	89.171.256,52
		COMPETENZA €	22.255,25
		CASSA €	88.542.171,53
32102	FORMAZIONE PROFESSIONALE - INVESTIMENTO	RESIDUI €	6.371.791,27
		COMPETENZA €	16.932,52
		CASSA €	6.388.723,79
32103	ISTRUZIONE - CORRENTE	RESIDUI €	200.164,50
		COMPETENZA €	691.255,00
		CASSA €	791.419,50
42201	PIANI TERRITORIALI E RISANAMENTO AMBIENTALE - CORRENTE	RESIDUI €	-380.152,50
		COMPETENZA €	552.606,05
		CASSA €	94.949,47
42202	PIANI TERRITORIALI E RISANAMENTO AMBIENTALE - INVESTIMENTO	RESIDUI €	-1.214.905,93
		COMPETENZA €	413.993,77
		CASSA €	-612.136,78
42203	PIANI DI BACINO, DIFESA COSTIERA, RISANAMENTO AREE AD ELEVATO RISCHIO IDROGEOLOGICO, PORTI - CORRENTE	RESIDUI €	54.693,54
		COMPETENZA €	-306.215,60
		CASSA €	-281.522,06

TABELLA 3

ASSESTAMENTO 2010*Stato di Previsione della Spesa*

U.P.B.			VARIAZIONI
42204	PIANI DI BACINO, DIFESA COSTIERA, RISANAMENTO AREE AD ELEVATO RISCHIO IDROGEOLOGICO, PORTI - INVESTIMENTO	RESIDUI €	-10.782.845,38
		COMPETENZA €	180.424,90
		CASSA €	-4.513.538,44
42205	SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE - CORRENTE	RESIDUI €	3.755,28
		COMPETENZA €	8.968,61
		CASSA €	8.652,13
42206	SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE - INVESTIMENTO	RESIDUI €	-70.893,76
		COMPETENZA €	0,00
		CASSA €	-54.822,00
42301	PIANI, PROGRAMMI TUTELA ARIA, ACQUA, SUOLO E CICLO DEI RIFIUTI - CORRENTE	RESIDUI €	-25.200,00
		COMPETENZA €	8.023,51
		CASSA €	-17.176,49
42302	PIANI, PROGRAMMI TUTELA ARIA, ACQUA, SUOLO E CICLO DEI RIFIUTI - INVESTIMENTO	RESIDUI €	548.701,91
		COMPETENZA €	11.246.000,00
		CASSA €	0,00
42304	RISANAMENTO ATMOSFERICO, ACUSTICO, ELETTROMAGNETICO; PREVENZIONE RISCHIO TECNOLOGICO - INVESTIMENTO	RESIDUI €	-43.291,38
		COMPETENZA €	123.234,38
		CASSA €	79.943,00
42305	INTERVENTI TUTELA ACQUA, ARIA, SUOLO E INSEDIAMENTI A RISCHIO - CORRENTE	RESIDUI €	-709.782,91
		COMPETENZA €	39.418,58
		CASSA €	-777.364,33
42306	INTERVENTI TUTELA ACQUA, ARIA, SUOLO E INSEDIAMENTI A RISCHIO - INVESTIMENTO	RESIDUI €	-465.697,08
		COMPETENZA €	18.040,15
		CASSA €	-583.012,43
42307	SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI DEL CICLO DEI RIFIUTI - CORRENTE	RESIDUI €	-320.754,48
		COMPETENZA €	0,00
		CASSA €	-320.754,48
42308	SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI DEL CICLO DEI RIFIUTI - INVESTIMENTO	RESIDUI €	0,00
		COMPETENZA €	1.500.000,00
		CASSA €	0,00

TABELLA 3

ASSESTAMENTO 2010*Stato di Previsione della Spesa*

U.P.B.			VARIAZIONI
42401	INDIVIDUAZIONE E GESTIONE DEGLI INTERVENTI IN AREE A RISCHIO IDROGEOLOGICO, SISMICO E AMBIENTALE - CORRENTE	RESIDUI €	-108.522,03
		COMPETENZA €	0,00
		CASSA €	-108.522,03
42501	SISTEMA AREE PROTETTE - CORRENTE	RESIDUI €	-1.231.746,52
		COMPETENZA €	65.441,99
		CASSA €	-1.116.242,99
42502	SISTEMA AREE PROTETTE - INVESTIMENTO	RESIDUI €	-1.101.088,99
		COMPETENZA €	874.405,66
		CASSA €	-1.163.683,33
42504	RIQUALIFICAZIONE AREE URBANE - INVESTIMENTO	RESIDUI €	0,00
		COMPETENZA €	6.138.000,00
		CASSA €	0,00
42505	EDUCAZIONE AMBIENTALE, RETE ECOLOGICA E BIODIVERSITA' - CORRENTE	RESIDUI €	-65.537,00
		COMPETENZA €	0,00
		CASSA €	0,00
42506	EDUCAZIONE AMBIENTALE, RETE ECOLOGICA E BIODIVERSITA' - INVESTIMENTO	RESIDUI €	90.000,00
		COMPETENZA €	0,00
		CASSA €	0,00
42601	LAVORI PUBBLICI - CORRENTE	RESIDUI €	-6.978,70
		COMPETENZA €	-336.128,17
		CASSA €	-343.106,87
42602	LAVORI PUBBLICI - INVESTIMENTO	RESIDUI €	793.425,72
		COMPETENZA €	10.325.011,65
		CASSA €	2.740.437,37
42603	EDILIZIA RESIDENZIALE - CORRENTE	RESIDUI €	858.726,54
		COMPETENZA €	-42.979,03
		CASSA €	-332.979,03
42604	EDILIZIA RESIDENZIALE - INVESTIMENTO	RESIDUI €	-13.851.704,50
		COMPETENZA €	1.197.653,18
		CASSA €	-11.241.814,92

TABELLA 3

ASSESTAMENTO 2010*Stato di Previsione della Spesa*

U.P.B.			VARIAZIONI
42701	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - CORRENTE	RESIDUI €	-1.099.139,49
		COMPETENZA €	5.480.383,07
		CASSA €	4.171.513,58
42702	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - INVESTIMENTO	RESIDUI €	133.299,47
		COMPETENZA €	17.871.558,12
		CASSA €	5.687.530,18
42703	SVILUPPO E POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE - CORRENTE	RESIDUI €	-1.245.359,79
		COMPETENZA €	0,00
		CASSA €	0,00
42704	SVILUPPO E POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE - INVESTIMENTO	RESIDUI €	9.686.336,23
		COMPETENZA €	45.184.278,70
		CASSA €	35.989.454,43
52801	FINANZIAMENTO DEI MACROLIVELLI DI ASSISTENZA SANITARIA - CORRENTE	RESIDUI €	-134.642.426,01
		COMPETENZA €	852.581,68
		CASSA €	-133.789.415,96
52802	FINANZIAMENTO DEI MACROLIVELLI DI ASSISTENZA SANITARIA - INVESTIMENTO	RESIDUI €	1.630.402,62
		COMPETENZA €	-1.808.135,31
		CASSA €	-177.732,69
52803	FORMAZIONE E PROGETTI SPECIALI REGIONALI/NAZIONALI - CORRENTE	RESIDUI €	-29.397.844,82
		COMPETENZA €	1.384.313,59
		CASSA €	-29.518.390,12
52804	FORMAZIONE E PROGETTI SPECIALI REGIONALI/NAZIONALI - INVESTIMENTO	RESIDUI €	-31.800,00
		COMPETENZA €	750.000,00
		CASSA €	741.008,00
52805	PREVENZIONE, STRUTTURE, INTERVENTI DI VETERINARIA PUBBLICA - CORRENTE	RESIDUI €	-143.821,30
		COMPETENZA €	197.483,12
		CASSA €	93.668,12
52808	STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE - INVESTIMENTO	RESIDUI €	-1.304.382,74
		COMPETENZA €	48.511.587,09
		CASSA €	47.148.710,48

TABELLA 3

ASSESTAMENTO 2010*Stato di Previsione della Spesa*

U.P.B.		VARIAZIONI	
52811	ASSISTENZA MALATTIE RILEVANZA SOCIALE - CORRENTE	RESIDUI €	-442.560,62
		COMPETENZA €	-100.000,00
		CASSA €	-542.560,62
52814	FORMAZIONE E PROGETTI SPECIALI REGIONALI/NAZIONALI - CORRENTE	RESIDUI €	-392.849,71
		COMPETENZA €	-712.049,20
		CASSA €	-1.153.828,91
52815	FINANZIAMENTO DEI MACROLIVELLI DI ASSISTENZA SANITARIA - CORRENTE	RESIDUI €	-89.623.262,84
		COMPETENZA €	-52.528.052,05
		CASSA €	-182.176.914,89
52816	ASSISTENZA MALATTIE RILEVANZA SOCIALE - INVESTIMENTO	RESIDUI €	-74.727,99
		COMPETENZA €	33.447,78
		CASSA €	-41.280,21
52817	FINANZIAMENTO DEI MACROLIVELLI DI ASSISTENZA SANITARIA - CORRENTE	RESIDUI €	0,00
		COMPETENZA €	0,00
		CASSA €	-115.000.000,00
52819	FONDO PER IL FINANZIAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - CORRENTE	RESIDUI €	5.000.240,00
		COMPETENZA €	-3.885.240,00
		CASSA €	1.115.000,00
52820	FONDO PER IL FINANZIAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTO	RESIDUI €	9.307.482,18
		COMPETENZA €	-39.277.482,18
		CASSA €	-29.970.000,00
52903	PROMOZIONE E TUTELA DEGLI ORGANISMI DI RAPPRESENTANZA - CORRENTE	RESIDUI €	-134.001,42
		COMPETENZA €	4.789,15
		CASSA €	-129.212,27
52905	EMIGRAZIONE - CORRENTE	RESIDUI €	10.824,24
		COMPETENZA €	0,00
		CASSA €	10.824,24
52907	SOSTEGNO ALLA RETE DEI SERVIZI SOCIALI E DIRITTO ALLO STUDIO - CORRENTE	RESIDUI €	-2.670.874,63
		COMPETENZA €	2.115.769,64
		CASSA €	-555.104,99

TABELLA 3

ASSESTAMENTO 2010*Stato di Previsione della Spesa*

U.P.B.			VARIAZIONI
52909	TERZO SETTORE	RESIDUI €	17.448,55
		COMPETENZA €	0,00
		CASSA €	17.448,55
53001	SOSTEGNO ALLA RETE DELLE STRUTTURE SOCIALI - CORRENTE	RESIDUI €	13.899.710,36
		COMPETENZA €	-11.768.254,09
		CASSA €	-9.626.695,35
53002	SOSTEGNO ALLA RETE DELLE STRUTTURE SOCIALI - INVESTIMENTO	RESIDUI €	4.922.556,08
		COMPETENZA €	22.668.464,57
		CASSA €	-1.230.276,56
53003	DISABILITA' - PRATICA SPORTIVA - CORRENTE	RESIDUI €	-212.009,88
		COMPETENZA €	0,00
		CASSA €	-212.009,88
53006	TUTELA MATERNO - INFANTILE - INVESTIMENTO	RESIDUI €	-970.991,74
		COMPETENZA €	24.228,83
		CASSA €	-946.762,91
53007	TUTELA SOCIALE E DIRITTI DI CITTADINANZA - CORRENTE	RESIDUI €	7.110.420,28
		COMPETENZA €	-3.764.910,50
		CASSA €	-174.428,25
53011	TOSSICODIPENDENZE - CORRENTE	RESIDUI €	45.389,08
		COMPETENZA €	72.652,84
		CASSA €	72.652,84
53013	INTERVENTI SOCIALI PER LE TOSSICODIPENDENZE - CORRENTE	RESIDUI €	-20.000,00
		COMPETENZA €	63.170,00
		CASSA €	40.670,00
53101	STRUTTURAZIONE, INTEGRAZIONE RETI TEMATICHE - CORRENTE	RESIDUI €	-68.727,75
		COMPETENZA €	460.000,00
		CASSA €	531.389,68
53102	STRUTTURAZIONE, INTEGRAZIONE RETI TEMATICHE - INVESTIMENTO	RESIDUI €	261.848,96
		COMPETENZA €	0,00
		CASSA €	120.918,96

TABELLA 3

ASSESTAMENTO 2010*Stato di Previsione della Spesa*

U.P.B.			VARIAZIONI
53103	PROMOZIONE E ATTIVITA' CULTURALI - CORRENTE	RESIDUI €	-34.670,96
		COMPETENZA €	458.848,97
		CASSA €	504.178,01
53104	PROMOZIONE E ATTIVITA' CULTURALI - INVESTIMENTO	RESIDUI €	-104.020,97
		COMPETENZA €	5.824.000,00
		CASSA €	-507.642,00
53105	VALORIZZAZIONE, VIGILANZA, CATALOGAZIONE BENI CULTURALI, SOPRAINTENDENZA BIBLIOGRAFICA - CORRENTE	RESIDUI €	326.264,29
		COMPETENZA €	0,00
		CASSA €	154.797,89
53106	VALORIZZAZIONE, VIGILANZA, CATALOGAZIONE BENI CULTURALI, SOPRAINTENDENZA BIBLIOGRAFICA - INVESTIMENTO	RESIDUI €	183.862,10
		COMPETENZA €	125.668,34
		CASSA €	109.530,44
53108	PATRIMONIO STORICO - INVESTIMENTO	RESIDUI €	0,00
		COMPETENZA €	5.262.000,00
		CASSA €	0,00
53109	FONDO UNICO PER LO SPETTACOLO - CORRENTE	RESIDUI €	0,00
		COMPETENZA €	-2.000.000,00
		CASSA €	-2.000.000,00
53201	PROMOZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA E TEMPO LIBERO - CORRENTE	RESIDUI €	67.841,29
		COMPETENZA €	135.000,00
		CASSA €	122.514,43
53202	PROMOZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA E TEMPO LIBERO - INVESTIMENTO	RESIDUI €	115.341,96
		COMPETENZA €	0,00
		CASSA €	72.998,76
53203	CACCIA E PESCA SPORTIVA - CORRENTE	RESIDUI €	14.661,66
		COMPETENZA €	153.765,90
		CASSA €	-71.716,91
63301		RESIDUI €	228.921.221,60
		COMPETENZA €	0,00
		CASSA €	605.834.704,31

TABELLA 3

ASSESTAMENTO 2010*Stato di Previsione della Spesa*

U.P.B.	VARIAZIONI
63401	RESIDUI € 156.786,44
	COMPETENZA € 121.500.000,00
	CASSA € 121.656.786,44

		TOTALI		VARIAZIONI
		VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	VARIAZIONI IN AUMENTO	
RESIDUI	€	-344.045.221,13	448.032.835,94	103.987.614,81
COMPETENZA	€	-132.726.061,10	555.814.299,61	423.088.238,51
CASSA	€	-580.713.687,59	1.561.065.134,77	980.351.447,18

TABELLA N. 4

Riepilogo generale per Titoli

TABELLA 4

BILANCIO PER L'ANNO 2010 - STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

RIEPILOGO GENERALE PER TITOLI (art. 14 della L.R. 11/12/2001 n. 31)

	RESIDUI AL 31/12/2009	STANZ. COMPETENZA 2010	STANZ. CASSA 2010
<u>TITOLO 10000</u>	€ 1.982.152.105,89	3.135.775.909,16	5.117.928.015,05
TRIBUTI PROPRI DELLA REGIONE, GETTITO TRIBUTI ERARIALI O QUOTE DI ESSO			
<u>TITOLO 20000</u>	€ 186.183.111,92	195.358.466,31	381.541.578,23
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE DELLA U.E., DELLO STATO E DI ALTRI SOGGETTI			
<u>TITOLO 30000</u>	€ 179.188.321,15	72.586.917,28	251.775.238,43
ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE			
<u>TITOLO 40000</u>	€ 648.527.592,13	394.606.050,72	1.043.133.642,85
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFORMAZIONE DI CAPITALE, DA RISCOSSIONE DI CREDITI E DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE			
<u>TITOLO 50000</u>	€ 11.442.048,29	849.266.555,94	687.637.628,09
ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI, PRESTITI O ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE			
<u>TITOLO 60000</u>	€ 3.007.493.179,38	4.647.593.899,41	7.482.016.102,65
CONTABILITA' SPECIALI			
TOTALE 1-5	€ 1.014.038.762,49	1.647.802.647,50	2.661.841.409,99
TOTALE GENERALE	€ 4.021.531.941,87	6.295.396.546,91	10.143.857.512,64
GIACENZA DI CASSA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 2009 - ART. 12, 5° COMMA L.R. N. 31/2001	€		148.510.065,28
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ALLA CHIUSURA ESERCIZIO 2009 - ART. 12, 5° COMMA L.R.31/2001	€	852.328.317,55	
TOTALE COMPLESSIVO	€ 4.021.531.941,87	7.147.724.864,46	10.292.367.577,92

TABELLA N. 5

Riepilogo generale per Aree di Intervento

TABELLA 5

BILANCIO PER L'ANNO 2010 - STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
RIEPILOGO GENERALE PER AREE D'INTERVENTO (art. 15 della L.R. 11/12/2001 n. 31)

	RESIDUI AL 31/12/2009	STANZ. COMPETENZA 2010	STANZ. CASSA 2010
<u>AREA INTERVENTO 1</u> ASSETTO ISTITUZIONALE E ORGANIZZATIVO	€ 56.758.690,04	140.653.721,26	170.048.652,63
<u>AREA INTERVENTO 2</u> PROGRAMMAZIONE E BILANCIO	€ 32.459.478,60	1.001.921.154,62	1.370.559.932,16
<u>AREA INTERVENTO 3</u> SVILUPPO ECONOMICO	€ 331.097.225,43	295.179.620,23	606.447.845,66
<u>AREA INTERVENTO 4</u> TERRITORIO E AMBIENTE	€ 138.106.582,09	557.587.630,12	538.783.705,74
<u>AREA INTERVENTO 5</u> SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'	€ 245.526.973,49	3.504.580.090,73	3.510.220.805,81
<u>TOTALE RUBRICHE 1-5</u>	€ 803.948.949,65	5.499.922.216,96	6.196.060.942,00
<u>AREA INTERVENTO 6</u> CONTABILITA' SPECIALI	€ 2.513.764.739,95	1.647.802.647,50	4.061.567.387,45
<u>TOTALE RUBRICHE 1-6</u>	€ 3.317.713.689,60	7.147.724.864,46	10.257.628.329,45
<u>TOTALE GENERALE</u> €	3.317.713.689,60	7.147.724.864,46	10.257.628.329,45
<u>TOTALE COMPLESSIVO</u> €	3.317.713.689,60	7.147.724.864,46	10.257.628.329,45

**Modifica dei prospetti ed elenchi
allegati alla L.R. 32/2009 “Bilancio di Previsione
per l’anno 2010 ed adozione del bilancio
pluriennale per il triennio 2010/2012”**

PROSPETTO 1

SPESA FINANZIATA CON IL RICORSO AL CREDITO	
CAPITOLO	DESCRIZIONE
10302401	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO DI LOCALI E DEI RELATIVI IMPIANTI
10302402	SPESE PER LA SISTEMAZIONE A VERDE DEL COMPLESSO SEDE DELLA REGIONE
10302403	SPESE PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI BENI IMMOBILI REGIONALI E PER GLI EDIFICI PRIVATI DESTINATI A SEDE DI UFFICI PUBBLICI
10302404	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI
10302408	SPESE PER L'ACQUISTO DI STRUMENTI ED ATTREZZATURE D'UFFICIO - CNI/09
10304401	SPESE PER L'ACQUISTO DI IMPIANTI E DI ATTREZZATURE ELETTRONICHE PER IL SERVIZIO E SVILUPPO DI INFORMATICA REGIONALE; ACQUISIZIONE E SVILUPPO PROCEDURE E PROGRAMMI
10316401	ONERI RELATIVI ALLA SOTTOSCRIZIONE DI QUOTE DI CAPITALE SOCIALE DELLA SOCIETA' ACOM (ADVANCED CENTER ONCOLOGY MACERATA) AVENTE FINALITA' PRODUTTIVE SANITARIE - CNI/10
10404402	FONDO REGIONALE PER LA PROTEZIONE CIVILE SPESE IN CONTO CAPITALE (L.R.32/2001)
10504401	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE AUDIOVISIVO, MICROFONICO E RADIOFONICO ED APPARECCHIATURE TELEMATICHE ED INFORMATICHE
10602401	INTERVENTI REGIONALI PER LE COMUNITA' MONTANE - INVESTIMENTI 2008
10602402	FONDO UNICO PER IL DECENTRAMENTO DA TRASFERIRE ALLE PROVINCE - QUOTA CAPITALE -
10602403	FONDO UNICO PER IL DECENTRAMENTO DA TRASFERIRE AI COMUNI - QUOTA CAPITALE -
10604401	FINANZIAMENTO DEI PROGRAMMI DI INVESTIMENTO DELLE COMUNITA' MONTANE
10604402	CONTRIBUTI ALLE COMUNITA' MONTANE PER INTERVENTI SELVICOLTURALI E OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICO-FORESTALE - ART 5, COMMA 1, LETTERE C1 E C4 - LR 18/2008 - CNI/09
10608401	SPESE PER INCENTIVI ALLO SVILUPPO DELLA GESTIONE ASSOCIATA INTERCOMUNALE DI FUNZIONI E SERVIZI E LE UNIONI E FUSIONI DEI COMUNI - CNI 2004
10615401	ATTUAZIONE DELLA DGR 307 DEL 9/2/2010: "APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI INTESA TRA LA REGIONE EMILIA ROMAGNA E LA REGIONE MARCHE PER L'ATTUAZIONE DELLA L. 117/2009" - QUOTA CONTRIBUTI PLURIENNALI PER OO.PP. - TRASFERIMENTI A COMUNI - CNI/10
10615402	ATTUAZIONE DGR 307 DEL 9/2/2010: "APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI INTESA TRA LA REGIONE EMILIA ROMAGNA E LA REGIONE MARCHE PER L'ATTUAZIONE DELLA L.117/2009" - QUOTA CONTRIBUTI PLURIENNALI PER OO.PP. - TRASFERIMENTI AD ALTRI ENTI SETTORE STATALE - CNI/10
20813401	CONTRIBUTI PLURIENNALI AI COMUNI NELLE SPESE DI AMMORTAMENTO DEI MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DD.PP. O ALTRI ISTITUTI DI CREDITO PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE DI INTERESSE REGIONALE (LR. 29.06.93, N. 19 E ART. 8 LR. 46/92)- 20813242
20813402	CONTRIBUTI COSTANTI 35.LI A COMUNI, LORO CONSORZI ED ALTRI ENTI AUTORIZZATI, PER LA COSTRUZIONE, L'AMPLIAMENTO E LA SISTEMAZIONE DEGLI ACQUEDOTTI - 20813201

PROSPETTO 1

20813403	CONTRIB. COSTANTI 35.LI PER LA ESECUZIONE DI ACQUEDOTTI, OPERE IGIENICHE E SANITARIE DI INTERESSE DEGLI ENTI LOCALI (ART.1, 2° CO. E ARTT.3,4,5,6)- 20813202
20813404	CONTRIB. COSTANTI 35.LI A ENTI LOCALI PER REALIZZAZIONE OPERE ACQUEDOTTISTICHE COMPRESSE QUELLE DELLE ZONE RURALI - 20813203
20813405	CONTRIB. COSTANTI 35.LI A ENTI LOCALI PER REALIZZAZIONE OPERE DI FOGNATURE, IMPIANTI DI DEPURAZIONE ACQUE REFLUE - EX 20813204
20813406	CONTRIBUTI COSTANTI 35.LI A ENTI LOCALI PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E DI ORIGINE INDUSTRIALE - 20813205
20813407	CONTRIBUTI COSTANTI 35.LI AGLI ENTI LOCALI PER LA ESECUZIONE DELLE OPERE PREVISTE DAGLI ARTT.2,3,8 E 10 DELLA L.589/1949 - EX 20813206
20813408	CONTRIBUTI COSTANTI 35.LI A FAVORE DI ENTI LOCALI PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI ADDUZIONE SECONDARIA E PER LA DISTRIBUZIONE DI GAS METANO - EX 20813207
20813409	CONTRIBUTI COSTANTI 35.LI A FAVORE DEGLI ENTI LOCALI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE DI INTERESSE DEI MEDESIMI PREVISTE DAGLI ARTICOLI 13 E 15 L. 1090/68 - 20813208
20813410	CONTRIBUTI COSTANTI 35.LI A FAVORE DI ENTI LOCALI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE DI INTERESSE DEI MEDESIMI PREVISTE DAGLI ARTT.2,3,8 E 10 L. 589/49- 20813209
20813411	CONTRIBUTI COSTANTI 35.LI A FAVORE DI COMUNI PER LA COSTRUZIONE E IL COMPLETAMENTO DI OPERE OCCORRENTI PER FORNIRE DI ENERGIA ELETTRICA I COMUNI STESSI - 20813210
20813412	CONTRIBUTI COSTANTI 35.LI A ENTI LOCALI PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI GAS METANO PER USI DOMESTICI E INDUSTRIALI - 20813211
20813413	CONTRIBUTI COSTANTI 35.LI PER ESECUZIONE DI OPERE STRADALI DI INTERESSE DI ENTI LOCALI (ARTT.2 E 17 L.3.8.49 N.589) - 20813212
20813414	CONTRIBUTI COSTANTI 35.LI A FAVORE DI ENTI LOCALI PER OPERE DI DIFESA DEL LITORALE MARCHIGIANO IN ZONE D'INTERESSE TURISTICO E PER IL MIGLIORAMENTO PORTI DI 4° CLASSE - EX 20813213
20813415	CONTRIBUTI COSTANTI 35.LI A FAVORE DI COMUNI CHE COSTRUISCONO O AMPIANO EDIFICI DESTINATI A PROPRIE SEDI (L.15/2/52 N.184 E L.9/8/54 N.649)- 20813216
20813416	CONTRIB. COSTANTI 35.LI AI COMUNI E LORO CONSORZI ED ALTRI ENTI PER LA COSTRUZIONE, L'AMPLIAMENTO E IL MIGLIORAMENTO DI IMPIANTI DESTINATI ALLE ATTIVITA' SPORTIVE -**CFR 20813217
20813417	CONTRIBUTI 35.LI AI COMUNI E LORO CONSORZI PER LA COSTRUZIONE E LA RIPARAZIONE DI SCOGLIERE FRANGIFLUTTO (ARTICOLO UNICO LR.21/5/80 N.31) - 20813228
20813418	CONTRIBUTI COSTANTI 35.LI A FAVORE DI ENTI LOCALI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE DI INTERESSE DEI MEDESIMI (L.589/1949, L.1090/1968) - 20813229
20813419	CONTRIBUTI 20.LI COSTANTI SUI MUTUI CONTRATTI DAI COMUNI PER L'ACQUISTO DI IMMOBILI DI NUOVA COSTRUZIONE O IN FASE DI COSTRUZIONE DESTINATI A FAMIGLIE SFRATTATE - 20813230

PROSPETTO 1

20813423	CONTRIBUTI PLURIENNALI AI COMUNI NELLE SPESE D'AMMORTAMENTO DEI MUTUI CONTRATTI CON GLI ISTITUTI DI CREDITO ORDINARI E SPECIALI PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI PREORDINATI ALLA SOLUZIONE DELLA EMERGENZA IDRICA POTABILE (ART. 8, L.R. 46/92)- 20813244
20813424	CONTRIBUTI PLURIENNALI IN C/INTERESSE PER OPERE DI RICOSTRUZIONE, AMMODERNAMENTO ED AMPLIAMENTO DEI MERCATI ITTICI - 20813265
20813425	CONTRIBUTI 35.LI AI COMUNI PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI SPORTIVI (ART.2 L.R.31/5/80 N.46) -**CFR 20813266
20813426	CONTRIBUTI COSTANTI PER LA DURATA MASSIMA DI VENTI ANNI A FAVORE DI ENTI LOCALI SUI MUTUI DA ESSI CONTRATTI PER L'ACQUISIZIONE DI STRUTTURE PER LO SVOLGIMENTO DELLA PRATICA SPORTIVA -**CFR 20813282
20813427	CONTRIBUTI COSTANTI DELLA DURATA MASSIMA DI 10 ANNI A FAVORE DI ENTI LOCALI, SOCIETA' SPORTIVE ED ALTRI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI PER IMPIANTISTICA ED ATTREZZATURE SPORTIVE - ART. 3 L.R. 47/97 -**CFR 20813284
20813428	CONTRIBUTI PLURI.LI AI COMUNI NELLE SPESE DI AMM.TO DEI MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DD.PP. O ALTRI ISTIT. DI CREDITO PER LA REALIZZAZIONE DI OO.PP DI INTERESSE REG. (L.R. 29.06.93, N. 19 E ART. 8 L.R. 46/92)- 20813242 - TRASF. AMM. CENTRALE - CNI/SIOPE/07
20813429	CONTRIBUTI PLURI.LI AI COMUNI NELLE SPESE DI AMM.TO DEI MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DD.PP. O ALTRI ISTIT. DI CREDITO PER LA REALIZZAZIONE DI OO.PP DI INTERESSE REG. (L.R. 29.06.93, N. 19 E ART. 8 L.R. 46/92)- 20813242 - TRASF. INPDAP - CNI/SIOPE/07
20813430	CONTRIBUTI COSTANTI 35.LI A COMUNI, LORO CONSORZI ED ALTRI ENTI AUTORIZZATI, PER LA COSTRUZIONE, L'AMPLIAMENTO E LA SISTEMAZIONE DEGLI ACQUEDOTTI - 20813201 - TRASF. AMM. CENTRALE - CNI/SIOPE/07
20813431	CONTRIB. COSTANTI 35.LI PER LA ESECUZIONE DI ACQUEDOTTI, OPERE IGIENICHE E SANITARIE DI INTERESSE DEGLI ENTI LOCALI (ART.1, 2° CO. E ARTT.3,4,5,6)- 20813202 - TRASF. AMM. CENTRALE - CNI/SIOPE/07
20813432	CONTRIB. COSTANTI 35.LI A ENTI LOCALI PER REALIZZAZIONE OPERE DI FOGNATURE, IMPIANTI DI DEPURAZIONE ACQUE REFLUE - 20813204 - TRASF. AMM. CENTRALE - CNI/SIOPE/07
20813433	CONTRIBUTI COSTANTI 35.LI AGLI ENTI LOCALI PER LA ESECUZIONE DELLE OPERE PREVISTE DAGLI ARTT.2,3,8 E 10 DELLA L.589/1949 - 20813206 - TRASF. AMM. CENTRALE - CNI/SIOPE/07
20813434	CONTRIBUTI COSTANTI 35.LI A FAVORE DI ENTI LOCALI PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI ADDUZIONE SECONDARIA E PER LA DISTRIBUZIONE DI GAS METANO - 20813207 - TRASF. AMM. CENTRALE - CNI/SIOPE/07
20813435	CONTRIBUTI COSTANTI 35.LI A FAVORE DI COMUNI PER LA COSTRUZIONE E IL COMPLETAMENTO DI OPERE OCCORRENTI PER FORNIRE DI ENERGIA ELETTRICA I COMUNI STESSI - 20813210 - TRASF. AMM. CENTRALE - CNI/SIOPE/07
20813437	CONTRIBUTI COSTANTI 35.LI PER ESECUZIONE DI OPERE STRADALI DI INTERESSE DI ENTI LOCALI (ARTT.2 E 17 L.3.8.49 N.589) - 20813212 - TRASF. AMM. CENTRALE - CNI/SIOPE/07
20813438	CONTRIBUTI COSTANTI 35.LI A FAVORE DI ENTI LOCALI PER OPERE DI DIFESA DEL LITORALE MARCHIGIANO IN ZONE D'INTERESSE TURISTICO E PER IL MIGLIORAMENTO PORTI DI 4° CLASSE - 20813213 - TRASF. AMM. CENTRALE - CNI/SIOPE/07
20813444	CONTRIB. COSTANTI 35.LI A ENTI LOCALI PER REALIZZAZIONE OPERE ACQUEDOTTISTICHE COMPRESSE QUELLE DELLE ZONE RURALI - 20813203 - TRASF. AMM. CENTRALE - CNI/SIOPE/07

PROSPETTO 1

20813447	CONTRIBUTI COSTANTI 35.LI A FAVORE DI ENTI LOCALI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE DI INTERESSE DEI MEDESIMI PREVISTE DAGLI ARTT.2,3,8 E 10 L. 589/49-20813209 - TRASF. AMM.NE CENTRALE - CNI/SIOPE/07
20813449	CONTRIBUTI COSTANTI 35.LI A ENTI LOCALI PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI GAS METANO PER USI DOMESTICI E INDUSTRIALI - TRASFERIMENTI A ENTI DELL'AMM.NE CENTRALE - 20813211 - CNI/SIOPE/07
20813452	CONTRIB. PLURI.LI AI COMUNI NELLE SPESE D'AMM.TO DEI MUTUI CONTRATTI CON GLI IST. DI CREDITO ORDINARI E SPECIALI PER LA REALIZZAZIONE D'IMPIANTI PREORDINATI ALLA SOLUZIONE EMERGENZA IDRICA POTABILE (ART 8 LR 46/92)-TRASF. ENTI AMM CENTR.-20813244-CNI/07
20813453	CONTRIBUTI COSTANTI 35.LI A FAVORE DI COMUNI CHE COSTRUISCONO O AMPLIANO EDIFICI DESTINATI A PROPRIE SEDI (L.15/2/52 N.184 E L.9/8/54 N.649)- TRASF. ENTI AMMINISTRAZIONE CENTRALE-20813216-CNI/SIOPE/07
20813454	CONTRIBUTI 35.LI AI COMUNI E LORO CONSORZI PER LA COSTRUZIONE E LA RIPARAZIONE DI SCOGLIERE FRANGIFLUTTO (ARTICOLO UNICO LR.21/5/80 N.31) - TRASF. ENTI AMMINISTRAZIONE CENTRALE - 20813228 - CNI/SIOPE/07
30910402	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI RIPATRANSONE PER GLI INTERVENTI DI RIPRISTINO DEL MATTATOIO COMUNALE - CNI/09
31002412	SPESE PER LA MANUTENZIONE DEL DEMANIO FORESTALE REGIONALE (ART. 16 L.R. 6/2005) - CNI/05
31002413	SPESE PER INTERVENTI DI PREVENZIONE DEGLI INCENDI BOSCHIVI (ART. 19 L.R. 6/2005) - CNI/05
31002414	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL CENSIMENTO E DELL'ELENCO DELLE FORMAZIONI VEGETALI MONUMENTALI (ART. 27 L.R. 6/2005) - CNI/05
31002415	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA' DEL DEMANIO FORESTALE - ART. 16 LR 6/05 - CNI/07
31002416	SPESE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E PER GLI INVESTIMENTI CONCERNENTI STRUTTURE, INFRASTRUTTURE, ATTREZZATURE E MACCHINARI DEI VIVAI FORESTALI - CNI/07
31304407	SPESE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DI PRODUZIONI ARTISTICHE,TRADIZIONALI E DELL'ABBIGLIAMENTO TRAMITE CONTRIBUTI AI COMUNI LR 20/2003 - CNI/04
31408401	SPESE PER PROGRAMMI DI INVESTIMENTO NEI PAESI IN VIA DI SVILUPPO -
31804402	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE AI COMUNI PER LA REALIZZAZIONE DI AREE ATTREZZATE DI SOSTA PER VEICOLI AUTOSUFFICIENTI
42202405	FONDO PER L'ATTUAZIONE DI INTERVENTI DEL PIANO DI RISANAMENTO DELL'AREA ERCA DI ANCONA, FALCONARA E BASSA VALLE DELL'ESINO DI CUI ALLA DACR 172/05 E PER L'ATTUAZIONE DELLA L.R. 6/04 - CNI/06
42202408	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AGLI ENTI LOCALI PER BONIFICA DI IMMOBILI DI PROPRIETA' PUBBLICA INTERESSATI DALLA PRESENZA DI AMIANTO - CNI/10
42204401	SPESE PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA DIFESA DELLA COSTA E RIPASCIMENTO DEGLI ARENILI (E PER IL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA PER LA FRUIBILITA' DEI LITORALI)
42204403	AZIONI PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE - TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE A ENTI PUBBLICI - CNI/09
42204404	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ILLUMINAZIONE DEI PORTI, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DELLE OPERE EDILIZIE, DELLE ATTIVITA' TECNICO AMMINISTRATIVE E DI PULIZIA, ESCAVAZIONE DEI PORTI DI 2' CATEGORIA DALLA SECONDA ALLA QUARTA CLASSE DEGLI APPRODI TURISTICI

PROSPETTO 1

42204408	CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO DI APPARECCHIATURE TECNICO/SCIENTIFICHE PER LE FUNZIONI DELL'ARPAM IN MATERIA DI TUTELA DELLE ACQUE - CNI/06
42204411	LAVORI URGENTI E DI PIANO PER LA DIFESA DELLA COSTA E RIPASCIMENTO DEGLI ARENILI - OPERE DIRETTE A CARICO DELLA REGIONE - CNI/06
42204417	INTERVENTO N°2 PROTOCOLLO D'INTESA - RIPASCIMENTI CON GHIAIA E CIOTTOLI DI ORIGINE ALLUVIONALE NEI COMUNI DI SIROLO E NUMANA - COF. REGIONALE - 42204243 - CNI/10
42206401	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA CARTOGRAFICO INFORMATIZZATO PER L'ATTUAZIONE DEL PPAR. (ART.1 COMMA 1 L.R. 19.11.91 N.34)
42302404	SPESE PER IL COFINANZIAMENTO REGIONALE DEL PROGRAMMA STATALE PER IL COMPLETAMENTO DELLA RETE DI MONITORAGGIO QUALITA' ARIA-AMBIENTE - RIF. 10610204 - 10610213
42502403	CONTRIBUTI PER SPESE DI INVESTIMENTO FINALIZZATI ALL'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI DAL PTRAP (ART. 1, COMMA-2, L.R. 44 DEL 12/4/1995) - CNI/05
42504404	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI MOMBAROCCIO PER INTERVENTI DI FORESTAZIONE URBANA PROGETTO DI RECUPERO AREA BOSCHIVA DEL CONVENTO "SANTUARIO DEL BEATO SANTE" - CNI/10
42504405	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI FANO PER INTERVENTI DI FORESTAZIONE URBANA - CNI/10
42506401	SPESE PER LA DEFINIZIONE DELLA RETE ECOLOGICA REGIONALE - CNI/10
42602402	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI FIASTRA PER LA REALIZZAZIONE DEL POLIAMBULATORIO E DELLA FARMACIA COMUNALE - CNI/09
42602405	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI URBINO PER LA RIQUALIFICAZIONE E LA MESSA IN SICUREZZA DELLO STADIO MONTEFELTRO - CNI/10
42602407	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO PER LA RIQUALIFICAZIONE E LA MESSA IN SICUREZZA DELLA TRIBUNA DELLA PISTA DI ATLETICA E SUE PERTINENZE - CNI/10
42602411	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI APECCHIO PER IL RIPRISTINO DELL'AMBULATORIO E DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE IN FRAZIONE VALDARA - CNI/10
42602415	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI SENIGALLIA PER INTERVENTI DI RESTAURO DELLA BASILICA - CNI/10
42602416	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI GAGLIOLE PER INTERVENTI SULL'EDIFICIO DELLA CASA DI RIPOSO - CNI/10
42602417	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI CORRIDONIA PER INTERVENTI URGENTI - CNI/10
42602418	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI MOMBAROCCIO PER INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA CINTA MURARIA DEL CENTRO STORICO - CNI/10
42602419	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI MONTE SAN MARTINO PER OPERE DI ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DEL CIMITERO - CNI/10
42602420	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI SERRUNGARINA PER LA COSTRUZIONE DELLA PALESTRA - CNI/10
42602421	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE SASSOCORVARO PER LA STRUTTURA MUSEALE - CNI/10
42602422	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI BELFORTE ALL'ISAURO PER LA REALIZZAZIONE DELLA SCUOLA PER STRANIERI - CNI/10

PROSPETTO 1

42602423	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE MONTEVECCHIO DI PERGOLA PER IL COMPLETAMENTO DELLA SISTEMAZIONE DEL CENTRO STORICO - CNI/10
42602424	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI MONTEGRIMANO TERME PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'IMMOBILE REGIONALE PALAZZINA DEL TURISMO - CNI/10
42602425	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI SAN GINESIO PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA MEDIA "U. BETTI" - CNI/10
42602426	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI CHIARAVALLE PER IL RECUPERO FUNZIONALE DI ALCUNI LOCALI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - CNI/10
42602427	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI ESANATOGLIA DESTINATO ALLA MUSEALIZZAZIONE ED ALLA FRUIZIONE PUBBLICA DELLA "CASA ZAMPINI" VOLTE ALLA VALORIZZAZIONE DELLE OPERE DELL'ARCHITETTO MACARATESE IVO PANNEGGI(1901-1981) - CNI/10
42602429	CONTRIBUTI AL COMUNE DI MORRO D'ALBA PER INTERVENTI STRUTTURALI PER LA CHIESA DI S. GAUDENZIO - CNI/10
42602430	SPESE PER INTERVENTI URGENTI NEL COMUNE DI MORROVALLE PRESSO IL CONVENTO DEI FRATI ZOCCOLANTI - CNI/10
42602432	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI MONTEFALCONE APPENNINO PER LA RIQUALIFICAZIONE, A FINI RICETTIVI, DEI LOCALI DELLA EX SCUOLA MEDIA -CNI/10
42602433	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI CAGLI PER LA RISTRUTTURAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI - CNI/10
42604404	CONTRIBUTI AI COMUNI PER IL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE - CNI/05
42704403	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI MASSIGNANO PER LA REALIZZAZIONE DEL SOTTOPASSO FERROVIARIO -CNI/10
42704408	CONTRIBUTI AGLI ENTI LOCALI PER LA REALIZZAZIONE DI PARCHEGGI AI SENSI DELL'ART. 3, DELLA LEGGE 122/89
42704409	CONTRIBUTI AI COMUNI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI DAI PIANI URBANI DEL TRAFFICO, DELLA MOBILITA' E DAI PIANI DI BACINO FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO DEL SISTEMA DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
42704422	CONTRIBUTI AI COMUNI PER LE FINALITA' DI CUI ALL'ART. 28 DELLA LR 22/2001 E SUCCESSIVE MODIFICHE - CNI/07
52808401	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI STRUTTURE PER L'ATTIVITA' LIBERO-PROFESSIONALE - QUOTA COFINANZIAMENTO RIF. 52808283
52808402	SPESE PER LA REALIZZAZIONE E/O L'ADATTAMENTO DI STRUTTURE PER I SERVIZI TERRITORIALI SANITARI -(ART.20, CO.1, L.11.3.1988 N.67)- APQ RICOSTRUZIONE 2005 - L61/98
52908402	INTERVENTI STRAORDINARI DI MANUTENZIONE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELL'UNIVERSITA' DI ANCONA - CNI/10.
53104402	CONTRIBUTI PER INTERVENTI URGENTI A TUTELA DEI BENI MOBILI DI INTERESSE ARTISTICO E STORICO
53104403	SPESE PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI REGIONALI IN MATERIA DI BENI ED ATTIVITA' CULTURALI - LR 75/1997
53104404	SPESE PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI REGIONALI IN MATERIA DI BENI ED ATTIVITA' CULTURALI - LR 75/1998 - TRASFERIMENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI - CNI/SIOPE/10
53104408	SPESE PER IL FINANZIAMENTO DEL PROGRAMMA DI INVESTIMENTI RELATIVI AI PROGETTI CULTURALI COFINANZIATI AI SENSI DELLA L.R. 75/97

PROSPETTO 1

53104411	FONDO PER LAVORI DI RECUPERO DI BENI IMMOBILI AD USO RESIDENZIALE, RICETTIVO TURISTICO ALBERGHIERO E CULTURALE CNI/10
53106410	FONDO PER IL FINANZIAMENTO DEL PROGRAMMA DI INVESTIMENTI REALIZZATI DALLE PROVINCE AI SENSI DELLA LR 75/97 - CNI/07
53106411	SPESE PER LA VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI DESTINATI ALLA PUBBLICA FRUIZIONE E DELLE ATTIVITA' CULTURALI -CNI/08
53106412	SPESE PER LA VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI DESTINATI ALLA PUBBLICA FRUIZIONE E DELLE ATTIVITA' CULTURALI -CNI/SIOPE/10
53202406	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI JESI PER LA RISTRUTTURAZIONE DEL PALAZZETTO DELLA SCHERMA "PALATRICCOLI" - CNI/10
53202407	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI AGUGLIANO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI STRUTTURALI NELLE STRUTTURE SPORTIVE - CNI/10
53202408	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI OFFAGNA PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI STRUTTURALI NELLE STRUTTURE SPORTIVE - CNI/10

VARIAZIONE ALLE ASSEGNAZIONI FINALIZZATE
(art. 19 comma 3, L.R. 31/2001)

PROSPETTO 2

UPB ENTRATA	DENOMINAZIONE	VARIAZIONE ASSEGNAZIONE	UPB SPESA	DENOMINAZIONE	VARIAZIONE ASSEGNAZIONE
20104	TRASFERIMENTI PER "SVILUPPO EXTRA-AGRICOLO"	1.49.644,60	31401	SERVIZI REALI ALLE IMPRESE, INNOVAZIONE E QUALITA' - CORRENTE	- 840.355,40
			31607	INTERNAZIONALIZZAZIONE E PROMOZIONE ESTERA - CORRENTE	990.000,00
				TOTALE	149.644,60
20108	TRASFERIMENTI PER "SANITA'"	44.226,76	52801	FINANZIAMENTO DEI MACROLIVELLI DI ASSISTENZA SANITARIA - CORRENTE	32.470,00
			52803	FORMAZIONE E PROGETTI SPECIALI REGIONALI/NAZIONALI - CORRENTE	11.756,76
				TOTALE	44.226,76
30102	PROVENTI DIVERSI	12.992,56	52814	FORMAZIONE E PROGETTI SPECIALI REGIONALI/NAZIONALI - CORRENTE	12.992,56
40302	TRASFERIMENTI PER "PROGRAMMAZIONE E BILANCIO"	1.408.610,00	20814	RIMBORSO MUTUI E PRESTITI	1.408.610,00
40304	TRASFERIMENTI PER "SVILUPPO EXTRA - AGRICOLO"	- 990.000,00	31402	SERVIZI REALI ALLE IMPRESE, INNOVAZIONE E QUALITA' - INVESTIMENTO	- 990.000,00
40305	TRASFERIMENTI PER "OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE"	139.262,67	42604	EDILIZIA RESIDENZIALE - INVESTIMENTO	139.262,67

ELENCO 2

SPESE DICHIARATE OBBLIGATORIE

CAPITOLO	DENOMINAZIONE
10101101	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE
10201101	INDENNITA' DI CARICA AL PRESIDENTE, AL VICE PRESIDENTE DELLA GIUNTA ED AGLI ASSESSORI (ART.1 LR.23/7/73 N.18) SPESA OBBLIGATORIA
10202103	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA SEDE DELLA REGIONE MARCHE - DELEGAZIONE DI BRUXELLES (LR 17/03/98 N. 4) - S.O.
10202123	CONTRIBUTO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'A.R.A.N. - ART. 50, COMMA 8 DEL D.LGS. 29/1993 - SPESA OBBLIGATORIA
10301102	COPERTURA ASSICURATIVA PER UTILIZZO DEL PROPRIO MEZZO DI TRASPORTO AL PERSONALE DIPENDENTE PER MISSIONI O PER ADEMPIMENTI DI SERVIZIO FUORI DELL'UFFICIO (ART. 42 , LR 20/2001) - SPESA OBBLIGATORIA
10301104	FITTO LOCALI - SPESA OBBLIGATORIA
10301105	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA E MATERIALE ELETTRICO, RISCALDAMENTO, SERVIZIO IDRICO, SPESE CONDOMINIALI, SERVIZIO DI PULIZIA, VIGILANZA, FACCHINAGGIO - SPESA OBBLIGATORIA
10301108	SPESE PER NOLEGGIO ATTREZZATURE D'UFFICIO - SPESA OBBLIGATORIA
10301109	SPESE POSTALI; ACQUISTO DI AFFRANCATORI AUTOMATICI, AFFRANCATURA CORRISPONDENZA E RITIRO DI CORRISPONDENZA TASSATA, SPESE TELEGRAFICHE - SPESA OBBLIGATORIA
10301110	SPESE TELEFONICHE ACQUISTO, NOLEGGIO INSTALLAZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TELEFONICI FISSI E MOBILI, FAX ED ALTRI APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE, TRAFFICO TELEFONICO - SPESA OBBLIGATORIA
10301111	NOLEGGIO DEGLI AUTOMEZZI - SPESA OBBLIGATORIA
10301112	SPESE PER FITTO LOCALI ASSAM
10301113	SPESE PER L'ACQUISTO, IL NOLEGGIO, LA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DELLE MACCHINE DA RIPRODUZIONE SPESA OBBLIGATORIA
10301119	SPESE PER LA COPERTURA ASSICURATIVA CONTRO I RISCHI DERIVANTI DA INCENDI, FURTI, RAPINE, RESPONSABILITA' CIVILE ED INFORTUNI - SPESA OBBLIGATORIA
10301120	SPESE DI NATURA GESTIONALE PER LA ATTUAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI DI CUI AL D.L.626/94 SULLA SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO (FORMAZIONE-INFORMAZIONE-ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE-CONSULENZE-SORVEGLIANZA SANITARIA-ATTIVITA' INTERNE E SIMILI) - S.O.
10301127	SPESE PER L'ACQUISIZIONE TRAMITE CONTRATTO DI LEASING DI UN IMMOBILE DA ADIBIRE A SEDE DI UFFICI REGIONALI - L.R. 18/2005 - CNI/05
10301131	SPESE PER MANUTENZIONE RIPARAZIONE ATTREZZATURE UFFICIO - SPESA OBBLIGATORIA - CNI/07
10301132	SPESE PER MANUTENZIONE RIPARAZIONE E GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI E ALTRI MEZZI REGIONALI PER LE AUTORIMESSE I RIMESSAGGI OFFICINE E RELATIVI IMPIANTI - SPESA OBBLIGATORIA - CNI/07
10301134	SPESE PER TRASFERIMENTO ALL'IRMA PER ACQUISTO TRAMITE CONTRATTO DI LEASING DI IMMOBILE DA ADIBIRE A SEDE DI UFFICI REGIONALE - L.R. 18/2005 - CNI/08
10309103	RIMBORSO DI SPESE, COMMISSIONI, TASSE E ONERI VARI PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA REGIONALE
10311101	SPESE PER LA CORRESPONSIONE DI SANZIONI E INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO SU ONERI PER ORGANI ISTITUZIONALI, PERSONALE E SPESE DI FUNZIONAMENTO IN GENERE - SPESA OBBLIGATORIA

ELENCO 2

10311102	SPESE PER CONTROVERSIE E TRANSAZIONI - SPESA OBBLIGATORIA
10311104	SPESE PER ONERI DERIVANTI DALL'ACCORDO TRANSATTIVO CON LA PROVINCIA DI ANCONA - CNI/09
10311105	ONERI DA CONTENZIOSO E SENTENZE SFAVOREVOLI, CON ESCLUSIONE DELL'OBBLIGAZIONE PRINCIPALE -CNI/10 - SPESA OBBLIGATORIA
10312201	SPESE ED ONERI PER LA DEFINIZIONE DEGLI ARBITRATI E DEI CONTENZIOSI RELATIVI ALLA ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE - SPESA OBBLIGATORIA -
10313101	SPESE LEGALI PER LITI E CONSULENZE TECNICHE E GIURIDICHE - SPESA OBBLIGATORIA
10314101	FONDO REGIONALE PER LE SPESE ELETTORALI - QUOTA CORRENTE - CNI/09
10314102	FONDO REGIONALE PER LE SPESE ELETTORALI - QUOTA CORRENTE - ASSEGNAZIONE AI COMUNI -CNI/10
10314103	FONDO REGIONALE PER LE SPESE ELETTORALI - QUOTA CORRENTE - ASSEGNAZIONE ALLE PREFETTURE -CNI/10
10315201	FONDO REGIONALE PER LE SPESE ELETTORALI - QUOTA INVESTIMENTO - CNI/09
10407101	SPESE PER IL SERVIZIO ANTINCENDIO BOSCHIVO - SPESA OBBLIGATORIA
10501105	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE SPETTANTI A COMPONENTI ESTERNI DI COMMISSIONI, COMITATI O COLLEGI ISTITUITI DALLA REGIONE O OPERANTI AMBITO AMMI.VO REG.LE (ART. 12 LR. 2/8/84, N. 20, ART. 2 LR. 4/7/94 N.23 E ART.10 LR. 31/10/84 N.31)
10501108	COMPENSO E RIMBORSO SPESE DI MISSIONE DA CORRISPONERSI ALL'AUTORITA' DI GARANZIA PER IL RISPETTO DEI DIRITTI DI ADULTI E BAMBINI - OMBUDSMAN (ART. 6 L.R. 28/07/2008 N. 23) - SPESA OBBLIGATORIA
10505101	BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE: SPESE DI STAMPA, DI SPEDIZIONE E SPESE ACCESSORIE SPESA OBBLIGATORIA
20701107	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI - SPESA OBBLIGATORIA
20701109	SPESE PER LA MENSA DEI DIPENDENTI (ART.40 L.R.31/10/1984 N.31) SPESA OBBLIGATORIA
20701111	SPESE E RIMBORSI SPESE PER L'ISCRIZIONE AGLI ALBI PROFESSIONALI DEI DIPENDENTI AVENTI TITOLO AD INCLUSIONE NEI MEDESIMI
20701114	SPESE ORGANIZZATIVE PER L'ESPLETAMENTO DI CONCORSI SPESA OBBLIGATORIA
20701126	SPESE PER RETRIBUZIONI LORDE AL PERSONALE FINANZIATE CON RISORSE PROPRIE - CNI/SIOPE/06
20701127	SPESE PER CONTRIBUTI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE FINANZIATE CON RISORSE PROPRIE - CNI/SIOPE/06
20701128	SPESE PER INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DEL PERSONALE REGIONALE FINANZIATE CON RISORSE PROPRIE - CNI/SIOPE/06
20701129	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE FINANZIATE CON RISORSE PROPRIE (MISSIONI, PERSONALE COMANDATO, ECC.) - CNI/SIOPE/06
20701130	SPESE PER IL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA IRAP SULLE PRESTAZIONI DI LAVORO FINANZIATE CON RISORSE PROPRIE - CNI/SIOPE/06
20701150	TRASFERIMENTO AGLI EE.RR.SS.UU. - ARTICOLO 45, COMMA 2, L.R. 38/1996 -CNI/08
20702102	TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO AL PERSONALE (ART.2 L.R.3/11/1984 N.34) SPESA OBBLIGATORIA
20702103	SPESE PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA FINANZIATE CON RISORSE PROPRIE - CNI/SIOPE/06

ELENCO 2

20704101	SPESE PER ORGANIZZAZIONE E ATTUAZIONE CORSI PERFEZIONAMENTO, FORMAZIONE O AGGIORNAMENTO PERSONALE E PARTECIPAZIONE A CORSI INDETTI DA ENTI, ISTITUTI E AMMIN. VARIE E PER AZIONI A FAVORE LAVORATORI DIPENDENTI DELLA REGIONE - SPESA OBBLIGATORIA
20704106	SPESE A SUPPORTO DELLA FORMAZIONE DEI DIPENDENTI DELLA REGIONE - SPESA OBBLIGATORIA - CNI/SIQPE/06
20806110	REGOLAZIONE CONTABILE DEI RIVERSAMENTI DEGLI INCASSI DIRETTI RELATIVI ALLE TASSE AUTOMOBILISTICHE NON PAGATI DAGLI INTERMEDIARI DELLA RISCOSSIONE - CNI/06
20810102	SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE O INESIGIBILI DI TRIBUTI REGIONALI (L.R. 16.12.71 N.1, 2 E 3 E L.R.31.12.71 N.4) ED ALTRE ERRONEAMENTE VERSATE A TALE TITOLO E RELATIVI INTERESSI - SPESA OBBLIGATORIA -
20810103	SPESE PER LA NOTIFICA ZIONE DI PROVVEDIMENTI EMESSI DALLA REGIONE - SPESA OBBLIGATORIA
20811101	IMPOSTE E TASSE, CANONI PASSIVI ED ALTRI CONSIMILI - SPESA OBBLIGATORIA
20812102	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE DI CASSA - S.O. - CNI/04
20813201	CONTRIBUTI COSTANTI 35.LI A COMUNI, LORO CONSORZI ED ALTRI ENTI AUTORIZZATI, PER LA COSTRUZIONE, L'AMPLIAMENTO E LA SISTEMAZIONE DEGLI ACQUEDOTTI - S.O.- 20813402
20813202	CONTRIB. COSTANTI 35.LI PER LA ESECUZIONE DI ACQUEDOTTI, OPERE IGIENICHE E SANITARIE DI INTERESSE DEGLI ENTI LOCALI (ART.1, 2° CO. E ARTT.3,4,5,6) - S.O. - 20813403
20813203	CONTRIB. COSTANTI 35.LI A ENTI LOCALI PER REALIZZAZIONE OPERE ACQUEDOTTISTICHE COMPRESSE QUELLE DELLE ZONE RURALI. S.O. - 20813404
20813204	CONTRIB. COSTANTI 35.LI A ENTI LOCALI PER REALIZZAZIONE OPERE DI FOGNATURE, IMPIANTI DI DEPURAZIONE ACQUE REFLUE S.O. - 20813405
20813205	CONTRIBUTI COSTANTI 35.LI A ENTI LOCALI PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E DI ORIGINE INDUSTRIALE S.O. -20813406
20813206	CONTRIBUTI COSTANTI 35.LI AGLI ENTI LOCALI PER LA ESECUZIONE DELLE OPERE PREVISTE DAGLI ARTT.2,3,8 E 10 DELLA L.589/1949 S.O. - 20813407
20813207	CONTRIBUTI COSTANTI 35.LI A FAVORE DI ENTI LOCALI PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI ADDUZIONE SECONDARIA E PER LA DISTRIBUZIONE DI GAS METANO - 20813408
20813208	CONTRIBUTI COSTANTI 35.LI A FAVORE DEGLI ENTI LOCALI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE DI INTERESSE DEI MEDESIMI PREVISTE DAGLI ARTICOLI 13 E 15 L. 1090/68 S.O. - 20813409
20813209	CONTRIBUTI COSTANTI 35.LI A FAVORE DI ENTI LOCALI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE DI INTERESSE DEI MEDESIMI PREVISTE DAGLI ARTT.2,3,8 E 10 L. 589/49 S.O.- 20813410
20813210	CONTRIBUTI COSTANTI 35.LI A FAVORE DI COMUNI PER LA COSTRUZIONE E IL COMPLETAMENTO DI OPERE OCCORRENTI PER FORNIRE DI ENERGIA ELETTRICA I COMUNI STESSI S.O. - 20813411
20813211	CONTRIBUTI COSTANTI 35.LI A ENTI LOCALI PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI GAS METANO PER USI DOMESTICI E INDUSTRIALI. S.O.- 20813412
20813212	CONTRIBUTI COSTANTI 35.LI PER ESECUZIONE DI OPERE STRADALI DI INTERESSE DI ENTI LOCALI (ARTT.2 E 17 L.3.8.49 N.589) S.O. - 20813413

ELENCO 2

20813213	CONTRIBUTI COSTANTI 35.LI A FAVORE DI ENTI LOCALI PER OPERE DI DIFESA DEL LITORALE MARCHIGIANO IN ZONE D'INTERESSE TURISTICO E PER IL MIGLIORAMENTO PORTI DI 4° CLASSE S.O. - 20813414
20813216	CONTRIBUTI COSTANTI 35.LI A FAVORE DI COMUNI CHE COSTRUISCONO O AMPIANO EDIFICI DESTINATI A PROPRIE SEDI (L.15/2/52 N.184 E L.9/8/54 N.649) S.O. - 20813415
20813217	CONTRIB. COSTANTI 35.LI AI COMUNI E LORO CONSORZI ED ALTRI ENTI PER LA COSTRUZIONE, L'AMPLIAMENTO E IL MIGLIORAMENTO DI IMPIANTI DESTINATI ALLE ATTIVITA' SPORTIVE S.O. - 20813416
20813218	CONTRIBUTI DIRETTI RATEALI IN FAVORE DEI PRIVATI CHE RIPRISTINANO LE LORO ABITAZIONI COLPITE DALLA GUERRA L.27/12/53 N.968 ART.42 E LEGGE - **CFR 40305053/E - S.O.
20813219	CONTRIBUTI COSTANTI SUI MUTUI CONTRATTI DAI COLTIVATORI DIRETTI PER IL MIGLIORAMENTO E LA RICOSTRUZIONE DELLE LORO ABITAZIONI.(LR 3.1.89, 3) S.O.
20813220	CONCORSO SUGLI INTERESSI DEI MUTUI CONTRATTI PER LA COSTRUZIONE, L'AMPLIAMENTO E IL RIATTAMENTO DEI FABBRICATI RURALI AD USO DI CIVILE ABITAZIONE (L.5.8.78. 457) - **CFR 40303008/E - S.O.
20813221	SPESE PER IL PAGAMENTO DI ANNUALITA' DI CONCORSO SUI MUTUI CONTRATTI DAGLI ENTI LOCALI OD ALTRI SOGGETTI PER OPERE ASSISTITE DA CONTRIBUTI STATALI - **CFR 40305001/E - S.O.
20813225	CONTRIBUTI DECENNALI SUI MUTUI CONTRATTI PER IL RIPRISTINO DEI FABBRICATI DANNEGGIATI DA EVENTI SISMICI (ART.26 L.1.12.1986 N.879) S.O.
20813226	CONTRIBUTI SUGLI INTERESSI DEI MUTUI DI CUI ALL'ART.4, COMMA 10, DL. 6/10/72 N.552 CONVERTITO CON MODIF. NELLA L.2.12.72, N. 734 SUL TERREMOTO DI ANCONA (ART.21, 4 COMMA L. 828/82) S.O.
20813227	CONTRIBUTI SUI MUTUI AGEVOLATI CONCESSI DALL'ISTITUTO DI CREDITO FONDIARIO DELLA REGIONE MARCHE PER IL RIPRISTINO E LA RICOSTRUZIONE DEGLI IMMOBILI - TERREMOTO '72 S.O.
20813228	CONTRIBUTI 35.LI AI COMUNI E LORO CONSORZI PER LA COSTRUZIONE E LA RIPARAZIONE DI SCOGLIERE FRANGIFLUTTO (ARTICOLO UNICO LR.21/5/80 N.31) - S.O. - 20813417
20813229	CONTRIBUTI COSTANTI 35.LI A FAVORE DI ENTI LOCALI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE DI INTERESSE DEI MEDESIMI (L.589/1949, L.1090/1968) S.O. - 20813418
20813230	CONTRIBUTI 20.LI COSTANTI SUI MUTUI CONTRATTI DAI COMUNI PER L'ACQUISTO DI IMMOBILI DI NUOVA COSTRUZIONE O IN FASE DI COSTRUZIONE DESTINATI A FAMIGLIE SFRATTATE S.O. - 20813419
20813234	CONCESSIONE DEL CONCORSO NEL PAGAMENTO DEGLI INTERESSI SUI MUTUI VENTENNALI CONTRATTI CON GLI ISTITUTI ED ENTI ESERCENTI IL CREDITO AGRARIO PER L'ATTIVAZIONE DEL RISPARMIO ENERGETICO **CFR EX-2002046/E
20813235	CONTRIBUTI COSTANTI DECENNALI AGLI ISTITUTI DI CREDITO FONDIARIO E AGLI ALTRI ENTI ABILITATI AL CREDITO FONDIARIO SUI MUTUI DA ESSI CONCESSI S.O.
20813236	CONTRIBUTI COSTANTI DECENNALI DI CUI ALL'ART 19 DELLA L.R.8.9.1982 N.36 CONCERNENTE L'EDILIZIA AGEVOLATA CONVENZIONATA, PER IL COMPLETAMENTO DELLE OPERE GIA' AMMESSE AL FINANZIAMENTO (ART. 1, CO. 1, LR. 10.02.93, N. 9) - S.O.- 20813420
20813237	INTEGRAZIONE CONTRIBUTI STATALI PER INTERVENTI DI EDILIZIA AGEVOLATA CONVENZIONATA (L.R.17.12.1993 N.31, LETT. A) - S.O.

ELENCO 2

20813238	INTERVENTI REGIONALI PER L'EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE (L.R.17.12.1993 N.31) - S.O.
20813239	INTEGRAZIONE CONTRIBUTI STATALI PER INTERVENTI DI EDILIZIA AGEVOLATA-CONVENZIONATA (L.R. 31/1993, ART. 3, CO. 1, L.R. 38/94) - S.O.
20813240	CONTRIBUTI AI COMUNI PER INTERVENTI STRAORDINARI PER IL RECUPERO DEI CENTRI STORICI MINORI (L.R. 20.02.95, N. 19) S.O. - 20813421
20813241	CONTRIBUTI AI COMUNI PER INTERVENTI STRAORDINARI PER IL RECUPERO DEI CENTRI STORICI MINORI (L.R.20.01.97, N. 11) S.O. - 20813422
20813242	CONTRIBUTI PLURIENNALI AI COMUNI NELLE SPESE DI AMMORTAMENTO DEI MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DD.PP. O ALTRI ISTITUTI DI CREDITO PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE DI INTERESSE REGIONALE (LR. 29.06.93, N. 19 E ART. 8 LR. 46/92)- S. O.- 20813401
20813243	CONTRIBUTI VENTENNALI AGLI ISTITUTI AUTONOMI PER LE CASE POPOLARI PER L'ACQUISIZIONE DI ALLOGGI DI COOPERATIVE A PROPRIETA' INDIVISA, IN CASO DI LIQUIDAZIONE O SCIoglIMENTO DELLE COOPERATIVE STESSE (LR. 26.04.90, N. 37) S.O.
20813244	CONTRIBUTI PLURIENNALI AI COMUNI NELLE SPESE D'AMMORTAMENTO DEI MUTUI CONTRATTI CON GLI ISTITUTI DI CREDITO ORDINARI E SPECIALI PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI PREORDINATI ALLA SOLUZIONE DELLA EMERGENZA IDRICA POTABILE (ART. 8, L.R. 46/92) S.O.-20813423
20813245	CONCORSO SU MUTUI DI DURATA FINO A 20 ANNI PER ADEGUAMENTO, COMPLETAMENTO E REALIZZAZIONE DI IMPIANTI COOPERATIVI (ART.7 LR.12/5/75, 31) - SPESA OBBLIGATORIA S.O.
20813246	CONCORSO REGIONALE SUI MUTUI CONTRATTI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI AZIENDALI DI CUI ALL'ART.10 DELLA L.R.21/1977 e ART.8,9,13 E 14 DELLA L. 987/77 (L. 8.11.86, 752) - S. O. - CNI/03
20813247	SPESE PER IL CONCORSO REGIONALE SUGLI INTERESSI SUI MUTUI GRAVANTI SULLA GESTIONE DELLE COOPERATIVE AGRICOLE (ART. 5 L.R. 51/1995)
20813250	CONCORSO SUI MUTUI PER IL FINANZIAMENTO DEI PIANI DI SVILUPPO AZIENDALE ART.6 L.153/75 E LR.28/10/77 N.42 - S. O.
20813252	CONCORSO SUGLI INTERESSI DEI MUTUI CONTRATTI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIO, SECONDO LE MODALITA' DELLA L.5.7.1928, 760 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI (LR 30.10.89, 24) S.O.
20813254	CONCORSO SUI MUTUI 20.LI PER OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIO (ART.10 L.R. 30.5.1977 N.21 E DECRETO LEGGE 24.2.1975 N.26) - SPESA OBBLIGATORIA
20813256	CONTRIBUTI SUL PAGAMENTO DELL'IMPORTO DI MUTUI 25.LI CONTRATTI PER L' ATTUAZIONE DI INIZIATIVE DI INTERESSE ALBERGHIERO. (ART. 5, PUNTO 1, L.R. 30.07.73, N. 21; ART. 1, LR. 12.08.74, N. 22) - S.O.
20813257	CONCORSO REG.LE SUGLI INTERESSI DI MUTUI CONTRATTI PER L'INCENTIVAZIONE TURISTICO ALBERGHIERA (L.R. 19.5.78 N.13) - S.O.
20813258	CONCORSO SUI MUTUI DI DURATA FINO A 20 ANNI PER LA REALIZZAZIONE, ADEGUAMENTO E COMPLETAMENTO DI IMPIANTI COOPERATIVI (ART.7 LR.31/75) - S.O.
20813260	CONCORSO REGIONALE SUGLI INTERESSI DEI MUTUI CONTRATTI PER LA FORMAZIONE E LO SVILUPPO DELLA PROPRIETA' COLTIVATRICE. (LR.13/3/80 N.11) - S. O.
20813261	CONTRIBUTI VENTENNALI SUI MUTUI CONTRATTI DAI COLTIVATORI PER LA FORMAZIONE DELLA PROPRIETA' DIRETTO COLTIVATRICE - L.R. 4/95

ELENCO 2

20813262	CONCORSO NEL PAGAMENTO DEGLI INTERESSI SUI MUTUI DI DURATA FINO A 15 ANNI STIPULATI DA COOPERATIVE AGRICOLE PER LA TRASFORMAZIONE DI PASSIVITA' ONEROSE DERIVANTI DA FINANZIAM. BANC. O DAI SOCI NON ASSISTITI DA CONC.O CONTR.FINAN.(LR 29.12.84, 42) - S.O.
20813265	CONTRIBUTI PLURIENNALI IN C/INTERESSE PER OPERE DI-RICOSTRUZIONE, AMMODERNAMENTO ED AMPLIAMENTO DEI MERCATI ITTICI. - S.O. - 20813424
20813266	CONTRIBUTI 35.LI AI COMUNI PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI SPORTIVI (ART. 2 LR 31/05/80 N. 46) - S.O. - 20813425
20813267	CONCORSO NEL PAGAMENTO DEGLI INTERESSI SU MUTUI VENTENNALI STIPULATI DALLE CANTINE SOCIALI E STALLE SOCIALI PER LA TRASFORMAZIONE DI PASSIVITA' ONEROSE DERIV.DAI FINANZ.BANCARI (L. 1.9.81, 423) - S.O.
20813268	CONCORSO NEL PAGAMENTO DEGLI INTERESSI SU MUTUI VENTENNALI STIPULATI DA COOPERATIVE ORTOFRUTTICOLE E LATTIERO CASEARIE, LORO CONSORZI E ASSOCIAZIONI DI PRODUTTORI PER LA TRASFORM. DI PASSIVITA' ONEROSE DERIVANTI DA INVESTIMENTI - **CFR EX 2002027/E-S.O.
20813272	CONCORSO SUI MUTUI DI DURATA FINO A 20 ANNI PER L'ADEGUAMENTO, COMPLETAMENTO E REALIZZAZIONE DI IMPIANTI COOPERATIVI (L.R.5/81) - S.O.
20813274	CONCORSO NEGLI INTERESSI SUI MUTUI CONTRATTI PER LO SVILUPPO DELLA PROPRIETA' DIRETTO COLTIVATRICE (ART.3 LR.29.11.1983 N.37 MODIFICATA CON ART.49 DELLA LR 16.6.84, 13) - S.O.
20813275	CONCORSO SUGLI INTERESSI DEI MUTUI CONTRATTI PER LO SVILUPPO DELLA PROPRIETA' DIRETTO COLTIVATRICE (ART.11L.R.29.12.1984 N.42) - S.O.
20813276	CONCORSO REGIONALE NEGLI INTERESSI DEI MUTUI CONTRATTI PER LA FORMAZIONE E LO SVILUPPO DELLA PROPRIETA' COLTIVATRICE. - S.O.
20813277	CONCORSO QUINDICENNALE NEGLI INTERESSI SUI MUTUI CONTRATTI PER LO SVILUPPO DELLA PROPRIETA' DIRETTO COLTIVATRICE - S.O.
20813278	SPESE PER LA CONCESSIONE DEL CONCORSO NEGLI INTERESSI SUI MUTUI DECENNALI PER LA RICOSTITUZIONE,IL RIPRISTINO,LA RICONVERSIONE DELLE ATTREZZATURE E STRUTTURE FONDARIE AZIENDALI L.13.5.85, 198 (DM 1883 E 1884 30.9.95)- **CFR 40303023/E - S.O
20813279	CONTRIBUTO ANNUO COSTANTE E CONCOR SO SUGLI INTERESSI PREVISTI DALLO ART.1,2COMMA,LETT.B DELLA L.590/81,SUI PRESTITI DI ESERCIZIO PER LA RICOSTITUZIONE DI CAPITALI DI COND, CONTRATTI DA AZIENDE AGR. DANNEGGIATE - **CFR 40303004/E - S.O.
20813280	CONCORSO NEGLI INTERESSI DEI PRESTITI DI ESERCIZIO AD AMMORTAMENTO QUINQUENNALE PREVISTI DALL'ART.1,2 COMMA,LETT.C DELLA L.590/1981.CONTRATTI DA AZIENDE AGRICOLE - **CFR 40303005/E - S.O.
20813281	CONCORSO REGIONALE NEGLI INTERESSI DEI MUTUI DI DURATA VENTENNALE CONTRATTI PER LA FORMAZIONE DELLA PROPRIETA' COLTIVATRICE DIRETTA - S.O.
20813282	CONTRIBUTI COSTANTI PER LA DURATA MASSIMA DI VENTI ANNI A FAVORE DI ENTI LOCALI SUI MUTUI DA ESSI CONTRATTI PER L'ACQUISIZIONE DI STRUTTURE PER LO SVOLGIMENTO DELLA PRATICA SPORTIVA - S.O. - 20813426
20813284	CONTRIBUTI COSTANTI DELLA DURATA MASSIMA DI 10 ANNI A FAVORE DI ENTI LOCALI, SOCIETA' SPORTIVE ED ALTRI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI PER IMPIANTISTICA ED ATTREZZATURE SPORTIVE - ART. 3 L.R. 47/97 - S.O. - 20813427
20813285	CONCORSO NEGLI INTERESSI DEI MUTUI CONTRATTI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI MIGLIORAMENTO DELLE STRUTTURE AGRICOLE DI CUI AL REGOLAMENTO CEE 17/64 - S.O.

ELENCO 2

20813286	CONCORSO SUGLI INTERESSI DEI MUTUI CONTRATTI PER LA REALIZZAZIONE DI OOPERE DI MIGLIORAMENTO DELLE STRUTTURE AGRICOLE DI CUI AL REGOLAMENTO CEE 17/64 - **CFR 40312002/E S.O.
20813291	CONTRIBUTI IN C/INTERESSI CONCESSI ALLE IMPRESE COOPERATIVE E LORO CONSORZI PER EFFETTUARE INVESTIMENTI MATERIALI E IMMATERIALI (ART. 4 L.R.4 DEL 22.02.99) -
20813292	CONCORSO SUGLI INTERESSI DEI MUTUI CONTRATTI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIO, SECONDO LE MODALITA' DELLA L.5.7.1928, 760 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI (LR 30.10.89, 24) S.O. -
20813293	CONCORSO NEGLI INTERESSI SUGLI AIUTI DI STATO RELATIVI AL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DELLE STRUTTURE AGRARIE (REGOLAMENTO CE 950/1997, ARTICOLO 12, COMMA 2)
20813297	CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE FINALIZZATE ALLO SVILUPPO DELLA RIQUALIFICAZIONE DELLE STRUTTURE TURISTICO RICETTIVE ALBERGHIERE (L.R. 12/98 - AT. 33)
20814227	ESTINZIONE PARZIALE DEI MUTUI CONTRATTI CON LA CREDIOP ORA AVENTE CAUSA DEXIA - CREDIOP SPA PER INTERVENTI POST TERREMOTO 1997 E PER LA COPERTURA DEL DISAVANZO BILANCIO 1993 E PRECEDENTI - CNI/08
20814302	INTERESSI PASSIVI SUL MUTUO CONTRATTO CON LA CASSA DD.PP. PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI STRUTTURALI RELATIVI AGLI EVENTI ALLUVIONALI (OTT. 1996) NELLA PROVINCIA DI PESARO - URBINO. QUOTA STATO - **CFR 40302001/E
20814303	INTERESSI PASSIVI SUL MUTUO, CON ONERI DI AMMORTAMENTO A CARICO DEL BILANCIO DELLO STATO, RELATIVO AGLI EVENTI SISMICI INIZIATI IL 26.09.1997 - **CFR 40302002/E
20814304	INTERESSI PASSIVI SUL MUTUO RELATIVO AGLI INTERVENTI SISMICI INIZIATI IL 26.09.1997 - QUOTA A CARICO DELLO STATO - **CFR 40302005/E
20814305	QUOTA INTERESSI RELATIVA ALLA CEDOLA DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO BRAMANTE BOND DA VERSARE AGLI OBBLIGAZIONISTI - CNI/10
20814306	QUOTA DI AMMORTAMENTO MUTUI QUINDICENNALI PER INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI - QUOTA INTERESSI - **CFR 40302003/E
20814307	QUOTA INTERESSI COMPRESA NELLA RATA DI MUTUO CONTRATTO PER INTERVENTI DI MOBILITA' CICLISTICA - QUOTA STATO - **CFR 40306001/E
20814308	QUOTA INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLA RATA DI AMMORTAMENTO DEL MUTUO CON RIMBORSO A CARICO DEL BILANCIO DELLO STATO CONTRATTO PER IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI NELLE ZONE TERREMOTATE L.488/99 **CFR 40302006
20814309	INTERESSI PASSIVI SUI MUTUI CONTRATTI PER LA COPERTURA DEI DISAVANZI DEGLI ESERCIZI 1993/1994 E PRECEDENTI - SPESA OBBLIGATORIA
20814310	INTERESSI PASSIVI SUL MUTUO CONTRATTO CON LA CASSA DD.PP. PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE ACQUEDOTTISTICHE - QUOTA REGIONE
20814311	INTERESSI PASSIVI SUL MUTUO CONTRATTO CON LA CASSA DD.PP. PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI STRUTTURALI RELATIVI AGLI EVENTI ALLUVIONALI (OTT. 96) NELLA PROVINCIA DI PESARO-URBINO- QUOTA REGIONE
20814312	INTERESSI PASSIVI SUI PRESTITI OBBLIGAZIONARI "RAFFAELLO BOND" E "PICENI BOND"
20814313	INTERESSI PASSIVI SUL MUTUO CONTRATTO CON DEXIA CREDIOP PER FRONTEGGIARE LE OCCORRENZE CONSEGUENTI ALLA CRISI SISMICA INIZIATA IL 26/9/97 - SPESA OBBLIGATORIA

ELENCO 2.

20814315	INTERESSI PASSIVI SUL MUTUO CONTRATTO PER FINANZIARE GLI INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' CICLISTICA - QUOTA REGIONE
20814317	INTERESSI PASSIVI SUL MUTUO CONTRATTO PER FINANZIARE IL RIPIANO DELLA SPESA SANITARIA RELATIVA ALL' ANNO 2000 -
20814318	INTERESSI PASSIVI SUL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO "BRAMANTE BOND" -
20814319	QUOTA INTERESSI PER RIMBORSO DEL MUTUO ACCESO CON LA CASSA DDPP - POSIZIONE 4436965-03 DURATA 2004/2017- CON AMMORTAMENTO A CARICO DELLO STATO PER INVESTIMENTI NEL SETTORE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - ***CFR 40306013
20814320	QUOTA INTERESSI PER RIMBORSO DEL MUTUO ACCESO CON LA CASSA DDPP - POSIZIONE 4436965-02 DURATA 2004/2016- CON AMMORTAMENTO A CARICO DELLO STATO PER INVESTIMENTI NEL SETTORE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - ***CFR 40306013
20814321	QUOTA INTERESSI PER RIMBORSO DEL MUTUO ACCESO CON LA CASSA DDPP - POSIZIONE 4436965-01 DURATA 2004/2016- CON AMMORTAMENTO A CARICO DELLO STATO PER INVESTIMENTI NEL SETTORE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - ***CFR 40306013
20814322	QUOTA INTERESSI PER RIMBORSO DEL MUTUO ACCESO CON LA CASSA DDPP - POSIZIONE 4436965-00 DURATA 2004/2015- CON AMMORTAMENTO A CARICO DELLO STATO PER INVESTIMENTI NEL SETTORE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - ***CFR 40306013
20814323	QUOTA PARTE INTERESSI PASSIVI SUL PRESTITI OBBLIGAZIONARIO "BRAMANTE BOND" - CNI/04
20814324	QUOTA PARTE INTERESSI PASSIVI SUI MUTUI CONTRATTI PER LA COPERTURA DISAVANZI ANNI 2000-2004 - CNI/05
20814326	QUOTA DI AMMORTAMENTO MUTUO QUINDICENNALE PER INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI - QUOTA INTEGRATIVA REGIONALE- CNI/08
20814327	INTERESSI PASSIVI SUL FINANZIAMENTO ACCESO NEL 2007 PER OPERAZIONI DI RIFINANZIAMENTO DI MUTUI IN ESSERE - CNI/08
20814328	SPESE PER INTERESSI PASSIVI SU OPERAZIONI IN DERIVATI - CNI/08
20814329	ONERI FINANZIARI DERIVANTI DALLA RINEGOZIAZIONE DELLO SWAP DI AMMORTAMENTO DEL PICENI BOND - CNI/08
20814502	QUOTA DI CAPITALE COMPRESA NELLA RATA DI AMM.TO DEL MUTUO CONTRATTO CON LA CASSA DD.PP. PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI STRUTTURALI RELATIVI AGLI EVENTI ALLUVIONALI (OTT.1996) PROVINCIA DI PESARO - URBINO QUOTA STATO. **CFR 40302001/E
20814503	QUOTA DI CAPITALE COMPRESA NELLA RATA DI AMMORTAMENTO DEL MUTUO, CON RIMBORSO A CARICO DEL BILANCIO DELLO STATO, RELATIVO AGLI EVENTI SISMICI INIZIATI IL 26.09.1997 - **CFR 40302002/E
20814504	QUOTA CAPITALE COMPRESA NELLA RATA DI AMMORTAMENTO DEL MUTUO RELATIVO AGLI EVENTI SISMICI INIZIATI IL 26.09.1997 - QUOTA A CARICO DELLO STATO - **CFR 40302005/E
20814506	QUOTA DI AMMORTAMENTO MUTUI QUINDICENNALI PER INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI - **CFR 40302003/E
20814507	QUOTA CAPITALE COMPRESA NELLA RATA DI MUTUO CONTRATTO PER INTERVENTI DI MOBILITA' CICLISTICA - QUOTA STATO - **CFR 40306001/E
20814508	QUOTA CAPITALE COMPRESA NELLA RATA DI AMMORTAMENTO DEL MUTUO CONTRATTO PER IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI NELLE ZONE TERREMOTATE L. 488/99 -**CFR 40302006

ELENCO 2

20814509	QUOTA CAPITALE SUI MUTUI CONTRATTI PER LA COPERTURA DEI DISAVANZI DEGLI ESERCIZI 1993/1994 E PRECEDENTI
20814510	QUOTA CAPITALE SUL MUTUO CONTRATTO CON LA CASSA DD.PP. PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE ACQUEDOTTISTICHE - QUOTA REGIONE
20814511	QUOTA CAPITALE SUL MUTUO CONTRATTO CON LA CASSA DD.PP. PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI STRUTTURALI RELATIVI AGLI EVENTI ALLUVIONALI (OTT.96) NELLA PROVINCIA DI PESARO- URBINO - QUOTA REGIONE - SPESA OBBLIGATORIA
20814512	QUOTE CAPITALI RELATIVE AI PRESTITI OBBLIGAZIONARI "RAFFAELLO BOND" E "PICENI BOND"
20814513	QUOTA CAPITALE SUL MUTUO CONTRATTO CON DEXIA CREDIOP PER FRONTEGGIARE LE OCCORRENZE CONSEGUENTI ALLA CRISI SISMICA INIZIATA IL 26/9/97 -QUOTA REGIONE - SPESA OBBLIGATORIA.
20814515	QUOTA CAPITALE SUL MUTUO CONTRATTO PER FINANZIARE GLI INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' CICLISTICA - QUOTA REGIONE
20814517	QUOTA CAPITALE SUL MUTUO CONTRATTO PER FINANZIARE IL RIPIANO DELLA SPESA SANITARIA RELATIVA ALL' ANNO 2000 -
20814518	QUOTA CAPITALE RELATIVA AL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO " BRAMANTE BOND"
20814519	QUOTA CAPITALE PER RIMBORSO DEL MUTUO ACCESO CON LA CASSA DDPP - POSIZIONE 4436965-03 DURATA 2004/2017- CON AMMORTAMENTO A CARICO DELLO STATO PER INVESTIMENTI NEL SETTORE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - **CFR 40306013
20814520	QUOTA CAPITALE PER RIMBORSO DEL MUTUO ACCESO CON LA CASSA DDPP - POSIZIONE 4436965-02 DURATA 2004/2016- CON AMMORTAMENTO A CARICO DELLO STATO PER INVESTIMENTI NEL SETTORE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - **CFR 40306013
20814521	QUOTA CAPITALE PER RIMBORSO DEL MUTUO ACCESO CON LA CASSA DDPP - POSIZIONE 4436965-01 DURATA 2004/2016- CON AMMORTAMENTO A CARICO DELLO STATO PER INVESTIMENTI NEL SETTORE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - **CFR 40306013
20814522	QUOTA CAPITALE PER RIMBORSO DEL MUTUO ACCESO CON LA CASSA DDPP - POSIZIONE 4436965-00 DURATA 2004/2015- CON AMMORTAMENTO A CARICO DELLO STATO PER INVESTIMENTI NEL SETTORE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - **CFR 40306013
20814523	QUOTA PARTE DI AMMORTAMENTO CAPITALE RELATIVA AL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO "BRAMANTE BOND" - CNI/04
20814524	QUOTA CAPITALE SUI MUTUI CONTRATTI PER LA COPERTURA DISAVANZI ANNI 2000-2004 CNI/05
20814526	QUOTA CAPITALE DEL MUTUO QUINDICENNALE PER INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI - QUOTA INTEGRATIVA REGIONALE - CNI/08
20814527	QUOTA CAPITALE SUL FINANZIAMENTO ACCESO NEL 2007 PER OPERAZIONE DI RIFINANZIAMENTO DEI MUTUI IN ESSERE - CNI/08
20815101	FONDO PER IL PAGAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI DICHIARATI PERENTI AI FINI AMMINISTRATIVI CONCERNENTI SPESE DI PARTE CORRENTE RELATIVI AD INTERVENTI FINANZIATI CON RISORSE PROPRIE S.O.
20815102	FONDO PER IL PAGAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI DICHIARATI PERENTI AI FINI AMMINISTRATIVI CONCERNENTI SPESE DI PARTE CORRENTE RELATIVI AD INTERVENTI FINANZIATI CON RISORSE VINCOLATE S.O

ELENCO 2

20815103	FONDO PER LA GESTIONE DELLE CONTROVERSIE CON I CREDITORI - CORRENTE - CNI/06 - S.O.
20815104	FONDO PER LA GESTIONE DELLE CONTROVERSIE CON I CREDITORI - RISORSE VINCOLATE CORRENTI - CNI/09 S.O.
20816201	FONDO PER IL PAGAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI DICHIARATI PERTINENTI AI FINI AMMINISTRATIVI CONCERNENTI SPESE PER INVESTIMENTI RELATIVI AD INTERVENTI FINANZIATI CON RISORSE PROPRIE
20816202	FONDO PER IL PAGAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI DICHIARATI PERTINENTI AI FINI AMMINISTRATIVI CONCERNENTI SPESE PER INVESTIMENTI RELATIVI AD INTERVENTI FINANZIATI CON RISORSE VINCOLATE
20816203	FONDO PER LA GESTIONE DELLE CONTROVERSIE - INVESTIMENTO - CNI/06 - S.O.
20816204	FONDO PER LA GESTIONE DELLE CONTROVERSIE CON I CREDITORI - RISORSE VINCOLATE INVESTIMENTO - CNI/09 - S.O.
20817206	SPESE PER CONCORSO INTERESSI PER COSTRUZIONE, AMPLIAMENTO E RIATTAMENTO FABBRICATI RURALI - CNI/07
31001132	SPESE PER IL SERVIZIO DI ANTINCENDIO BOSCHIVO (ART. 19 LR. 6/2005) - CNI/05
53003102	RIMBORSI ALL'ASUR DELLE QUOTE COMPETENTI DEI COMPENSI CORRISPOSTI AI COMPONENTI LE COMMISSIONI SANITARIE PER L'ACCERTAMENTO DEGLI STATI DI INVALIDITA' CIVILE

Gli annunci da pubblicare devono pervenire entro le ore 16,00 del giovedì precedente la data di pubblicazione.

Dovranno essere inviati:

Direzione del Bollettino - Regione Marche - Giunta Regionale, Via Gentile da Fabriano - 60125 Ancona.

Editore:
REGIONE MARCHE
AUT. TRIBUNALE ANCONA
N. 23/1971
Direttore responsabile:
Dott. MARIO CONTI

ABBONAMENTO ORDINARIO

(ai soli Bollettini ordinari esclusi i supplementi e le edizioni speciali e straordinarie)

Annuo (01.01.2010 - 31.12.2010) € 100,00

Semestrale (01.01.2010 - 30.06.2010 o 01.07.2010 - 31.12.2010) € 55,00

ABBONAMENTO SPECIALE

(comprensivo dei bollettini ordinari, dei supplementi e delle edizioni speciali e straordinarie)

Annuo (01.01.2010 - 31.12.2010) € 125,00

Semestrale (01.01.2010 - 30.06.2010 o 01.07.2010 - 31.12.2010) € 68,00

COPIA BUR ORDINARIO € 2,50

COPIA SUPPLEMENTO - COPIA EDIZIONE SPECIALE - COPIA EDIZIONE STRAORDINARIA

(fino a 160 pagine) € 2,50

(da pagina 161 a pagina 300) € 5,50

(da pagina 301 a pagina 500) € 7,00

(oltre le 500 pagine) € 8,00

COPIE ARRETRATE

il doppio del prezzo

(si considerano copie arretrate i numeri dei bollettini stampati negli anni precedenti a quello in corso)

I versamenti dovranno essere effettuati sul C.C.P. n. 13960604 intestato al

“BOLLETTINO UFFICIALE REGIONE MARCHE

Via Gentile da Fabriano - 60125 Ancona”.

Si prega di inviare a “BOLLETTINO UFFICIALE REGIONE MARCHE

Via Gentile da Fabriano - 60125 Ancona” l’attestazione del versamento o fotocopia di esso con la esatta indicazione dell’indirizzo cui spedire il Bollettino Ufficiale.

(Anche tramite Fax: 071/8062411)

Spedizione in a.p. art. 2 comma 20/c. legge 662/96 - Filiale di Ancona

Il Bollettino è in vendita presso la Redazione del Bollettino Ufficiale della Regione Marche - Giunta Regionale Via Gentile da Fabriano - 60125 Ancona e c/o gli sportelli informativi di Ancona Via G. da Fabriano Tel. 071/8062358 - Ascoli Piceno Via Napoli, 75 Tel. 0736/342426 - Macerata Via Alfieri, 2 Tel. 0733/235356 - Pesaro V.le della Vittoria, 117 Tel. 0721/31327.

Il Bollettino è consultabile su Internet al seguente indirizzo:

<http://www.regione.marche.it/bur>

Stampa: Grafica Veneta spa
TREBASELEGHE (PD)